Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 30 del 6 febbraio 1986 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 6 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 5

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Puglia

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa compreso tra la foce Varano e il confine con il Molise sita nei comuni di Ischitella, Cagnano Varano, Carpino, Sannicandro Garganico, Lesina, Serracapriola e Chieuti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 10 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 novembre 1973, la zona costiera dei Laghi di Lesina e Varano sita nel comune di Cagnano Varano è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la zona, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni sia per le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di prim'ordine.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dal confine verso Campomarino in località Capoiale, segue il confine ad ovest, fino al punto B in località contrada Vocino, all'incrocio del confine con la strada statale n. 89 Garganica;

tratto B-C: parte dal precedente punto B, all'incrocio del confine con la strada statale n. 89 Garganica e, seguendo da ovest ad est il tracciato della strada statale n. 89 Garganica mantenendosi ad un chilometro a monte della stessa, tocca il canale Orsola, monte Sfrizzo, fino alla quota 610;

tratto C-C1: dal precedente punto C, a quota 610, segue il tracciato della strada statale n. 89 Garganica mantenendosi ad un chilometro a monte di essa, da ovest verso est, toccando le località Murgia Bianca, Pizzo Nola di Corvo (quota 523), passa a valle dei fabbricati della masseria Sanzone, tocca il M. Eudisco e la località B-D1 Gioffo fino al punto C1 in località Giardenera a quota 159;

tratto C1-C2: dal precedente punto C1, in località Giardenera, a quota 159 volge, a nord-est intorno all'abitato di Cagnano Varano, che vi rimane escluso nella delimitazione stabilita dal vigente programma di fabbricazione, tocca il P.io La Marrella, passa per la masseria De Simone, fino al punto C2 in località Coppa Rossa;

tratto C2-D: dal precedente punto C2, in località Coppa Rossa ed attraverso la masseria Montealtino fino al punto D in località Orti Pantani, sulla costa del lago di Varano;

tratto D-A: dal precedente punto D, sulla costa del lago di Varano in località Orti Pantani, segue tutta la costa del lago stesso di pertinenza del comune di Cagnano Varano, fino al punto A (confine del comune in località Capoiale);

Considerato che con decreto ministeriale 25 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 27 maggio 1974, una zona del comune di Carpino è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi di acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primo ordine.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dalla località Orti Pantani, sulla costa del lago, tocca la Masseria Montealtino, passa per le contrade S. Anna, De Cata e Mezzanotte fino al punto B, a monte dell'abitato di Carpino che viene compreso nella proposta di vincolo;

tratto B-C: dal precedente punto B, a monte dell'abitato di Carpino, segue il tracciato della strada Carpino-Ischitella fino alla contrada De Perna, volge a nord-ovest fino al punto C in località Tartareto;

tratto C-D: dal precedente punto C in località Tartareto, tocca la Masseria Varisce, segue il corso del torrente Correntino, fino al punto D in località Vallone Correntino, sulla costa del lago;

tratto D-A: dal precedente punto D comprende la costa del lago di Lesina di pertinenza del comune di Carpino fino al punto A, in località Orti Pantani;

Considerato che con decreto ministeriale 16 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975, una zona del comune di Serracapriola è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la stessa, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pure sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primo ordine.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dalla costa adriatica, fra le località Marina di Fantina e « Le Marinelle », costeggia il canale Capo d'Acqua fino al punto B in località C.S. Lucia;

tratto B-C: dal precedente punto B in località C.S. Lucia segue la linea ferroviaria Foggia-Pescara alla distanza di un chilometro a monte di essa fino al punto C sul fiume Fortore;

tratto C-D: dal precedente punto C sul fiume Fortore, segue il corso del fiume Fortore, fino alla masseria Rivolta e segue il corso del fiume Morto, fino al punto D sulla costa adriatica;

tratto D-A: dal precedente punto D sulla costa adriatica comprende tutto il tratto della costa stessa fino al punto A fra le località Marina di Fantina e « Le Marinelle ».

Considerato che con decreto ministeriale 20 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 1° dicembre 1975, una zona del comune di Sannicandro Garganico è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché zona facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi d'acqua lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primo ordine.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dalla vecchia foce Caldoli, sulla costa del lago di Lesina, tocca il M. ai Caldoli, passa per la Cava fino al punto B, nei pressi della masseria Galasso;

tratto B-C: dal precedente punto B nei pressi della masseria Galasso, attraversa la contrada S. Leonardo ed il C. Feudo, tocca il C. Palmieri fino al punto C in località « Il Vallone »;

tratto C-D: dal precedente punto C in località « Il Vallone » prosegue verso nord-est attraverso la cava di tufo, in località Medicobrutto volge a sud-est, passa dalla masseria Don Matteo, attraversa la strada statale n. 89 Garganica al km 35 fino al punto D al canale Orsola;

tratto D-E: dal precedente punto D sul canale Orsola volge a nord seguendo il confine di territorio comunale, passa per il monte D'Elio fino al punto E, in contrada Capoiale;

tratto E-F: dal precedente punto E in contrada Capoiale segue la costa adriatica passando per il rudere di Torre di Calarossa fino a Torre Mileto (punto F);

tratto F-G: dal precedente punto F (Torre Mileto) segue il corso del canale Alto da nord verso sud-ovest, passa a valle della masseria del Sergente fino al punto G in contrada Iscarella;

tratto G-A: dal precedente punto G località Iscarella segue la costa meridionale del lago di Lesina fino al punto A, alla vecchia foce Caldoli;

Considerato che con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977, una zona del comune di Lesina è riconosciuta di notevole interesse perché, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colore, sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di arenili, pinete, colline dal profilo armonico, specchi lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di insieme di primo ordine.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dalla località Torre Fortore, sulla costa del lago di Lesina, passa a sud della masseria Longara, passa per le località Ansa delle Rivolte e il Pennello, passa sul ponte Colle D'Arena, fino al punto B in contrada Chiarappa;

tratto B-C: dal precedente punto B in contrada Chiarappa, attraversa la località Piana di Paradiso, tocca la masseria Paradiso, incontra la strada provinciale Lesina-Ripalta nei pressi del magazzino Ammassi, passa tra la vecchia e la nuova masseria Pian delle Vigne e, oltre la contrada Maria SS., va fino al punto C nei pressi della masseria Fucicchia;

tratto C-D: dal precedente punto C passa sul ponte sul canale Fucicchia, attraversa la strada provinciale Lesina-Ripalta all'altezza dell'incrocio con la strada per la stazione di Lesina, segue il canale Campiso fino al punto D sulla costa del lago di Lesina;

tratto D-E: dal precedente punto D sulla costa esterna del lago di Lesina, volge ad est, segue il canale La Fara, attraversa la strada provinciale Lesina-Ripalta fino al punto E in località La Fara;

tratto E-F: dal precedente punto E in località La Fara, segue il canale del Medico, attraversa la località « La Colonnella », passa attraverso la località dell'Elce, la contrada S. Primiano fino al punto F in località S. Spirito;

tratto F-G: dal precedente punto F in località S. Spirito, passa per la masseria Cappaniglia e la masseria Caniglia di Sopra, segue il confine di comune fino al punto G sulla costa interna sud del lago di Lesina;

tratto G-H: dal precedente punto G sulla costa interna sud del lago di Lesina al punto H sulla stessa costa, alla confluenza del canale Vallone con il lago stesso;

tratto H-I: dal precedente punto H segue il confine sud-est del comune di Lesina fino al punto I in località Pozzo Mileto;

tratto I-A-D: dal precedente punto I in località Pozzo Mileto comprende tutto l'istmo di Lesina e si ricongiunge al punto D in contrada Pontone;

Considerato che con decreto ministeriale 18 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977, una zona del comune di Ischitella è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, facilmente accessibile da ogni parte del Gargano e della pianura, è ricchissima di varietà di immagini e di inquadrature, sia per i toni, le sfumature, gli accostamenti di colori,

sia per i contrasti a volte impensabili e pur sempre meravigliosamente armonizzati in continua mescolanza di pinete, arenili, colline dal profilo armonico, specchi lacuali, che fanno di essa un elemento paesaggistico di primo ordine.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dal punto A, sulla costa adriatica, segue il confine del territorio comunale fino al punto B, sulla costa settentrionale del lago di Varano;

tratto B-C: dal precedente punto B sulla costa settentrionale del lago, passa per Bocca del Terzagno, segue la costa per il lido di Giordano, passa per la località Crocifisso di Varano fino al punto C, in località Vallone Correntino;

tratto C-D: dal precedente punto C in località Vallone Correntino, segue il corso del torrente Correntino fino alla località Tartareto ed al punto D in contrada De Perna;

tratto D-E: dal precedente punto D in contrada De Perna, segue il tracciato della strada Carpino-Ischitella, comprende tutto il centro abitato di Ischitella, passando a monte di esso, a sud, fino alla Croce dei Missionari (punto E);

tratto E-F: dal precedente punto E nei pressi della Croce dei Missionari, passa per la masseria Nardino, per la coppa di Mangano e per la coppa di Masaniello, segue il confine del territorio comunale volgendo ad ovest per la coppa di Ceccasole; passa per la stazione di Ischitella fino al punto F nei pressi della caserma della Guardia di Finanza;

tratto F-A: dal precedente punto F nei pressi della caserma della finanza passa per la foce di Varano costeggiando il mare Adriatico fino al punto A;

Considerato che il sopra descritto confine, con avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 luglio 1977 veniva così modificato:

dove è scritto « tratto di costa che si estende per metri 1500 sulle due sponde » leggasi: « tratto di costa che si estende per metri lineari 500 sulle due sponde »;

Considerato che con delibera regionale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980 la zona costiera dei laghi di Lesina e Varano, sita nel comune di Chieuti, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dalla costa adriatica sulla riva orientale del torrente Saccione fino al punto B, a circa un chilometro di profondita a monte della linea ferroviaria Foggia-Pescara;

tratto B-C: dal precedente punto B segue una linea ideale che si sviluppa a monte della linea ferroviaria Foggia-Pescara, ad una profondità di un chilometro circa a monte della stessa, fino al punto C sul canale Capo d'Acqua;

tratto C-D: dal precedente punto C sul canale Capo d'Acqua segue il confine del territorio comunale fino al punto D sulla costa adriatica;

tratto D-A: dal precedente punto D comprende il tratto di costa adriatica fino al punto A sul torrente Saccione;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo *ex-lege* 29 giugno 1939, n. 1497, non ha garantito una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi, il più delle volte abusivi, che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dell'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità, - per il territorio così delimitato:

tratto B-C: dal precedente punto B segue tutto il corso della Foce Varano sino a Bocca del Terzagno, indi risalendo verso nord-ovest per la vecchia Foce Varano, s'innesta nel canale della Bonifica sino alla strada comunale di Varano. Prosegue per detta strada, verso ovest, fino all'innesto con la strada vicinale del Muschiaturo;

tratto C-D: dal precedente punto C segue, scendendo verso sud-ovest, la strada vicinale del Muschiaturo sino al punto di intersezione con la strada ferrata della ferrovia garganica. Da detto punto segue, procedendo verso sud-ovest tutto il tratto della citata strada ferrata sino all'intersezione nei pressi dell'abitato di Cagnano Varano, col viadotto della strada a scorrimento veloce Lesina-Rodi Garganico; da tale punto segue, verso ovest, un breve tratto della citata strada fino allo svincolo con la s.s. n. 89. Indi prosegue il tracciato della citata s.s. n. 89 sino all'innesto con la strada provinciale n. 42 nei pressi del confine tra i territori comunali di Sannicandro Garganico e Cagnano Varano. Prosegue verso nord-ovest seguendo il tracciato della citata strada provinciale n. 42 sino all'innesto con le strade provinciali n. 40 e n. 41. Da detto punto procede lungo il percorso della strada provinciale n. 40 sino al km 6+150. Quivi prosegue verso nord-ovest lungo un tratto di strada comunale sino ad intersecarsi col limite di confine dei territori comunali di Lesina e Sannicandro Garganico. Prosegue per detto confine verso sud-ovest e nord-ovest sino all'intersezione con la battigia del lago di Lesina;

tratto D-E: dal punto D prosegue verso nord-est e poi sud-ovest lungo tutta la costa superiore del lago di Lesina, sino alla foce del nuovo canale Acquarotta (cfr. foglio catastale n. 20 - Lesina). Prosegue verso nord lungo detto canale sino alla confluenza col canale Acquamorta, e procede verso nord lungo i confini delle particelle numeri 10, 3, 536 (che si intendono incluse nel presente decreto) (foglio catastale n. 1 di Lesina) sino all'altezza della particella n. 475 (foglio catastale n. 1) indi prosegue verso est lungo il limite nord esterno delle seguenti particelle (che si intendono escluse dal presente decreto) numeri 478, 186, 430, 193, 197, 196, 322, 217, 218, 205, 547, 204, 475, 474 (foglio catastale n. 1 Lesina) proseguendo fino a Torre Fantine. Da tale punto includendo i confini a sud delle particelle n. 7 e n. 15, prosegue lungo il corso del fiume Morto (foglio catastale n. 1 di Lesina), che è anche confine dei territori comunali di Lesina e Serracapriola. Prosegue lungo tale confine, seguendo le anse del fiume Fortore sino all'innesto con la strada ferrata

(ferrovia Bologna-Otranto) nei pressi della masseria Trigneta. Prosegue verso sud-ovest per km 1 in linea d'aria un tratto del fiume Fortore. Da tale punto risale verso nord-ovest le citate linee ferroviarie alla distanza di 1 km a monte di essa sino al torrente Saccione;

tratto E-A: dal precedente punto E, segue verso nord il torrente Saccione che è limite di confine delle regioni Puglia e Molise, -
di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio relativo alle zone costiere del mar Adriatico e dei laghi di Lesina e Varano nei comuni di Chieuti, Serracapriola, Lesina, Sannicandro Garganico, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella (Foggia) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali:

10 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 2 novembre 1973;

25 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 27 maggio 1974;

16 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 15 ottobre 1975;

20 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 1° dicembre 1975;

18 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 23 aprile 1977;

18 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 29 aprile 1977;

e la sopracitata delibera regionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 31 dicembre 1980, sono integrati nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, - limitatamente alla zona così delimitata:

tratto A-B: la costa compresa tra la foce del torrente Saccione che è punto di confine con la regione del Molise e la Foce Varano (comune di Ischitella);

tratto B-C: dal precedente punto B segue tutto il corso della Foce Varano sino a Bocca del Terzagno, indi risalendo verso nord-ovest per la vecchia Foce Varano, s'innesta nel canale della Bonifica sino alla strada comunale di Varano. Prosegue per detta strada, verso ovest, fino all'innesto con la strada vicinale del Muschiaturo;

tratto C-D: dal precedente punto C segue, scendendo verso sud-ovest, la strada vicinale del Muschiaturo sino al punto di intersezione con la strada ferrata della Ferrovia Garganica. Da detto punto segue, procedendo verso sud-ovest tutto il tratto della citata strada ferrata sino all'intersezione nei pressi dell'abitato di Cagnano Varano, col viadotto della strada a scorrimento veloce Lesina-Rodi Garganico; da tale punto segue, verso ovest, un breve tratto della citata strada fino allo svincolo con la s.s. n. 89. Indi prosegue il tracciato della citata s.s. n. 89 sino all'innesto con la strada provinciale n. 42 nei pressi del confine tra i territori comunali di Sannicandro Garganico e Cagnano Varano. Prosegue verso nord-ovest seguendo il tracciato della citata strada provinciale n. 42 sino all'innesto con le strade provinciali n. 40 e n. 41. Da detto punto procede lungo il percorso della strada provinciale n. 40 sino al km 6+150. Quivi prosegue verso nord-ovest lungo un tratto di strada comunale sino ad intersecarsi col limite di confine dei territori comunali di Lesina e Sannicandro Garganico. Prosegue per detto confine verso sud-ovest e nord-ovest sino all'intersezione con la battigia del lago di Lesina;

tratto D-E: dal punto D prosegue verso nord-est e poi sud-ovest lungo tutta la costa superiore del lago di Lesina, sino alla foce del nuovo canale Acquarotta (cfr. foglio catastale n. 20 di Lesina). Prosegue verso nord lungo detto canale sino alla confluenza col canale Acquamorta, e procede verso nord lungo i confini delle particelle numeri 10, 3, 536 (che si intendono incluse nel presente decreto) (foglio catastale n. 1 di Lesina) sino all'altezza della particella n. 475 (foglio catastale n. 1) indi prosegue verso est lungo il limite nord esterno delle seguenti particelle (che si intendono escluse dal presente decreto) numeri 478, 186, 430, 193, 197, 196, 322, 217, 218, 205, 547, 204, 475, 474 (foglio catastale n. 1 di Lesina) proseguendo fino a Torre Fantine. Da tale punto includendo i confini a sud delle particelle n. 7 e n. 15, prosegue lungo il corso del fiume Morto (foglio catastale n. 1 di Lesina), che è anche confine dei territori comunali di Lesina e Serracapriola. Prosegue lungo tale confine, seguendo le anse del fiume Fortore sino all'innesto con la strada ferrata (ferrovia Bologna-Otranto) nei pressi della masseria Trigneta. Prosegue verso sud-ovest per km 1 in linea d'aria un tratto del fiume Fortore. Da tale punto risale verso nord-ovest le citate linee ferroviarie alle distanze di 1 km a monte di essa sino al torrente Saccione;

tratto E-A: dal precedente punto E, segue verso nord il torrente Saccione che è limite di confine delle regioni Puglia e Molise,

- sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5724)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico del tratto di costa ad ovest dell'abitato di Rodi Garganico sita nel comune di Rodi Garganico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 15 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 27 settembre 1975, una zona in comune di Rodi Garganico comprendente la zona costiera e l'antico centro abitato di Rodi Garganico (Foggia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché composta da una linda e graziosa cittadina adagiata dolcemente su di un pittoresco scoglio che si sporge per gradi verso il mare, con le sue case luminose lambite dalle onde, nonché da una deliziosa riviera verdeazzurra formata da spiagge dorate e rosse rupi chiomate di pini, con terrazze di verde che scendono gradatamente sempre più folte di aranci e limoni verso la distesa vivida e ammagliante del mare, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza e, unitamente agli antichi resti di edifici di indiscussa importanza storico artistica, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo delle sopracitate bellezze è delimitata da una linea continua che girando attorno alle particelle riportate nel foglio di mappa n. 19 aventi i numeri 946 e 153 ed immettendosi nei corso Giannone risalendo verso piazza Luigi Rovelli (ex Umberto I), fronteggiando le particelle 427, 428, 432, 434 ridiscende poi verso corso Umberto; costeggia quindi la particella 691 fino alla particella 701 e seguendo, poi, via del Crocefisso per proseguire lungo la via Cavour fino alla particella 795 inclusa, attraverso la scaletta di discesa, raggiunge la strada statale n. 89 per seguirla in tutto il suo sviluppo fino all'incontro con la particella n. 486 del foglio n. 9, seguendo il limite delle particelle 7, 66, 5, 3, 2, 239, 240, 241, 242, 474, 243, 245, prosegue lungo la strada carrareccia avente inizio tra le particelle 245, 246 fino alla particella 278 inclusa, indi al limite delle particelle 280, 285, 284 stradella comunale della Petrara, particelle 311, 312, 316, 317, 318 indi lungo la strada comunale carrareccia che discendendo a nord si incontra con la comunale Grattarola che viene seguita per tutto il suo percorso fino all'incontro con la strada comunale Mascherizzo, quindi, seguendo il margine superiore delle particelle seguenti appartenti al foglio 11 n. 199 (199), 201, 200, 202, 207 (207), 208, 205, 204, 272, 273, 267, 268, 269 segue la strada Mascherizzo fino alla particella 184, e percorrendo il margine superiore delle successive particelle 183, 182, 181, 229, 251, 254, 252, 165, 250, 150, 212, 211, 266, 147 poi seguendo la strada comunale di Molino di Mare e del margine superiore della particella 15 del foglio n. 15, passa al successivo foglio 16 dall'incontro con il fosso Malvestuto segue la strada vicinale di Cerneglie sino alla particella 184 inclusa per poi seguire ancora il margine superiore della stessa particella 184 e delle particelle 305, 188, 187, 156, 157, 135, 134, 129, 124, 125, 106, 101 indi seguendo la strada comunale Pietre Nere e la vicinale Murge Nere percorre il confine con il territorio di Vico del Gargano, attraversa la strada statale n. 89, raggiunge il mare Adriatico;

Considerato che per l'intero territorio di Rodi Garganico (Foggia) compresa la zona costiera e la parte dell'antico centro abitato, fatta eccezione della zona di espansione del centro abitato, con la perimetrazione prevista dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, la competente commissione provinciale di Foggia per la tutela delle bellezze naturali, nella seduta del 25 settembre 1974, ha deliberato all'unanimità di riconoscere il notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma non è stato finora adottato il definitivo relativo provvedimento di vincolo;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che per il tratto di costa ad ovest dell'abitato di Rodi Garganico (Foggia) sono da garantire le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità, - per il territorio così delimitato:

tratto A-B: tratto di costa adriatica compresa fra la foce del torrente Ramandato sino all'altezza della particella n. 6 del foglio catastale n. 7 di Rodi;

tratto B-C: dal precedente punto B segue procedendo verso sud, i confini delle particelle n. 386, 438, 68, 78 del foglio catastale n. 7 di Rodi e che si intendono incluse nel presente decreto, sino alla strada provinciale Sansevero-Rodi Marina. Indi prosegue verso sud-ovest un breve tratto della citata strada provinciale, sino all'innesto con la strada comunale Santa Lucia;

tratto C-D: dal precedente punto C prosegue verso ovest il tracciato della strada comunale S. Lucia sino al punto di confine tra le particelle n. 152, 151 del

foglio catastale n. 5 di Rodi; segue tutto il confine sud-ovest della citata particella n. 152 che si intende inclusa nel presente decreto sino all'intersezione con la strada comunale Cucchiara; indi prosegue verso ovest lungo il tracciato della citata strada comunale sino al punto nord-est della particella n. 92 del foglio catastale n. 3 di Rodi; da tale punto, proseguendo verso ovest si segue il confine nord della citata particella n. 92, attraversa parte della particella n. 218, prosegue lungo i confini delle particelle n. 90, 91, 339, 342, 340, 164, 161, 162, 152, 151, 422, 148 del foglio catastale n. 3 di Rodi e che si intendono incluse nel presente decreto, sino al torrente Ramandato;

tratto D-A: dal precedente punto D segue, verso nord-est il confine del torrente Ramandato sino alla confluenza nell'Adriatico,

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del tratto di costa ad ovest dell'abitato di Rodi Garganico che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti dalla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 15 aprile 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 27 settembre 1975 è integrato nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione;

« In tale territorio, limitatamente alla zona così delimitata:

tratto A-B: tratto di costa adriatica compresa tra la foce del torrente Ramandato sino all'altezza della particella n. 6 del foglio catastale n. 7 di Rodi;

tratto B-C: dal precedente punto B segue procedendo verso sud, i confini delle particelle n. 386, 438, 68, 78 del foglio catastale n. 7 di Rodi e che si intendono incluse nel presente decreto, sino alla strada provinciale Sansevero-Rodi Marina. Indi prosegue verso sud-ovest un breve tratto della citata strada provinciale, sino all'innesto con la strada comunale S. Lucia;

tratto C-D: dal precedente punto C prosegue verso ovest il tracciato della strada comunale S. Lucia sino al punto di confine tra le particelle n. 152, 151 del foglio catastale n. 5 di Rodi; segue tutto il confine sud - ovest della citata particella n. 152 che si intende inclusa nel presente decreto sino all'intersezione con la strada comunale Cucchiara; indi prosegue verso ovest lungo il tracciato della citata strada comunale sino al punto nord-est della particella n. 92 del foglio catastale n. 3 di Rodi; da tale punto, proseguendo verso ovest si segue il confine nord della citata particella n. 92, attraversa parte della particella n. 218, prosegue lungo i confini delle particelle n. 90, 91, 339, 342, 340, 164, 161, 162, 152, 151, 422, 148 del foglio catastale n. 3 di Rodi e che si intendono incluse nel presente decreto, sino al torrente Ramandato;

tratto D-A: dal precedente punto D segue, verso nord-est il confine del torrente Ramandato sino alla confluenza nell'Adriatico,

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia provvederà che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro:* GALASSO

(5725)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa tra Rodi Garganico e Vieste.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 24 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1971 la località San Menaio nel comune di

Vico del Gargano è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché, sita nel mezzo della vasta e doviziosa riviera garganica sulla statale n. 89 a lentissimo declivio verso il mare, offre una meravigliosa e continua spiaggia sabbiosa larga talvolta anche quaranta metri e con uno specchio d'acqua antistante assai vasto, perché detta riviera è prevalentemente costituita e contornata da ampie vallate di agrumeti e dalla lussureggiante pineta Marzini vasta per 152 ettari, già vincolata, per cui le caratteristiche della zona sono determinate dal verde perenne, dal profumo della zagara e dagli aranceti, dall'odore della resina delle pinete e da sparsi rivoli di acqua sorgiva; perché la fascia costiera di che trattasi presenta zone di incomparabile bellezza naturale, godibili di belvederi dell'abitato di S. Menaio, da quello di monte Pucci e dalla strada statale per Vico Garganico, nel suo sinuoso percorso ai margini e nell'interno della stessa pineta Marzini, perché la riviera si presenta verso Peschici con ampie visuali di scogliere a picco sul mare, con insenature, e con grandi banchi rocciosi fortemente pinetati, tali da conferire a tutta la zona una nota caratteristica di continuo e vario interesse.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tratto A-A: parte del mare Adriatico, al limite di confine tra i territori comunali di Rodi Garganico (foglio n. 16) con quello di Vico del Gargano (foglio n. 1). Segue tale confine verso sud lungo la vicinale Pietre Nere, procede lungo i confini ad est delle particelle 60, 348, 369, 83, 372 (comprese nel vincolo) del foglio n. 1 di Vico del Gargano;

tratto A-B: dal precedente punto A procede lungo i confini sud delle particelle (dello stesso foglio n. 1) numeri 372, 85, 87, 93 taglia la vicinale Murge Nere, procede lungo i confini delle particelle 94, 98, 412, 105, 106, 119, 126, 380, 128, 131, 136, 159 fino ad incontrare la vicinale S. Antonio al vertice delle particelle 155, 214;

tratto B-C: dal precedente punto B procede lungo il confine sud delle particelle 214, 215, 448, 426, 42, 227, 221 incontra la vicinale S. Menaio, ne segue il confine a monte, taglia il fosso Valloni, attraversa la particella 60 del foglio n. 2, prosegue lungo il confine sud delle particelle 56, 55, 64, attraversa la strada vicinale Valle Noci;

tratto C-D: dal precedente punto C procede lungo il confine destro della strada vicinale Valle Noci fino al punto di incontro dell'allegato A del foglio n. 2 che rimane incluso per intero nel vincolo;

tratto D-E: dal precedente punto D procede lungo il confine sud dell'allegato *A* del foglio n. 2 taglia la strada vicinale S. Michele, passa lungo il limite sud delle particelle 476, 141, 142, 140 fino ad attraversare la strada vicinale del Carbonaio limite destro al punto di incontro con la particella 594;

tratto E-F: dal precedente punto E verso sud lungo il limite destro della strada vicinale del Carbonaio fino ad incontrare la particella 268 che rimane esclusa dal vincolo;

tratto F-G-H: dal precedente punto G, prosegue verso est lungo la particella 670, attraversa la vicinale Valazzo Passarella, segue la particella 703, procede lungo tutta la particella 287 (a confine con la strada statale n. 89 Garganica Vico-Peschici Vieste, che vi rimane compresa per tutta la sua estensione;

tratto H-I: dal precedente punto H segue la strada sttale n. 89 Garganica all'altezza della particella 239, include lo « Sviluppo C » del foglio n. 3, segue i confini sud delle particelle 32, 330, 331, 368, 362, 47 fino ad incontrare nuovamente la strada n. 89. Comprende con le particelle 168 l'intera pineta Marzini con il corrispondente litorale marino;

tratto I-M-A: parte dal confine della pineta Marzini posto sul mare, taglia la vicinale piana di Calenella, comprende lo sviluppo *B* del foglio n. 3, segue la strada statale n. 89 fino ad incontrare la vicinale Scaramuzzo comprendendo anche le particelle 162, 357, 358, 159, 157 e 177 delle quali segue il confine sud, risale lungo la vicinale Piano di Calenella fino alla strada statale n. 89 di cui segue il limite a monte fino alle particelle 143, 142, 141, 314, 351, 352, 135 che restano comprese nel vincolo fino al mare di cui segue il litorale verso Rodi sino al precedente punto A.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, l'intero territorio del comune di Peschici è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè costituisce un complesso di cose immobili, visibile dal mare e dalle strade che convergono nella zona che si stende in armonico profilo ed articola una pittoresca seguenza di scogliere, cale marinaresche, elementi architettonici ed urbani.

Tale territorio è delimitato nel modo seguente:

tratto A-B: parte da confine sulla costa del comune di Vico del Gargano, località Torre Pucci, segue il litorale sino all'abitato di Peschici che vi rimane compreso in tutto il suo sviluppo, passa per la Punta di S. Nicola, Punta di Manacore, prosegue per Torre di Calalunga e per Torre Usmai e Torre Spinale, fino al punto B, in località Grotta dell'Acqua, posta a confine con il comune di Vieste;

tratto B-C: dal precedente punto B, Grotta dell'Acqua, segue il confine di Vieste, passa per Coppo dei Fossi, prosegue lungo detto confine attraversando la strada statale n. 89 circa al km 92+500, tocca Coppa la Macchia e giunge alla Contrada Sette Frati, al punto C;

tratto C-D: dal precedente punto C segue sempre il confine di Vieste fino alla Contrada Sciancalepore ed alla Contrada Grarastella, al punto D;

tratto D-A: dal precedente punto D, Contrada Grarastella, prosegue lungo la linea di confine con il comune di Vico del Gargano, attraversa il Vallone d'Ulso, tocca i fondi Miciri ed il Monte Pucci, fino al punto A, Torre di Monte Pucci, ed il mare.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, l'intero territorio del comune di Vieste è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), perché, con il centro abitato che si affaccia e si protende nel mare, costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività, quale nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un carattereristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in cui è evidente la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tutto il territorio di pertinenza del comune di Vieste, compreso il centro abitato e con esclusione dello scoglio di S. Eufemia e delle aree portuali demaniali poste a valle della strada litoranea Cristoforo Colombo che corre lungo la penisola di S. Croce. Tale territorio e delimitato a nord dal territorio comunale di Peschici, a est dal mare Adriatico, a sud dal territorio comunale di Mattinata e a ovest dal territorio comunale di Vico del Gargano contraddistinto da 61 fogli di mappa catastali;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con not. n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo *ex-lege* 29 giugno 1939, n. 1497, non ha garantito una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi, il più delle volte abusivi, che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dell'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità, - per il territorio così delimitato:

tratto A-B: tutto il tratto di mare Adriatico, ivi inclusi scogli, isolotti e faraglioni, compreso tra la parte nei pressi della stazione ferroviaria di Rodi Garganico sino a punta S. Lorenzo ivi compresa, a nord-ovest dell'abitato di Vieste; e precisamente sino all'altezza della confluenza della strada comunale Carabella col lungomare S. Lorenzo (o Europa);

tratto B-C: dal precedente punto B risale verso ovest un tratto della citata strada comunale sino all'altezza, in linea d'aria, di metri 300 dalla Battigia; indi segue verso sud-est la linea di Battigia del mare Adriatico alla distanza di mt 300 a monte di essa sino all'intrinseco di detta linea con la strada vicinale della Chiesola; da detto punto prosegue in linea d'aria, verso sud-est; sia alla congiunzione della strada vicinale di Pantanello e Fosso di Pantanello; segue verso sud-ovest la citata strada vicinale di Pantanello per metri 250; indi prosegue verso sud-est lungo la perpendicolare all'asse stradale, sino ad incrociare l'altra strada vicinale di Pantanello; da tale punto prosegue verso sud-ovest sino all'innesto della stessa con la strada statale n. 89-deriv. A; continua lungo tale strada sino all'innesto con la s.s. n. 89 per Vico del Gargano;

tratto C-D: dal precedente punto C, segue verso nord-ovest il tratto della s.s. n. 89 (Peschici-Vico del Gargano) sino al ponte del torrente Macchio (o della Macchia) nei pressi della Segheria Il Mandrione; da tale ponte prosegue verso nord-ovest per un breve tratto il citato torrente Macchio sino al confine ovest della particella 3 (foglio catastale n. 3 Vieste) e, seguendo il confine ovest della citata particella 3 e particelle 88 e 1 (foglio catastale 3 Vieste) — che si intendono incluse nel presente decreto — sino al punto geodetico Reseghetta. Da tale punto, seguendo verso nord-est i confini delle particelle 1, 5, 6, 9, 224, 93, 116 (foglio catastale n. 3 Vieste), anch'esse incluse nel presente decreto, fino al punto di intersezione con la diramazione dell'acquedotto pugliese;

tratto D-E: dal precedente punto D, prosegue verso nord-ovest lungo il tracciato della citata diramazione dell'acquedotto pugliese sino all'intersezione dello stesso con la strada provinciale Vieste-Peschici nei pressi del km 16+600 c., indi segue il tratto di strada provinciale Vieste-Peschici sino all'altezza del chilometro 20+750 in cui detta strada corre parallela alla strada comunale Peschici-Vieste. Da detto punto prosegue verso nord-ovest lungo la strada vicinale Sbattacalvizzo sino all'innesto della stessa con la s.s. n. 89 Vieste-Peschici nei pressi del km 85+500 c.; da detto punto si innesta nella strada vicinale nei pressi dell'ex convento di Calena sino a confluire nella strada comunale per Monte Sant'Angelo; indi prosegue verso sud lungo la citata strada comunale sino all'innesto con la strada comunale Vico del Gargano-Peschici; segue verso sud-ovest tale strada comunale, sino all'intersezione con la linea di confine tra i territori comunali di Peschici e Vico del Gargano. Da tale punto prosegue verso nord lungo il citato confine per un tratto di circa 400 m sino all'intersezione col tracciato dell'acquedotto pugliese; procede lungo tale tracciato, che attraversa il territorio comunale di Vico del Gargano e parte di Rodi Garganico, sino all'intersezione con la strada comunale Fontanella nei pressi del convento dello Spirito Santo, in agro di Rodi Garganico;

tratto E-A: dal precedente punto E segue il tracciato della strada comunale Fontana verso nord-ovest sino al bivio La Cappella (meglio identificato con la particella A foglio catastale n. 10 di Rodi Garganico); continua seguendo verso nord-ovest il tratto di strada comunale Cappella, sino all'innesto con la strada comunale Fontanella; prosegue per detta strada sino all'innesto con la s.s. n. 89 nei pressi dell'abitato di Rodi Garganico (Fogli catastali numeri 7 e 19 Rodi Garganico). Da tale punto procede verso nord-est lungo la strada comunale Rascherizzo sino al confine delle particelle 15 e 21 (foglio catastale 9 Rodi Garganico); prosegue verso nord-est lungo il confine delle particelle 21 e 22 (foglio catastale 9 Rodi Garganico); che si intendono incluse nel presente decreto, quindi attraversando la particella 48, la strada ferrata e la s.s. n. 89 sino alla Battigia nei pressi della stazione ferroviaria (foglio catastale 9 Rodi Garganico).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri urbani di S. Menaio (frazione Vico del Gargano) e Peschici i cui confini sono delimitati come segue:

S. Menaio: partendo dalla strada vicinale Murge Nere si procede lungo la linea di Battigia sino all'altezza del bivio tra la s.s. n. 528 e la s.s. n. 89; da tale punto prosegue verso sud lungo la s.s. n. 528 sino all'incontro con la particella 505 del foglio catastale n. 2 di Vico del Gargano; segue il confine nord di detta particella, che si intende vincolata col presente decreto, sino all'innesto con la strada vicinale Volazzo; indi prosegue verso nord-ovest un tratto di detta strada vicinale sino all'innesto con la strada vicinale La Cervona; da tale punto segue verso sud un breve tratto della citata strada vicinale Aia Cervona sino al confine nord della particella 291 il citato F.C. 2 di Vico del Gargano; procede verso ovest lungo i confini delle particelle 211, 1212, 292, 295, 1421, 1420 e 271 (foglio catastale n. 2 di Vico del Gargano), che si intendono incluse nel presente decreto sino alla strada vicinale

del Carbonaio; segue verso nord-ovest un tratto della citata strada vicinale del Carbonaio sino alla particella 1195 del citato foglio catastale n. 2 di Vico del Gargano; indi prosegue verso ovest lungo i confini delle particelle 1195, 673, 196, 1619, 202, 797, 254, 637, 612, 679, 228, 654, 683, 481, che si intendono incluse nel presente decreto sino alla strada vicinale di S. Menaio; da tale punto segue verso nord-ovest il tracciato di detta strada vicinale sino all'innesto con la strada vicinale S. Antonio (cfr. F.C. 1/B di Vico del Gargano); prosegue verso ovest per la strada vicinale di S. Antonio sino al confine sud della particella 29 (foglio catastale 1/B di Vico del Gargano); indi procede verso ovest seguendo i confini delle particelle 29, 591, 606, 34, 655, 656, 654, 138, 137, 117, 116, 38, 543, 437, 42, 410, 338, che si intendono escluse dal presente decreto sino alla strada vicinale Murge Nere; indi risale verso nord lungo il tracciato di detta strada vicinale Murge Nere sino all'innesto con la strada statale n. 89 Garganica;

Peschici: dalla particella 1034 del foglio catastale n. 2 di Peschici, che si intende inclusa nel presente decreto segue il tratto di strada urbana denominata viale Kennedy sino all'innesto verso sud con via Cavour; prosegue verso sud per via Cavour sino al fabbricato accatastato con n. 184; indi segue verso est i confini delle particelle 184, 178, 174, 275, 311, 30, 285, 81, 282, 354, 423, 424, 371, 346, 283, 263, che si intendono escluse dal presente decreto sino alla strada provinciale Vieste-Peschici; risale verso nord-ovest seguendo il tratto della citata strada provinciale sino all'incontro con la particella 221 del F.C. 3/A di Peschici; indi segue i confini orientali delle particelle 221, 30, e 83 del citato foglio catastale n. 3/A di Peschici; sino alla particella 223 che si intende inclusa nel presente decreto unitamente alle particelle 26, 24, 75, 22, 21, 15, 13, 65, 71, 79, 82, 67, 10, -
di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del tratto di costa ed entroterra compresi tra Rodi Garganico e Vieste, nei comuni di Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici e Vieste, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali:

24 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1971;

15 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971;

16 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971,
sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, - limitatamente alla zona così delimitata:

tratto A-B: tutto il tratto di mare Adriatico, ivi inclusi scogli, isolotti e faraglioni, compreso tra la parte nei pressi della stazione ferroviaria di Rodi Garganico sino a punta S. Lorenzo ivi compresa, a nord-ovest dell'abitato di Vieste; e precisamente sino all'altezza della confluenza della strada comunale Carabella col Lungomare S. Lorenzo (o Europa);

tratto B-C: dal precedente punto B risale verso ovest un tratto della citata strada comunale sino all'altezza, in linea d'aria, di mt 300 dalla Battigia; indi segue verso sud-est la linea di battigia del mare Adriatico alla distanza di mt 300 a monte di essa sino all'interseco di detta linea con la strada vicinale della Chiesola; da detto punto prosegue in linea d'aria, verso sud-est; sia alla congiunzione della strada vicinale di Pantanello e Fosso di Pantanello; segue verso sud-ovest la citata strada vicinale di Pantanello per metri 250; indi prosegue verso sud-est lungo la perpendicolare all'asse stradale, sino ad incrociare l'altra strada vicinale di Pantanello; da tale punto prosegue verso sud-ovest sino all'innesto della stessa con la strada statale n. 89-deriv. A; continua lungo tale strada sino all'innesto con la s.s. n. 89 per Vico del Gargano;

tratto C-D: dal precedente punto C segue verso nord-ovest il tratto della s.s. n. 89 (Peschici-Vico del Gargano) sino al ponte del torrente Macchio (o della Macchia) nei pressi della segheria Il Mandrione; da tale ponte prosegue verso nord-ovest per un breve tratto il citato torrente Macchio sino al confine ovest della particella 3 (foglio catastale n. 3 Vieste) e, seguendo il confine ovest; della citata particella 3 e particelle 88 e 1 (F.C. 3 Vieste) — che si intendono incluse nel presente decreto — sino al punto geodetico Reseghetta. Da tale punto, seguendo verso nord-est i confini delle particelle 1, 5, 6, 9, 224, 93 e 116 (foglio catastale n. 3 - Vieste) anch'esse incluse nel presente decreto, fino al punto di intersezione con la diramazione dell'acquedotto pugliese;

tratto D-E: dal precedente punto D, prosegue verso nord-ovest lungo il tracciato della citata diramazione dell'acquedotto pugliese sino all'intersezione dello stesso con la strada provinciale Vieste Peschici nei pressi del km 16+600 c., indi segue il tratto di strada provinciale Vieste-Peschici sino all'altezza del chilometro 20+750 in cui detta strada corre parallela alla strada comunale PeschiciVieste. Da detto punto prosegue verso nord-ovest lungo la strada vicinale Sba'

tacalvizzo sino all'innesto della stessa con la s.s. n. 89 Vieste-Peschici nei pressi del km 85+500 c.; da detto punto si innesta nella strada vicinale nei pressi dell'ex convento di Calena sino a confluire nella strada comunale per Monte Sant'Angelo; indi prosegue verso sud lungo la citata strada comunale sino all'innesto con la strada comunale Vico del Gargano-Peschici; segue verso sud-ovest tale strada comunale, sino all'intersezione con la linea di confine tra i territori comunali di Peschici e Vico del Gargano.

Da tale punto prosegue verso nord lungo il citato confine per un tratto di circa 400 metri sino all'intersezione col tracciato dell'acquedotto pugliese; procede lungo tale tracciato, che attraversa il territorio comunale di Vico del Gargano e parte di Rodi Garganico, sino all'intersezione con la strada comunale Fontanella nei pressi del convento dello Spirito Santo, in agro di Rodi Garganico;

tratto E-A: dal precedente punto E segue il tracciato della strada comunale Fontana verso nord-ovest sino al bivio la Cappella - (meglio identificato con la particella A foglio catastale n. 10 di Rodi Garganico); continua seguendo verso nord-ovest il tratto di strada comunale Cappella, sino all'innesto con la strada comunale Fontanella; prosegue per detta strada sino all'innesto con la s.s. n. 89 nei pressi dell'abitato di Rodi Garganico (fogli catastali numeri 7 e 19 - Rodi Garganico). Da tale punto procede verso nord-est lungo la strada comunale Rascherizzo sino al confine delle particelle 15 e 21 (foglio catastale n. 9 di Rodi Garganico); prosegue verso nord-est lungo il confine delle particelle 21 e 22 (foglio catastale n. 9 - Rodi Garganico); che si intendono incluse nel presente decreto, quindi attraversando la particella 48, la strada ferrata e la s.s. n. 89 sino alla Battigia nei pressi della stazione ferroviaria (foglio catastale 9 - Rodi Garganico).

Da tale perimetrazione sono esclusi i centri urbani di S. Menaio (frazione Vico del Gargano) e Peschici i cui confini sono delimitati come segue:

S. Menaio: partendo dalla strada vicinale Murge Nere si procede lungo la linea di Battigia sino all'altezza del bivio tra la s.s. n. 528 e la s.s. n. 89; da tale punto prosegue verso sud lungo la s.s. n. 528 sino all'incontro con la particella 505 del foglio catastale n. 2 di Vico del Gargano; segue il confine nord di detta particella, che si intende vincolata col presente decreto, sino all'innesto con la strada vicinale Volazzo; indi prosegue verso nord-ovest un tratto di detta strada vicinale sino all'innesto con la strada vicinale La Cervona; da tale punto segue verso sud un breve tratto della citata strada vicinale Aia Cervona sino al confine nord della particella 291 il citato F.C. 2 di Vico del Gargano; procede verso ovest lungo i confini delle particelle 211, 1212, 292, 295, 1421, 1420 e 271 (foglio catastale n. 2 di Vico del Gargano), che si intendono incluse nel presente decreto sino alla strada vicinale del Carbonaio; segue verso nord-ovest un tratto della citata strada vicinale del Carbonaio sino alla particella 1195 del citato foglio catastale n. 2, Vico del Gargano; indi prosegue verso ovest lungo i confini delle particelle 1195, 673, 196, 1619, 202, 797, 254, 637, 612, 679, 228, 654, 683, 481 che si intendono incluse nel presente decreto sino alla strada vicinale S. Menaio; da tale punto segue verso nord-ovest il tracciato di detta strada vicinale sino all'innesto con la strada vicinale S. Antonio (cfr. F.C. 1/B di Vico del Gargano); prosegue verso ovest per la strada vicinale di S. Antonio sino al confine sud della particella 29 (foglio catastale 1/B di Vico del Gargano); indi procede verso ovest seguendo i confini delle particelle 29, 591, 606, 34, 655, 656, 654, 138, 137, 117, 116, 38, 543, 437, 42, 410, 338, che si intendono escluse dal presente decreto sino alla strada vicinale Murge Nere; indi risale verso nord lungo il tracciato di detta strada vicinale Murge Nere sino all'innesto con la strada statale n. 89 Garganica;

Peschici: dalla particella 1034 del foglio catastale n. 2 di Peschici, che si intende inclusa nel presente decreto segue il tratto di strada urbana denominato viale Kennedy sino all'innesto verso sud con via Cavour; prosegue verso sud per via Cavour sino al fabbricato accatastato con n. 184; indi segue verso est i confini delle particelle 184, 178, 174, 275, 311, 30, 285, 81, 282, 354, 423, 424, 371, 346, 283, 263, che si intendono escluse dal presente decreto sino alla strada provinciale Vieste-Peschici; risale verso nord-ovest seguendo il tratto della citata strada provinciale sino all'incontro con la particella 221 del F.C. 3/A di Peschici; indi segue i confini orientali delle particelle 221, 30, e 83 del citato foglio catastale n. 3/A di Peschici; sino alla particella 223 che si intende inclusa nel presente decreto unitamente alle particelle 26, 24, 75, 22, 21, 15, 13, 65, 71, 79, 82, 67, 10, -
sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5726)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico del tratto di costa ed entroterra del Gargano tra Vieste e il territorio comunale di Monte S. Angelo nei comuni di Vieste, Mattinata e Monte S. Angelo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto **3** giugno **1940**, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 25 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971 una zona sita nel comune di Monte Sant'Angelo è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce un complesso di cose immobili aventi caratteristico aspetto di valore estetico tradizionale nonché un quadro naturale di eccezionale bellezza, visibile dai tornanti della strada nazionale di delimitazione a monte, che formano naturali terrazzi di belvedere accessibili al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

a sud dal mare Adriatico al nord dal tenimento collinare e montano di Monte Sant'Angelo, ad est dalla rimanente zona costiera di Monte Sant'Angelo e ad ovest con la zona costiera di Mattinata;

confini: linea che parte da punto *A* in località Pezza dell'Abate sulla costa adriatica verso Torre del Monaco, contrada Tre Mariti e raggiunge il punto *B* della strada statale n. 89 Manfredonia-Monte Sant'Angelo al km 160 W 500 circa prosegue lungo la strada statale n. 89 fino a località Taverna e Madonna delle Grazie, prosegue lungo la stessa statale verso località Madonna della Libera al km 156, prosegue sempre lungo la strada statale n. 89, fino a Masseria Bassa tra il km 154 e il km 153, per risalire fino al punto *D* di confine con il comune di Mattinata e discendere sulla costa oltre la punta Puntarola;

Considerato che con decreto ministeriale 16 dicembre 1971, l'intero territorio del comune di Vieste è riconosciuto di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, con il centro abitato che si affaccia e si protende nel mare, costituisce un insieme paesaggistico di grande suggestività, quale nota essenziale di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale, in cui è evidente la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Tale zona è così delimitata:

a nord dal territorio comunale di Peschici, a est dal mare Adriatico, a sud dal territorio comunale di Mattinata e a ovest dal territorio comunale di Vico del gargano contraddistinto da 61 fogli di mappa catastali;

Considerato che con decreto ministeriale 25 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1974, una zona in comune di Mattinata è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché presenta scogliere, che si alternano a baie e ad insenature, e parti vallive nelle quali quasi sempre sino al confine degli arenili e delle spiagge ghiaiose, si sviluppano coltivazioni di ulivo e boschive, costituite quest'ultimo dà cerri, pini e faggi sviluppando in genere sui crinali rocciosi che si concludono a picco sul mare, inoltre la zona in questione prende per intero il centro abitato e la baia, offrendo il primo un complesso estetico tradizionale di non comune bellezza e di indubbio interesse pubblico che presenta, in numerosi e stupendi quadri naturali, molteplici punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si può godere ampiamente lo spettacolo di tali bellezze, mentre nella parte piana della seconda si estendono colture a olivo impostate con ordine e razionalità costituenti di un imponente macchia verde.

Tale zona è così delimitata:

a nord da una linea rossa congiungente: Coppa d'Apolito parco don Michele, parco don Leonardo, parco Barone, RIpe Rosse, Coppa Quadrani; Punto Ripe Corvo, valle Mattinatella, valle Pinocchio, Coppa Occhiatore, masseria Damanti, torre di Bari e vallone Vignanotico; ad ovest dal mare Adriatico sino a Coppa d'Apolito; ad est dal mare Adriatico sino al vallone Vignanotico; a sud dal mare Adriatico che parte da ovest verso est dalla località Gravaglione prosegue verso Punta Rossa, porto di Mattinata località Fanale, caserma finanza, masseria Mattinatella, sorgente Acqua delle Rose, casrma guardia forestale fino a vallone Vignanotico;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, con nota n. 998 dal 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo *ex-lege* 29 giugno 1939, n. 1497, non ha garantito una sufficiente protenzione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi, il più delle volte abusivi, che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dell'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità - per il territorio così delimitato:

tratto A-B: parte nei pressi dell'Hotel Pizzomunno a sud dell'abitato di Vieste, segue tutta la costa Adriatica, ivi compresi scogli, faraglioni e isolotti, sino alle vicinanze del complesso industriale dell'ANIC in comune di Monte Sant'Angelo, e precisamente al fabbricato rurale accatastato col n. 415 del foglio catastale numero 184 di Monte Sant'Angelo;

tratto B-C: dal precedente punto B segue verso nord-est un breve tratto della strada vicinale Manfredonia-Mattinata sino alla linea di confine tra le particelle n. 235 e 120 (foglio catastale n. 184 di Monte Sant'Angelo); indi prosegue la linea di confine nord-ovest delle seguenti particelle numero 120, 351, 202, 201, 88 del citato foglio catastale n. 184 e che si intendono incluse nel presente decreto, e continua lungo la strada vicinale Tre Mariti sino alla particella n. 15 confinante con la strada statale n. 89 (cfr. foglio catastale n. 184 del comune di Monte Sant'Angelo);

tratto C-D: dal presente punto C segue verso nord-est il tracciato della s.s. n. 89 sino all'incrocio con la strada comunale Scannamugliera (cfr. foglio catastale n. 176 di Monte Sant'Angelo); prosegue a nord lungo detta strada sino all'innesto con la strada vicinale Santa Lucia (cfr. i fogli catastali numeri 165 e 147 di Monte Sant'Angelo); indi seguendo i confini delle

particelle numeri 245, 147 e 197 del foglio catastale n. 147 risale verso nord-ovest sino al confine sud della particella n. 197 che si innesta nella strada vicinale dell'Angelo; prosegue verso nord lungo tale strada vicinale sino all'innesto con la Circumvalazione sud dell'abitato di Monte Sant'Angelo;

tratto D-E: dal precedente punto D tutto il tratto della circonvallazione a sud dell'abitato di Monte Sant'Angelo sino all'innesto con la s.s. n. 89 (Manfredonia-Monte Sant'Angelo); indi prosegue per detta s.s. n. 89 sino al km 1+500;

tratto E-F: dal precedente punto E segue, verso sud-est, i confini delle particelle numeri 189, 191, 192, 194, 202, 203 e 180 (foglio catastale 148 di Monte Sant'Angelo) e che si intendono incluse nel presente decreto; indi prosegue per la strada comunale Cilibro (o Calibro); segue detta strada sino a fiancheggiare i confini delle particelle numeri 70, 69, 68 (foglio catastale n. 163 di Monte Sant'Angelo), che restano escluse dal presente vincolo; indi continua lungo il Vallone Celebra sino al suo innesto nella strada vicinale Manganaro. Prosegue lungo detta strada fino all'innesto con la s.s. n. 89. Indi continua seguendo il tratto della citata s.s. n. 89 sino al ponte del Vallone dei Porci (km 154+700 c.); prosegue verso nord-ovest per detto Vallone sino al confine delle particelle numeri 207, 35 e 36 del foglio catastale n. 150 di Monte Sant'Angelo; dal punto di incrocio tra le particelle numeri 56, 36 e 39 segue il tratto di strada vicinale Valle di Macchia sino all'innesto con la s.s. n. 89/dir. B nei pressi del km 11+900;

tratto F-G: dal precedente punto F, fiancheggiando verso nord i confini delle particelle numeri 1 e 2 del foglio catastale n. 149 ed il confine ovest della particella n. 163 del foglio catastale n. 128 di Monte Sant'Angelo, procede sino alla strada vicinale di Stinchitiello; prosegue, verso ovest, per un tratto di detta strada sino all'innesto con la strada vicinale di Narcisi; continua per detta strada sino all'incontro con il Vallone di Carbonara e segue detto Vallone sino all'intersezione con la strada statale n. 89;

tratto G-H: dal precedente punto G segue la s.s. numero 89 sino all'innesto con la strada provinciale Mattinata-Vieste, a sud dell'abitato di Mattinata; prosegue per detta strada provinciale sino all'innesto con la strada vicinale del Macchioncino (cfr. foglio catastale n. 29 di Mattinata); indi segue verso nord un tratto della citata strada vicinale del Macchioncini sino all'innesto con la strada comunale Mattinata-Vieste; prosegue per detta strada sino all'innesto con la strada statale n. 89 al km 114 c. (cfr. foglio catastale n. 29 di Mattinata); continua lungo il tratto della citata strada sino all'innesto con la strada vicinale Cima del Principe; indi attraversando le particelle numeri 284, 281, 95, 293, 232, 231 e 233 del foglio catastale n. 19 di Mattinata, e che si intendono incluse nel presente decreto, sino alla biforcazione della strada vicinale Tor di Lupo; prosegue verso nord-ovest per detta strada vicinale Tor di Lupo (o Tar di Lupo) sino all'innesto con la strada comunale Mattinata-Vieste (cfr. foglio catastale n. 18 di Mattinata); continua con la stessa verso nord sino all'innesto con la s.s. n. 89; procede per detta s.s. n. 89 sino all'innesto con la strada comunale Mattinata-Vieste (cfr. foglio catastale numeri 17 e 15 di Mattinata); segue detto tratto di strada comunale sino all'innesto con la strada vicinale Mattinatella-Monte Barone; da tale punto risale verso nord lungo la strada comunale Mattinata-Vieste fino ai pressi della Masseria Chiordone (meglio identificata con le particelle numeri 114 e 230 del foglio catastale n. 5 di Mattinata); dalla Masseria Chiordone sino al fabbricato rurale identificato con le particelle numeri 121 e 122 del citato foglio catastale n. 5 (detto tratto attraversa le particelle numeri 113, 227, 120, 123 e 214 del foglio catastale n. 5 di Mattinata); prosegue sino alla biforcazione della strada vicinale Vallone dei Tiranni (detto tratto attraversa le particelle numeri 119, 123, 216, 124, 217, 126, 127, 128, 129 e 134 del foglio catastale n. 5 di Mattinata); dal citato innesto prosegue verso nord-est con la strada comunale Mandorla Amara sino all'innesto con la strada vicinale Trattureto (cfr. foglio catastale n. 2 di Mattinata); prosegue la citata strada del Trattureto fino all'innesto con la strada provinciale Mattinata-Vieste; continua lungo la strada provinciale fino al limite di confine con il territorio comunale di Vieste;

tratto H-I: dal precedente punto H segue il tratto della strada provinciale Mattinata-Vieste fino all'innesto con la strada comunale Vieste-Vignanotica; indi procede lungo detta strada comunale sino al limite di confine delle particelle numeri 21 e 20 con le particelle numeri 19 e 40 (includendo queste due ultime) del foglio catastale n. 42; prosegue verso ovest lungo i confini delle particelle numeri 40, 30, 26 e 31 del foglio catastale n. 42 di Vieste (includendole) sino a congiungersi con la strada vicinale Monte Peloso-Perazzetta; segue verso nord detta strada vicinale Montepeloso-Perazzetta sino al punto geodetico Perazzetta (foglio catastale n. 41 di Vieste); da tale punto prosegue lungo la strada vicinale Ponte Fazzini-Perazzetta sino al punto geodetico Mattoni (cfr. foglio catastale n. 30 di Vieste); segue la stessa strada sino al punto confine della particella n. 30 con la particella n. 31 (foglio catastale n. 30 di Vieste); segue il confine della citata particella n. 31 fino al punto di unione dei fogli catastali numeri 29 e 31 del comune di Vieste; procede lungo i confini delle particelle numeri 149, 146, 145 e 143 (che si intendono incluse nel presente decreto) del foglio catastale n. 29 di Vieste fino al punto di incontro con la strada vicinale Masella; prosegue sempre verso nord lungo il tratto della citata strada vicinale Masella sino all'innesto con la strada comunale Rozzo Alto (fogli catastali numeri 29 e 44 di Vieste); continua per il tratto per la citata strada comunale Rozzo Alto sino all'innesto còn la s.s. n. 89 al km 106;

tratto I-A: dal precedente punto H verso nord-ovest la citata s.s. n. 89 (diramazione A) sino ai pressi dell'innesto di detta strada con la strada comunale di Pantanello e precisamente al confine nord-ovest della particella n. 229 del foglio catastale 12/all. B di Vieste; prosegue per detto confine sino all'innesto con la particella n. 30 del citato foglio catastale n. 18/all. *B* segue verso nord-ovest tutto il tratto di detta particella n. 30 e che si intende inclusa nel presente decreto fino alla confluenza della strada vicinale di Santa Margherita con via Manzoni; indi procede verso sud-est: segue i confini delle seguenti particelle che si intendono incluse nel presente decreto: numeri 269, 598

1326, 810, 1325, 1324, 381, 479, 343, 1088, 889, 1557, 1551, 891 e 892 del foglio catastale n. 12/all. *B* di Vieste; indi dal punto di congiunzione del citato confine della particella n. 892 con il confine nord della particella n. 896 prosegue fino al fabbricato rurale accatastato con il n. 173 del citato foglio catastale, intersecando le particelle n. 896 e 897; dal predetto fabbricato procede, attraversando verso sud le particelle n. 1419 dello stesso citato foglio catastale sino al punto di confine tra le particelle numeri 1419, 191 e 1421; da detto punto segue sempre procedendo verso sud-ovest il confine ovest della particella n. 1421 e n. 1422, escludendole dal presente decreto. Da tale punto seguendo il confine sud-est della particella n. 1422, prosegue verso ovest lungo i confini inferiori delle particelle numeri 431, 1417, 1418, 1414, 1413, 1406, 1420, 1408, 1415, 1409, 1398, 252, 1359, 1360 e 217 del foglio catastale 12/B di Vieste, che si intendono escluse dal presente decreto sino al lungomare E; indi prosegue lungo i confini inferiori delle particelle numeri 348 e 189 sino alla Battigia, —

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dei territori del tratto di costa ed entroterra del Gargano tra Vieste e il territorio comunale di Monte Sant'Angelo nei comuni di Vieste, Mattinata, Monte Santo Angelo (Foggia), che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopracitati decreti ministeriali:

25 settembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1971;

16 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971;

25 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 10 maggio 1974,

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, — limitatamente alla zona così delimitata:

tratto A-B: parte nei pressi dell'Hotel Pizzomunno a sud dell'abitao di Vieste, segue tutta la costa Adriatica, ivi compresi scogli, faraglioni e isolotti, sino alle vicinanze del complesso industriale dell'ANIC in comune di Monte Sant'Angelo, e precisamente al fabbricato rurale accatastato col n. 415 del foglio catastale n. 184 di Monte Sant'Angelo;

tratto B-C: dal precedente punto B segue verso nord-est un breve tratto della strada vicinale Manfredonia-Mattinata sino alla linea di confine tra le particelle n. 235 e 120 (foglio catastale n. 184 di Monte Sant'Angelo); indi prosegue la linea di confine nord-ovest delle seguenti particelle numeri 120, 351, 202, 201 e 88 del citato foglio catastale n. 184 e che si intendono incluse nel presente decreto, e continua lungo la strada vicinale Tre Mariti sino alla particella n. 15 confinante con la strada statale 89 (cfr. foglio catastale n. 184 del comune di Monte Sant'Angelo);

tratto C-D: dal presente punto C segue verso nord-est il tracciato della s.s. n. 89 sino all'incrocio con la strada comunale Scannamugliera (cfr. foglio catastale n. 176 di Monte Sant'Angelo); prosegue a nord lungo detta strada sino all'innesto con la strada vicinale Santa Lucia (cfr. i fogli catastali numeri 165 e 147 di Monte Sant'Angelo); indi seguendo i confini delle particelle numeri 245, 147 e 197 del foglio catastale numero 147; risale verso nord-ovest sino al confine sud della particella n. 197 che si innesta nella strada vicinale dell'Angelo; prosegue verso nord lungo tale strada vicinale sino all'innesto con la Circumvalazione sud dell'abitato di Monte Sant'Angelo;

tratto D-E: dal precedente punto D tutto il tratto della circonvallazione a sud dell'abitato di Monte Sant'Angelo sino all'innesto con la s.s. n. 89 (Manfredonia-Monte Sant'Angelo); indi prosegue per detta s.s. n. 89 sino al km 1 + 500;

tratto E-F: dal precedente punto E segue, verso sud-est i confini delle particelle numeri 189, 191, 192, 194, 202, 203 e 180 (foglio catastale 148 di Monte Sant'Angelo) e che si intendono incluse nel presente decreto; indi prosegue per la strada comunale Cilibro (o Calibro); segue detta strada sino a fiancheggiare i confini delle particelle numeri 70, 69 e 68 (foglio catastale n. 163 di Monte Sant'Angelo), che restano escluse dal presente vincolo; indi continua lungo il Vallone Celebra sino al suo innesto nella strada vicinale Manganaro. Prosegue lungo detta strada fino all'innesto con la s.s. n. 89. Indi continua seguendo il tratto della citata s.s. n. 89 sino al ponte del Vallone dei Porci (km 154 + 700 c.); prosegue verso nord-ovest per detto Vallone sino al confine delle particelle numeri 207, 35 e 36 del foglio catastale n. 150 di Monte Sant'Angelo; dal punto di incrocio tra le particelle numeri 56, 36 e 39 segue il tratto di strada vicinale Valle di Macchia sino all'innesto con la s.s. n. 89/dir. B nei pressi del km 11 + 900;

tratto F-G: dal precedente punto F, fiancheggiando verso nord i confini delle particelle numeri 1 e 2 del foglio catastale n. 149 ed il confine ovest della particella n. 163 del foglio catastale n. 128 di Monte Sant'Angelo, procede sino alla strada vicinale di Stinchitiello; prosegue, verso ovest, per un tratto di detta

strada sino all'innesto con la strada vicinale di Marcisi; continua per detta strada sino all'incontro con il Vallone di Carbonara e segue detto Vallone sino all'intersezione con la strada statale n. 89;

tratto G-H: dal precedente punto G segue la s.s. n. 89 sino all'innesto con la strada provinciale Mattinata-Vieste, a sud dell'abitato di Mattinata; prosegue per detta strada provinciale sino all'innesto con la strada vicinale del Macchioncino (cfr. foglio catastale n. 29 di Mattinata); indi segue verso nord un tratto della citata strada vicinale del Macchioncino sino all'innesto con la strada comunale Mattinata-Vieste; prosegue per detta strada sino all'innesto con la s.s. numero 89 al km 114 c. (cfr. foglio catastale n. 29 di Mattinata); continua lungo il tratto della citata strada sino all'innesto con la strada vicinale Cima del Principe; indi attraversando le particelle numeri 284, 281, 95, 293, 232, 231, 233, del foglio catastale n. 19 di Mattinata, e che si intendono incluse nel presente decreto, sino alla biforcazione della strada vicinale Tor di Lupo; prosegue verso nord-ovest per detta strada vicinale Tor di Lupo (o Tar di Lupo) sino all'innesto con la strada comunale Mattinata-Vieste (cfr. foglio catastale n. 18 di Mattinata); continua con la stessa verso nord sino all'innesto con la s.s. n. 89; procede per detta s.s. n. 89 sino all'innesto con la strada comunale Mattinata-Vieste (cfr. foglio catastale numeri 17 e 15 di Mattinata); segue detto tratto di strada comunale sino all'innesto con la strada vicinale Mattinatella-Monte Barone; da tale punto risale verso nord lungo la strada comunale Mattinata-Vieste fino ai pressi della Masseria Chiordone (meglio identificata con le particelle numeri 114 e 230 del foglio catastale n. 5 di Mattinata); dalla Masseria Chiordone sino al fabbricato rurale identificato con le particelle numeri 121 e 122 del citato foglio catastale n. 5 (detto tratto attraversa le particelle numeri 113, 227, 120, 123 e 214 del foglio catastale n. 5 di Mattinata); prosegue sino alla biforcazione della strada vicinale Vallone dei aranni (detto tratto attravera le particelle numeri 119, 123, 216, 124, 217, 126, 127, 128, 129 e 134 del foglio catastale n. 5 di Mattinata); dal citato innesto prosegue verso nord-est con la strada comunale Mandorla Amara sino all'innesto con la strada vicinale Trattureto (cfr. foglio catastale n. 2 di Mattinata); prosegue la citata strada del Trattureto fino all'innesto con la strada provinciale Mattinata-Vieste; continua lungo la strada provinciale fino al limite di confine con il territorio comunale di Vieste;

tratto H-I: dal precedente punto H segue il tratto della strada provinciale Mattinata-Vieste fino all'innesto con la strada comunale Vieste-Vignanotica; indi procede lungo detta strada comunale sino al limite di confine delle particelle numeri 21 e 20 con le particelle numeri 19 e 40 (includendo queste due ultime) del foglio catastale n. 42; prosegue verso ovest lungo i confini delle particelle numeri 40, 30, 26 e 31 del foglio catastale n. 42 di Vieste (includendole) sino a congiungersi con la strada vicinale Monte Peloso-Perazzetta; segue verso nord detta strada vicinale Montepeloso-Perazzetta sino al punto geodetico Perazzetta (foglio catastale n. 41 di Vieste); da tale punto prosegue lungo la strada vicinale Ponte Fazzini-Perazzetta sino al punto geodetico Mattoni (cfr. foglio catastale n. 30 di Vieste); segue la stessa strada sino al punto confine della particella n. 30 con la particella numero 31 (foglio catastale n. 30 di Vieste); segue il confine della citata particella n. 31 fino al punto di unione dei fogli catastali numeri 29 e 31 del comune di Vieste; procede lungo i confini delle particelle numeri 149, 146, 145 e 143 (che si intendono incluse nel presente decreto) del foglio catastale n. 29 di Vieste sino al punto di incontro con la strada vicinale Masella; prosegue sempre verso nord lungo il tratto della citata strada vicinale Masella sino all'innesto con la strada comunale Rozzo Alto (fogli catastali numeri 29 e 44 di Vieste); continua per il tratto per la citata strada comunale Rozzo Alto sino all'innesto con la s.s. n. 89 al km 106;

tratto I-A: dal precedente punto H vèrso nord-ovest la citata s.s. n. 89 (diramazione A) sino ai pressi dell'innesto di detta strada con la strada comunale di Pantanello e precisamente al confine nord-ovest della particella n. 229 del foglio catastale 12/all. *B* di Vieste; prosegue per detto confine sino all'innesto con la particella n. 30 del citato foglio catastale n. 18/all. *B*, segue verso nord-ovest tutto il tratto di detta particella n. 30 e che si tende inclusa nel presente decreto fino alla confluenza della strada vicinale di Santa Margherita con via Manzoni; indi procede verso sud-est: segue i confini delle seguenti particelle che si intendono incluse nel presente decreto: numeri 269, 598, 1326, 810, 1325, 1324, 381, 479, 343, 1088, 889, 1557, 1551, 891 e 892 del foglio catastale n. 12/all. *B* di Vieste; indi dal punto di congiunzione del citato confine della particella n. 892 con il confine nord della particella n. 896 prosegue fino al fabbricato rurale accatastato con il n. 173 del citato foglio catastale intersecando le particelle numeri 896 e 897; dal predetto fabbricato procede, attraversando verso sud le particelle n. 1419 dello stesso citato foglio catastale sino al punto di confine tra le particelle 1419, 191 e 1421; da detto punto segue sempre procedendo verso sud-ovest il confine ovest della particella n. 1421 e n. 1422, escludendole dal presente decreto. Da tale punto seguendo il confine sud-est della particella n. 1422, prosegue verso ovest lungo i confini inferiori delle particelle numeri 431, 1417, 1418, 1414, 1413, 1406, 1420, 1408, 1415, 1409, 1398, 252, 1359, 1360 e 217 del foglio catastale 12/B di Vieste, che si intendono escluse dal presente decreto sino al lungomare E; indi prosegue lungo i confini inferiori delle particelle numeri 348 e 189 sino alla Battigia, —

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei

comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5727)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 ,numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il. decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 20 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130, del 6 giugno 1952, una zona della Pineta San Domino, sita nell'ambito del comune di Isole Tremiti, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la pineta predetta, costituita da una vegetazione spontanea, è situata su di una collina degradante verso il mare, ove si rispecchia dando uno spettacolo veramente eccezionale e di assoluta rarità.

Tale zona è così delimitata:

l'intera particella n. 44 di bosco di alto fusto di seconda classe, confinante a nord e sud con proprietà comunali, ad ovest con proprietà comunale e strada Faro di San Domino e ad est col mare Adriatico, situata lungo la costa sud-est di detta Isola della estensione di ettari 15.54.47; porzione della particella n. 90 situata nella parte meridionale dell'Isola stessa limitatamente alla zona costiera, compresa fra il mare e la strada della Pineta dal punto in cui, si distacca dalla strada comunale della Cantina sperimentale e precede verso sud-ovest fino in prossimità della grotta del Bue Marino della superfice di circa 30 ettari rispetto all'intera superficie di detta particella segnata in catasto in ettari 51.11.76;

Considerato che con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 30 aprile 1976, parte del territorio del comune di Isole Tremiti è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché le sue isole compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale per la spontanea concordanza e fusione tra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, e formano dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica godibili sia dall'interno che dal mare.

Tale zona è così delimitata:

l'intero territorio del comune di Isole Tremiti, con esclusione del tratto compreso tra i due moli dell'isola di San Nicola e del tratto compreso fra la radice dell'attuale banchina ed il suo prolungamento per metri 100 circa dell'isola di San Domino. Tale territorio comprende le isole di S. Domino, S. Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa;

Considerato che l'intero territorio delle Isole Tremiti, nel comune di Isole Tremiti ha notevole interesse estetico e tradizionale.

Tale territorio è così perimetrato:

comprende le intere superfici delle isole di San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa (fogli catastali numeri 1, 2, 3 e 3 all. *A*-3 all. *B*-4 del comune di Isole Tremiti);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1984 ha riferito che l'esistenza del vincolo di cui al citato decreto ministeriale 10 febbraio 1976 non ha assicurato una sufficiente protezione dei valori ambientali, in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha favorito interventi urbanistici che, per la loro casualità, e diffusione, rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle isole Tremiti che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal presidente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanzione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'intero territorio del comune di Isole Tremiti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

comprende le intere superfici delle isole di San Domino, San Nicola, Capraia, Cretaccio e Pianosa (fogli catastali 1, 2, 3 e 3 all. *A*-3 all. *B*-4 del comune di Isole Tremiti).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5728)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante la città medievale di Fiorentino ricadente nel comune di Torremaggiore.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985),

Considerato che la zona di Fiorentino sita nel comune di Torremaggiore (Foggia) ha notevole interesse perché la zona, caratterizzata da un antico insediamento medievale sito in collina, costituisce, per le caratteristiche geomorfologiche, un quadro di eccezionale valore paesistico-ambientale facilmente visibile da più punti di vista.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: dal punto di intersezione del Canale la Buffola con la strada vicinale Costa di Borca, segue detta strada sino al limite inferiore della particella 8 del F.C.98 di Torremaggiore;

tratto B-C: dal precedente punto B segue verso est i confini delle particelle 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, del citato foglio catastale n. 98 di Torremaggiore, e che si intendono incluse nel presente decreto, sino al punto d'unione con la particella 18;

tratto C-D: dal precitato punto C segue verso nord-ovest i confini delle particelle 17, 36, 88, 82 del citato foglio catastale n. 98 di Torremaggiore sino al Canale la Buffola;

tratto D-A: dal precitato punto D segue, procedendo verso sud-ovest, il citato canale la Buffola sino al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'assenza di idonei strumenti urbanistici potrebbe comportare pericolosi interventi edilizi tali da snaturare la stessa morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dei valori geomorfologici e paesistici della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Fiorentino, sito nel comune di Torremaggiore che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le so praesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Fiorentino, sito nel comune di Torremaggiore (Foggia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: dal punto di intersezione del Canale la Buffola con la strada vicinale Costa di Borea, segue detta strada sino al limite inferiore della particella 8, del foglio catastale n. 98 di Torremaggiore;

tratto B-C: dal precedente punto B segue verso est i confini delle particelle 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del citato foglio catastale n. 98 di Torremaggiore, e che si intendono incluse nel presente decreto, sino al punto d'unione con la particella 18;

tratto C-D: dal precitato punto C segue verso nord-ovest i confini delle particelle 17, 36, 88, 82 del citato foglio catastale n. 98 di Torremaggiore sino al Canale la Buffola;

tratto D-A: dal precitato punto D segue, procedendo verso sud-ovest, il citato canale la Buffola sino al punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Torremaggiore e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddett

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5729)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante il castello Angioino e l'abitato di Lucera sita nel comune di Lucera.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nellla *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 31 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 dicembre 1966, la zona circostante il castello Angioino e l'abitato di Lucera (Foggia) è riconosciuta di notevole interesse ai sensi della legge 26 giugno 1939, n. 1497, perché presenta cospicui caratteri di bellezza paesistica sì da formare un quadro naturale godibile sia da valle che da monte e ricco a sua volta di punti di vista ed osservazione dai quali si gode la visuale di un suggestivo panorama, costituendo, in particolare, tutto il tracciato della strada comunale « Castello » un continuo belvedere della zona a valle.

Tale zona è così perimetrata:

piazza Matteotti, via Indipendenza, viale Appennina, strada comunale S. Rocco, strada statale n. 17, strada provinciale Lucera Castelnuovo fino all'incrocio con il torrente Salsola. Prosegue lungo il torrente Salsola, risale per la strada statale n. 160 Lucera-S. Severo, fino all'incrocio con la strada Tributa o S. Marco e si congiunge per la detta strada lungo il viale della Libertà comprendendo la villa comunale fino a concludersi sul piazzale Matteotti;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo di cui al citato decreto ministeriale 31 ottobre 1966 non ha assicurato una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha favorito interventi urbanistici che, per la loro casualità e diffusione, rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio circostanti il castello Angioino e l'abitato di Lucera che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 31 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 12 dicembre 1966, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Lucera e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5730)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del bosco dell'Incoronata sita nel comune di Foggia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 2 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 15 giugno 1971, la zona del Bosco dell'Incoronata, sita nel territorio del comune di Foggia è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché con la sua vasta entità boschiva formata di essenze di alto fusto in cui primeggiano querce secolari, olmi, pini, cipressi, albanelle, eucaliptus e pioppi, costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica godibile da vari punti di vista accessibili al pubblico.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord-ovest con il tortuoso corso del torrente Cervaro, ad est — in progressione da nord a sud — con terreno recentemente olivetato di proprietà di Cavalera Felice ed altri, con la strada asfaltata che diramandosi dalla progressiva chilometrica 686,700 della strada statale n. 16 Adriatica, conduce al Santuario e con terreni seminativi di proprietà Lapenna Giuseppe, Marchese Oreste, Zingaro Pietro, Zingaro Vincenzo, Zingaro Antonio, Zingaro Matteo e Lo Buono Francesco. Lungo il confine con i terreni seminativi di proprietà Marchese Oreste — ex podere n. 286 dell'Opera nazionale combattenti — vi sono numerosi termini lapidei recanti l'emblea del comune di Foggia e la scritta: 1833. Infine a sud, sud-ovest confina in parte seminativi ed in parte vignetati di proprietà di De Benedittis Assunta, Barbone Ciro, Mazzei Antonio e Suriano Filomena;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo di cui al citato decreto ministeriale 2 aprile 1971 non ha assicurato una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha favorito interventi edilizi che per la loro casualità e diffusione, rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Bosco dell'Incoronata nel comune di Foggia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decrato di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del Bosco dell'Incoronata nel comune di Foggia possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 2 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 15 giugno 1971, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori

di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia nella *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Foggia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5731)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata Monte Sacro sita nei comuni di Mattinata e Monte S. Angelo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n .265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata « Monte Sacro » ricadente nei comuni di Mattinata e Monte S. Angelo (Foggia) è di notevole interesse perché tale collina, quasi interamente coperta di boschi riveste, per la sua ubicazione e visuale che offre in più punti di vista, eccezionale valore paesistico oltre che naturalistico. A ciò deve aggiungersi la presenza dei resti dell'antica abbazia della SS. Trinità che in simbiosi con la natura selvaggia dei luoghi costituisce un quadro di eccezionale valore estetico.

Tale zona godibile da numerosi tratti di pubbliche strade, è così delimitata:

tratto A-B: dalla « Piscina la Signora » prosegue verso est lungo un tratto orizzontale al parallelo 41°, 48° sino all'innesto con la strada vicinale di S. Martino; indi segue, scendendo verso sud-est, la citata strada vicinale di S. Martino sino all'innesto con la strada vicinale Piano S. Martino (foglio catastale 8 di Mattinata);

tratto B-C: dal precedente punto B segue, verso sud-ovest, la strada vicinale Tar di Lupo fino al suo innesto nel Fosso Vallone della Vecchia; procede verso sud lungo tale vallone sino allo spigolo inferiore della particella 53 del citato foglio catastale 8 di Mattinata;

tratto C-D: dal precedente punto C segue i confini inferiori delle particelle 62, 124, 121, e prosegue sino alla particella 100 del foglio catastale 8 di Mattinata; indi procede verso nord-ovest lungo il tracciato della strada vicinale Stinco Coppa Rotonda sino all'intersezione con la linea di confine del territorio comunale di Monte S. Angelo; prosegue lungo tale confine, verso ovest, sino nei pressi della Masseria Salcuni;

tratto D-A: dal precedente punto D si congiunge in linea d'aria col punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopra descritto è di notevole pregio paesaggistico e naturale e che l'assenza di idonei strumenti di pianificazione paesistica potrebbe comportare pericolosi interventi edilizi tali da snaturare la stessa morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dei valori geomorfologici e paesistici della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Monte Sacro » ricadente nei comuni di Mattinata e Monte S. Angelo che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della zona denominata « Monte Sacro » ricadente nei comuni di Mattinata e Monte S. Angelo, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

tratto A-B: dalla « Piscina la Signora » prosegue verso est lungo un tratto orizzontale al parallelo 41°, 48° sino all'innesto con la strada vicinale di S. Martino;

indi segue, scendendo verso sud-est, la citata strada vicinale di S. Martino sino all'innesto con la strada vicinale Piano S. Martino (foglio catastale 8 di Mattinata);

tratto B-C: dal precedente punto B segue, verso sud-ovest, la strada vicinale Tar di Lupo fino al suo innesto nel Fosso Vallone della Vecchia; procede verso sud lungo tale vallone sino allo spigolo inferiore della particella 53 del citato foglio catastale 8 di Mattinata;

tratto C-D: dal precedente punto C segue i confini inferiori delle particelle 62, 124, 121, e prosegue sino alla particella 100 del foglio catastale 8 di Mattinata; indi procede verso nord-ovest lungo il tracciato della strada vicinale Stinco Coppa Rotonda sino all'intersezione con la linea di confine del territorio comunale di Monte S. Angelo; prosegue lungo tale confine, verso ovest, sino nei pressi della Masseria Salcuni;

tratto D-A: dal precedente punto D si congiunge in linea d'aria con punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5732)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Vallone di Pulsano sita nei comuni di Monte S. Angelo e Manfredonia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che l'area del Vallone di Pulsano ricadente nei comuni Monte S. Angelo e Manfredonia (Foggia) è di notevole interesse perché è costituita in gran parte da profonde e tortuose valli d'erosione, di particolare bellezza naturale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tratto A-B: parte dalla biforcazione dei due tronchi dell'acquedotto Pugliese in località S. Bernabea e segue la diramazione per Manfredonia, che è parallela alla strada vicinale La Pilla, foglio catastale 170 del comune di Monte S. Angelo, fino all'incrocio con il Vallone di Pulsano;

tratto B-C: dal precedente punto B, risale verso nord-ovest il Vallone di Pulsano, fino al confine sud della particella 56 del foglio catastale 172 di Monte S. Angelo che si intende inclusa nel presente decreto; indi segue i confini nord-ovest delle particelle 158, 188, 204, 244, foglio catastale 6 di Mandredonia — anch'esse incluse nel presente decreto — sino alla strada comunale Ripa Sasso;

tratto C-D: dal precedente punto C, segue, verso nord, il citato tratto di strada comunale Ripa Sasso sino al punto di confine tra le particelle 308 e 130 del foglio catastale 6 di Manfredonia. Da detto punto segue i confini delle particelle 308, 109, 515 del foglio catastale 6 di Manfredonia (che si ritengono incluse nel presente decreto), sino al punto di congiunzione con Valle Mollina; indi segue un breve tratto della Valle Mollina sino al confine est della particella 89 del foglio catastale 6 di Manfredonia; prosegue lungo il confine nord-ovest delle particelle 89, 255, 41, 24, 496 del foglio catastale 8 di Manfredonia e particelle 85, 86, 211, 65, 243, 242, 40 e 27 del foglio catastale 3 di Manfredonia e che si intendono incluse nel presente decreto, sino al confine con il territorio comunale di Monte S. Angelo; indi sale, verso nord-est, seguendo il confine della particella 38, includendola, e parte della 37 sino al fabbricato rurale accatastato al numero 36 del foglio catastale 141 di Monte S. Angelo.

Da detto punto attraversa la particella 42, includendo nel presente decreto la porzione est, sino all'intersezione con il tracciato della diramazione per Ruggiano dell'acquedotto pugliese;

tratto D-A: dal precedente punto D, segue verso nord-ovest il tracciato della citata diramazione per Ruggiano dell'Acquedotto Pugliese sino al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'assenza di idonei vincoli o strumenti urbanistici può portare alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi tali da compromettere la stessa morfologia dei luoghi, con grave pregiudizio dei valori ecologico-ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Vallone di Pulsano sito nei comuni di Monte S. Angelo e Manfredonia (Foggia) che comporterebbero, nell'attuale situa-

zione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio denominato Vallone di Pulsano, sito nei comuni di Monte S. Angelo e Manfredonia, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

tratto A-B: parte della biforcazione dei due tronchi dell'acquedotto pugliese in località S. Bernabea e segue la diramazione per Manfredonia, che è parallela alla strada vicinale La Pilla, foglio catastale 170 del comune di Monte S. Angelo, fino all'incrocio con il Vallone di Pulsano;

tratto B-C: dal precedente punto B, risale verso nord-ovest il Vallone di Pulsano, fino al confine sud della particella 56 del foglio catastale 172 di Monte S. Angelo che intende inclusa nel presente decreto; indi segue i confini nord-ovest delle particelle 158, 188, 204,foglio catastale 6 di Manfredonia — anch'esse incluse nel presente decreto — sino alla strada comunale Ripa Sasso;

tratto C-D: dal precedente punto C, segue, verso nord, il citato tratto di strada comunale Ripa Sasso sino al punto di confine tra le particelle 308 e 130 del foglio catastale 6 di Manfredonia. Da detto punto segue i confini delle particelle 308, 109, 515 del foglio catastale 6 di Manfredonia (che si ritengono incluse nel presente decreto), sino al punto di congiunzione con Valle Mollina; indi segue un breve tratto della Valle Mollina sino al confine est della particella 89 del foglio catastale 6 di Manfredonia; prosegue lungo il confine nord-ovest delle particelle 89, 255, 41, 24, 496 del foglio catastale 8 di Manfredonia e particelle 85, 86, 211, 65, 243, 242, 40 e 27 del foglio catastale 3 di Manfredonia e che si intendono incluse nel presente decreto, sino al confine con il territorio comunale di Monte S. Angelo; indi sale, verso nord-est, seguendo il confine della particella 38, includendola, e parte della 37 sino al fabbricato rurale accatastato al numero 36 del foglio catastale 141 di Monte S. Angelo.

Da detto punto attraversa la particella 42, includendo nel presente decreto la porzione est, sino all'intersezione con il tracciato della diramazione per Ruggiano dell'acquedotto pugliese;

tratto D-A: dal precedente punto D, segue verso nord-ovest il tracciato della citata diramazione per Ruggiano dell'acquedotto pugliese sino al punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cu ialle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5733)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente l'abitato sita nel comune di Vico del Gargano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona adiacente l'abitato, ricadente nel comune di Vico del Gargano (Foggia), è di notevole interesse perché riguarda un declivio prossimo ai centro storico del succitato comune, che rappresenta un quadro naturale di eccezionale valore e pertanto costituisce una spontanea fusione tra natura e manufatto umano.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

tratto A-B: dal punto di innesto della strada vicinale Vico del Gargano-Ischitella con la strada provinciale Rampe di Carpino, prosegue lungo il tracciato di quest'ultima sino all'innesto con la strada vicinale della Maddalena;

tratto B-C: dal precedente punto B prosegue verso nord-ovest seguendo la strada vicinale Valle del Greco fino all'innesto con via De Nittis; indi proseguendo per

detta via De Nittis si innesta in via Conceria e procede, verso est, sino all'intersezione con la strada vicinale dei Mulini;

tratto C-D: dal precedente punto C prosegue verso nord-ovest lungo il tratto di strada dei Mulini sino alla altezza della particella 72 del foglio catastale n. 26 di Vico e che si intenda inclusa nel presente decreto. Prosegue lungo i confini sud-ovest di detta particella e continua con il confine nord-ovest della convicina particella 90; procede verso nord-ovest lungo il Vallone Asciastizza sino al confine superiore della particella 122 del citato foglio catastale n. 26; indi segue i confini inferiori della particella 121, che si intende esclusa dal presente vincolo, sino all'innesto con la strada vicinale Canneto; prosegue verso nord-ovest per detta strada sino all'innesto con la strada vicinale Mannarelle;

tratto D-A: dal precitato punto D prosegue verso sud-est lungo il tracciato della citata strada vicinale Mannarelle sino all'innesto con la strada comunale Vico Garganico-Ischitella; indi prosegue verso sud lungo la diramazione della citata strada comunale Vico-Ischitella sino all'innesto con la strada provinciale Rampe di Carpino - Vico che è il punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che per il territorio sopradetto l'assenza di idonei strumenti di pianificazione paesistica potrebbe comportare pericolosi interventi edilizi tali da snaturare la stessa morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dei valori geomorfologici e paesistici della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio adiacente l'abitato di Vico del Gargano ricadente nel comune di Vico del Gargano che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto, passa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona adiacente l'abitato, ricadente nel comune di Vico del Gargano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

PERIMETRAZIONE;

tratto A-B: dal punto di innesto della strada vicinale Vico del Gargano-Ischitella con la strada provinciale Rampe di Carpino, prosegue lungo il tracciato di quest'ultima sino all'innesto con la strada vicinale della Maddalena;

tratto B-C: dal precedente punto B prosegue verso nord-ovest seguendo la strada vicinale Valle del Greco fino all'innesto con via De Nittis; indi proseguendo per detta via De Nittis si innesta in via Conceria e procede, verso est, sino all'intersezione con la strada vicinale dei Mulini;

tratto C-D: dal precedente punto C prosegue verso nord-ovest lungo il tratto di strada dei Mulini sino alla altezza della particella 72 del foglio catastale 26 di Vico e che si intende inclusa nel presente decreto. Prosegue lungo i confini sud-ovest di detta particella e continua con il confine nord-ovest lungo il vallone Asciastizza sino al confine superiore della particella 122 del citato foglio catastale 26; indi segue i confini inferiori della particella 121, che si intende esclusa dal presente vincolo, sino all'innesto con la strada vicinale Canneto; prosegue verso nord-ovest per detta strada sino all'innesto con la strada vicinale Mannarelle;

tratto D-A: dal precitato punto D prosegue verso sud-est lungo il tracciato della citata strada vicinale Mannarelle sino all'innesto con la strada comunale Vico del Gargano-Ischitella; indi prosegue verso sud lungo la diramazione della citata strada comunale Vico-Ischitella sino all'innesto con la strada provinciale Rampe di Carpino-Vico che è il punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5734)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Valleverde sita nel comune di Bovino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata Valleverde ricadente nel comune di Bovino (Foggia) e di notevole interesse perché tale zona, che si estende sul fianco della collina Monte Campana, costituisce nel suo insieme un patrimonio boschivo di grande consistenza e valore sia paesistico-ambientale che naturalistico.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

tratto A-B: dall'incrocio della strada comunale Spia Vento col Torrente Cervaro (foglio catastale n. 20 di Bovino) prosegue verso est lungo detto torrente sino all'intersecazione con la s.s. n. 161 denominata Strada Ponte di Bovino-Ordona; indi segue il tracciato di detta strada sino al km 1;

tratto B-C: dal precedente punto B prende verso sud lungo il tracciato della 25ª strada vicinale della della Mezzana (fogli catastali numeri 18 e 25 di Bovino) sino all'innesto con la strada comunale Casalena; prosegue verso sud-ovest per detta strada comunale di Casalena sino all'innesto con la 23ª strada vicinale della Mezzana (foglio catastale n. 25 di Bovino); procede verso sud per detta 23ª strada della Mezzana sino all'innesto con la strada comunale Femmina Morta;

tratto C-D: dal precedente punto C prosegue verso lungo il tracciato della strada comunale Femmina Morta sino all'intersezione con la strada provinciale Ponte di Bovino, nei pressi del cimitero (foglio catastale n. 24 di Bovino);

tratto D-A: dal precedente punto D procede verso nord lungo il tratto della citata strada provinciale di Bovino sino all'innesto con la strada comunale Spia Vento (fogli catastali numeri 20 e 24 di Bovino); indi segue il tracciato di detta strada comunale sino ad intersecare il torrente Cervaro;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che il territorio sopraddetto è di notevole valore sia paesistico ambientale che naturalistico, e che l'assenza di idonei strumenti di pianificazione paesistica potrebbe comportare pericolosi interventi urbanistici ed edilizi tali da snaturare la stessa morfologia dei luoghi con grave pregiudizio dei valori geomorfologici e paesistico-ambientali della zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio di Valleverde sito nel comune di Bovino (Foggia) che comporterebbero, nell' attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio riguardante la zona di « Valleverde » sita nel comune di Bovino (Foggia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

PERIMETRAZIONE:

tratto A-B: dall'incrocio della strada comunale Spia Vento col Torrente Cervaro (foglio catastale n. 20 di Bovino) prosegue verso est lungo detto torrente sino all'intersecazione con la s.s. 161 denominata Strada Ponte di Bovino-Ordona; indi segue il tracciato di detta strada sino al km 1;

tratto B-C: dal precedente punto B prende verso sud lungo il tracciato della 25ª strada vicinale della Mezzana (fogli catastali numeri 18 e 25 di Bovino) sino all'innesto con la strada comunale Casalena; prosegue verso sud-ovest per detta strada comunale di Casalena sino all'innesto con la 23ª strada vicinale della Mezzana (foglio catastale n. 25 di Bovino); procede verso sud per detta 23ª strada della Mezzana sino all'innesto con la strada comunale Femmina Morta;

tratto C-D: dal precedente punto C prosegue verso ovest lungo il tracciato della strada comunale Femmina Morta sino all'intersecazione con la strada provinciale Ponte di Bovino, nei pressi del cimitero (foglio catastale n. 24 di Bovino);

tratto D-A: dal precedente punto D procede verso nord lungo il tratto della citata strada provinciale di Bovino sino all'innesto con la strada comunale Spia Vento (fogli catastali numeri 20 e 24 di Bovino); indi segue il tracciato di detta strada comunale sino ad intersecare il torrente Cervaro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche, restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Considerando che il comune di Bovino è incluso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 1981 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981), sono altresì fatti salvi gli interventi di ricostruzione adottati in base alle leggi vigenti per i comuni colpiti da eventi sismici.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5735)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Lama Paternò sita nei comuni di Bisceglie e Trani.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Lama Paterno ricadente nei comuni di Bisceglie e Trani (Bari) è di notevole interesse perché costituisce una delle zone più interessanti sotto il profilo geomorfologico e paesistico del territorio a nord di Bari, caratterizzato da frequenti gravine, di cui essa rappresenta uno tra gli esempi più integri ed imponenti anche per la sua notevole larghezza. Una torre costiera che domina l'intero panorama accresce l'interesse ambientale della località.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tratto A-B: parte dal vertice nord della particella n. 4 del foglio catastale n. 1 di Bisceglie, prosegue lungo la linea di battigia interessando i fogli di mappa n. 1 del comune di Bisceglie e n. 44 del comune di Trani, fino ad incontrare il punto B posto all'incrocio del prolungamento ideale del lato ovest della particella 10, foglio 44 con la linea di battigia.

LATO NORD-OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 44 (Trani). Parte dal punto B frazionando le particelle n. 17 e n. 2 fino ad incontrare il vertice nord-ovest della particella 10 e prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo: 10, 282, 15, 252, 286, 197, 135, 35, 36, 38, 44; si attraversa la strada statale n. 16 e si imbocca la strada vicinale Calcarone fino ad incontrare il vertice nord della particella n. 247 e proseguendo sui confini nord-ovest si comprendono le seguenti particelle: 114, 116, 148, 115; si prosegue lungo la strada vicinale Carrara delle Monache fino al bivio e si prosegue lungo la strada vecchia vicinale di Bisceglie;

foglio catastale n. 60 (Trani): si costeggia la strada vecchia vicinale di Bisceglie fino al vertice nord della particella n. 186 e si prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 186, 103, 102, 280, 306, 281, 282;

foglio catastale n. 3 (Bisceglie): particelle numeri 203, 206;

foglio catastale n. 60 (Trani): particella n. 200, si innesta lungo la strada vicinale Algeri 2°;

foglio catastale n. 3 (Bisceglie): si prosegue sulla strada vicinale Algeri 2° fino al vertice nord della particella n. 315 (punto C) e si prosegue lungo i confini nord-ovest delle particelle comprese nel vincolo: 315, 106, 253, 251;

LATO SUD-EST.

Si prosegue lungo i confini sud-est delle particelle comprese nel vincolo:

tratto C-A:

foglio catastale n. 3 (Bisceglie): dallo spigolo nord della particella n. 251 ci si innesta sulla strada vicinale interna di Trani fino al vertice sud della particella n. 211; si prosegue lungo i confini sud-est delle particelle comprese nel vincolo: 211, 340, 419, 420, 382, 321, 180, 353, 339, 182, 183, 396, 397, 398; si prosegue risalendo la strada vicinale Lama Paterno fino ad incrociare la linea ferroviaria Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 1 (Bisceglie): si attraversa la linea ferroviaria Bologna-Otranto e si prosegue lungo i confini sud est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 263, 373, 372, 267, 827, 828, 201; si attraversa la strada statale n. 16 e si percorre la strada che porta al mare costeggiando le seguenti particelle: 72, 1370, 1082, 1369, 70, 418, 414, 398, 397, 853, 31, 40, ricongiungendosi al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona sopradetta è minacciata da iniziative turistiche e che, poiché al momento nulla è compromesso, il blocco di

qualsiasi iniziativa appare l'unico mezzo per consentire lo studio di un piano finalizzato alla salvaguardia degli aspetti ambientali e paesistici della località;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona di Lama Paterno sita nei comuni di Bisceglie e di Trani (Bari) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «Considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soproesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Lama Paterno sita nei comuni di Bisceglie e di Trani (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dal vertice nord della particella n. 4 del foglio catastale n. 1 di Bisceglie, prosegue lungo la linea di battigia interessando i fogli di mappa n. 1 del comune di Bisceglie e n. 44 del comune di Trani, fino ad incontrare il punto B posto all'incrocio del prolungamento ideale del lato ovest della particella 10, f. 44 con la linea di battigia.

LATO NORD-OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 44 (Trani). Parte dal punto B frazionando le particelle n. 17 e n. 2 fino ad incontrare il vertice nord-ovest della particella 10 e prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo: 10, 282, 15, 252, 286, 197, 135, 35, 36, 38, 44; si attraversa la strada statale n. 16 e si imbocca la strada vicinale Calcarone fino ad incontrare il vertice nord della particella n. 247 e proseguendo sui confini nord-ovest si comprendono le seguenti particelle: 114, 116, 148, 115; si prosegue lungo la strada vicinale Carrara delle Monache fino al bivio e si prosegue lungo la strada vecchia vicinale di Bisceglie;

foglio catastale n. 60 (Trani): si costeggia la strada vecchia vicinale di Bisceglie fino al vertice nord della particella n. 186 e si prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 186, 103, 102, 280, 306, 281, 282;

foglio catastale n. 3 (Bisceglie): particelle numeri 203, 206;

foglio catastale n. 60 (Trani): particella n. 200; si innesta lungo la strada vicinale Algeri 2°;

foglio catastale n. 3 (Bisceglie): si prosegue sulla strada vicinale Algeri 2° fino al vertice nord della particella n. 315 (punto C) e si prosegue lungo i confini nord-ovest delle particelle comprese nel vincolo: 315, 106, 253, 251.

LATO SUD-EST.

Si prosegue lungo i confini sud-est delle particelle comprese nel vincolo:

tratto C-A:

foglio catastale n. 3 (Bisceglie): dallo spigolo nord della particella n. 251 ci si innesta sulla strada vicinale interna di Trani fino al vertice sud della particella n. 211; si prosegue lungo i confini sud-est delle particelle comprese nel vincolo: 211, 340, 419, 420, 382, 321, 180, 353, 339, 182, 183, 396, 397, 398; si prosegue risalendo la strada vicinale Lama Paterno fino ad incrociare la linea ferroviaria Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 1 (Bisceglie): si attraversa la linea ferroviaria Bologna-Otranto e si prosegue lungo i confini sud-est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 263, 373, 372, 267, 827, 828, 201; si attraversa la strada statale n. 16 e si percorre la strada che porta al mare costeggiando le seguenti particelle: 72, 1370, 1082, 1369, 70, 418, 414, 398, 397, 853, 31, 40, ricongiungendosi al punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro* GALASSO

(5736)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona di Lama Santacroce sita nel comune di Bisceglie.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Lama Santacroce ricadente nel comune di Bisceglie (Bari) e di notevole interesse perché è tra le più interessanti per gli aspetti geomorfologici tra quelle presenti in terra di Bari e offre anche singolari caratteristiche sotto il profilo naturalistico ed archeologico.

Il paesaggio infatti si presenta ancora completamente selvaggio, con vegetazione spontanea (fichi d'india, macchia mediterranea, ecc.) in un habitat complessivo ancora praticamente integro.

All'interno di tale eco-sistema sono presenti resti archeologici di grandissimo valore con le Grotte di S. Croce (da cui prende il nome l'intera lama), luogo di frequentazione preistorica di eccezionale interesse, ed i vicini dolmen.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata sui fogli di mappa catastale del comune di Bisceglie:

LATO NORD-OVEST.

Foglio catastale n. 17, parte dal vertice nord della particella n. 29 con incrocio strada vicinale Lama di Macina e prosegue sui confini nord-ovest delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo:

tratto A-B:

foglio catastale n. 17, particelle numeri 29, 53, 142, 108, 110, 221, 222, 223, 165, 111, 182, 112, 113, 152, 114, 183;

foglio catastale n. 28, particelle numeri 1, 103, 4, 27, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 195, 149, 116, 174, 207, 57, 56;

tratto B-C:

foglio catastale n. 27, particelle numeri 54, 53, 204, 203, 202, 201, 52, 196, 168, 167, 248, 247, 166, 61, 207, 59, 222, 98, 145;

foglio catastale n. 33, particelle numeri 23, 171, 172, 136, 267, 49, 54, 178, 77, 108, 258, 230, 301, 302, 99, 98, 296, 133, 203, 204, 134;

tratto C-D:

foglio catastale n. 41, particelle numeri 25, 48, 102, 75, 167, 77;

foglio catastale n. 41, parte dal vertice sud-ovest della particella 77 e termina nel vertice sud-ovest della particella 32 frazionando le particelle n. 83 e n. 32;

tratto D-E:

foglio catastale n. 45, particelle numeri 137, 144, 44, 74, 73, 37, 42;

foglio catastale n. 53, particelle numeri 184, 27, 26, 112;

tratto E-F:

foglio catastale n. 53, parte dal vertice sud-ovest della particella n. 112 e termina al vertice nord-ovest della particella n. 36 frazionando le particelle numeri 29, 109, 110, 111, 34;

tratto F-G:

foglio catastale n. 53, particelle numeri 36, 40, 118, 119, 96, 95, 98, 199, 48.

LATO NORD.

Prosegue lungo i confini nord delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 52, particelle numeri 116, 104, 165, 164, 163, 118, 117, 199, 198, 197, 252, 274, 115, 103, 81, 100, 123;

foglio catastale n. 51, particelle numeri 20, 18, 24, 25, 27, 28, 129, 160, 146, 140, 141, 163.

LATO SUD-OVEST.

Prosegue lungo i confini sud-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 51, particelle numeri 109, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 3, 10;

foglio catastale n. 60, particelle numeri 3, 181, 45, 62, 145, 146, 147, 148, 149, 18, 207, 183, 82, 83, 84, 41, 124, 201, 44, 144, 141, 142, 125, 140, 43, 114, 89;

tratto G-H:

foglio catastale n. 60, parte dal vertice nord-ovest della particella n. 89 e termina nel vertice sud-est della particella n. 52 frazionando le particelle n. 32, 31, 161, 121;

tratto H-I:

foglio catastale n. 60, particelle numeri 52, 54, 170, 164, 160, 56, 95, 59, 60, 153, 81;

foglio catastale n. 59, particelle numeri 93, 76, 113, 41, 117, 60.

LATO SUD-EST.

Prosegue lungo i confini sud-est delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 59, particelle numeri 60, 57, 41, 113, 82, 129, 128, 127, 165, 126, 39, 125;

foglio catastale n. 53, particelle numeri 72, 82, 78, 79, 208, 207, 67;

foglio catastale n. 54, particelle numeri 37, 46, 104, 39, 75, 74, 97, 73, 72, 71, 95, 112, 70, 21;

foglio catastale n. 45, particelle numeri 149, 148, 147, 146, 62, 100, 60, 78, 72, 133, 13, 7;

foglio catastale n. 41, particelle numeri 231, 230, 188, 187, 51, 85;

tratto I-L:

foglio catastale n. 41, parte dal vertice nord-est della particella n. 85 e termina nel vertice sud-est della

particella n. 109, frazionando le particelle numeri 126, 125, 161, 124, 123, 122, 121, 199, 180, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112;

foglio catastale n. 41, particelle numeri 109, 108, 211, 210, 30, 164, 94, 171, 6, 153, 2;

tratto L-M:

foglio catastale n. 33, particelle numeri 242, 76, 235, 93, 185, 237, 240, 127, 51, 236, 255, 138, 254, 24, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 13;

foglio catastale n. 27, particelle numeri 106, 241, 127, 103, 81, 129, 110, 107, 74, 139, 68, 174, 240, 173, 172, 171, 70, 78;

foglio catastale n. 32, particelle numeri 113, 95;

foglio catastale n. 28, particelle numeri 7, 173, 208, 8, 15; particella n. 84 fino al punto M;

tratto M-N:

tratto congiungente il vertice est della particella n. 1 foglio n. 32 con il vertice sud della particella n. 157 frazionando la particella n. 84;

tratto N-O:

foglio catastale n. 28, particelle numeri 157, 155, 193, 153, 151, 135, 32, 179, 178, 55, 31, 28, 21;

foglio catastale n. 17, particelle numeri 97, 235, 234, 84, 76, 107, 66, 148, 149, 144;

tratto O-A:

foglio catastale n. 17, tratto di strada vicinale Lama di Macina comprendente i punti O-A. Il punto O sull'incrocio del prolungamento lato ovest della particella n. 144 con strada vicinale suddetta e il punto A di partenza già descritto;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che si rende necessario salvaguardare interamente tale complesso naturalistico-paesistico-archeologico, unico nel suo genere, con il blocco di ogni iniziativa dell'uomo mirante a modificare lo stato attuale dei luoghi. Tale complesso fino ad oggi sfuggito in massima parte a qualsiasi compromissione moderna;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona di Lama Santacroce sita nel comune di Bisceglie (Bari) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Lama Santacroce sita nel comune di Bisceglie (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD-OVEST.

Foglio catastale n. 17: parte dal vertice nord della particella n. 29 con incrocio strada vicinale Lama di Macina e prosegue sui confini nord-ovest delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo:

tratto A-B:

foglio catastale n. 17, particelle numeri 29, 53, 142, 108, 110, 221, 222, 223, 165, 111, 182, 112, 113, 152, 114, 183;

foglio catastale n. 28, particelle numeri 1, 103, 4, 27, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 195, 149, 116, 174, 207, 57, 56;

tratto B-C:

foglio catastale n. 27, particelle numeri 54, 53, 204, 203, 202, 201, 52, 196, 168, 167, 248, 247, 166, 61, 207, 59, 222, 98, 145;

foglio catastale n. 33, particelle numeri 23, 171, 172, 136, 267, 49, 54, 178, 77, 108, 258, 230, 301, 302, 99, 98, 296, 133, 203, 204, 134;

tratto C-D:

foglio catastale n. 41, particelle numeri 25, 48, 102, 75, 167, 77;

foglio catastale n. 41: parte dal vertice sud-ovest della particella 77 e termina nel vertice sud-ovest della particella 32 frazionando le particelle n. 83 e n. 32;

tratto D-E:

foglio catastale n. 45, particelle numeri 137, 144, 44, 74, 73, 37, 42;

foglio catastale n. 53, particelle numeri 184, 27, 26, 112;

tratto E-F: foglio catastale n. 53: parte dal vertice sud-ovest della particella n. 112 e termina nel vertice nord-ovest della particella n. 36 frazionando le particelle numeri 29, 109, 110, 111, 34;

tratto F-G: foglio catastale n. 53, particelle numeri 36, 40, 118, 119, 96, 95, 98, 199, 48.

LATO NORD.

Prosegue lungo i confini nord delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 52, particelle numeri 116, 104, 165, 164, 163, 118, 117, 199, 198, 197, 252, 274, 115, 103, 81, 100, 123;

foglio catastale n. 51, particelle numeri 20, 18, 24, 25, 27, 28, 129, 160, 146, 140, 141, 163.

LATO SUD-OVEST.

Prosegue lungo i confini sud-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 51, particelle numeri 109, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 3, 10;

foglio catastale n. 60, particelle numeri 3, 181, 45, 62, 145, 146, 147, 148, 149, 18, 207, 183, 82, 83, 84, 41, 124, 201, 44, 144, 141, 142, 125, 140, 43, 114, 89;

tratto G-H:

foglio catastale n. 60: parte dal vertice nord-ovest della particella n. 89 e termina nel vertice sud-est della particella n. 52 frazionando le particelle numeri 32, 31, 161, 121;

tratto H-I:

foglio catastale n. 60, particelle numeri 52, 54, 170, 164, 160, 56, 95, 59, 60, 153, 81;

foglio catastale n. 59, particelle numeri 93, 76, 113, 41, 117, 60.

LATO SUD-EST.

Prosegue lungo i confini sud-est delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 59, particelle numeri 60, 57, 41, 113, 82, 129, 128, 127, 165, 126, 39, 125;

foglio catastale n. 53, particelle numeri 72, 82, 78, 79, 208, 207, 67;

foglio catastale n. 54, particelle numeri 37, 46, 104, 39, 75, 74, 97, 73, 72, 71, 95, 112, 70, 21;

foglio catastale n. 45, particelle numeri 149, 148, 147, 146, 62, 100, 60, 78, 72, 133, 13, 7;

foglio catastale n. 41, particelle numeri 231, 230, 188, 187, 51, 85;

tratto I-L:

foglio catastale n. 41: parte dal vertice nord-est della particella n. 85 e termina nel vertice sud-est della particella n. 109, frazionando le particelle numeri 126, 125, 161, 124, 123, 122, 121, 199, 180, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112;

foglio catastale n. 41, particelle numeri 109, 108, 211, 210, 30, 164, 94, 171, 6, 153, 2;

tratto L-M:

foglio catastale n. 33, particelle numeri 242, 76, 235, 93, 185, 237, 240, 127, 51, 236, 255, 138, 254, 24, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 227, 246, 245, 13;

foglio catastale n. 27, particelle numeri 106, 241, 127, 103, 81, 129, 110, 107, 74, 139, 68, 174, 240, 173, 172, 171, 70, 78;

foglio catastale n. 32, particelle numeri 113, 95;

foglio catastale n. 28, particelle numeri 7, 173, 208, 8, 15: particella n. 84 fino al punto M;

tratto M-N: tratto congiungente il vertice est della particella n. 1 foglio n. 32 con il vertice sud della particella n. 157 frazionando la particella n. 84;

tratto N-O:

foglio catastale n. 28, particelle numeri 157, 155, 193, 153, 151, 135, 32, 179, 178, 55, 31, 28, 21;

foglio catastale n. 17, particelle numeri 97, 235, 234, 84, 76, 107, 66, 148, 149, 144;

tratto O-A: foglio catastale n. 17: tratto di strada vicinale Lama di Macina comprendente i punti O-A. Il punto O sull'incrocio del prolungamento lato ovest della particella n. 144 con strada vicinale suddetta e il punto A di partenza già descritto.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5737)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona costiera a sud di Bisceglie sita nei comuni di Bisceglie e Molfetta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costiera a sud di Bisceglie, comprendente anche una parte del territorio di Molfetta, riveste notevole interesse perché presenta, ancora sufficientemente integri, i suoi caratteri di zona agricola a contatto con la fascia marina, quest'ultima caratterizzata dalla presenza di alcune insenature (la più importante la cala del Pantano) oltreché da alcune piccole grotte naturali. A ciò si aggiunge la presenza di colture ad uliveto e di elementi tipici locali quali muri a secco in pietra, piccoli fabbricati rurali e trulli, ecc. costituendo il tutto un complesso di notevole valore paesistico ed ambientale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tratto A-B: parte dal punto A, corrispondente alla intersezione del prolungamento della strada vicinale Pozzillo, nel territorio comunale di Molfetta, con la linea di battigia e prosegue lungo questa in direzione nord fino al punto B, posto all'incrocio tra il prolungamento del confine ovest con la particella 1 del foglio catastale n. 13 del comune di Bisceglie e la linea di battigia;

tratto B-C: parte dal punto B già descritto e prosegue lungo la strada vicinale San Francesco di Paola fino ad incontrare la strada statale n. 16 (punto C);

tratto C-D: parte dal punto C già descritto e prosegue lungo la strada statale n. 16 fino all'incrocio con la strada vicinale Pozzillo nel territorio comunale di Molfetta (punto D);

tratto D-A: parte dal punto D già descritto e prosegue lungo la strada vicinale Pozzillo fino a ricongiungersi con il punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939 ,n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona non e sufficientemente salvaguardata dagli strumenti urbanistici vigenti, per cui occorre garantire le migliori condizioni di tutela per l'area suddetta;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona costiera a sud di Bisceglie, ricadente nei comuni di Bisceglie e Molfetta che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa piu appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costiera a sud di Bisceglie, ricadente nei comuni di Bisceglie e Molfetta (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte dal punto A, corrispondente alla intersezione del prolungamento della strada vicinale Pozzillo, nel territorio comunale di Molfetta, con la linea di battigia e prosegue lungo questa in direzione nord fino al punto B, posto all'incrocio tra il prolungamento del confine ovest della particella 1 del foglio catastale n. 13 del comune di Bisceglie e la linea di battigia;

tratto B-C: parte dal punto B già descritto e prosegue lungo la strada vicinale San Francesco di Paola fino ad incontrare la strada statale n. 16 (punto C);

tratto C-D: parte dal punto C già descritto e prosegue lungo la strada statale n. 16 fino all'incrocio con la strada vicinale Pozzillo nel territorio comunale di Molfetta (punto D);

tratto D-A: parte dal punto D già descritto e prosegue lungo la strada vicinale Pozzillo fino a ricongiungersi con il punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Bisceglie e Molfetta e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei Comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5738)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante e a valle di Castel del Monte nei comuni di Andria e Corato.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 16 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale 18 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1969, la zona circostante e a valle di Castel del Monte, ricadente nei comuni di Andria e Corato (Bari), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché forma un complesso estetico-tradizionale di singolare bellezza, nonché un quadro naturale ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista di un panorama incomparabile racchiuso in un vastissimo cerchio d'orizzonte ,dalle montagne della Lucania alle colline delle Murge fino alle pianeggianti zone della costa verso la marina; l'importanza e la stessa iconografia di Castel del Monte infatti non si limitano all'edificio ma, per la singolarità dell'ubicazione e per la morfologia del terreno, vi resta interessata tutta l'estensione territoriale circostante i cui limiti sono da identificarsi con le porzioni più lontane, dalle quali sia possibile recepire l'immagine anzidetta, a partire dalla pianura sino alle propaggini dell'altura e viceversa.

Tale zona è compresa nei seguenti numeri di mappa:

Comune di Andria: 28 mappali aventi i numeri 150, 151, 152, 153, 156, 157, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190 e 191;

Comune di Corato: 9 mappali aventi i numeri: 71, 80, 83, 84, 85, 90, 91, 97 e 98;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici ,artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che: la presenza del monumentale Castello e la salubrità dei luoghi sotto il profilo geomorfologico (colline con dolci pendenze) e climatico, costituiscono motivo di attenzione per la realizzazione di residenze con destinazione turistica in evidente contrasto con la necessità di conservare i caratteri agricoli della zona, a tutela di un ambiente cui il castello stesso è perfettamente integrato.

Appare quindi indispensabile vietare anche i limitati interventi che si realizzano in attesa di un piano paesistico che nel rispetto delle esigenze di tutela di un ambiente ancora in gran parte integro, tenga conto di possibili, anche se limitati e ben localizzati, interventi di valorizzazione turistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio circostante e a valle di Castel del Monte nei comuni di Andria e Corato (Bari) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuto l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 18 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1969, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5739)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone boschive ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che le zone boschive ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (Bari) rivestono notevole interesse perché le aree che comprendono il bosco dei Fe-

nicia, il bosco Scoparello, la Selva Reale, la Cavallerizza, etc., costituiscono nel loro insieme un patrimonio boschivo di grande consistenza e valore sia paesistico ambientale che naturalistico.

Ai caratteri geomorfologici tipici delle aree più interne della Murgia barese, basse colline con lievi pendii, si somma la presenza delle vegetazioni originarie, boschi cedui di roverella, con esemplari di Quercus cerris e Quercus trojana, a macchia mediterranea di sottobosco di grande rilevanza botanica. Per questi motivi la zona è stata, in passato, individuata per la creazione di un parco naturalistico con oasi di protezione per la sosta e l'introduzione della fauna tipica della Murgia.

Tali zone, godibili da numerosi tratti di strade pubbliche, sono così delimitate:

LATO OVEST:

tratto A-B:

foglio catastale n. 84: parte dal punto A corrispondente al vertice ovest della particella 207, prosegue lungo la strada provinciale Corato-Gravina fino al vertice nord della particella 9 e continua lungo i confini delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo: 9, 6, 7, 114, 219, frazionando la particella 212; prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 219, 220, 16, 248, 19, 301, 198, 200; si fraziona la particella 260 in corrispondenza del vertice ovest della particella 200 arrivando sulla strada vicinale di Selva Reale;

foglio catastale n. 96: prosegue lungo la strada vicinale di Selva Reale fino al vertice ovest della particella 8; continua lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 8, 68, 69, 70, 71, 72, 238, 29;

foglio catastale n. 91: 179, 198, 218; si attraversa la 385, 386, 240, 467, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 455, 296; fino al vertice ovest della particella 297 (punto B);

tratto B-C:

foglio catastale n. 97: parte dal punto B e arriva al vertice sud della particella 166 del foglio 96 (punto C) che rimane al di fuori dell'area perimetrale frazionando le particelle 101, 98, 79;

tratto C-D:

si prosegue fino i confini ovest delle seguenti particelle: 79, 4; fino al vertice nord-est 187 del foglio catastale n. 96;

foglio catastale n. 96: si prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 186, 194, 187, 188, 189, 190, 144, 252, 250, 249, 58, 161, 57, 103, 104, 105, 106, 94, 22, 27, 217, 216, 215, 214; si attraversa la strada provinciale Corato-Gravina;

foglio catastale n. 90: 265, fino al vertice nord-ovest della particella 265 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 90: parte dal punto D e si congiunge al vertice sud della particella 6 (punto E) del foglio catastale n. 101 frazionando le particelle 267 del foglio 90; 10, 9, 8, 7, 6, del foglio 101; si prosegue lungo la strada vicinale Carraro n. 1 fino al vertice sud della particella 128; si prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 131, 134, 135, 136, 137; fino all'incrocio con la strada vicinale Piano d'Annaia (secondo tronco) punto F.

LATO SUD:

tratto F-G:

parte dal punto F e arriva al vertice ovest della particella 127 del foglio catastale n. 115 (punto G), frazionando le particelle:

foglio catastale n. 105: 18, 21, 7, 24, 36;

foglio catastale n. 115: 71, 1;

tratto G-H:

foglio catastale n. 115: parte dal punto G e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle: 127, 126, 124, 123, 174, 173, 180, 182, 183, 97;

foglio catastale n. 116: 1;

foglio catastale n. 106: 39, 38, 25, 72;

foglio catastale n. 116: 2;

foglio catastale n. 106: 28, 41, 78;

foglio catastale n. 116: prosegue lungo i confini ovest delle particelle 77, 79, 25;

tratto H-I:

foglio catastale n. 116: parte dal punto H al vertice sud della particella 25 e fraziona le particelle 42, 84 fino al vertice sud della particella 30 (punto I); si prosegue lungo i confini ovest della seguente particella: 30; si attraversa la strada vicinale Notar Vincenzo;

tratto I-L:

foglio catastale n. 117: prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle: 13, 12, 68, 79, 109, 88, 83, 20, 98, 14, 72, 102, 49, 48, 10;

foglio catastale n. 118: si attraversa la strada vicinale Polvino Modesti e si prosegue con le seguenti particelle: 67, 59, 7; fino al vertice estremo est della particella 7 (punto L);

tratto L-M:

foglio catastale n. 118: parte dal punto L e si congiunge al vertice estremo sud della particella 64 (punto M) nel foglio catastale n. 119 frazionando le seguenti particelle: 15, 4, 16;

tratto M-N:

foglio catastale n. 119: parte dal punto M e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 64, 22, 52, 5, 43, 81, 17, 57; si attraversano la 45, 7; fino al vertice estremo nord-est della particella 7 (punto N).

LATO EST:

tratto N-O:

foglio catastale n. 119: parte dal punto N e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle 7, 80, 79, 78, 77, 6, 4, 3, 73;

foglio catastale n. 108: 16, 15, 188, 15; fino al vertice nord della particella 12 (punto O);

tratto O-P:

foglio catastale n. 108: parte dal punto O e si congiunge al vertice nord-est della particella 66 (punto P) frazionando le particelle 83, 32;

tratto P-Q:

foglio catastale n. 108: parte dal punto P e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 66, 67, 82, 5, 20, 7, 31; si attraversa la strada vicinale Polvino Modesti;

foglio catastale n. 107: 38, 29, 28, 27, 26, 25, 4;

foglio catastale n. 98: 98, 125, 124, 123, 96, 308, 286, 75, 94, 317, 258, 261, 186, 185, 246, 8, 147, 323, 329, 330, 325; fino al vertice estremo est della particella 326 (punto Q);

tratto Q-R:

foglio catastale n. 98: parte dal punto Q e si congiunge al vertice nord della particella 229 (punto R) frazionando le particelle 327, 320, 224, 309, 255, 259, 310;

tratto R-A:

foglio catastale n. 98: parte dal punto R e prosegue lungo il Regio Tratturello Canosa-Ruvo;

foglio catastale n. 97: 64, 65, 66, 82, 67, 68, 69, 71, 84, 121; strada vicinale Carrera n. 26/86, 30, 109, 107, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

foglio catastale n. 85: 51, 50, 46, 48, 7; si attraversa la strada vicinale Alfieri; 62, 63, 38, 284, 111, 109, 289, 184, 110, 28;

foglio catastale n. 91: 497; si prosegue lungo la strada vicinale del Tratturello fino al ricongiungimento con il punto di inizio A, nel foglio catastale n. 84;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che tale pregevole ecosistema potrebbe essere minacciato da interventi di valorizzazione turistica non compatibili con il delicato equilibrio ecologico ed ambientale del bosco stesso, di cui già si notano le prime avvisaglie, si ritiene indispensabile il blocco di qualsiasi iniziativa in attesa di uno studio di apposito piano paesistico, che garantisca rigorosamente il rispetto dei valori naturalistici delle zone boschive;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio delle zone boschive di Ruvo di Puglia che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle zone boschive di Ruvo di Puglia possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina d'uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le zone boschive ricadenti nel comune di Ruvo di Puglia (Bari) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate:

LATO OVEST:

tratto A-B:

foglio catastale n. 84: parte dal punto A corrispondente al vertice ovest della particella 207, prosegue lungo la strada provinciale Corato-Gravina fino al vertice nord della particella 9 e continua lungo i confini delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo: 9, 6, 7, 114, 219; frazionando la particella 212; prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 219, 220, 16, 248, 19, 301, 198, 200; si fraziona la particella 260 in corrispondenza del vertice ovest della particella 200 arrivando sulla strada vicinale di Selva Reale;

foglio catastale n. 96: prosegue lungo la strada vicinale di Selva Reale fino al vertice ovest della particella 8; continua lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 8, 68, 69, 70, 71, 72, 238, 29;

foglio catastale n. 91: 179, 198, 218; si attraversa la 385, 386, 240, 467, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 455, 296; fino al vertice ovest della particella 297 (punto B);

tratto B-C:

foglio catastale n. 97; parte dal punto B e arriva al vertice sud della particella 166 del foglio 96 (punto C) che rimane al di fuori dell'area perimetrale frazionando le particelle 101, 98, 79;

tratto C-D:

si prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle: 79, 4; fino al vertice nord-est 187 del foglio catastale n. 96;

foglio catastale n. 96: si prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 186, 194, 187, 188, 189, 190, 144, 252, 250, 219, 58, 161, 57, 103, 104, 105, 106, 94, 22, 27, 217, 216, 215, 214; si attraversa la strada provinciale Corato-Gravina;

foglio catastale n. 90: 265, fino al vertice nord-ovest della particella 265 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 90: parte dal punto D e si congiunge al vertice sud della particella 6 (punto E) del foglio catastale n. 101 frazionando le particelle 267 del foglio 90, 10, 9, 8, 7, 6, del foglio 101; si prosegue lungo la strada vicinale Carraro n. 1 fino al vertice sud della particella 128; si prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 131, 134, 135, 136, 137; fino allo incrocio con la strada vicinale Piano d'Annaia (secondo tronco) punto F.

LATO SUD:

tratto F-G: parte dal punto F e arriva al vertice ovest della particella 127 del foglio catastale n. 115 (punto G), frazionando le particelle:

foglio catastale n. 105: 18, 21, 7, 24, 36;

foglio catastale n. 115: 71 1;

tratto G-H:

foglio catastale n. 115: parte dal punto G e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle: 127, 126, 124, 123, 174, 173, 180, 182, 183, 97;

foglio catastale n. 116: 1;

foglio catastale n. 106: 39, 38, 25, 72;

foglio catastale n. 116: 2;

foglio catastale n. 106: 28, 41, 78;

foglio catastale n. 116: prosegue lungo i confini ovest delle particelle 77, 79, 25;

tratto H-I:

foglio catastale n. 116: parte dal punto H al vertice sud della particella 25 e fraziona le particelle 42, 84 fino al vertice sud della particella 30 (punto I); si prosegue lungo i confini ovest della seguente particella: 30; si attraversa la strada vicinale Notar Vincenzo;

tratto I-L:

foglio catastale n. 117: prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle: 13, 12, 68, 79, 109, 88, 83, 20, 98, 14, 72, 102, 49, 48, 10;

foglio catastale n. 118: si attraversa la strada vicinale Polvino Modesti e si prosegue con le seguenti particelle: 67, 59, 7; fino al vertice estremo est della particella 7 (punto L);

tratto L-M:

foglio catastale n. 118: parte dal punto L e si congiunge al vertice estremo sud della particella 64 (punto M) nel foglio catastale n. 119 frazionado le seguenti particelle: 15, 4, 16;

tratto M-N:

foglio catastale n. 119: parte dal punto M e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 64, 22, 52, 5, 43, 81, 17, 57; si attraversano la 45, 7; fino al vertice estremo nord-est della particella 7 (punto N).

LATO EST:

tratto N-O:

foglio catastale n. 119: parte dal punto N e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 7, 80, 79, 78, 77, 6, 4, 3, 73;

foglio catastale n. 108: 16, 15, 18, 13; fino al vertice nord della particella 12 (punto 0);

tratto O-P:

foglio catastale n. 108: parte dal punto 0 e si congiunge al vertice nord-est della particella 66 (punto.P) frazionando le particelle 83, 32;

tratto P-Q:

foglio catastale n. 108: parte dal punto P e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 66, 67, 82, 5, 20, 7, 31; si attraversa la strada vicinale Polvino Modesti;

foglio catastale n. 107: 38, 29, 28, 27, 26, 25, 4;

foglio catastale n. 98: 98, 125, 124, 123, 96, 308, 286, 75, 94, 317, 258, 261, 186, 185, 246, 8, 147, 323, 329, 330, 325; fino al vertice estremo est della particella 326 (punto Q);

tratto Q-R:

foglio catastale n. 98: parte dal punto Q e si congiunge al vertice nord della particella 229 (punto R) frazionando le particelle 327, 320, 224, 309, 255, 259, 310;

tratto R-A:

foglio catastale n. 98: parte dal punto R e prosegue lungo il Regio Tratturello Canosa-Ruvo;

foglio catastale n. 97: 64, 65, 66, 82, 67, 68, 69, 71, 84, 121; strada vicinale Carrera n. 26, 86, 30, 109, 107, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

foglio catastale n. 85: 51, 50, 46, 48, 7; si attraversa la strada vicinale Alfieri; 62, 63, 38, 284, 111, 109, 289, 184, 110, 28;

foglio catastale n. 91: 497; si prosegue lungo la strada vicinale del Tratturello fino al ricongiungimento con il punto di inizio A — nel foglio catastale n. 84.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ruvo di Puglia (Bari) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5740)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Gravina di Puglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1457, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Gravina nel comune di Gravina di Puglia (Bari) riveste notevole interesse perché è caratterizzata dalla presenza delle profonde gravine sulle quali affaccia il centro storico cittadino, con il quale costituisce un esempio di paesaggio antropizzato di eccezionale interesse sia sotto il profilo geomorfologico sia sotto quello paesistico-ambientale.

A ciò si aggiungano le numerose grotte, scavate nel tufo, che si aprono lungo i pendii della gravina e che testimoniano la lunga storia della città e del suo nascere.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale 102: parte dall'incrocio tra la strada provinciale Spinazzola-Gravina e la strada vicinale S. Angelo Poggiorsini (punto A) e segue la strada vicinale S. Angelo Poggiorsini sino all'incrocio della stessa con il vertice estremo a nord est della particella 224, foglio catastale 97;

fogli catastali numeri 99 e 97: prosegue lungo il confine ovest di quest'ultima sino al vertice ovest della particella 262 all'incrocio con la strada vicinale S. Stefano vecchia di S. Angelo (punto B).

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 97: parte dal punto B proseguendo lungo la strada vicinale S. Stefano vecchia di S. Angelo sino ad incontrare la ferrovia Calabro-Lucana;

foglio catastale n. 99: prosegue costeggiando la ferrovia in direzione sud fino all'intersezione con la strada vicinale Alvitiniello S. Staso punto C foglio catastale numeri 100/101.

LATO SUD:

tratto C-D: dal punto C prosegue lungo la strada vicinale Alvitiniello S. Staso fino al vertice nord-ovest della particella 54, foglio catastale 101 dopo aver attraversato la strada provinciale Gravina-Irsina; prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: foglio catastale n. 101, particelle 54, 97 e prosegue costeggiando la strada vicinale Alvitino sino ad incontrare il vertice estremo ovest della particella 262 del foglio catastale 116.

Continua comprendendo le seguenti particelle:

foglio catastale n. 116, particella 262;

foglio catastale n. 117, particella n. 97 sino allo incrocio con la strada vicinale vecchia di Matera (punto D).

LATO EST:

tratto D-E: parte dal punto D e prosegue in direzione nord lungo la strada vicinale vecchia di Matera comprendendola sino ad incrociare la provinciale Gravina-Irsina e continua attraversandola sino ad incontrare il vertice sud-ovest della particella 2015, foglio catastale 103 all. *I* (punto E);

tratto E-F: parte dal punto E e si congiunge col vertice ovest della particella 3731, foglio catastale 103 all. *I* non compresa nel vincolo (punto F);

tratto F-G: parte del punto F e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: foglio catastale n. 103, all. *I*, particelle numeri 2015, 2008, 2007, continua lungo la via S. Vito sino ad incontrare il vertice a est della foglio catastale n. 103 all. *D*, particelle 2103, 394, 166, i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: foglio catastale n. 103 all. *D*, particelle 2103, 394, 166, 425, sino al vertice estremo a nord della suddetta particella 425 (punto G);

tratto G-H: parte dal punto G e si congiunge al vertice sud-est della particella 1743 (foglio catastale 103 all. *D*) nel tratto a confine con la via Fonte Vito (punto H);

tratto H-I: parte dal punto H e comprende le seguenti particelle: 1743, 491, 494, 493, 495, 492, 1740, 1713, 1741, 1743; si attraversa la via Piaggio;

foglio catastale 103 all. *D*, particelle 699, 701, 703, 705, 706;

foglio catastale 103/B: particella 1744 fino al suo vertice estremo nord-est, e attraversa la strada vicinale Stella; continua lungo la particella 540 e i confini delle seguenti particelle:

foglio catastale 100/C, particelle 460, 540, 582, 566, 585, 540, foglio catastale 100/A, particelle 463, 270, fino all'intersezione con:

foglio catastale 100/B, via Spinazzola, che si percorre in direzione est sino al foglio catastale 102/A, all'incrocio con via Nizza; si prosegue lungo questa in direzione nord sino all'incrocio con la particella 62 del foglio catastale 102/A; prosegue lungo il confine della stessa fino al suo vertice sud (punto I);

tratto I-L: parte dal punto I, si congiunge al vertice estremo nord (punto L) della particella 117, non compresa nel vincolo, frazionando le particelle 66 e 116;

tratto L-A: parte dal punto I e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: foglio catastale 102/A, particelle 116, 58, 55; prosegue lungo la provinciale Gravina-Spinazzola sino a ricongiungersi al punto A di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che si rende indispensabile tutelare rigorosamente tale ambiente proteggendolo sia da alterazioni morfologiche o di nuovi insediamenti edilizi sia da trasformazioni comunque incidenti sugli aspetti paesistico-ambientali sopra indicati;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona Gravina, nel Comune di Gravina di Puglia (Bari) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei lughi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Gravina, nel Comune di Gravina di Puglia (Bari) ha notevole interesse ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD:

foglio catastale 102:

tratto A-B:

Parte dall'incrocio tra la strada provinciale Spinazzola-Gravina e la strada vicinale S. Angelo Poggiorsini (punto A) e segue la strada vicinale S. Angelo Poggiorsini sino all'incrocio della stessa con il vertice estremo a nord-est della particella 224, foglio catastale 97;

fogli catastali numeri 99 e 97: prosegue lungo il confine ovest di quest'ultima sino al vertice ovest della particella 262 all'incrocio con la strada vicinale S. Stefano Vecchia di S. Angelo (punto B).

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 97: parte dal punto B proseguendo lungo la strada vicinale S. Stefano vecchia di S. Angelo sino ad incontrare la ferrovia Calabro-Lucana;

foglio catastale n. 99: prosegue costeggiando la ferrovia in direzione sud fino all'intersezione con la strada vicinale Alvitiniello S. Staso punto C fogli catastali numeri 100-101.

LATO SUD:

tratto C-D: dal punto C prosegue lungo la strada vicinale Alvitiniello S. Staso fino al vertice nord-ovest della particella 54 foglio catastale 101 dopo aver attraversato la strada provinciale ravina-Irsina; prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: foglio catastale n. 101, particelle 54, 97 e prosegue costeggiando la strada vicinale Alvitino sino ad incontrare il vertice estremo ovest della particella 262 del foglio catastale 116.

Continua comprendendo le seguenti particelle:

foglio catastale n. 116, particella 262;

foglio catastale n. 117, particella n. 97 sino all'incrocio con la strada vicinale vecchia di Matera (punto D).

LATO EST:

tratto D-E: parte dal punto D e prosegue in direzione nord lungo la strada vicinale vecchia di Matera comprendendola sino ad incrociare la provinciale Gravina-Irsina e continua attraversandola sino ad incontrare il vertice sud-ovest della particella 2015, foglio catastale 103 all. 1 (punto E);

tratto E-F: parte dal punto E e si congiunge col vertice Ovest della particella 3731 foglio catastale 103 all. *I* non compresa nel vincolo (punto F);

tratto F-G: parte dal punto F e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: foglio catastale n. 103, all. *I*, particelle numeri 2015, 2008, 2007, continua lungo la via S. Vito sino ad incontrare il vertice a est della particella 2103, foglio catastale 103 all. *D* e segue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: foglio catastale n. 103 all. *D*, particelle 2103, 394, 166, 425, sino al vertice estremo a nord della suddetta particella 425 (punto G);

tratto G-H: parte dal punto G e si congiunge al vertice sud-est della particella 1743 (foglio catastale 103 all. *D*) nel tratto a confine con la via Fonte Vito (punto H);

tratto H-I: parte dal punto H e comprende le seguenti particelle: 1743, 491, 494, 493, 495, 492, 1740, 1713, 1741, 1743; si attraversa la via Piaggio;

foglio catastale 103 all. *D*, particelle 699, 701, 703. 705, 706;

foglio catastale 103/*B*: particella 1744 fino al suo vertice estremo nord-est, e attraversa la strada vicinale Stella; continua lugo la particella 540 e i confini delle seguenti particelle:

foglio catastale 100/C, particelle 460, 540, 582, 566, 585, 540, foglio catastale 100/A, particelle 463, 270, fino all'intersezione con:

foglio catastale 100/B, via Spinazzola, che si percorre in direzione est sino al foglio catastale 102/A, all'incrocio con via Nizza; si prosegue lungo questa in direzione nord sino all'incrocio con la particella 62 del foglio catastale 102/A; prosegue lungo il confine della stessa fino al suo vertice sud (punto I);

tratto I-L: parte dal punto I, si congiunge al vertice estremo nord (punto L) della particella 117, non compresa nel vincolo, frazionando le particelle 66 e 116;

tratto *L-A*: parte dal punto L e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo foglio catastale 102/A, particelle 116, 58, 55; prosegue lungo la provinciale Gravina-Spinazzola sino a ricongiungersi al punto A di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gravina di Puglia e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5741)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari (provincia di Bari) riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza di gravine e lame che, con diverse dimensioni, partono dalle ultime propaggini collinari delle Murge per arrivare al mare. Fortemente caratterizzate sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo paesistico e naturalistico per la presenza anche dell'habitat naturale e dell'eco-sistema ancora sufficientemente integri. Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma significative tracce.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, costituito dalle Lame di Balice, Lamasinata, Picone, S. Giorgio, Giotta, S. Giovanni (e lama adiacente), Camela (e lama adiacente) e Col'Arena, è così delimitato:

a) LAMA BALICE
(comuni di Bari, Modugno e Bitonto)

LATO NORD:

tratto A-B: foglio catastale n. 7 all. *A* (Bari): parte dal punto A di intersezione del prolungamento del confine est della particella 675 con la linea di battigia e prosegue lungo questa fino al punto B di intersezione della linea di battigia col prolungamento del limite ovest della particella 583 del foglio catastale n. 7;

tratto B-C: foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto B e prosegue frazionando la particella 719 e lungo i confini ovest delle seguenti particelle che risultano comprese nel vincolo: 583, 7, 584, 25, 597, 24, 27, 155, 32; costeggia la ferrovia Bari-Barletta e attraversa la strada provinciale per Giovinazzo-Fesca; 570 fino al suo vertice sud-ovest (punto C);

tratto C-D: foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto C e si congiunge al vertice nord della particella 566 (punto D), frazionando le particelle 148, 324, 366;

tratto D-E:

foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto D e prosegue lungo i confini della particella 566; attraversa la linea ferroviaria Bari-Bologna; prosegue lungo i confini della particella 298 del foglio catastale n. 12;

foglio catastale n. 12 (Bari): 298, 295, 12, 292, 293, fino al vertice nord (punto E) della particella 290;

tratto E-F: foglio catastale n. 6 (Bari): parte dal punto E e si congiunge al vertice nord-est della particella 57 (punto F) del foglio 10 attraversando il foglio catastale n. 6;

tratto F-G:

foglio catastale n. 10 (Bari): parte dal punto F e prosegue lungo i confini delle particelle 57, 19, 4, 5, 8;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Palese): 93, 92, fino al vertice ovest della particella 92 (punto G);

tratto G-H: foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Palese): parte dal punto G e prosegue fino al vertice nord-ovest della particella 6 del foglio catastale n. 12 di Bari sezione di S. Spirito (punto H), frazionando le particelle 42, 41 del foglio catastale n. 4 (Bari - sez. di Palese) e attraversando la strada comunale Palese-Modugno;

tratto H-I:

foglio catastale n. 12 (Bari - sez. Santo Spirito): parte dal punto H e prosegue lungo i confini nord delle particelle 6, 7, 8, 80, 87, 115, 2, attraversa la strada vicinale detta Grotta S. Angelo;

foglio catastale n. 11 (Bari - sez. Santo Spirito): 88, 87, 86, 154, 147, 146, 145, 82, 81 80; attraversa la strada vicinale detta Anticone dell'Annunziata;

foglio catastale n. 30 (Bitonto): 232, 204, 140, 202, 138, 148, 147, 146, 130;

foglio catastale n. 43 (Bitonto): 110, 106, 104, 99, 96, 505, 89, 88, 89, 84, 77, 73, 71, 428, 427; attraversa la strada vicinale detta Anticone Pezze S. Lorenzo; 186, 231, 230, 231; attraversa la strada vecchia vicinale Bitonto-Bari detta Balice e prosegue lungo questa fino al vertice nord-ovest della particella 503; continua lungo i confini ovest delle particelle 503, 159, 165, 166; attraversa la strada vicinale detta Saraco;

foglio catastale n. 53 (Bitonto): 354; attraversa l'autostrada A-17-184 fino al vertice nord-ovest della particella 184 (punto I);

tratto I-L: foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto I fino al vertice nord della particella 285 (punto L) del foglio 52 di Bitonto, frazionando la particella 27;

tratto L-M: foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto L e prosegue lungo i confini delle particelle

285, 284, 287, 79, 398, 78, 74, 379, 73, 71, 338, 69, 440, 411; attraversa la strada vicinale Poligonale fino al vertice nord-ovest della particella 361 (punto M);

tratto M-N: foglio catastale n. 51 (Bitonto): parte dal punto M sino al vertice estremo ovest della particella 207 del foglio catastale n. 51 (punto N) frazionando le particelle 207, 361, 204;

tratto N-O:

foglio catastale n. 51 (Bitonto): parte dal punto N e prosegue lungo i confini nord delle particelle 203, 195, 564, 183, 181, 177, 399, 398, 397, 550, 549, 175, 173, 396;

foglio catastale n. 50 (Bitonto): 233, 232, 219, 548, 218, 215, 213, 624, 220, 623, 195; attraversa la strada vicinale Pozzocupo; 266, 625, 555, 1001, 263, 253, sino all'incrocio del vertice sud-ovest della particella 253 con via vecchia Cappuccini; segue via vecchia Cappuccini;

foglio catastale n. 50 all. *B* (Bitonto): segue dal foglio 50 (Bitonto) via vecchia Cappuccini, proseguendo per via Burrone e percorrendo via Luigi Galvani, oltrepassando piazza Castello e scendendo a sud per via Galilei con incrocio strada provinciale Bitonto-Modugno;

foglio catastale n. 62 (Bitonto): riprende con via Castelfidardo sul prolungamento di via Galilei dall'incrocio con la strada provinciale Bitonto-Modugno seguendo quindi il perimetro esterno del Borgo di Bitonto;

foglio catastale n. 61 (Bitonto): continua con via Solferino sul prolungamento di via Castelfidardo, sino al punto O corrispondente al vertice sud dell'isolato posto su via Solferino e piazza Amedeo di Savoia;

tratto O-P: foglio catastale n. 61 (Bitonto): parte dal punto O corre parallelamente alla strada provinciale delle Mattine ad una distanza costante di m. 70 fino al punto P d'intersezione con la strada statale n. 98;

tratto P-Q: foglio catastale n. 61 (Bitonto): parte dal punto P attraversa la strada statale n. 98 e segue lungo il confine della particella 558 proseguendo lungo la strada provinciale delle Mattine sino all'incrocio con il vertice ovest della particella 415.

LIMITE SUD:

foglio catastale n. 61 (Bitonto): la perimetrazione continua lungo i confini sud delle seguenti particelle: 415, 416, 250, 470, 251, 243, 441, 451, 209, sino all'incrocio del suo vertice sud con la strada vicinale Meara.

LATO SUD-EST:

foglio catastale n. 61 (Bitonto): segue la strada vicinale Meara verso nord all'incrocio con il vertice nord-ovest della particella 353. Comprende la particella 353 attraversando quindi la strada vicinale Meara. Continua lungo i confini est comprendendo le particelle 51, 53, 51; riattraversa la strada vicinale Meara, continuando lungo questa dopo aver superato la strada statale n. 98 sino ad incrociare la strada vicinale di Toritto. Segue questa verso nord sino allo incrocio con via R. Abaticchio;

foglio catastale n. 62 all. *A* (Bitonto): parte dall'incrocio della strada vicinale Toritto con via R. Abaticchio e segue questa sino all'incrocio del vertice sud-est della particella 573 (punto Q);

tratto Q-R: foglio catastale n. 62 all. *A* (Bitonto): parte dal punto Q sino al vertice sud-ovest della particella 226 frazionando la particella 67;

tratto R-S:

foglio catastale n. 62 all. *A* (Bitonto): parte dal punto R e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 226, 53, 54, sino all'incrocio della strada provinciale Bitonto-Modugno;

foglio catastale n. 62 (Bitonto): prosegue lungo la strada provinciale Bitonto-Modugno sino all'incrocio con il vertice sud-est della particella 330 del foglio catastale n. 50;

foglio catastale n. 50 (Bitonto): continua dalla particella 330 e comprende le particelle 626, 336, 486, 346, 489, 356, 804, 358;

foglio catastale n. 51 (Bitonto): 465, 185, 358, 99, 103, 266, scendendo verso sud sino all'incrocio del suo vertice sud-ovest con la strada provinciale Bitonto-Modugno. Prosegue lungo questa verso est sino ad incontrare il vertice sud-ovest della particella 598;

foglio catastale n. 52 (Bitonto): 301, 302, 181, 303, 304, 183, 185, 296, 131, 298, 147, 299, 418, sino al suo vertice sud-est (punto S);

tratto S-T: foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto S sino al vertice sud-ovest della particella 366 (punto T) frazionando le particelle 149, 325, 365;

tratto T-U:

foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto T e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle: 366, 300;

foglio catastale n. 53 (Bitonto): 84, 93, 330, sino al suo vertice sud con incrocio strada vicinale detta Spineto Misciano. Prosegue lungo questa sino all'incrocio col vertice est della particella 181; seguendo i confini est delle particelle 58, 204, 157, 159, 134, 101; attraversa l'Autostrada A-17 sul prolungamento ideale del confine est delle particelle 101, 341, 77, 168, 85, 281, 278, 274, 188, 210, 192, 42;

foglio catastale n. 43 (Bitonto): 377, 481, 480, 344, 343; attraversa la strada vecchia vicinale Bitonto detta Balice; 294, 483, 293, 292, 269, 273, 271, 374, 412, 274, 418; attraversa la strada vicinale detta Anticone dell'Annunziata;

foglio catastale n. 13 (Bari - sez. di S. Spirito): 69, 16, 17, 18, 21, 36; attraversa la strada vecchia vicinale da Bitonto a Bari detta Balice;

foglio catastale n. 6 (Modugno): 8, 17, 18, 240, 163, 51, 139, 49, 47, 48, 49, sino all'incrocio con la strada comunale Fondo La Comola. Segue tale strada verso sud sino all'incrocio col vertice sud-ovest della particella 59. Comprende quindi i confini est delle particelle 59, 57, 103, 104, 108, 116; attraversa la strada vicinale Monte Peloso, 82, 80; attraversa la strada vicinale Giancamillo, 187, 231, 86, 36; attraversa la comunale da Palese a Modugno;

foglio catastale n. 14 (Bari - Sez. di S. Spirito): 165, 274, 276, 141, 273, 405, 140, 325, 395, 221, 85, 417, 423, 210, 44, 49, 56, 57, 13, 3, 4, 2, 1; attraversa la strada comunale Palese a Modugno;

foglio catastale n. 12 (Bari - Sez. di S. Spirito): 68, 121, 65, 62;

foglio catastale n. 4 (Bari - Sez. di Palese): 37, 116, 165, 166, 135, 45, 134, 40, 101, 102, 103, 53, 159, sino al suo vertice est (punto U);

tratto U-V: foglio catastale n. 4 (Bari - Sez. di Palese): parte dal punto U sino al vertice sud della particella 117 punto V frazionando la particella 53;

tratto V-Z:

foglio catastale n. 4 (Bari - Sez. di Palese): parte dal punto V e prosegue lungo i confini est delle particelle 117, 13, 34, 35;

foglio catastale n. 10 (Bari): 36, 22, 3, sino al suo vertice sud-ovest con incrocio strada vicinale Castelluccio e lungo tutta questa oltrepassando l'incrocio con strada vicinale Cardassi e riscendendo verso sud sino all'incrocio con strada vicinale Fontana dei Serri;

foglio catastale n. 11 (Bari): parte dall'incrocio precedente e segue la strada vicinale Fontana dei Serri sino all'incrocio con strada vicinale del Tesoro che si segue sino all'incrocio col vertice sud-est della particella 63 e comprendendo il suo confine sud-est;

foglio catastale n. 12 (Bari): 243, 244, 239, 245, 122, 19, 123, 28, 24, 169, 168, 121, 51, 50, 95, 82, sino all'incrocio del suo vertice est (punto Z) con la ferrovia Bari-Bologna;

tratto Z-X: foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto Z sino al vertice sud-est della particella 220 foglio 7 di Bari (punto X) frazionando la ferrovia Bari-Bologna e la particella 79;

tratto X-A: foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto X e continua lungo i confini est delle particelle 220, 219, 218, 217, 216, 215, 282, attraversa la strada provinciale da Bari per Giovinazzo, 641, 643, foglio 7 all. *A* (Bari), particella 44, attraversa la via IX Maggio continuando lungo il limite est della particella 675 e congiungendosi col punto A di partenza, frazionando la particella 5.

b) TRATTO DI LAMA LAMASINATA
(Comuni di Bari, Modugno, Bitetto, Palo del Colle e Binetto)

Tratto A-B parte dal vertice nord della particella 281 e prosegue lungo via Bruno Buozzi fino all'incrocio con il vertice nord-ovest della particella 40 (punto B).

LATO NORD-OVEST:

tratto B-C: parte da punto B e prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 35 (Bari): 40, 144, 145, 38, 59, 244, 245, 246, 247, 248; si costeggia il lato nord della ferrovia Bari-Taranto e la si attraversa nel punto corrispondente al vertice nord delle particelle 22 del foglio 37;

foglio catastale n. 37 (Bari): si prosegue lungo il lato sud della ferrovia fino all'incrocio con la circonvallazione di Bari che si segue fino al vertice sud della particella 226; si attraversa la circonvallazione e la si segue fino al vertice nord della particella 274 e si prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle: 78, 87, 291, 289, 54, 318;

fogli catastali n. 46 e n. 45 (Bari): si prosegue lungo il lato nord del raccordo per l'autostrada A-14 comprendendo i fogli di mappa n. 46 e n. 45 fino al vertice sud della particella 29 del foglio di mappa n. 45;

foglio catastale n. 45 (Bari): si attraversa il raccordo in corrispondenza del vertice nord-ovest della particella 75 e si prosegue lungo il confine nord-ovest delle seguenti particelle: 75, 62;

foglio catastale n. 24 (Modugno): 134, 110;

foglio catastale n. 26 (Modugno): 28, 31, 32, 35, 43, 210, 46, 214, 316, 212, 63, 233, 142, 141, 278, 262, 179, 180, 266, 133, 143;

foglio catastale n. 28 (Modugno): si prosegue lungo la strada comunale Modugno-Bitritto fino al bivio con stradella Trivoni; si prosegue lungo la stradella Trivoni fino al bivio con strada comunale Modugno-Sannicandro. Si scende lungo tale strada fino ad incontrare il vertice nord-est della particella 13; la si costeggia e si prosegue lungo le particelle 334, 132, 377, 286, 131, 159, 355, 130, 232;

foglio catastale n. 29 (Modugno): 276, 8, 15; si attraversa la ferrovia Bari-Taranto;

foglio catastale n. 19 (Modugno): 38, 102, 101, 100, 37, 42, 41, 104, 103, 39, 84, 107, 91; si segue la strada vicinale Macchia-Bianco fino al confine col comune di Bitetto;

foglio catastale n. 5 (Bitetto): 85, 125, 86, 10; si attraversa la strada provinciale Grumo-Bari;

foglio catastale n. 3 (Bitetto): 91, 90, 88, 185, 122, 207, 206, 165, 120; si segue la strada vicinale la Croce fino alla particella 51;

foglio catastale n. 4 (Bitetto): 156, 155, 154, 153, 1, 278, 49, 42, 41, 40, 39, 33, 32, 23, 229, 20, 79, 19;

foglio catastale n. 2 (Bitetto): 338, 266, 205, 206, 327, 133, 130, 137;

foglio catastale n. 7 (Bitetto): 39, 244, 260, 243, 295, 277, 259, 57, 56, 172, 53, 55, 6, 161, 65; si attraversa la strada provinciale Bitonto-Bitetto;

foglio catastale n. 15 (Bitetto): 163, 8, 7, 197, 244, 243, 242, 241, 264, 240, 156, 21;

foglio catastale n. 30 (Palo del Colle): 87, 84, 109, 83, 81, 79, 78, 77, 80, 75, 120, 72, 98, 97, 37, 38, 39, 186;

foglio catastale n. 44 (Palo del Colle): 9, 121, 165, 118, 6, 4;

foglio catastale n. 43 (Palo del Colle): 320, si fraziona la particella 321 in corrispondenza dei vertici delle particelle 320 e 15; si prosegue con le particelle 15, 317;

foglio catastale n. 42 (Palo del Colle): 143, 514, si attraversa la strada statale n. 96; 145, 100, 103, 104, si segue la strada vicinale Pezze del Castrato fino al bivio con la strada vicinale del Crocifisso (punto C).

LATO OVEST.

Prosegue lungo il confine ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

tratto C-D:

foglio catastale n. 42 (Palo del Colle): dal punto C si segue la strada comunale del Crocifisso fino al vertice sud della particella 496 e si prosegue lungo i

confini ovest delle seguenti particelle 499, 288, 307, 308, 312, 490, 488, 290; comprendente l'ultimo tratto della strada comunale Crocifisso con annessa la particella 8 (Chiesa);

fogio catastale n. 52 (Palo del Colle): 8, 335, 376, 377.

LATO SUD.

Prosegue lungo il confine sud delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

tratto D-E:

foglio catastale n. 52 (Palo del Colle): 32, 34, 267, 35, 336, 37, 38, 273, 385, 434, 121, 122, 124, 125, 126, 397;

foglio catastale n. 42 (Palo del Colle): 511, 94, 54, 93, 434; si attraversa la strada statale n. 96; 507, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 394, 393, 453, 363, 450, 231, 38, 432, 210, 649;

foglio catastale n. 43 (Palo del Colle): 78, 262, 255, 266, 267, 273, 276, 280, 403, 281, 283, 285, 52, 380, 186, 311, 255, 222, 335, 18, 216, 209, 332, 16;

foglio catastale n. 44 (Palo del Colle): 45, 48, 49, 225, 81, 65, 66, 16, 76, 179, 90, 92; confini nord-ovest delle particelle 178, 162, 14;

foglio catastale n. 3 (Binetto): confini nord-ovest delle particelle 17, 269, 268, 16, 15, 69, 68, 67, 66, 65, 316, 64, 61, 309, 311, 320, 323, 324, 325, 179, 180, 186, 246, 247;

foglio catastale n. 4 (Binetto): confini sud delle particelle 553, 559, 676, 659, 556;

foglio catastale n. 3 (Binetto): confini sud delle particelle 297, 220, 287, 345, 285, 339, 308, 150, 151; si attraversa la ferrovia Bari-Taranto; 156, 343, 160, 161, 162, 103, 102, 101, 283;

foglio catastale n. 15 (Bitetto): confini sud delle particelle 270, 169, 268, 267, 167, 285, 166, 52, 54, 205, 63; confini nord-ovest delle particelle 249, 127, 123, 122, 140;

foglio catastale n. 20 (Bitetto): si attraversa la strada provinciale Grumo-Bari; 338, 75, 74;

foglio catastale n. 4 (Binetto): dal vertice nord della particella 62 lungo la strada comunale di S. Maria fino all'incrocio della ferrovia Bari-Taranto, che si segue per il lato sud-est fino all'incrocio strada comunale Cutino;

foglio catastale n. 8 (Binetto): strada comunale Cutino fino all'incrocio con strada comunale vecchia Bitetto (punto E).

LATO SUD-EST.

Prosegue lungo il confine sud-est delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

tratto E-F:

foglio catastale n. 8 (Binetto): dal punto E lungo la strada comunale vecchia di Bitonto fino al vertice sud della particella 119; si prosegue lungo il confine sud-est delle seguenti particelle 119 e 118;

foglio catastale n. 4 (Binetto): 206, 229, 671, 228, 227, 657, 602, 737, 184;

foglio catastale n. 20 (Bitetto): 25, 30, 216, 229, 139, 317, 224, 316, 130, 203, 116, 253, 252, 121, 120, 119, 219, 91, 90, 89, 93, 98, 97, 62, 218, 61, 258, 60, 37, 36, 35, 21, 363, 365, 151, 5;

foglio catastale n. 16 (Bitetto): 105; si attraversa la strada provinciale Grumo-Bari; 119, 251, 250, 123, 124, 102, 62, 136, 135, 63, 238, 61, 60; si attraversa la ferrovia Bari-Taranto; 40, 226, 39, 38, 196, 168, 8; si attraversa la strada provinciale Bitonto-Bitetto;

foglio catastale n. 8 (Bitetto): 172, 156, 257, 256, 155, 132, 131, 129, 64, 59, 58, 36, 33, 173, 218, 449, 276, 450, 102, 115, 361, 326, 453, 325, 112, 110, 109, 107, 108, 106, 105, 104, 197;

Tratto F-G e tratto G-H:

foglio catastale n. 9 (Bitetto): parte dal punto F corrispondente al vertice sud della particella 197 del foglio n .8 di Bitetto e si congiunge al punto G, corrispondente al vertice nord-est della particella 8 del foglio n. 9 di Bitetto esterna al vincolo, frazionando la particella 2;

foglio catastale n. 9 (Bitetto): parte dal punto G e si congiunge al vertice nord della particella 15 esterna al vincolo, punto H, frazionando le particelle 2 e 123;

Tratto H-A:

foglio catastale n. 4 (Bitetto): confini sud est delle particelle 95, 205, 195, 196, 197, 56, 198, 55, 4, 267, si attraversa la strada vicinale Mater-Domini;

foglio catastale n. 5 (Bitetto): 56, 66, 170, 61, 63; si prosegue lungo la strada provinciale Grumo-Bari fino al vertice sud delle particelle 31, 32, 116, 107, 46, 172, 171, 46;

foglio catastale n. 19 (Modugno): si prosegue lungo la strada comunale Lamarisotti;

foglio catastale n. 29 (Modugno): si prosegue lungo la strada comunale Lamarisotti comprendendo le seguenti particelle comprese nel vincolo: 144, 143, 142, 141, 122, 327, 251, 124, 232, 231, 104, 81, 82, 315, 56, 42, 66, 214, 300, 215, 222, 190, 264, 139, 140;

foglio catastale n. 30 (Modugno): 66, 68, 74, 450, 512, 513, 514, 109, 205, 273, 274, 426, 274, 273, 205, 145, 168, 170, 214, 228, 53, 421, 121, 468, 118, 112, 157, 148, 241, 408, 206, 372, 206, 207, 216, 225, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 497, 498, 499, 407, 268, 381, 382, 383, 211, 252, 212, 195, 215, 385, 370, 251, 169, 142, 132, 278, 291, 290, 101, 98, 347, 97, 414, 59, 418;

foglio catastale n. 31 (Modugno): 253, 254, 255, 147, 265, 186, 185, 187, 250, 80, 182, 127, 201, si prosegue sulla strada comunale Chirico fino all'incrocio con la strada comunale del Calabrese;

foglio catastale n. 27 (Modugno): si prosegue sulla strada comunale del Calabrese fino al vertice sud-est delle particelle 11, 59, 229, 247, 330, 132, 2, 178, 180;

foglio catastale n. 73 (Bari): cofini sud-est delle particelle 14, 24, 23, 51, 21, 3;

foglio catastale n. 65 (Bari): 48, 59, 74, 19; si prosegue sula strada vicinale Modugno fino al bivio;

foglio catastale n. 46 (Bari): si prosegue lungo la strada vicinale Santa Caterina e si attraversa la circonvallazione;

foglio catastale n. 37 (Bari): si prosegue lungo la strada vicinale Santa Caterina fino al vertice sud-est delle particelle 104, 181, 167, 24, 115, 176, 173, 48, 4, 190, 2, 198, 171, 36;

foglio catastale n. 35 (Bari): si attraversa la ferrovia Bari-Taranto e si prosegue lungo i confini est delle seguenti particelle: 248, 247, 246, 245, 244, 59, 284, 283, 194, 193, 280, 281, ricongiungendosi al punto A.

c) TRATTO DI LAMA PICONE

(Comuni di Bari - località di Carbonara, Ceglie e Loseto)

LATO EST:

Tratto A-B:

foglio catastale n. 58 (Bari): parte dal punto A ubicato sul lato sud della Circonvallazione, determinato dal prolungamento della retta congiungente il punto posto a 150 metri sul confine nord della particella 12 dal vertice nord-ovest della vicinale S. Candida e il vertice nord-est della particella 279, prosegue verso sud sui confini est delle particelle (comprese nel vincolo) 279, 274, 598, 649, 650, 446, 396, 397, 398, 399, 400, 167, 432, 439, 458, 587, dal vertice sud-est della 587 fino al vertice sud-est della 571 e lungo il confine est delle particelle 201, 78, 391 comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 67 (Bari): prosegue lungo i confini delle particelle 251, 3, dal vertice sud-est della particella 3 al vertice nord-ovest della 123 prosegue lungo i confini est 123, 425, 223, 224, 225, 84, 392, 137, 138, 90, 91, 161, 94, fino al vertice sud-ovest della 372 (esclusa);

foglio catastale n. 5 (sezione Carbonara): prosegue lungo i lati nord delle particelle 57, 42, 133, 130 e lungo i lati est delle particelle 130, 131, 104, dal vertice sud-est della particella 104 in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 31 (esclusa) prosegue lungo il lato est della particella 29;

foglio catastale n. 6 (sez. Carbonara): dal vertice sud-est della particella 29 del foglio 5 in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 83 (esclusa) prosegue lungo il lato est della particella 73 fino all'incrocio con la strada vicinale Lama del Duca;

foglio catastale n. 3 (sez. Ceglie): attraversa detta strada vicinale e prosegue lungo il confine est della particella 130 fino al vertice nord-ovest della 123 prosegue lungo il confine nord della 123-22 lato est 22, lato nord 23, fino alla strada vicinale Vaccarella, segue detta strada vicinale fino al vertice nord della particella (esclusa) prosegue lungo il confine est delle 135, 40, fino alla strada vicinale S. Angelo;

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Ceglie): dal vertice sud-est della particella 40 foglio 3 sezione di Ceglie, prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della strada vicinale Sant'Angelo adiacente la particella 454, attraversando l'allegato *B* del foglio n. 6, prosegue verso sud sulla strada vicinale Sant'Angelo sul confine est delle particelle 454, 431, 455 dal vertice sud-est della particella 455 prosegue in linea retta, attraversando l'allegato *C* foglio 6 e la strada comunale da Loseto a Ceglie fino al vertice nord-est della particella 308 del foglio 9 sez. Ceglie;

foglio catastale n. 9 (Bari - Ceglie): dal vertice nord-est della particella 308 prosegue lungo il confine est di detta particella e dal vertice sud-est prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della particella 272, foglio 18, sez. Ceglie, attraversando l'allegato *A*, la via Duilio e l'allegato *B* del foglio 9;

foglio catastale n. 18 (Bari - Ceglie): dal vertice nord-est della 272 prosegue lungo il confine est di detta particella e da questa, sulla strada vicinale la Lama comprendono le particelle 272, 9, 11, 12, 14, 15, 53, 228, 291, 109, scende lungo il confine est e comprende le particelle 109, 112, 237, 238, 222, 242, 201;

foglio catastale n. 21 (Bari - sez. Ceglie): dal vertice sud-est della particella 201, foglio 18, prosegue lungo il confine nord delle particelle 33 e 32 (escluse) e ridiscende verso sud comprendendo la particella 31. Dal vertice sud-est della 31 prosegue in linea retta verso il vertice sud-est della 83, attraversando e comprendendo parzialmente le particelle 325, 222, 85, 84, 316, 317, 258 prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 83, 312, fino alla strada vicinale Monacelli prosegue verso est su detta strada fino al vertice nord-est della 282 compresa nel vincolo, prosegue sul confine est di detta particella dal vertice sud-est della 282 prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della particella 30 del foglio 2, sez. di Loseto, attraversando il foglio 24, sez. di Ceglie;

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Loseto): dal confine est della particella 30 compresa nel vincolo prosegue fino al vertice sud-est di detta particella e da questo, in linea retta, fino al vertice sud-est della particella 51 e prosegue pari lungo la strada vicinale Porto di Muro;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo la strada vicinale Porto di Muro, attraversa la comunale Loseto-Valenzano fino alla particella 86, compresa nel vincolo, dal vertice sud-est della particella 86 al vertice nord-est della 162 scende verso sud comprendendo le particelle 162, 163, 166, 228, 236, 235, 375, 373, 450, 492 e attraversa la strada vicinale Dessuno Vigne Nuove;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Loseto - allegato *A*): dal vertice sud-est della particella 492, foglio 4, prosegue, attraversando la strada vicinale Dessuno Vigne Nuove, fino al vertice nord-est della particella 111 e prosegue lungo i confini est delle particelle 111, 813, 132, 213, comprese nel vincolo, dal vertice sud-est della 213, in linea retta, fino al vertice nord della 265 e da questo prosegue sui confini est della 265 compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Loseto - allegato *B*): prosegue, comprendendole nel vincolo, lungo i confini delle particelle 373, 374, 378, 379, 381, 383, 672, 384, 505, 753, 506, 592, 560, 570, fino al vertice nord-est della particella 309, foglio 6, anch'essa compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo i confini est delle particelle (comprese nel vincolo) 309, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 227, 397, 228, 342, 343, 239, 267, 241, 339, 340, 341, 223, 297, 214, 213, 365, 198, 261, 262, 263, 264, 399, 265, 266, 377, 366, 230 fino al vertice sud della particella 230 (punto *B*), prosegue lungo il confine comunale con Adelfia, comprendendo le particelle 230, 229, 289, 165, 276, 354, 419, 418, 417, 416, 381 fino al vertice sud-est della 381 (punto C).

LATO OVEST:

Tratto C-D:

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Loseto): partendo dal punto C prosegue verso nord lungo il confine ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 416, 330, 327, prosegue lungo la strada comunale da Loseto a Canneto;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo la strada comunale da Loseto a Canneto;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Loseto - allegato *B*): prosegue lungo detta strada comunale fino al vertice nord-ovest della particella 465, compresa nel vincolo, da questo in linea retta fino al vertice sud della particella 428 (inclusa) procede verso nord lungo i confini della stessa particella e della 422 fino al vertice nord-ovest della 422;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Loseto - allegato *B*): da tale vertice, prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 201 e prosegue lungo i confini delle particelle (comprese nel vincolo) 201, 872, 576, 201, 568, 60, 6, 57, 55, 51, attraversa la strada comunale Loseto-Valenzano, prosegue verso est lungo tale strada fino al vertice sud-ovest della particella 15 e verso nord lungo i confini ovest delle particelle 15 e 516 (comprese);

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo il lato ovest delle particelle (comprese nel vincolo), 186, 155, 144, dal vertice nord-ovest della 144 in linea retta al vertice sud-ovest della particella 26 prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 26, 24, 22, 21, dal vertice nord-ovest della 21 in linea retta al vertice sud-ovest della 213 e da questo in linea retta al vertice sud della particella 219 segue sul lato ovest delle particelle 219, 260, 126, 13;

foglio catastale n. 23 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle 57 e 154 comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 154 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 197 foglio 21;

foglio catastale n. 21 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini ovest delle particelle 197, 194, 162, 117, 96, tutte comprese nel vincolo, dal vertice nord-ovest della 96 in linea retta al vertice sud-ovest della 234, prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo, 234, 237, 236, 308, 307, 306, fino al vertice nord-ovest della 306, da tale punto al vertice sud-ovest della 276 e prosegue lungo i confini ovest delle particelle comprese nel vincolo, 276, 319, 318, 3;

foglio catastale n. 18 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 191, 316, 138 fino al vertice nord-ovest a contatto con la 223 (esclusa). Da tale vertice in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 39 e da questa in linea retta al vertice sud-ovest della particella 196;

foglio catastale n. 8 (Bari - sez. Ceglie): attraversa la strada comunale da Loseto a Ceglie in linea retta congiungendo il vertice sud-ovest della 196 foglio 18 con il vertice sud-ovest della particella 68 del foglio 9 attraversando le particelle 243, 244 e 173;

foglio catastale n. 9 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini delle particelle (comprese nel vincolo) 68, 69, dal vertice nord-est della particella 66 (esclusa) attraversa la strada vicinale del Chiancone fino al punto D ubicato a 80 metri dal vertice sud-est della particella 226 del foglio 7, misurato lungo il confine sud di detta particella;

tratto D-E:

foglio catastale n. 7 (Bari - sez. Ceglie): dal punto D così determinato al vertice sud-est della particella 222 e prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 222, 221, 185, 149, fino al vertice sud-ovest della particella 139 prosegue verso nord lungo i confini ovest delle particelle 139, 138, 137, 136, 135, 133, 134 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord della 134;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Ceglie): attraversa la strada vicinale del Votano fino al vertice sud-ovest della particella 150 e prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della stessa, da qui verso nord seguendo i confini ovest delle particelle 151, 137, 136, 128 (comprese nel vincolo), fino al vertice nord-ovest della particella 128, da questo attraversando la strada vicinale da Modugno a Ceglie fino al vertice sud-est della particella 91 (esclusa) prosegue lungo i confini ovest delle particelle 93, 92, 80 (comprese nel vincolo);

foglio catastale n. 3 (Bari - sez. Ceglie): attraversando la strada vicinale S. Michele prosegue fino al vertice sud-ovest della particella 75 e quindi verso nord secondo i confini delle particelle 55, 48, 161 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord-ovest della particella 161. Da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 53 prosegue verso nord lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 53, 144, 15, 16, 1 fino al vertice nord-ovest della particella 1;

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Ceglie): da tale vertice in linea retta al vertice nord-ovest della particella 23;

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Carbonara): attraversa la strada vicinale Donadonisi fino al vertice sud-ovest della particella 56 e prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 56, 11, 53, 5, fino al vertice nord-ovest della particella 5 da questo in linea retta fino al punto E situato a 70 metri lungo il confine nord della particella 1 a partire dal vertice nord-ovest;

tratto E-F:

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Carbonara): dal punto E in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 25 prosegue verso nord seguendo la strada vicinale Donadonisi fino al vertice nord della particella 2;

tratto F-G:

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Carbonara): dal punto F al vertice sud-est della particella 41 (esclusa) prosegue lungo il confine est fino al vertice nord, da questo in linea retta attraversando il canale Picone, la particella 91 e la strada comunale ModugnoCarbonara, fino al vertice sud-est della particella 366, foglio 58, sez. Bari;

foglio catastale n. 58 (Bari - sez. Bari): prosegue verso nord in linea retta dal vertice sud-est della particella 366 fino al vertice nord-ovest della particella 428, prosegue verso nord-ovest seguendo i con

fini delle particelle 556 e 417 (comprese) **fino al vertice** ovest della 417 a contatto con la particella 80 parzialmente compresa nel vincolo; prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 288 e prosegue verso nord seguendo i lati ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 288, 520, 66, fino all'angolo nord-ovest della 66 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 283 prosegue lungo i confini di detta particella compresa nel vincolo fino al vertice sud-ovest della particella 31 da **questi** in linea retta fino al vertice nord-est della particella 32 prosegue verso nord seguendo il confine ovest della particella 417 (compresa) fino al punto G interseziona dall'allineamento del confine suddetto con la circonvallazione (foglio 48);

tratto G-H:

foglio catastale n. 48 (Bari - sez. Bari): dal punto G così determinato fino al punto D seguendo la circonvallazione.

d) TRATTO DI LAMA S. GIORGIO

(Comuni di Bari, Triggiano, Noicattaro e Rutigliano)

LATO NORD:

tratto A-B: partendo dal punto A proiettato sulla costa prolungando la retta di confine ovest delle particelle 78, 77, 11, 76, 27 del foglio 1 (con Bari) segue l'andamento della costa fino al punto B ottenuto prolungando sulla costa stessa la linea di confine E delle particelle (comprese nel vincolo) 182, 79, 316.

LATO OVEST:

tratto B-C: partendo dal punto B, attraversando la particella 2 fino al vertice nord della particella 81 e proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 56 (Bari): 81, 256, 237, 211, attraversa la strada statale Adriatica, 145, 320, 319, 263, 209, 298, 16, attraversa la particella e la ferrovia Bologna-Otranto fino al vertice nord della particella 91 (foglio 55);

foglio catastale n. 55 (Bari): 91, 28, 30, 255, attraversa la strada statale n. 16, la particella 80 e la strada comunale della Marina fino al punto C vertice nord della particella 131 del foglio 2 del comune di Triggiano;

tratto C-D: partendo dal punto C e proseguendo lungo tutta la strada vicinale Giannarelli in direzione sud, procedendo poi sul confine sud-ovest della particella 178 compresa nel vincolo:

foglio catastale n. 6 (Triggiano): 8, 258, 49, 50, 51, 241, 221, 95, 96, 97;

foglio catastale n. 5 (Triggiano): 300, 400, 402, 403, 57, 125, 130, 189, 190, 191, 192, 193, 201, 202, 206, 207, 221, 222, 223, attraversa la 410, fino al vertice nord-ovest delle 362, 363, 367, 132, attraversa la strada vicinale Saguisi:

foglio catastale n. 12 (Triggiano): 22, 216, 215, 25, 26, 36, 37; attraversa la 62 e la 219, fino al vertice comune tra 61 e 220, 220, 233, 139, 166, attraversa la strada vicinale Le Lame;

foglio catastale n. 17 (Triggiano): 50, 126, 683, 156, 158, 159;

foglio catastale n. 18 (Triggiano): 154 e segue poi la strada vicinale Foggiano in direzione sud;

foglio catastale n. 21 (Triggiano): continua lungo la strada vicinale Foggiano procedendo poi lungo i confini delle particelle (comprese nel vincolo): 43, 437, 44, 39, 108, 500, 113, 196, 197, 203, 209, 210, 275, 281, 508, 337, 509, fino al vertice sud-est della particella 509 (punto D);

tratto D-E: partendo dal punto D proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 7 (Noicattaro): 140, 247, 291, 58, 176, 278, 143, 241, 144, 200, 248, 249, 101, 102, 107, 108, 189, 190, 191, 192, 168, 118, 229, 117, 142, 293, 260, attraversa la strada vicinale Lo Fieno;

foglio catastale n. 8 (Noicattaro): 69, 222, attraversa la particella 71 dal vertice sud-ovest della 222 fino al vertice nord-ovest della 73, 73, 74, attraversa la 74, 204, 217, 209;

foglio catastale n. 9 (Noicattaro): 85, 317, 224, 336, 226, 449, 450;

foglio catastale n. 11 (Noicattaro): 8, 651, 600, 342, 280, 12, 18, 648, 576, 43, 42, attraversa la 649, 374, 1206, 749, 191, 341, 101, 846, attraversa la 202, 330, 471 fino al vertice nord-ovest della 1186, 1186, 331, 752, 1142, 1141, 328, 302, attraversa la strada provinciale Bari-Rutigliano;

foglio catastale n. 12 (Noicattaro): 395, attraversa la ferrovia Bari-Locorotondo, 411, 83, 84, 159, 158, 155, attraversa la strada comunale Cellamare-Noicattaro, 270, 269, 208, 207, 263, 573, 261, 499, 442, attraversa la 312 e la 436 fino al vertice nord-ovest della 196 compresa, 567, attraversa la 211 fino al vertice della 474 compresa, 584, 384;

foglio catastale n. 15 (Noicattaro): attraversa la Casamassima-Noicattaro, 222, 377, 87, 88, 54, 156, 155, 278, 512, 52, attraversa la strada comunale Pozzillo e la particella 290, fino al vertice comune tra la 290 e la 159, quest'ultima compresa 508, fino al punto E (vertice sud della particella 508);

tratto E-F: partendo dal punto E e procedendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 8 (Rutigliano): 3, 6, 33, attraversa la stradella vicinale Caggiano, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 72, attraversa la strada comunale Pozzillo, 74, 185, 293, 75, 268, 88, 90, 137;

foglio catastale n. 9 (Rutigliano): 115, 197, 253;

foglio catastale n. 8 (Rutigliano): 229, 231, 270, attraversa la strada provinciale Montrone-Rutigliano;

foglio catastale n. 19 (Rutigliano): 6, 53, 11, 228, attraversa le particelle 73, 135 fino al vertice ovest della particella 1 compresa, 208, 194, 199, attraversa la particella 103 fino al vertice nord-ovest della particella 1, foglio 24;

foglio catastale n. 24 (Rutigliano): 1, 3, attraversa la 25 fino al vertice nord-ovest della particella 224 compresa, 177, 47, 250, 18, attraversa la strada comunale Mater-Domini-Casamassima, 189, 276, 277, 308, 244, 139, 231, 234, 142;

foglio catastale n. 25 (Rutigliano): 406, 51, 46, 487, 303, 351, 478, 305, 44, 83, 84, 307, 85, 88, 89, 154 attraversa la 156, 159, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 224, 232, 279, 281;

foglio catastale n. 33 (Rutigliano): 25, 56, 60, 85, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 140, 132, 23, 134, 133, 145, 22, 127, 142, 19, 113, attraversa la 19 fino al vertice sud-ovest della 12 esclusa;

foglio catastale n. 32 (Rutigliano): 9, 42, 58, 56, 37, 36, 5, 35, 34, 33, 32, 52, 51, 50, 4, 62, 31, 30, 54, 29, 3, 24, 23, 22, fino al punto F vertice nord-ovest della particella 2;

tratto F-G: comprendente le particelle 2, 1, 22, 23, 10, 11, 20, corrispondente al confine col comune di Casamassima, sino al punto G1 vertice sud-ovest della particella 20;

LATO SUD:

tratto G-H: partendo dal punto G e proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 32 (Rutigliano): 20, 21, 12;

foglio catastale n. 33 (Rutigliano): 30, 61, 130, 89, 131, 62, 126, 63, 129, 103, 91, 85, attraversa la strada comunale Casale Annunziata;

foglio catastale n. 38 (Rutigliano): 30, 293, 298, 66, 25, e prosegue lungo la strada vicinale del Boscarello, fino al vertice ovest della 281 compresa, 85, 87, 29, 266, 90, 222, 223), attraversa la strada comunale Pannicelli;

foglio catastale n. 39 (Rutigliano): 75, 20, 219, 220, 85, 42, attraversa la strada comunale Masseria Le Monache;

foglio catastale n. 41 (Rutigliano): 12, 13, 115, 112, 15, 17, 191, 193, 64, 84, 75, 54, 87;

foglio caastale n. 42 (Rutigliano): 157, 156, 155, 162, 161, 160, 159, 158, 21, 79, 80, 46, 81, 52, fino al punto H vertice sud-est della particella 32.

LATO EST:

tratto H-I-L: partendo dal punto H e proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 42 (Rutigliano): 52, 95, 94, 93, 91, 90, 85, 42, 44, 40, 75, fino al punto I vertice nord-est della particella 75, procedendo fino al punto L vertice nord-est della particella 58 (compresa nel vincolo);

tratto L-M: dal punto L proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 39 (Rutigliano): 140, 139, 138, 90, 88, 28, attraversa strada vicinale Masseria S. Francesco, 240, 230, 241, 25, 43, attraversa la 131 e la strada comunale Masseria Le Monache, fino al vertice sud-est della particella 16, compresa, 12, 11, 163, 162, 164, 66, attraversa strada comunale Pannicelli per Carella;

foglio catastale n. 34 (Rutigliano): 182, 151, 79, 150, 242, 203, 85, attraversa la 121 fino al vertice sud-est della 117, compresa, 112, 212, 111, 240, 110, 283, 282, 109, 108, 107, attraversa la 106 e la strada comunale Casale Annunziata fino al vertice sud-est della particella 132 compresa nel vincolo e prosegue lungo i confini delle sottoelencate particelle anch'esse comprese nel vincolo 219, 238, 239, 237, 131, 167, 130, 176, 171, 65, fino al vertice sud-ovest della stessa 65;

foglio catastale n. 25 (Rutigliano): prosegue in direzione nord lungo la strada comunale del Casale fino al vertice nord-est della particella 169 (foglio 26), e prosegue lungo i confini delle sottoelencate particelle comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 26 (Rutigliano): 169, 334, 333, 595, 474, 138, 376, 136, 594, 593, 592, 94, 320, 86, 38, 81, 39, 351, 37, attraversa strada comunale Materdomini, 29, fino al vertice nord-est della stessa 29 (compresa nel vincolo);

foglio catastale n. 19 (Rutigliano): prosegue lungo il confine est delle particelle 163, 95 comprese nel vincolo, dal vertice nord-est della particella 95 al vertice sud-est della 172 attraversando le particelle 93, 167, 90, prosegue lungo il lato est delle particelle 172, 84, 80 comprese nel vincolo. Dal vertice nord-est della particella 80 al vertice sud-est della particella 78 compresa nel vincolo prosegue lungo il lato est della particella 78 fino alla strada Cicco Severini;

foglio catastale n. 20 (Rutigliano): attraversa strada vicinale Cicco Severini e prosegue lungo i confini est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 116, 739, 290, proseguendo in direzione ovest lungo la strada vicinale Belvedere, fino al vertice nord-est della particella 47 (foglio 19), compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 19 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle particelle 47 ,46, 45, 42, fino a m. 60 dal vertice nord-ovest della particella 42, prosegue attraversando la strada fino al vertice sud-est della 1147 (foglio 9) compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 9 (Rutigliano): prosegue lungo i confini est delle particelle 1147, 433, 429, 306, 204, 203, 727, 202, 966, 201, 127, 125, 684, 53, 52, 50, 49, fino al vertice nord della particella 49 stessa;

foglio catastale n. 5 (Rutigliano): prosegue verso ovest lungo la strada comunale Cellamare fino al vertice sud-est della particella 232, prosegue fino al vertice nord-est della particella 232, da tale vertice fino al vertice sud-est della 380. Prosegue fino al vertice nord-ovest della stessa particella e da questo fino al vertice nord-est (a confine con la 377) della particella 919. Prosegue lungo le particelle 367 e 84 fino al vertice nord-ovest della particella 84;

foglio catastale n. 8 (Rutigliano): prosegue attraversando la strada comunale Trisorio e lungo il lato nord della particella 14 fino al vertice nord-ovest della 14 (punto M), vertice sud-ovest della stessa particella (punto M);

tratto M-N:

foglio catastale n. 15 (Noicattaro): partendo dal punto M, attraversando la particella 518 fino al vertice sud-est della 96 (questa esclusa). Prosegue lungo il confine Sud della stessa 96 e quindi lungo i confini est delle particelle comprese nel vincolo 282, 281, 208, 203, 207, 472, 471, 206, 205, 291, 204, 294, 203, 70, 480, 64, 481, 453, 404, 200, 263, 55, 321, 117, 114, 327, 113, 361, 360, 265, 61, 26, 25, 498, 297, fino al vertice nord-ovest della particella 297;

foglio catastale n. 12 (Noicattaro): prosegue lungo le particelle comprese nel vincolo 271, 267, 273, 277, 281, 287, 313, 149, 156, 419, 144, 139, attraversa la strada comunale Casamassima-Noicattaro e prosegue lungo i confini est delle particelle 449, 302, 480, 479, 222, 166, attraversa la ferrovia Bari-Locorotondo, prosegue lungo i confini est delle particelle 347, 452, 622 fino alla strada

vicinale Piscina Prosegue lungo la direzione nord della stessa strada e quindi verso est lungo la strada provinciale Bari-Rutigliano fino al vertice sud-est della particella 484 (foglio 11);

foglio catastale n. 11 (Noicattaro): particelle 484, 165, 250, 1237, 242, 240, 683, 548, 681, attraversa la strada comunale Paradiso, 361, 724, 112, 68, 477, 635, 39, 348, 829, 349, 25, 26, fino al vertice nord-est della stessa particella interamente compresa;

foglio catastale n. 9 (Noicattaro): particelle 333 367, 240, 239, 433, 337, 432, 236, 235, attraversa la strada comunale dell'Incoronata e prosegue comprendendo le seguenti particelle: 540, 178, 271, 268, 168, 246, 521, 124, 385, 420, 39, attraversa nuovamente la strada comunale dell'Incoronata e prosegue con le seguenti particelle: 201, 260, 28, 448, attraversa la strada comunale Penna e prosegue con le particelle 14, 13, 195, 12, prosegue lungo la strada comunale Penna Latorta fino al confine sud-ovest delle particelle 161 (foglio 6);

foglio catastale n. 6 (Noicattaro): prosegue lungo i confini a est delle particelle 161, 134, 131, 153, 95, 67, 138, 276, fino al vertice nord della particella 276;

foglio catastale n. 7 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle, comprese nel vincolo, 153, 154, 87, 85, 252, 84, 83, 82, 81, 75, 152 fino al vertice nord-est della particella 152 (punto N);

tratto N-O:

foglio catastale n. 21 (Triggiano): partendo dal punto N proseguendo lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 364, 360, 358, 477, 353, 352, 351, 349, 348, 314, 312, 153, 302, 301, 235, 230, 162, 159, 154, 72, 479, 401, 63, 62, 487 fino al vertice nord-ovest della particella 487;

foglio catastale n. 18 (Triggiano): attraversa la strada vicinale Schiattone e procede verso ovest sino al vertice sud-est della particella 270. Prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo: 270, 326, 327, fraziona la particella 273 dal vertice sud-est della stessa al vertice nord-est della particella 290 compresa nel vincolo e prosegue con la 331, 128, attraversa la strada vicinale Pozzo Fiscardi e si congiunge al vertice sud-est della particella 55 compresa nel vincolo, prosegue con la 336, 29, 27, attraversa la strada vicinale Spine Rosse;

foglio catastale n. 13 (Triggiano): prosegue verso est lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 72, 129, 71, 166, 186, 155, 68, 66, 64, 63, 62, 54;

foglio catastale n. 5 (Triggiano): attraversa la strada vicinale Torre delle Monache, procede verso est lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 244, 243, 344, 314, 380, 214, 153, 290, 152, 139, 287, 286, 141, 328, 136, 88, 85, 84, 356, 82, 283, 42, prosegue lungo la strada vicinale S. Marco verso nord fino al vertice est della particella 116 compresa nel vincolo (foglio 6);

foglio catastale n. 6 (Triggiano): prosegue lungo i confini delle particelle 116, 111, 65, 35, 37, 289, 290 fino al vertice nord-est della 290;

foglio catastale n. 2 (Triggiano): da tale vertice in linea retta attraversa la particella 216 fino al vertice nord-est della stessa, prosegue lungo la strada vicinale S. Marco in direzione nord fino al vertice sud-est della particella 361. Prosegue lungo i confini est di detta particella, 159, 158, 417 comprese nel vincolo. Attraversa la strada statale 16 e prosegue dal vertice sud-est della particella 347 e prosegue con la 71, fino al punto O, vertice ad est della particella 71;

tratto O-A:

foglio catastale n. 1 (Torre a Mare): dal punto O prosegue attraversando la ferrovia Bologna-Otranto, si unisce al vertice sud della particella 32 compresa nel vincolo, proseguendo lungo il confine est della 89, attraversa la strada statale Adriatica e prosegue lungo i confini, compresi nei vincoli, delle seguenti particelle: 95, 37, 38, 203, 202, 109, 209, 108, 125, 141, 183, 182, 189, 143, 10, fino alla costa punto A.

e) TRATTO DI LAMA GIOTTA
(Comuni di Bari, Rutigliano e Noicattaro)

LATO OVEST:

tratto A-B: partendo dal punto in comune tra la strada comunale Acquaviva-Mola e la particella 63 vertice sud-ovest (punto A) e proseguendo lungo i confini delle sottoelencate particelle, comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 43 (Rutigliano): 63, 168, 130, 129, 128, 40, 83, 81, 215, 82, 77, 76, 153, 149, 8, 16;

foglio catastale n. 36 (Rutigliano): 530, 266, 375, 295, attraversa la 49, 567, 262, fino al vertice nord-est della 262 da questo, attraversa la 37 in linea retta fino al vertice sud-ovest della 171 e procedendo lungo il confine della stessa 171 compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 30 (Rutigliano): 253, 251, 252, 250, 419, attraversa la strada comunale di Putignano;

foglio catastale n. 36 (Rutigliano): 304, 183, 184, 13;

foglio catastale n. 30 (Rutigliano): 704, 374, 373, 545, 372, 371, 370, 369, 368, 595, 367, 366, 365, 275, 124, 284, 557, 33, 559, 555, 553, 26, 553, 554, attraversa la strada vicinale Pappalepore in corrispondenza del vertice sud-ovest della particella 129 del foglio 22;

foglio catastale n. 22 (Rutigliano): 129, 128, 127, fino al vertice nord-ovest della 127 e da questo attraversa la particella 126, 51, 26 in linea retta fino al vertice sud ovest della particella 24 in comune con la strada comunale di Conversano e prosegue lungo il confine ovest della 24 compresa nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 24 e da questo, attraversa la particella 22, fino al vertice sud-ovest della particella 157 (foglio 15) in comune con la strada provinciale Rutigliano-Conversano,
e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 15 (Rutigliano): 157, 153, fino al vertice nord-ovest della 153, da questo, attraversa la 161 e la 196, fino al vertice estremo sud-ovest della particella 194 procedendo sul confine ovest della stessa particella 194, 192, 122, 120, 230, 363, 229, 85 fino al vertice sud-est della particella 197, foglio 16;

foglio catastale n. 16 (Rutigliano): 197, 323, 138, 136, 135, 276, 131, 61, 78, 73, 319, 52, 353, 386, 51, 329, 41, fino al vertice nord-ovest della 41 attraversa la strada comunale di Polignano;

foglio catastale n. 12 (Rutigliano): 438, 507, 249, 241, 240, 432, 118, 206, attraversa la strada comunale Pozzo Falco, 402, 121, 117, 107, 106, 112, fino al vertice nord-ovest della 112, da questo in linea retta attraversa

la particella 264 fino al vertice nord-est della 365 (esclusa) prosegue lungo i confini delle 264, 315, attraversa la 301, 261, 61 tutte comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 61, attraversa la strada provinciale Rutigliano-Mola fino al vertice sud-est della 228, foglio 4;

foglio catastale n. 4 (Rutigliano): 228, 472, 434, 433, 226, 308, 223, 405, 404, fino al vertice nord-ovest della 404, attraversa la strada comunale di Mola fino al vertice sud della 113 del foglio 3;

foglio catastale n. 3 (Rutigliano): 113, 373, 372, 371, 370, 244, dal vertice ovest della particella 244 (compresa) fino al vertice est della particella 221 (esclusa) attraversa le particelle 235, 225, 224, prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo, 220, 181, 180, attraversa la strada comunale Lama di Mosca, 494, 179, 158, dal vertice sud-ovest della 158 al vertice sud-ovest della particella 395 attraversa le particelle 176, 337, 156, 338, 155, 312, 400, 97 per proseguire lungo i confini delle particelle 395, 471 fino all'angolo nord-est della 82 (esclusa) da questo punto fino all'angolo sud-ovest della 578 attraversa le particelle 87, 101, 491 per proseguire lungo i confini ovest delle particelle 578, 579, 583, 52, 7 comprese nel vincolo, fino al vertice sud-est della 190, foglio 1;

foglio catastale n. 1 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 190, 187, 127, 375, 374, fino al vertice sud-ovest della 374, punto B;

tratto B-C:

foglio catastale n. 37 (Noicattaro): dal punto B in linea retta fino al vertice sud-est della particella 281 prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo, 281, 206, 205, 204, 198, 1527, 197 fino al vertice sud-ovest della 197 e da questo in linea retta fino al vertice sud-est della 940 e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo, 940, 941, 143, 933, 141, 933, attraversa la strada comunale Lama Calendola e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 19, 1967, 921, 920, 919, 918, dal vertice nord-ovest della 918, attraversa la 50 fino al vertice sud-ovest della 48 e prosegue lungo il confine ovest di detta particella, attraversa la strada comunale di Mola fino al vertice sud-ovest della particella 396, foglio 35;

foglio catastale n. 35 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle 396, 444, 443, 204, 302, 303, 398 comprese nel vincolo, attraversa la strada comunale Masseriola fino al vertice sud della 542, foglio 34.

foglio catastale n. 34 (Noicattaro): lungo i confini delle particelle 542, 252, 675, 674, 517, fino al vertice nord-ovest della 517, da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 185 e quindi lungo i confini delle particelle 185, 182, 167, 166, 513, 144, 117, 116, 111, 110, 76, 77, 74, 70, 40, attraversa la strada comunale S. Vincenzo, 14, 514, 197, 569, 5, tutte comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della particella 5;

foglio catastale n. 31 (Noicattaro): prosegue lungo la comunale Lama dell'Angelo fino al vertice sud-ovest della 331 da questo in linea retta fino al vertice nord-ovest della 161, e da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 79, prosegue lungo i confini delle 79, 78, 230, fino al vertice nord-ovest della 230, da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 501 quindi lungo i confini ovest di detta particella e fino al vertice nord, da questo al vertice sud-ovest della 1 tutte comprese nel vincolo prosegue lungo il confine nord della 222 (esclusa) fino al vertice sud-ovest della 62, foglio 27;

foglio catastale n. 27 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle 62 e 94, comprese, fino al vertice nord-ovest della 94 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 151 prosegue lungo i confini delle particelle 151, 150, 146, 145, 144, fino al vertice nord-ovest della 144 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 101 prosegue lungo i confini delle particelle 101, 129, 131, 181, 199, 125, tutte comprese nel vincolo fino al vertice sud-ovest della 61, foglio 24;

foglio catastale n. 24 (Noicattaro): prosegue lungo i confini della particella 61 (esclusa) e poi sulla 14, 88, 106, 108, 105, 48 tutte comprese nel vincolo, attraversa la strada comunale Noicattaro-Torre a Mare fino al vertice sud della 112, foglio 3;

foglio catastale n. 3 (Noicattaro): dal vertice sud della 112 in linea retta fino al vertice ovest della 42 prosegue lungo i confini di detta particella compresa nel vincolo fino al vertice nord della stessa, da questo punto in linea retta fino al vertice ovest della particella 60 e prosegue lungo i confini delle 60, 109, 105, comprese nel vincolo, fino alla strada comunale Noicattaro-Torre a Mare;

foglio catastale n. 21 (Noicattaro): prosegue lungo detta strada comunale;

foglio catastale n. 5 (Bari - Allegato *C*): Noicattaro-Torre a Mare;

foglio catastale n. 5 (Bari - Allegato *A*): attraversa la s.s. n. 16 fino al vertice sud-ovest della 140 e prosegue lungo i confini delle particelle 140, 123, 369, 62, tutte comprese nel vincolo, fino al vertice nord-ovest della 62 prosegue lungo i confini delle particelle (escluse dal vincolo) 233, 286, 234, 287, 321, 319, 396, 288, 12, 216, 283, 326, 382 fino al vertice più a nord di detta particella, da questo con linea retta parallela al confine ovest della particella 384 dell'allegato B foglio 5 fino ad incontrare la costa punto C.

LATO NORD:

tratto C-D:

dal punto C seguendo la linea di costa fino al punto D vertice nord-ovest della particella 384, allegato B, foglio 5, Bari.

LATO EST:

tratto D-E:

foglio catastale (Bari - Allegato *B*): dal punto D prosegue lungo i confini delle seguenti particelle tutte comprese nel vincolo, 384, 383, 384, 144, 392, 437, 441, 439, 411, 481, 153, attraversa la s.s. n. 16 fino al vertice nord-est della 213, allegato C, foglio 5;

foglio catastale (Bari - Allegato *C*): prosegue lungo i confini delle particelle 213, 162, 361, 26, attraversa la s.s. E-2 prosegue lungo i confini 445, 57, tutte comprese nel vincolo fino al vertice sud della 57 attraversa la ferrovia Bologna-Otranto fino a nord-est dell 157, foglio 21, comune di Noicattaro;

foglio catastale n. 21 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle 157, 328, 188 comprese nel vin-

colo fino al vertice est della 188 coincidente con il vertice sud-ovest della 167 (esclusa) da questo punto in linea retta fino al punto E ubicato sul confine nord della particella 9 foglio 24 a 100 metri dal vertice nord-est di detta particella;

tratto E-F:

foglio catastale n. 24 (Noicattaro): dal punto E in linea retta fino al vertice sud-est della 10 compresa nel vincolo e da questo in linea retta fino al vertice nord-ovest della 26 (esclusa dal vincolo) prosegue lungo i confini delle particelle 72 e 24 fino al vertice nord-est della 34, foglio 27;

foglio catastale n. 27 (Noicattaro): dal vertice nord-est della 34 prosegue lungo il confine est della stessa fino primo vertice ovest della particella 67 (esclusa) da questo al vertice nord-ovest della 39 (esclusa) prosegue le particelle 39, 46 (escluse) fino al vertice sud-ovest della 46, questo in linea retta fino al vertice nord-est della 81 inclusa e prosegue lungo il confine est della stessa e il confine sud della 106 (esclusa) fino alla strada comunale S. Vincenzo;

foglio catastale n. 31 (Noicattaro): prosegue in direzione sud lungo la strada comunale S. Vincenzo fino al vertice nord-est della 304 compresa, dal vertice sud-ovest della 181 (esclusa) in linea retta fino al vertice nord-est della 428 prosegue lungo i confini delle particelle 428, 226, comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 34 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 515, 428, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 574, 36, 54, 661, 84, 448, 85, 499, 386, 385, 537, 582, fino al confine sud-est della 582, attraversa la strada comunale della Masseriola fino al vertice nord della 99 foglio 35;

foglio catastale n. 35 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle di seguito elencate, comprese nel vincolo 99, 124, attraversa la strada comunale Torre Corrado, 328, 159, segue verso est la strada vecchia comunale di Mola 85, 413, attraversa la strada comunale S. Vito;

foglio catastale n. 37 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 1, 24, 2, 727, 728, 396, 3, 397, 4, 5, 6, 7, 873, 8, 29, 403, 662, 804, 98, 1096, 99, 101, 166, 167, 632, 633, fino al vertice sud-est della 633 sul confine con il comune di Rutigliano punto F;

tratto F-G:

foglio catastale n. 1 (Rutigliano): dal punto F segue i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 39, 269, 64, 82, attraversa la strada comunale Lama di Mosca, 85, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 216, 218, 219, 220, 223, 347, 434;

foglio catastale n. 3 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 66, attraversa la strada comunale Torre Castiello, 67, 128, 419, 94;

foglio catastale n. 4 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 50, attraversa la strada comunale Torre delle Monache, 52, 277, 278, 356, 110, 111, 364, attraversa la strada vicinale Cacucci, 140, 323, attraversa la strada comunale di Mola, fino al vertice nord-est della 161 e da questo, in linea retta, fino al vertice nord-est della 166, prosegue lungo i confini delle seguenti particelle, tutte comprese nel vincolo, 166, 170, 388, 439, 206, 175, attraversa la strada provinciale da Rutigliano a Mola, fino al vertice nord-ovest della particella 26, foglio 11;

foglio catastale n. 11 (Rutigliano): dal vertice nord-ovest della particella 26 prosegue lungo i confini delle seguenti particelle, tutte comprese nel vincolo, 26, 33, 130, 32, attraversa la 107, 115, 129, attraversa la strada vicinale Le Poli fino al vertice nord-ovest della 258, foglio 12;

foglio catastale n. 12 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle particelle, comprese nel vincolo, 258, 16, 425, 19, attraversa la strada comunale Le Reni, 69, 508, 87, 293, 440, 441, 88, 276, 387, 131, 358, 359, 143, attraversa la strada vicinale Caparizzi, 362, 363, 157, 160, 184, 268, 195, 196, attraversa la strada comunale Pozzo Falco, fino al vertice nord-ovest della particella 1, foglio 16;

foglio catastale n. 16 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 1, 2, 4, 338, 6, attraversa la strada comunale di Polignano, 55, 60, 258, 282, 62, 63, 66, 88, 156, 161, 250, 162, 394, 177, 147, 336, 213, 297, 392, 216, 217, 295, 219, 281, prosegue lungo il confine nord della 231, foglio 17, fino al vertice nord-est della stessa;

foglio catastale n. 17 (Rutigliano): prosegue lungo le seguenti particelle comprese nel vincolo 321, 241, 242, 239, 244, 243, 48, 118, 119, 209, 210, 211, 176, 120, 177, attraversa la ferróvia Bari-Locorotondo, fino al vertice nord-est della prima segue il confine fino al vertice sud-ovest della stessa;

foglio catastale n. 22 (Rutigliano): dal tale vertice prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della particella 12 foglio 30, attraversando la s.s. n. 634 delle Grotte Orientali, la particella 42 e la strada comunale di Conversano;

foglio catastale n. 30 (Rutigliano): dal vertice nord-est della particella 12 prosegue lungo i confini delle seguenti particelle tutte comprese nel vincolo 12, riprende lungo le particelle 66, 120, 98 del foglio 22, attraversa la strada vicinale Pappalepore e continua lungo i confini delle particelle 184, 185, 43, 193, 194, 126, 256, 621, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 127, 268, 267, 269, 471, 65, 432, 433, 434, 200, 343, 117, 340, 341, 585, 606, 348, 364, 349, 350, 351, 483, 513, 352, 580, 579, 353, 354, 476, fino al vertice nord-est della 315 foglio 36;

foglio catastale n. 36 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 315, 248, 243, 244, 245, 111, 246, 209, 210, 211, 212, 213, 116, 206, 154, attraversa la 465, 464, 467, 455, attraversa la strada comunale di Putignano, 366, 368, 370, 299, 470, 51, 200, 305, 52, 107, 59, attraversa la 78 fino al vertice nord-est della 196 foglio 43;

foglio catastale n. 43 (Rutigliano): 196, 20, dal vertice sud-ovest della 147 (esclusa) fino al vertice nord-est della particella 43 prosegue verso sud lungo i confini est delle particelle 43, 131, 132, 133, 134, fino al vertice sud-est della 134 (in comune con la 46 esclusa) fino al vertice nord-est della 165 prosegue lungo i confini est delle 165, 197, 198, tutte comprese nel vincolo, fino al vertice sud-est della particella 165, punto G.

LATO SUD:

tratto G-A:

foglio catastale n. 43 (Rutigliano): dal punto G prosegue in direzione ovest lungo la strada comunale da Acquaviva a Mola fino al punto A.

f) TRATTO DI LAMA S. GIOVANNI E LAMA ADIACENTE
(Comune di Mola di Bari)

LATO NORD:

tratto A-B: segue la costa dal vertice nord-est della 214 proiettato sulla costa secondo la direzione del confine delle particelle 214, 204 comprese nel vincolo (punto A) al punto B proiettato sulla costa secondo l'allineamento del confine ovest della particella 17 (punto B) compresa nel vincolo.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 20: partendo dal punto B così determinato scende verso sud sui confini ovest delle seguenti particelle (comprese nel vincolo) 17, 18, 19, attraversa la strada provinciale Bari-Polignano, 49, 50, 72, attraversa la vicinale S. Giovanni, e prosegue verso ovest, comprendendo le particelle 71, 70, 69, dal vertice sud-ovest della 69 in linea retta, attraversa la 90, fino al vertice nord-ovest della 298, prosegue lungo il confine ovest di detta particella (compresa nel vincolo) e dal vertice sud-est della 354 (esclusa) in linea retta, attraversa la ferrovia Bologna Otranto fino al vertice nord-ovest della 165, comprendendo le particelle 165, attraversa la strada vicinale Fondo Piccolo, 181, 359, 360, 324 fino al vertice sud-ovest della 324 (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D:

foglio catastale n. 20: dal punto C lungo le particelle 324, 200, 201, 204, 342, 207, 208, 207 e 171 (comprese nel vincolo) fino al vertice con la ferrovia Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 21: prosegue verso est fino al vertice nord-ovest della 168 (compresa nel vincolo) segue i confini della 168, 197, 67, 81, 84, 157, 94, 123, 97, 99, 177 (punto D vertice sud-est della 177) compresa nel vincolo.

LATO EST:

tratto D-A: dal punto D prosegue lungo la strada vicinale Montecalvario fino al vertice nord-est della 25, prosegue lungo detta particella, 21, 164 (comprese nel vincolo) attraversa la provinciale Bari-Polignano, 132, 214 (comprese nel vincolo) fino alla costa (punto A).

g) TRATTO DI LAMA DELLA CAMELA E LAMA ADIACENTE
(Comune di Mola di Bari)

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 23: segue la costa, dal vertice nord-est della particella 42, compresa nel vincolo secondo l'allineamento del confine est proiettato sulla costa (punto A), fino al punto B determinato dal prolungamento della retta congiungente il vertice nord-ovest della 13 compresa nel vincolo e il vertice nord-ovest della 211, compresa nel vincolo proiettata sulla costa (punto B).

LATO EST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 23: partendo dal punto B verso il vertice nord-ovest della 211, compresa nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 13, compresa nel vincolo e attraversando la strada provinciale Bari-Polignano e proseguendo lungo i confini ovest delle 13, 251, 31, 29, 47, 232, 77, comprese nel vincolo fino al vertice sud-ovest della 77, compresa nel vincolo da questo fino al vertice nord-ovest della 103 compresa nel vincolo lungo il confine adiacente la 198 (esclusa) e proseguendo verso sud, 103, 124, 147, 146, comprese nel vincolo, si attraversa la ferrovia 167, 183, 184, 327, comprese nel vincolo fino al punto C vertice sud-ovest della 327 compresa nel vincolo.

LATO SUD:

tratto C-D:

foglio catastale n. 23: dal punto C proseguendo verso est lungo la strada vicinale Fondo Piccolo seguendo i confini sud delle 327 e 186, comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 24: prosegue lungo il lato sud delle particelle 10, 185, 13, comprese nel vincolo fino al punto D vertice sud-est della 13, compresa nel vincolo.

LATO EST:

tratto D-A:

foglio catastale n. 24: dal punto D prosegue lungo il lato est della 13, compresa nel vincolo fino al vertice nord-est della stessa da questo al vertice sud-est della 180 compresa nel vincolo attraverso la ferrovia Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 23: costeggia il lato sud della 218 (esclusa) fino al vertice sud-est della particella 217, compresa nel vincolo, prosegue lungo il lato est della 217, compresa nel vincolo e dal vertice nord-est di detta particella fino al vertice sud-ovest della 127 (esclusa) da questo vertice prosegue verso nord seguendo i confini ovest delle 149, 82, 357, 55, 322, 254, comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 254, compresa nel vincolo attraversa la strada provinciale Bari-Polignano fino al confine sud-est della 329 compresa nel vincolo prosegue sul confine est delle particelle 329, 38, 42, comprese nel vincolo fino al punto A.

h) TRATTO DI LAMA CALARENA
(Comune interessato: Mola di Bari)

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 25 (Mola di Bari): dal punto A di proiezione sulla costa del confine est della particella 649, compresa nel vincolo, allegato *A* prosegue lungo la costa fino al punto B determinato sulla costa dal prolungamento del lato ovest della 139, compresa nel vincolo del foglio 23.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 23: dal punto B lungo il lato ovest della particella 139, compresa nel vincolo fino al vertice sud-ovest di detta particella attraversa la strada provinciale Bari-Polignano fino al vertice nord-ovest della 150, compresa nel vincolo prosegue sul lato ovest di detta particella, 118, 178, 41, 195, comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 25: prosegue verso ovest lungo il lato nord delle 86, 46 e quindi lungo il lato ovest delle particelle 86, 52, 88, 58, 96, comprese nel vincolo attraversa la ferrovia Bologna-Otranto, 66, compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 24: prosegue lungo i confini ovest delle particelle 7, 36, 37, 38, comprese nel vincolo fino al vertice sud-ovest della 38 da questo al vertice sud-ovest della 146, comprese nel vincolo punto C.

LATO SUD:

tratto C-D:

foglio catastale n. 24: dal punto C verso est lungo la strada vicinale di Mezzo di Basso;

foglio catastale n. 25: prosegue lungo detta strada fino al punto D ubicato nel foglio 27 e determinato dall'incrocio della strada vicinale di Mezzo di Basso con la retta portata prolungando l'allineamento dei lati est delle particelle 408 e 415, comprese nel vincolo dello allegato *B* del foglio 25.

LATO OVEST:

tratto D-A:

fogli catastali numeri 27 e 25: dal punto D seguendo la retta descritta sopra attraversando la ferrovia Bologna-Otranto e allineata con i confini est delle particelle 415, 408, comprese nel vincolo dell'allegato *B* del foglio 25 fino al vertice nord-est della particella 408, compresa nel vincolo attraversando la strada statale 16 fino al vertice sud-ovest della 655 proseguendo sul lato ovest di detta particella 654, 677, 653, 652, 651, 650, 649; comprese nel vincolo fino al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'espansione delle città e dell'edilizia, specificatamente con destinazione turistica, hanno in alcuni casi danneggiato definitivamente tale habitat; in altri lo minacciano in maniera più o meno grave.

E' pertanto necessario fermare il degrado progressivo cui dette aree sono soggette per i sempre più frequenti interventi dell'uomo, almeno per il tempo necessario alla redazione di un piano paesistico finalizzato alla salvaguardia degli aspetti paesistici, naturalistici ed ecologici di questo « sistema » di lame, ovviamente da integrare con gli altri caratteri vocazionali (in genere peraltro agricoli) dei territori attraversati;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari (provincia di Bari), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a) LAMA BALICE
(Comuni di Bari, Modugno e Bitonto)

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 7 (Bari - all. *A*): parte dal punto A di intersezione del prolungamento del confine est della particella 675 con la linea di battigia e prosegue lungo questa fino al punto B di intersezione della linea di battigia col prolungamento del limite ovest della particella 583 del foglio catastale n. 7;

tratto B-C:

foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto B e prosegue frazionando la particella 719 e lungo i confini ovest delle seguenti particelle che risultano comprese nel vincolo 583, 7, 584, 25, 597, 24, 27, 155, 32; costeggia la ferrovia Bari-Barletta e attraversa la strada provinciale per Giovinazzo-Fesca; 570 fino al suo vertice sud-ovest (punto C);

tratto C-D:

foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto C e si congiunge al vertice nord della particella 566 (punto D), frazionando le particelle 148, 324, 366;

tratto D-E:

foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto D e prosegue lungo i confini della particella 566; attraversa la linea ferroviaria Bari-Bologna; prosegue lungo i confini della particella 298 del foglio catastale n. 12;

foglio catastale n. 12 (Bari): 298, 295, 12, 292, 293, fino al vertice nord (punto E) della particella 290;

tratto E-F:

foglio catastale n. 6 (Bari): parte dal punto E e si congiunge al vertice nord-est della particella 57 (punto F) del foglio 10 attraversando il foglio catastale n. 6;

tratto F-G:

foglio catastale n. 10 (Bari): parte dal punto F e prosegue lungo i confini delle particelle 57, 19, 4, 5, 8;

foglio 4 (Bari - sez. Palese): 93, 92, fino al vertice ovest della particella 92 (punto G);

tratto G-H:

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Palese): parte dal punto G e prosegue fino al vertice nord-ovest della particella 6 del foglio catastale n. 12 di Bari sezione di S. Spirito (punto H), frazionando le particelle 42, 41 del foglio catastale n. 4 (Bari - sez. di Palese) e attraversando la strada comunale Palese-Modugno;

tratto H-I:

foglio catastale n. 12 (Bari - sez. Santo Spirito): parte dal punto H e prosegue lungo i confini nord delle particelle 6, 7, 8, 80, 87, 115, 2; attraversa la strada vicinale detta Grotta S. Angelo;

foglio catastale n. 11 (Bari - sez. S. Spirito): 88, 87, 86, 154, 147, 146, 145, 82, 81, 80; attraversa la strada vicinale detta Anticone dell'Annunziata;

foglio catastale n. 30 (Bitonto): 232, 204, 140, 202, 138, 148, 147, 146, 130;

foglio catastale n. 43 (Bitonto): 110, 106, 104, 99, 96, 505, 89, 88, 89, 84, 77, 73, 71, 428, 427; attraversa la strada vicinale detta Anticone Pezze S. Lorenzo; 186, 231, 230, 231; attraversa la strada vecchia vicinale Bitonto-Bari detta Balice e prosegue lungo questa fino al vertice nord-ovest della particella 503; continua lungo i confini delle particelle 503, 159, 165, 166; attraversa la strada vicinale detta Saraco;

foglio catastale n. 53 (Bitonto): 354; attraversa l'autostrada A-17-184 fino al vertice nord-ovest della particella 184 (punto I);

tratto I-L:

foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto I fino al vertice nord della particella 285 (punto L) del foglio 52 di Bitonto, frazionando la particella 27;

tratto L-M:

foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto L e prosegue lungo i confini delle particelle 285, 284, 287, 79, 398, 78, 74, 379, 73, 71, 338, 69, 440, 441; attraversa la strada vicinale Poligonale fino al vertice nord-ovest della particella 361 (punto M);

tratto M-N:

foglio catastale n. 51 (Bitonto): parte dal punto M sino al vertice estremo ovest della particella 207 del foglio catastale n. 51 (punto N) frazionando le particelle 207, 361, 204;

tratto N-O:

foglio catastale n. 51 (Bitonto): parte dal punto N e prosegue lungo i confini nord delle particelle 203, 195, 564, 183, 181, 177, 399, 398, 397, 550, 549, 175, 173, 396;

foglio catastale n. 50 (Bitonto): 233, 232, 219, 548, 218, 215, 213, 624, 220, 623, 195; attraversa la strada vicinale Pozzocupo; 266, 625, 555, 1001, 263, 253, sino all'incrocio del vertice sud-ovest della particella 253 con via vecchia Cappuccini; segue via vecchia Capuccini;

foglio catastale n. 50 (Bitonto - all. *B*): segue dal foglio 50 (Bitonto) via vecchia Cappuccini, proseguendo per via Burrone e percorrendo via Luigi Galvani, oltrepassando piazza Castello e scendendo a sud per via Galilei con incrocio strada provinciale Bitonto-Modugno;

foglio catastale n. 62 (Bitonto): riprende con via Castelfidardo sul prolungamento di via Galilei dall'incrocio con la strada provinciale Bitonto-Modugno seguendo quindi il perimetro esterno del Borgo di Bitonto;

foglio catastale n. 61 (Bitonto): continua con via Solferino sul prolungamento di via Castelfidardo, sino al punto O corrispondente al vertice sud dell'isolato posto su via Solferino e piazza Amedeo di Savoia;

tratto O-P:

foglio catastale n. 61 (Bitonto): parte dal punto O corre parallelamente alla strada provinciale delle Mattine ad una distanza costante di mt 70 fino al punto P d'intersezione con la strada statale n. 98;

tratto P-Q:

foglio catastale n. 61 (Bitonto): parte dal punto P attraversa la strada statale n. 98 e segue lungo il confine della particella 558 proseguendo lungo la strada provinciale delle Mattine sino all'incrocio con il vertice ovest della particella 415.

LIMITE SUD:

foglio catastale n. 61 (Bitonto): la perimetrazione continua lungo i confini sud delle seguenti particelle: 415, 416, 250, 470, 251, 243, 441, 451, 209, sino all'incrocio del suo vertice sud con la strada vicinale Meara;

LATO SUD-EST:

foglio catastale n. 61 (Bitonto): segue la strada vicinale Meara verso nord all'incrocio con il vertice nord-ovest della particella 353. Comprende la particella 353 attraversando quindi la strada vicinale Megra. Continua lungo i confini est comprendendo le particelle 51, 53, 51; riattraversa la strada vicinale Meara, continuando lungo questa dopo aver superato la strada statale 98 sino ad incrociare la strada vicinale di Toritto. Segue questa verso nord sino all'incrocio con via R. Abaticchio;

foglio catastale n. 62 (Bitonto - all. *A*): parte dal l'incrocio della strada vicinale Toritto con via R. Abaticchio e segue questa sino all'incrocio del vertice sud-est della particella 573 (punto *Q*);

tratto Q-R:

foglio catastale n. 62 (Bitonto - all. *A*): parte dal punto Q sino al vertice sud-ovest della particella 226 frazionando la particella 67;

tratto R-S:

foglio catastale n. 62 (Bitonto - all. *A*): parte dal punto R e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 226, 53, 54, sino all'incrocio della strada provinciale Bitonto-Modugno;

foglio catastale n. 62 (Bitonto): prosegue lungo la strada provinciale Bitonto-Modugno sino all'incrocio con il vertice sud-est della particella 330 del foglio catastale n. 50;

foglio catastale n. 50 (Bitonto): continua dalla particella 330 e comprende le particelle 626, 336, 486, 346, 489, 356, 804, 358;

foglio catastale n. 51 (Bitonto): 465, 185, 358, 99, 103, 266, scendendo verso sud sino all'incrocio del suo vertice sud-ovest con la strada provinciale Bitonto-Modugno. Prosegue lungo questa verso est sino ad incontrare il vertice sud-ovest delle particelle 598, 598;

foglio catastale n. 52 (Bitonto): 301, 302, 181, 303, 304, 183, 185, 296, 131, 298, 147, 299, 418, sino al suo vertice sud-est (punto S);

tratto ST:

foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto S sino al vertice sud-ovest della particella 366 (punto T) frazionando le particelle 149, 325, 365;

tratto T-U:

foglio catastale n. 52 (Bitonto): parte dal punto T e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle: 366, 300;

foglio catastale n. 53 (Bitonto): 84, 93, 330, sino al suo vertice sud con incrocio strada vicinale della Spineto Misciano. Prosegue lungo questa sino all'incrocio col vertice est delle particelle 181, 181 seguendo i confini est delle particelle 58, 204, 157, 159, 134, 101; attraversa l'autostrada A-17 sul prolungamento ideale del confine est delle particelle 101, 341, 77, 168, 85, 281, 278, 274, 188, 210, 192, 42;

foglio catastale n. 43 (Bitonto): 377, 481, 480, 344, 343; attraversa la strada vecchia vicinale Bitonto detta Balice, 294, 483, 293, 292, 269, 273, 271, 374, 412, 274, 418; attraversa la strada vicinale della Anticone dell'Annunziata;

foglio catastale n. 13 (Bari- sez. di S. Spirito): 69, 16, 17, 18, 21, 36; attraversa la strada vecchia vicinale da Bitonto a Bari detta Balice;

foglio catastale n. 6 (Modugno): 8, 17, 18, 240, 163, 51, 139, 49, 47, 48, 49, sino all'incrocio con la strada comunale Fondo La Comola. Segue tale strada verso sud sino all'incrocio col vertice sud ovest della particella 59. Comprende quindi i confini est delle particelle 59, 57, 103, 104, 108, 116; attraversa la strada vicinale Monte Peloso 82, 80; attraversa la strada vicinale Giancamillo, 187, 231, 86, 36; attraversa la strada vicinale Musciano;

foglio catastale n. 14 (Bari - sez. di S. Spirito): 165, 274, 276, 141, 273, 405, 140, 325, 395, 221, 85, 417, 423, 210, 44, 49, 56, 57, 13, 3, 4, 2, 1; attraversa la strada comunale Palese a Modugno.

foglio catastale n. 12 (Bari - Sez. di S. Spirito): 68, 121, 65, 62;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. di Palese): 37, 116, 165, 166, 135, 45, 134, 40, 101, 102, 103, 53, 159, sino al suo vertice est (punto U);

tratto U-V:

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. di Palese): parte dal pnto U sino al vertice sud della particella 117, punto V, frazionando la particella 53;

tratto V-Z:

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. di Palese): parte dal punto V e prosegue lungo i confini est delle particelle 117, 13, 34, 35;

foglio catastale n. 10 (Bari): 36, 22, 3; sino al suo vertice sud-ovest con incrocio strada vicinale Castelluccio e lungo tutta questa oltrepassando l'incrocio con strada vicinale Cardassi e riscendendo verso sud sino all'incrocio con strada vicinale Fontana dei Serri;

foglio catastale n. 11 (Bari): parte dall'incrocio precedente e segue la strada vicinale Fontana dei Serri sino all'incrocio con strada vicinale del Tesoro che si segue sino all'incrocio col vertice sud-est della particella 63 e comprendendo il suo confine sud-est;

foglio catastale n. 12 (Bari): 243, 244, 239, 245, 122, 19, 123, 28, 24, 169, 168, 121, 51, 50, 95, 82, sino all'incrocio del suo vertice est (punto Z) con la ferrovia Bari-Bologna;

tratto Z-X:

foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto Z sino al vertice sud-est della particella 220, foglio 7 di Bari (punto X) frazionando la ferrovia Bari-Bologna e la particella 79;

tratto X-A:

foglio catastale n. 7 (Bari): parte dal punto X e continua lungo i confini est delle particelle 220, 219, 218, 217, 216, 215, 282; attraversa la strada provinciale da Bari per Giovinazzo, 641, 643, foglio 7 all. *A* (Bari) particella 44; attraversa la via IX Maggio continuando lungo il limite est della particella 675 e congiungendosi col punto A di partenza, frazionando la particella 5.

b) TRATTO DI LAMA LAMASINATA

(Comuni di Bari, Modugno, Bitetto, Palo del Colle e Binetto)

Tratto A-B:

parte dal vertice nord della particella 281 e prosegue lungo via Bruno Buozzi fino all'incrocio con il vertice Nord-Ovest della particella 40 (punto B).

LATO NORD-OVEST:

tratto B-C:

parte dal punto B e prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 35 (Bari): 40, 144, 145, 38, 59, 244, 245, 246, 247, 248; si costeggia il lato Nord della ferrovia Bari-Taranto e la si attraversa nel punto corrispondente al vertice nord delle particelle 22 del foglio 37;

foglio catastale n. 37 (Bari): si prosegue lungo il lato sud della ferrovia fino all'incrocio con la circonvallazione di Bari che si segue fino al vertice sud della particella 226; si attraversa la circonvallazione e la si segue fino al vertice nord della particella 274 e si prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle: 78, 87, 291, 289, 54, 318;

foglio catastale n. 46 e n. 45 (Bari): si prosegue lungo il lato nord del raccordo per l'autostrada A-14 comprendendo i fogli di mappa n. 46 e n. 45 fino al vertice sud della particella 29 del foglio di mappa n. 45;

foglio catastale n. 45 (Bari): si attraversa il raccordo in corrispondenza del vertice nord-ovest della particella 75 e si prosegue lungo il confine nord-ovest delle seguenti particelle: 75, 62;

foglio catastale n. 24 (Modugno): 134, 110;

foglio catastale n. 26 (Modugno): 28, 31, 32, 35, 43, 210, 46, 214, 316, 212, 63, 233, 142, 141, 278, 262, 179, 180, 266, 133, 143;

foglio catastale n. 28 (Modugno): si prosegue lungo la strada comunale Modugno-Bitritto fino al bivio con stradella Trivoni; si prosegue lungo la stradella Trivoni fino al bivio con strada comunale Modugno-Sannicandro. Si scende lungo tale strada fino ad incontrare il vertice nord-est della particella 13; la si costeggia e si prosegue lungo le particelle 334, 132, 377, 286, 131, 159, 355, 130, 232;

foglio catastale n. 29 (Modugno): 276, 8, 15; si attraversa la ferrovia Bari-Taranto;

foglio catastale n. 19 (Modugno): 38, 102, 101, 100, 37, 42, 41, 104, 103, 39, 84, 107, 91; si segue la strada vicinale Macchia-Bianco fino al confine col comune di Bitetto;

foglio catastale n. 5 (Bitetto): 85, 125, 86, 10; si attraversa la strada provinciale Grumo-Bari;

foglio catastale n. 3 (Bitetto): 91, 90, 88, 185, 122, 207, 206, 165, 120; si segue la strada vicinale la Croce fino alla particella 51;

foglio catastale n. 4 (Bitetto): 156, 155, 154, 153, 1, 278, 49, 42, 41, 40, 39, 33, 32, 23, 229, 20, 79, 19;

foglio catastale n. 2 (Bitetto): 338, 266, 205, 206, 327, 133, 130, 137;

foglio catastale n. 7 (Bitetto): 39, 244, 260, 243, 295, 277, 259, 57, 56, 172, 53, 55, 6, 161, 65; si attraversa la strada provinciale Bitonto-Bitetto;

foglio catastale n. 15 (Bitetto): 163, 8, 7, 197, 244, 243, 242, 241, 264, 240, 156, 21;

foglio catastale n. 30 (Palo del Colle): 87, 84, 109, 83, 81, 79, 78, 77, 80, 75, 120, 72, 98, 97, 37, 38, 39, 186;

foglio catastale n. 44 (Palo del Colle): 9, 121, 165, 118, 6, 4;

foglio catastale n. 43 (Palo del Colle): 320; si fraziona la particella 321 in corrispondenza dei vertici delle particelle 320 e 15; si prosegue con le particelle 15, 317;

foglio catastale n. 42 (Palo del Colle): 143, 514; si attraversa la strada statale n. 96; 145, 100, 103, 104; si segue la strada vicinale Pezze del Castrato fino al bivio con la strada vicinale del Crocifisso (punto C).

LATO OVEST: prosegue lungo il confine ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

tratto C-D:

foglio catastale n. 42 (Palo del Colle): dal punto C si segue la strada comunale del Crocifisso fino al vertice sud della particella 496 e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle: 499, 288, 307, 308, 312, 490, 488, 290, comprendente l'ultimo tratto della strada comunale Crocifisso con annessa la particella 8 (Chiesa);

foglio catastale n. 52 (Palo del Colle): 8, 335, 376, 377.

LATO SUD:

Prosegue lungo il confine sud delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

tratto D-E:

foglio catastale n. 52 (Palo del Colle): 32, 34, 267, 35, 336, 37, 38, 273, 385, 434, 121, 122, 124, 125, 126, 397;

foglio catastale n. 42 (Palo del Colle): 511, 94, 54, 93, 434; si attraversa la strada statale n. 96; 507, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242, 394, 393, 453, 363, 450, 231, 38, 432, 210, 649;

foglio catastale n. 43 (Palo del Colle): 78, 262, 255, 266, 267, 273, 276, 280, 403, 281, 283, 285, 52, 380, 186, 311, 255, 222, 335, 18, 216, 209, 332, 16;

foglio catastale n. 44 (Palo del Colle): 45, 48, 49, 225, 81, 65, 66, 16, 76, 179, 90, 92; confini nord-ovest delle particelle 178, 162, 14;

foglio catastale n. 3 (Binetto): confini nord-ovest delle particelle 17, 269, 268, 16, 15, 69, 68, 67, 66, 65, 316, 64, 61, 309, 311, 320, 323, 324, 325, 179, 180, 186, 246, 247;

foglio catastale n. 4 (Binetto): confini sud delle particelle 553, 559, 676, 659, 556;

foglio catastale n. 3 (Binetto): confini sud delle particelle 297, 220, 287, 345, 285, 339, 308, 150, 151; si attraversa la ferrovia Bari-Taranto; 156, 343, 160, 161, 162, 103, 102, 101, 283;

foglio catastale n. 15 (Bitetto): confini sud delle particelle 270, 169, 268, 267, 167, 285, 166, 52, 54, 205, 63; confini nord-ovest delle particelle 249, 127, 123, 122, 140;

foglio catastale n. 20 (Bitetto): si attraversa la strada provinciale Grumo-Bari; 338, 75, 74;

foglio catastale n. 4 (Binetto): dal vertice nord della particella 62 lungo la strada comunale di S. Maria fino all'incrocio della ferrovia Bari-Taranto, che si segue per il lato sud-est fino all'incrocio strada comunale Cutino;

foglio catastale n. 8 (Binetto): strada comunale Cutino fino all'incrocio con strada comunale vecchia Bitetto (punto E).

LATO SUD-EST:

Prosegue lungo il confine sud-est delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

tratto E-F:

foglio catastale n. 8 (Binetto): dal punto E lungo la strada comunale vecchia di Bitonto fino al vertice

sud della particella 119; si prosegue lungo il confine sud-est delle seguenti particelle 119 e 118;

foglio catastale n. 4 (Binetto): 206, 229, 671, 228, 227, 657, 602, 737, 184;

foglio catastale n. 20 (Bitetto): 25, 30, 216, 229, 139, 317, 224, 316, 130, 203, 116, 253, 252, 121, 120, 119, 219, 91, 90, 89, 93, 98, 97, 62, 218, 61, 258, 60, 37, 36, 35, 21, 363, 365, 151, 5;

foglio catastale n. 16 (Bitetto): 105; si attraversa la strada provinciale Grumo-Bari; 119, 251, 250, 123, 124, 102, 62, 136, 135, 63, 238, 61, 60; si attraversa la ferrovia Bari-Taranto, 40, 226, 39, 38, 196, 168, 8; si attraversa la strada provinciale Bitonto-Bitetto;

foglio catastale n. 8 (Bitetto): 172, 156, 257, 256, 155, 132, 131, 129, 64, 59, 58, 36, 33, 173, 218, 449, 276, 450, 102, 115, 361, 326, 453, 325, 112, 110, 109, 107, 108, 106, 105, 104, 197;

Tratto F-G *e tratto* G-H:

foglio catastale n. 9 (Bitetto): parte dal punto F corrispondente al vertice sud della particella 197 del foglio n. 8 di Bitetto e si congiunge al punto G, corrispondente al vertice nord-est della particella 8 del foglio n. 9 di Bitetto esterna al vincolo, frazionando la particella 2;

foglio catastale n. 9 (Bitetto): parte dal punto G e si congiunge al vertice nord della particella 15 esterna al vincolo, punto H, frazionando le particelle 2 e 123;

tratto H-A:

foglio catastale n. 4 (Bitetto): confini sud-est delle particelle 95, 205, 195, 196, 197, 56, 198, 55, 4, 267; si attraversa la strada vicinale Mater-Domini;

foglio catastale n. 5 (Bitetto): 56, 66, 170, 61, 63; si prosegue lungo la strada provinciale Grumo-Bari fino al vertice sud delle particelle 31, 32, 116, 107, 46, 172, 171, 46;

foglio catastale n. 19 (Modugno): si prosegue lungo la strada comunale Lamarisotti;

foglio catastale n. 29 (Modugno): si prosegue lungo la strada comunale Lamarisotti comprendendo le seguenti particelle comprese nel vincolo: 144, 143, 142, 141, 122, 327, 251, 124, 232, 231, 104, 81, 82, 315, 56, 42, 66, 214, 300, 215, 222, 190, 264, 139, 140;

foglio catastale n. 30 (Modugno): 66, 68, 74, 450, 512, 513, 514, 109, 205, 273, 274, 426, 274, 273, 205, 145, 168, 170, 214, 228, 63, 421, 121, 468, 118, 112, 157, 148, 241, 408, 206, 372, 206, 207, 216,225, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 497, 498, 499, 407, 268, 381, 382, 383, 211, 252, 212, 195, 215, 385, 370, 251, 169, 142, 132, 278, 291, 290, 101, 98, 347, 97, 414, 59, 418;

foglio catastale n. 31 (Modugno): 253, 254, 255, 147, 265, 186, 185, 187, 250, 80, 182, 127, 201; si prosegue sulla strada comunale Chirico fino all'incrocio con la strada comunale del Calabrese;

foglio catastale n. 27 (Modugno): si prosegue sulla comunale del Calabrese fino al vertice sud-est delle particelle 11, 11, 59, 229, 247, 330, 132, 2, 178, 180;

foglio catastale n. 73 (Bari): confini sud-est delle particelle 14, 24, 23, 51, 21, 3;

foglio catastale n. 65 (Bari): 48, 59, 74, 19; si prosegue sulla strada vicinale Modugno fino al bivio;

foglio catastale n. 46 (Bari): si prosegue lungo la strada vicinale Santa Caterina e si attraversa la circonvallazione;

foglio catastale n. 37 (Bari): si prosegue lungo la strada vicinale Santa Caterina fino al vertice sud-est delle particelle 104, 104, 181, 167, 24, 115, 176, 173, 48, 4, 190, 2, 198, 171, 36;

foglio catastale n. 35 (Bari): si attraversa la ferrovia Bari-Taranto e si prosegue lungo i confini est delle seguenti particelle: 248, 247, 246, 245, 244, 59, 284, 283, 194, 193, 280, 281, ricongiungendosi al punto A.

c) TRATTO DI LAMA PICONE
(Comuni di Bari - località di Carbonara, Ceglie e Loseto)

LATO EST:

tratto A-B:

foglio catastale n. 58 (Bari): parte dal punto A ubicato sul lato sud della circonvallazione, determinato dal prolungamento della retta congiungente il punto posta a 150 metri sul confine nord della particella 12 dal vertice nord-ovest della vicinale S. Candida e il vertice nord-est della particella 279 prosegue verso sud sui confini est delle particelle (comprese nel vincolo) 279, 274, 598, 649, 650, 446, 396, 397, 398, 399, 400, 167, 432, 439, 458, 587, dal vertice sud-est della 587 fino al vertice sud-est della 571 e lungo il confine est delle particelle 201, 78, 391 comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 67 (Bari): prosegue lungo i confini delle particelle 251, 3, dal vertice sud-est della particella 3 al vertice nord-ovest della 123 prosegue lungo i confini est 123, 425, 223, 224, 225, 84, 392, 137, 138, 90, 91, 161, 94, fino al vertice sud-ovest della 372 (esclusa);

foglio catastale n. 5 (Sez. Carbonara): prosegue lungo i lati nord delle particelle 57, 42, 133, 130 e lungo i lati est della particella 130, 131, 104, dal vertice sud-est della particella 104 in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 31 (esclusa) prosegue lungo il lato est della particella 29;

foglio catastale n. 6 (sez. Carbonara): dal vertice sud-est della particella 29 del foglio 5 in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 83 (esclusa) prosegue lungo il lato est della particella 73 fino all'incrocio con la strada vicinale Lama del Duca;

foglio catastale n. 3 (sez. Ceglie): attraversa detta strada vicinale e prosegue lungo il confine est della particella 130 fino al vertice nord-ovest della 123 prosegue lungo il confine nord della 123-22 lato est 22, lato nord 23, fino alla strada vicinale Vaccarella segue detta strada vicinale fino al vertice nord della particella (esclusa) prosegue lungo il confine est delle 135, 40, fino alla strada vicinale S. Angelo;

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Ceglie): dal vertice sud-est della particella 40, foglio 3, sezione di Ceglie, prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della strada vicinale Sant'Angelo adiacente la particella 454, attraversando l'allegato *B* del foglio n. 6, prosegue verso sud sulla strada vicinale Sant'Angelo sul confine est delle particelle 454, 431, 455 dal vertice sud-est della particella 455 prosegue in linea retta, attraversando l'allegato *C* foglio 6 e la strada comunale da Loseto a Ceglie fino al vertice nord-est della particella 308 del foglio 9, sez. Ceglie;

foglio catastale n. 9 (Bari - Ceglie): dal vertice nord-est della particella 308 prosegue lungo il confine est di detta particella e dal vertice sud-est prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della particella 272, foglio 18, sez. Ceglie, attraversando l'allegato *A*, la via Duilio e l'allegato *B* del foglio 9;

foglio catastale n. 18 (Bari - Ceglie): dal vertice nord-est della 272 prosegue lungo il confine est di detta particella e da questa, sulla strada vicinale la Lama comprendendo le particelle 272, 9, 11, 12, 14, 15, 53, 228, 291, 109, scende lungo il confine est e comprende le particelle 109, 112, 237, 238, 222, 242, 201;

foglio catastale n. 21 (Bari - sez. Ceglie): dal vertice sud-est dalla particella 201 foglio 18 prosegue lungo il confine nord delle particelle 33 e 32 (escluse) e ridiscende verso sud comprendendo la particella 31. Dal vertice sud-est della 31 prosegue in linea retta verso il vertice sud-est della 83, attraversando e comprendendo parzialmente le particelle 325, 222, 85, 84, 316, 317, 258, prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 83, 312, fino alla strada vicinale Monacelli prosegue verso est su detta strada fino al vertice nord-est della 282 compresa nel vincolo, prosegue sul confine est di detta particella dal vertice sud-est della 282 prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della particella 30 del foglio 2, sez. di Loseto, attraversando il foglio 24, sez. di Ceglie;

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Loseto): dal confine est della particella 30 compresa nel vincolo prosegue fino al vertice sud-est di detta particella e da questo, in linea retta, fino al vertice sud-est della particella 51 e prosegue pari lungo la strada vicinale Porto di Muro;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo la strada vicinale Porto di Muro, attraversa la comunale Loseto-Valenzano fino alla particella 86, compresa nel vincolo, dal vertice sud-est della particella 86 al vertice nord-est della 162 scende verso sud comprendendo le particelle 162, 163, 166, 220, 236, 235, 375, 373, 450, 492 e attraversa la strada vicinale Dessuno Vigne Nuove;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Loseto - allegato *A*): dal vertice sud-est della particella 492, foglio 4, prosegue, attraversando la strada vicinale Dessuno Vigne Nuove, fino al vertice nord-est della particella 111 e prosegue lungo i confini est delle particelle 111, 813, 132, 213, comprese nel vincolo, dal vertice sud-est della 213, in linea retta, fino al vertice nord della 265 e da questo prosegue sui confini est della 265 compreso nel vincolo; foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Loseto - allegato B): prosegue, comprendendole nel vincolo, lungo i confini delle particelle 373, 374, 378, 379, 381, 383, 672, 384, 505, 753, 506, 592, 560, 570, fino al vertice nord-est della particella 309 foglio 6 anch'essa compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo i confini est delle particelle (comprese nel vincolo) 309, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 227, 397, 228, 342, 343, 239, 267, 241, 339, 340, 341, 223, 297, 214, 213, 365, 198, 261, 262, 263, 264, 399, 265, 266, 377, 366, 230 fino al vertice sud della particella 230 (punto B), prosegue lungo il confine comunale con Adelfia, comprendendo le particelle 230, 229, 289, 165, 276, 354, 419, 418, 417, 416, 381 fino al vertice sud-est della 381 (punto C).

LATO OVEST:

tratto C-D:

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Loseto): partendo dal punto C prosegue verso nord lungo il confine ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 416, 330, 327, prosegue lungo la strada comunale da Loseto a Canneto;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo la strada comunale da Loseto a Canneto;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Loseto - allegato *B*): prosegue lungo detta strada comunale fino al vertice nord-ovest della particella 465, compresa nel vincolo, da questo in linea retta fino al vertice sud della particella 428 (inclusa) procede verso nord lungo i confini della stessa particella e della 422 fino al vertice nord-ovest della 422;

foglio catastale n. 4 (Bari - sez. Loseto - allegato *B*): da tale vertice, prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 201 e prosegue lungo i confini delle particelle (comprese nel vincolo) 201, 872, 576, 201, 568, 60, 6, 57, 55, 51, attraversa la strada comunale Loseto-Valenzano, prosegue verso est lungo tale strada fino al vertice sud-ovest della particella 15 e verso nord lungo i confini ovest delle particelle 15 e 516 (comprese);

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Loseto): prosegue lungo il lato ovest delle particelle (comprese nel vincolo), 186, 155, 144, dal vertice nord-ovest della 144 in linea retta al vertice sud-ovest della particella 26 prosegue lungo i confini ovest delle particelle (compreso nel vincolo) 26, 24, 22, 21, dal vertice nord-ovest della 21 in linea retta al vertice sud-ovest della 213 e da questo in linea retta al vertice sud della particella 219 segue sul lato ovest delle particelle 219, 260, 126, 13;

foglio catastale n. 23 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle 57 e 154 comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 154 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 197 foglio 21;

foglio catastale n. 21 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini ovest delle particelle 197, 194, 162, 117, 96, tutte comprese nel vincolo, dal vertice nord-ovest della 96 in linea retta al vertice sud-ovest della 234, prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo, 234, 237, 236, 308, 307, 306, fino al vertice nord-ovest della 306, da tale punto al vertice sud-ovest della 276 e prosegue lungo i confini ovest delle particelle comprese nel vincolo, 276, 319, 318, 3;

foglio catastale n. 18 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 191, 316, 138 fino al vertice nord-ovest a contatto con la 223 (esclusa). Da tale vertice in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 39 e da questa in linea retta al vertice sud-ovest della particella 196;

foglio catastale n. 8 (Bari - sez. Ceglie): attraversa la strada comunale da Loseto a Ceglie in linea retta congiungendo il vertice sud-ovest della 196, foglio 18, con il vertice sud-ovest della particella 68 del foglio 9 attraversando le particelle 243, 244 e 173;

foglio catastale n. 9 (Bari - sez. Ceglie): prosegue lungo i confini delle particelle (comprese nel vincolo) 68, 69, dal vertice nord-est della particella 66 (esclusa) attraversa la strada vicinale del Chiancone fino al

punto D ubicato a 80 metri dal vertice sud-est della particella 226 del foglio 7 misurato lungo il confine sud di detta particella;

tratto D-E:

foglio catastale n. 7 (Bari - sez. Ceglie): Bari dal punto D così determinato al vertice sud-est della particella 222 e prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 222, 221, 185, 149, fino al vertice sud-ovest della particella 139 prosegue verso nord lungo i confini ovest delle particelle 139, 138, 137, 136, 135, 133, 134 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord della 134;

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Ceglie): attraversa la strada vicinale del Votano fino al vertice sud-ovest della particella 150 e prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della stessa, da qui verso nord seguendo i confini ovest delle particelle 151, 137, 136, 128, (comprese nel vincolo), fino al vertice nord-ovest della particella 128, da questo attraversando la strada vicinale da Modugno a Ceglie fino al vertice sud-est della particella 91 (esclusa) prosegue lungo i confini ovest delle particelle 93, 92, 80 (comprese nel vincolo);

foglio catastale n. 3 (Bari - sez. Ceglie): attraversando la strada vicinale S. Michele prosegue fino al vertice sud-ovest della particella 75 e quindi verso nord secondo i confini delle particelle 55, 48, 161 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord-ovest della particella 161. Da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 53 prosegue verso nord lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 53, 144, 15, 16, 1 fino al vertice nord-ovest della particella 1;

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Ceglie): da tale vertice in linea retta al vertice nord-ovest della particella 23;

foglio catastale n. 6 (Bari - sez. Carbonara): attraversa la strada vicinale Donadonisi fino al vertice sud-ovest della particella 56 e prosegue lungo i confini ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 56, 11, 53, 5, fino al vertice nord-ovest della particella 5 da questo in linea retta fino al punto E situato a 70 metri lungo il confine nord della particella 1 a partire dal vertice nord-ovest;

tratto E-F:

foglio catastale n. 5 (Bari - sez. Carbonara): dal punto E in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 25 prosegue verso nord seguendo la strada vicinale Donadonisi fino al vertice nord della particella 2;

tratto F-G:

foglio catastale n. 2 (Bari - sez. Carbonara): dal punto F al vertice sud-est della particella 41 (esclusa) prosegue lungo il confine est fino al vertice nord da questo in linea retta attraversando il canale Picone, la particella 91 e la strada comunale Modugno-Carbonara, fino al vertice sud-est della particella 366, foglio 58, sez. Bari;

foglio catastale n. 58 (Bari - sez. Bari): prosegue verso nord in linea retta dal vertice sud-est della particella 366 fino al vertice nord-ovest della particella 428, prosegue verso nord-ovest seguendo i confini delle particelle 456 e 417 (comprese) fino al vertice ovest della 417 a contatto con la particella 80 parzialmente comcompresa nel vincolo; prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 288 e prosegue verso nord seguendo i lati ovest delle particelle (comprese nel vincolo) 288, 520, 66, fino all'angolo nord-ovest della 66 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 283 prosegue lungo i confini di detta particella compresa nel vincolo fino al vertice sud-ovest della particella 31 da questi in linea retta fino al vertice nord-est della particella 32 prosegue verso nord seguendo il confine ovest della particella 417 (compresa) fino al punto G intersezionа dall'allineamento del confine suddetto con la circonvallazione (foglio 48);

tratto G-H:

foglio catastale n. 48 (Bari - sez. Bari): dal punto G così determinato fino al punto D seguendo la circonvallazione.

d) TRATTO DI LAMA S. GIORGIO

(Comuni di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano)

LATO NORD:

tratto A-B: partendo dal punto A proiettato sulla costa prolungando la retta di confine ovest delle particelle 78, 77, 11, 76, 27 del foglio 1 (con Bari) segue l'andamento della costa fino al punto B ottenuto prolungando sulla costa stessa la linea di confine E delle particelle (comprese nel vincolo) 182, 79, 316.

LATO OVEST:

tratto B-C: partendo dal punto B, attraversando la particella 2 fino al vertice nord della particella 81 e proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 56 (Bari): 81, 256, 237, 211, attraversa la strada statale Adriatica, 145, 320, 319, 263, 209, 298, 16, attraversa la particella e la ferrovia Bologna-Otranto fino al vertice nord della particella 91 (foglio 55);

foglio catastale n. 55 (Bari): 91, 28, 30, 255, attraversa la s.s. 16, la particella 80 e la strada comunale della Marina fino al punto C vertice nord della particella 131 del foglio 2 del comune di Triggiano;

tratto C-D: partendo dal punto C e proseguendo lungo tutta la strada vicinale Giannarelli in direzione sud, procedendo poi sul confine sud-ovest della particella 178 compresa nel vincolo:

foglio catastale n. 6 (Triggiano): 8, 258, 49, 50, 51, 241, 221, 95, 96, 97;

foglio catastale n. 5 (Triggiano): 300, 400, 402, 403, 57, 125, 130, 189, 190, 191, 192, 193, 201, 202, 206, 207, 221, 222, 223, attraversa la 410, fino al vertice nord-ovest delle 362, 363, 367, 132, attraversa la strada vicinale Saguisi;

foglio catastale n. 12 (Triggiano): 22, 216, 215, 25, 26, 36, 37, attraversa la 62 e la 219, fino al vertice comune tra 61 e 220, 220, 233, 139, 166, attraversa la strada vicinale Le Lame;

foglio catastale n. 17 (Triggiano): 50, 126, 683, 156, 158, 159;

foglio catastale n. 18 (Triggiano): 154 e segue poi la strada vicinale Foggiano in direzione sud;

foglio catastale n. 21 (Triggiano): continua lungo la strada vicinale Foggiano procedendo poi lungo i confini delle particelle (comprese nel vincolo): 43, 437, 44, 39, 108, 500, 113, 196, 197, 203, 209, 210, 275, 281, 508, 337, 509, fino al vertice sud-est della particella 509 (punto D);

tratto D-E: partendo dal punto D proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 7 (Noicattaro): 140, 247, 291, 58, 176, 278, 143, 241, 144, 200, 248, 249, 101, 102, 107, 108, 189, 190, 191, 192, 168, 118, 229, 117, 142, 293, 260, attraversa la strada vicinale Lo Fieno;

foglio catastale n. 8 (Noicattaro): 69, 222, attraversa la particella 71 dal vertice sud-ovest della 222 fino al vertice nord-ovest della 73, 73, 74, attraversa la 74, 204, 217, 209;

foglio catastale n. 9 (Noicattaro): 85, 317, 224, 336, 226, 449, 450;

foglio catastale n. 11 (Noicattaro): 8, 651, 600, 342, 280, 280, 12, 18, 648, 576, 43, 42, attraversa la 649, 374, 1206, 749, 191, 341, 101, 846, attraversa la 202, 330, 471 fino al vertice nord-ovest della 1186, 1186, 331, 752, 1142, 1141, 328, 302, attraversa là strada provinciale Bari-Rutigliano;

foglio catastale n. 12 (Noicattaro): 395, attraversa la ferrovia Bari-Locorotondo, 411, 83, 84, 159, 158, 155, attraversa la strada comunale Cellamare-Noicattaro, 270, 269, 208, 207, 263, 573, 261, 499, 442, attraversa la 312 e la 436 fino al vertice nord-ovest della 196 compresa, 567, attraversa la 211 fino al vertice della 474 compresa, 584, 384;

foglio catastale n. 15 (Noicattaro): attraversa la Casamassima-Noicattaro, 222, 377, 87, 88, 54, 156, 155, 278, 512, 52, attraversa la strada comunale Pozzillo e la particella 290, fino al vertice comune tra la 290 e la 159, quest'ultima compresa 508, fino al punto E (vertice sud della particella 508);

tratto E-F: partendo dal punto E e procedendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 8 (Rutigliano): 3, 6, 33, attraversa la stradella vicinale Caggiano, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 72, attraversa la strada comunale Pozzillo, 74, 185, 293, 75, 268, 88, 90, 137;

foglio catastale n. 9 (Rutigliano): 115, 197, 253;

foglio catastale n. 8 (Rutigliano): 229, 231, 270, attraversa la strada provinciale Montrone-Rutigliano;

foglio catastale n. 19(Rutigliano): 6, 53, 11, 228, attraversa le particelle 73, 135 fino al vertice ovest della particella 1 compresa, 208, 194, 199, attraversa la particella 103 fino al vertice nord-ovest della particella 1, foglio 24;

foglio catastale n. 24 (Rutigliano): 1, 3, attraversa la 25 fino al vertice nord-ovest della particella 224 compresa, 177, 47, 250, 18, attraversa la strada comunale Mater Domini-Casamassima, 189, 276, 277, 308, 244, 139, 231, 234, 142;

foglio catastale n. 25 (Rutigliano): 406, 51, 46, 487, 303, 351, 478, 305, 44, 83, 84, 307, 85, 88, 89, 154 attraversa la 156, 159, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 224, 232, 279, 281;

foglio catastale n. 33 (Rutigliano): 25, 56, 60, 85, 38, 43, 44, 45, 47, 51, 53, 140, 132, 23, 134, 133, 145, 22, 127, 142, 19, 113, attraversa la 19 fino al vertice sud-ovest della 12 esclusa;

foglio catastale n. 32 (Rutigliano): 9, 42, 58, 56, 37, 36, 5, 35, 34, 33, 32, 52, 51, 50, 4, 62, 31, 30, 54, 29, 3, 24, 23 22, fino al punto F vertice nord-ovest della particella 2;

tratto F-G: comprendente le particelle 2, 1, 22, 23, 10, 11, 20, corrispondente al confine col comune di Casamassima, sino al punto G1 vertice sud-ovest della particella 20.

LATO SUD:

tratto G-H: partendo dal punto G e proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 32 (Rutigliano): 20, 21, 12;

foglio catastale n. 33 (Rutigliano): 30, 61, 130, 89, 131, 62, 126, 63, 129, 103, 91, 85, attraversa la strada comunale Casale Annunziata;

foglio catastale n. 38 (Rutigliano): 30, 293, 298, 66, 25, e prosegue lungo la strada vicinale del Boscarello, fino al vertice ovest della 281 compresa, 85, 87, 29, 266, 90, 222, 223, attraversa la strada comunale Pannicelli;

foglio catastale n. 39 (Rutigliano): 75, 20, 219, 220, 85, 42, attraversa la strada comunale Masseria Le Monache;

foglio catastale n. 41 (Rutigliano): 12, 13, 115, 112, 15, 17, 191, 193, 64, 84, 75, 54, 87;

foglio catastale n. 42 (Rutigliano): 157, 156, 155, 162, 161, 160, 159, 158, 21, 79, 80, 46, 81, 52, fino al punto H vertice sud-est della particella 32.

LATO EST:

tratto H-I-L: partendo dal punto H e proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 42 (Rutigliano): 52, 95, 94, 93, 91, 90, 85, 42, 44, 40, 75, fino al punto I vertice nord-est della particella 75, procedendo fino al punto L vertice nord-est della particella 58 (compresa nel vincolo);

tratto L-M: dal punto L proseguendo lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 39 (Rutigliano): 140, 139, 138, 90, 88, 28, attraversa strada vicinale Masseria S. Francesco, 240, 230, 241, 25, 43, attraversa la 131 e la strada comunale Masseria Le Monache, fino al vertice sud-est della particella 16, compresa, 12, 11, 163, 162, 164, 66, attraversa strada comunale Pannicelli per Carella;

foglio catastale n. 34 (Rutigliano): 182, 151, 79, 150, 242, 203, 85, attraversa la 121 fino al vertice sud-est della 117, compresa, 112, 212, 111, 240, 110, 283, 282, 109, 108, 107, attraversa la 106 e la strada comunale Casale Annunziata fino al vertice sud-est della particella 132, compresa nel vincolo e prosegue lungo i confini delle sottoelencate particelle anch'esse comprese nel vincolo: 219, 238, 239, 237, 131, 167, 130, 176, 171, 65, fino al vertice sud-ovest della stessa 65;

foglio catastale n. 25 (Rutigliano): prosegue in direzione nord lungo la strada comunale del Casale fino al vertice nord-est della particella 169 (foglio 26) e prosegue lungo i confini delle sottoelencate particelle comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 26 (Rutigliano): 169, 334, 333, 595, 474, 138, 376, 136, 594, 593, 592, 94, 320, 86, 38, 81, 39, 351, 37, attraversa la strada comunale Mater-Domini, 29, fino al vertice nord-est della stessa 29 (compresa nel vincolo);

foglio catastale n. 19 (Rutigliano): prosegue lungo il confine est delle particelle 163, 95 comprese nel vincolo, dal vertice nord-est della particella 95 al vertice sud-est della 172 attraversando le particelle 93, 167, 90, prosegue lungo il lato est delle particelle 172, 84, 80 comprese nel vincolo. Dal vertice nord-est della particella 80 al vertice sud-est della particella 78 compresa nel vincolo prosegue lungo il lato est della particella 78 fino alla strada Cicco Severini;

foglio catastale n. 20 (Rutigliano): attraversa la strada vicinale Cicco Severini e prosegue lungo i confini est delle seguenti particelle comprese nel vincolo 116, 739, 290, proseguendo in direzione ovest lungo la strada vicinale Belvedere, fino al vertice nord-est della particella 47 (foglio 19), compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 19 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle particelle 47, 46, 45, 42, fino a m 60 dal vertice nord-ovest della particella 42, prosegue attraversando la strada fino al vertice sud-est della 1147 (foglio 9) compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 9 (Rutigliano): prosegue lungo i confini est delle particelle 1147, 433, 429, 306, 204, 203, 727, 202, 966, 201, 127, 125, 684, 53, 52, 50, 49, fino al vertice nord della particella 49 stessa;

foglio catastale n. 5 (Rutigliano): prosegue verso ovest lungo la strada comunale Cellamare fino al vertice sud-est della particella 232, prosegue fino al vertice nord-est della particella 232, da tale vertice fino al vertice sud-est della 380. Prosegue fino al vertice nord-ovest della stessa particella e da questo fino al vertice nord-est (a confine con la 377) della particella 919. Prosegue lungo le particelle 367 e 84 fino al vertice nord-ovest della particella 84;

foglio catastale n. 8 (Rutigliano): prosegue attraversando la strada comunale Trisorio e lungo il lato nord della particella 14 fino al vertice nord-ovest della 14 (punto M), vertice sud-ovest della stessa particella (punto M);

tratto M-N:

foglio catastale n. 15 (Noicattaro): partendo dal punto M, attraversando la particella 518 fino al vertice sud-est della 96 (questa esclusa). Prosegue lungo il confine sud della stessa 96 e quindi lungo i confini est delle particelle comprese nel vincolo 282, 281, 208, 203, 207, 472, 471, 206, 205, 291, 204, 294, 203, 70, 480, 64, 481, 453, 404, 200, 263, 55, 321, 117, 114, 327, 113, 361, 360, 265, 61, 26, 25, 498, 297, fino al vertice nord-ovest della particella 297;

foglio catastale n. 12 (Noicattaro): prosegue lungo le particelle comprese nel vincolo 271, 267, 273, 277, 281, 287, 313, 149, 156, 419, 144, 139, attraversa la strada comunale Casamassima-Noicattaro e prosegue lungo i confini est delle particelle 449, 302, 480, 479, 222, 166, attraversa la ferrovia Bari-Locorotondo, prosegue lungo i confini est delle particelle 347, 452, 622 fino alla strada vicinale Piscina. Prosegue lungo la direzione nord della stessa strada e quindi verso est lungo la strada provinciale Bari-Rutigliano fino al vertice sud-est della particella 484 (foglio 11);

foglio catastale n. 11 (Noicattaro): particelle 484, 165, 250, 1237, 242, 240, 683, 548, 681, attraversa la strada comunale Paradiso, 361, 724, 112, 68, 477, 635, 39, 348, 829, 349, 25, 26, fino al vertice nord-est della stessa particella interamente compresa;

foglio catastale n. 9 (Noicattaro): particelle 333, 367, 240, 239, 433, 337, 432, 236, 235, attraversa la strada comunale dell'Incoronata e prosegue comprendendo le seguenti particelle: 540, 178, 271, 268, 168, 246, 521, 124, 385, 420, 39, attraversa nuovamente la strada comunale dell'Incoronata e prosegue con le seguenti particelle: 201, 260, 28, 448, attraversa la strada comunale Penna e prosegue con le particelle 14, 13, 195, 12, prosegue lungo la strada comunale Penna Latorta fino al confine sud-ovest delle particelle 161 (foglio 6);

foglio catastale n. 6 (Noicattaro): prosegue lungo i confini a est delle particelle 161, 134, 131, 153, 95, 67, 138, 276, fino al vertice nord della particella 276;

foglio catastale n. 7 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle, comprese nel vincolo, 153, 154, 87, 85, 252, 84, 83, 82, 81, 75, 152 fino al vertice nord-est della particella 152 (punto N);

tratto N-O:

foglio catastale n. 21 (Triggiano): partendo dal punto N proseguendo lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 364, 360, 358, 477, 353, 352, 351, 349, 348, 314, 312, 153, 302, 301, 235, 230, 162, 159, 154, 72, 479, 401, 63, 62, 487 fino al vertice nord-ovest della particella 487;

foglio catastale n. 18 (Triggiano): attraversa la strada vicinale Schiattone e procede verso ovest sino al vertice sud-est della particella 270. Prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 270, 326, 327, fraziona la particella 273 dal vertice sud-est della stessa al vertice nord-est della particella 290 compresa nel vincolo e prosegue con la 331, 128, attraversa la strada vicinale Pozzo Fiscardi e si congiunge al vertice sud-est della particella 55 compresa nel vincolo, prosegue con la 336, 29, 27, attraversa la strada vicinale Spine Rosse;

foglio catastale n. 13 (Triggiano): prosegue verso est lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 72, 129, 71, 166, 186, 155, 68, 66, 64, 63, 62, 54;

foglio catastale n. 5 (Triggiano): attraversa la strada vicinale Torre delle Monache, procede verso est lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 244, 243, 344, 314, 380, 214, 153, 290, 152, 139, 287, 286, 141, 328, 136, 88, 85, 84, 356, 82, 283, 42, prosegue lungo la strada vicinale S. Marco verso nord fino al vertice est della particella 116 compresa nel vincolo (foglio 6);

foglio catastale n. 6 (Triggiano): prosegue lungo i confini delle particelle 116, 111, 65, 35, 37, 289, 290 fino al vertice nord-est della 290;

foglio catastale n. 2 (Triggiano): da tale vertice in linea retta attraversa la particella 216 fino al vertice nord-est della stessa, prosegue lungo la strada vicinale S. Marco in direzione nord fino al vertice sud-est della particella 361. Prosegue lungo i confini est di detta particella, 159, 158, 417 comprese nel vincolo. Attraversa la s.s. n. 16 e prosegue dal vertice sud-est della particella 347 e prosegue con la 71, fino al punto o, vertice ad est della particella 71;

tratto O-A:

foglio catastale n. 1 (Torre a Mare): dal punto O prosegue attraversando la ferrovia Bologna-Otranto, si unisce al vertice sud della particella 32 compresa nel vincolo, proseguendo lungo il confine est della 89, attraversa la strada statale Adriatica e prosegue lungo i confini, compresi nei vincoli, delle seguenti particelle: 95, 37, 38, 203, 202, 109, 209, 108, 125, 141, 183, 182, 189, 143, 10, fino alla costa punto A.

e) TRATTO DI LAMA GIOTTA
(Comuni di Bari, Rutigliano, Noicattaro)

LATO OVEST:

tratto A-B: partendo dal punto in comune tra la strada comunale Acquaviva-Mola e la particella 63 vertice sud-ovest (punto A) e proseguendo lungo i confini delle sottoelencate particelle, comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 43 (Rutigliano): 63, 168, 130, 129, 128, 40, 83, 81, 215, 82, 77, 76, 153, 149, 8, 16;

foglio catastale n. 36 (Rutigliano): 530, 266, 375, 295, attraversa la 49, 567, 262, fino al vertice nord-est della 262 da questo, attraversa la 37 in linea retta fino al vertice sud-ovest della 171 e procedendo lungo il confine della stessa 171 compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 30 (Rutigliano): 253, 251, 252, 250, 419, attraversa la strada comunale di Putignano;

foglio catastale n. 36 (Rutigliano): 304, 183, 184, 13;

foglio catastale n. 30 (Rutigliano): 704, 374, 373, 545, 372, 371, 370, 369, 368, 595, 367, 366, 365, 275, 124, 284, 557, 33, 559, 555, 553, 26, 553, 554, attraversa la strada vicinale Pappalepore in corrispondenza del vertice sud-ovest della particella 129 del foglio 22;

foglio catastale n. 22 (Rutigliano): 129, 128, 127, fino al vertice nord-ovest della 127 e da questo attraversa la particella 126, 51, 26 in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 24 in comune con la strada comunale di Conversano e prosegue lungo il confine ovest della 24 compresa nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 24 e da questo, attraversa la particella 22, fino al vertice sud-ovest della particella 157 (foglio 15) in comune con la strada provinciale Rutigliano-Conversano
e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 15 (Rutigliano): 157, 153, fino al vertice nord-ovest della 153, da questo, attraversa la 161 e la 196, fino al vertice estremo sud-ovest della particella 194 procedendo sul confine ovest della stessa particella 194, 192, 122, 120, 230, 363, 229, 85 fino al vertice sud-est della particella 197, foglio 16;

foglio catastale n. 16 (Rutigliano): 197, 323, 138, 136, 135, 276, 131, 61, 78, 73, 319, 52, 353, 386, 51, 329, 41, fino al vertice nord-ovest della 41 attraversa la strada comunale di Polignano;

foglio catastale n. 12 (Rutigliano): 438, 507, 249, 241, 240, 432, 118, 206, attraversa la strada comunale Pozzo Falco, 402, 121, 117, 107, 106, 112, fino al vertice nord-ovest della 112, da questo in linea retta attraversa la particella 264 fino al vertice nord-est della 365 (esclusa) prosegue lungo i confini delle 264, 315, attraversa la 301, 261, 61 tutte comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 61, attraversa la strada provinciale Rutigliano-Mola fino al vertice sud-est della 228, foglio 4;

foglio catastale n. 4 (Rutigliano): 228, 472, 434, 433, 226, 308, 223, 405, 404, fino al vertice nord-ovest della 404, attraversa la strada comunale di Mola fino al vertice sud della 113 del foglio 3;

foglio catastale n. 3 (Rutigliano): 113, 373, 372, 371, 370, 244, dal vertice ovest della particella 244 (compresa) fino al vertice est della particella 221 (esclusa) attraversa le particelle 235, 225, 224, prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo, 220, 181, 180, attraversa la strada comunale Lama di Mosca, 494, 179, 158, dal vertice sud-ovest della 158 al vertice sud-ovest della particella 395 attraversa le particelle 176, 337, 156, 338, 155, 312, 400, 97 per proseguire lungo i confini delle particelle 395, 471 fino all'angolo nord-est della 82 (esclusa) da questo punto fino all'angolo sud-ovest della 578 attraversa le particelle 87, 101, 491 per proseguire lungo i confini ovest delle particelle 578, 579, 583, 52, 7 comprese nel vincolo, fino al vertice sud-est della 190 foglio 1;

foglio catastale n. 1 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 190, 187, 127, 375, 374, fino al vertice sud-ovest della 374 punto B;

tratto B-C:

foglio catastale n. 37 (Noicattaro): dal punto B in linea retta fino al vertice sud-est della particella 281 prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo, 281, 206, 205, 204, 198, 1527, 197 fino al vertice sud-ovest della 197 da questo in linea retta fino al vertice sud-est della 940 e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo, 940, 941, 143, 933, 141, 933, attraversa la strada comunale Lama Calendola e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 19, 1967, 921, 920, 919, 918, dal vertice nord-ovest della 918, attraversa la 50 fino al vertice sud-ovest della 48 e prosegue lungo il confine ovest di detta particella, attraversa la strada comunale di Mola fino al vertice sud-ovest della particella 396 foglio 35;

foglio catastale n. 35 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle 396, 444, 443, 204, 302, 303, 398 comprese nel vincolo, attraversa la strada comunale Masseriola fino al vertice sud della 542 foglio 34

foglio catastale n. 34 (Noicattaro): lungo i confini delle particelle 542, 252, 675, 674, 517, fino al vertice nord-ovest della 517, da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 185 e quindi lungo i

confini delle particelle 185, 182, 167, 166, 513, 144, 117, 116, 111, 110, 76, 77, 74, 70, 40, attraversa la strada comunale S. Vincenzo, 14, 514, 197, 569, 5, tutte comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della particella 5;

foglio catastale n. 31 (Noicattaro): prosegue lungo la comunale Lama dell'Angelo fino al vertice sud-ovest della 331 da questo in linea retta fino al vertice nord-ovest della 161, e da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 79, prosegue lungo i confini delle 79, 78, 230, fino al vertice nord-ovest della 230, da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 501 quindi lungo i confini ovest di detta particella e fino al vertice nord, da questo al vertice sud-ovest della 1 tutte comprese nel vincolo prosegue lungo il confine nord della 222 (esclusa) fino al vertice sud-ovest della 62 foglio 27;

foglio catastale n. 27 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle 62 e 94, comprese, fino al vertice nord-ovest della 94 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 151 prosegue lungo i confini delle particelle 151, 150, 146, 145, 144, fino al vertice nord-ovest della 144 da questo in linea retta fino al vertice sud-ovest della 101 prosegue lungo i confini delle particelle 101, 129, 131, 181, 199, 125 tutte comprese nel vincolo fino al vertice sud-ovest della 61 foglio 24;

foglio catastale n. 24 (Noicattaro): prosegue lungo i confini della particella 61 (esclusa) e poi sulla 14, 88, 106, 108, 105, 48 tutte comprese nel vincolo, attraversa la strada comunale Noicattaro-Torre a Mare fino al vertice sud della 112 foglio 3;

foglio catastale n. 3 (Noicattaro): dal vertice sud della 112 in linea retta fino al vertice ovest della 42 prosegue lungo i confini di detta particella compresa nel vincolo fino al vertice nord della stessa, da questo punto in linea retta fino al vertice ovest della particella 60 e prosegue lungo i confini delle 60, 109, 105, comprese nel vincolo, fino alla strada comunale Noicattaro-Torre a Mare;

foglio catastale n. 21 (Noicattaro): prosegue lungo detta strada comunale;

foglio catastale n. 5 (Bari - Allegato *C*): Noicattaro-Torre a Mare;

foglio catastale n. 5 (Bari - allegato *A*): attraversa la strada statale n. 16 fino al vertice sud-ovest della 140 e prosegue lungo i confini delle particelle 140, 123, 369, 62, tutte comprese nel vincolo, fino al vertice nord-ovest della 62 prosegue lungo i confini delle particelle (escluse dal vincolo) 233, 286, 234, 287, 321, 319, 396, 288, 12, 216, 283, 326, 382 fino al vertice più a nord di detta particella, da questo con linea retta parallela al confine ovest della particella 384 dell'allegato *B* foglio 5 fino ad incontrare la costa punto C.

LATO NORD:

tratto C-D: dal punto C seguendo la linea di costa fino al punto D vertice nord-ovest della particella 384 allegato *B*, foglio 5, Bari.

LATO EST:

tratto D-E:

foglio catastale (Bari - allegato *B*): dal punto D prosegue lungo i confini delle seguenti particelle tutte comprese nel vincolo, 384, 383, 384, 144, 392, 437, 441, 439, 411, 481, 153, attraversa la strada statale n. 16 fino al vertice nord-est della 213, allegato *C*, foglio 5;

foglio catastale (Bari - allegato *C*): prosegue lungo i confini delle particelle 213, 162, 361, 26, attraversa la strada statale E-2 prosegue lungo i confini 445, 57, tutte comprese nel vincolo fino al vertice sud della 57 attraversa la ferrovia Bologna-Otranto fino a nord-est della 157 foglio 21 comune di Noicattaro;

foglio catastale n. 21 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle 157, 328, 188 comprese nel vincolo fino al vertice est della 188 coincidente con il vertice sud-ovest della 167 (esclusa) da questo punto in linea retta fino al punto E ubicato sul confine nord della particella 9 foglio 24 a 100 metri dal vertice nord-est di detta particella;

tratto E-F:

foglio catastale n. 24 (Noicattaro): dal punto E in linea retta fino al vertice sud-est della 10 compresa nel vincolo e da questo in linea retta fino al vertice nord-ovest della 26 (esclusa dal vincolo) prosegue lungo i confini delle particelle 72 e 24 fino al vertice nord-est della 34 foglio 27;

foglio catastale n. 27 (Noicattaro): dal vertice nord-est della 34 prosegue lungo il confine est della stessa fino 1° vertice ovest della particella 67 (esclusa) da questo al vertice nord-ovest della 39 (esclusa) prosegue le particelle 39, 46 (esclusa) fino al vertice sud-ovest della 46, questo in linea retta fino al vertice nord-est della 81 inclusa e prosegue lungo il confine est della stessa e il confine sud della 106 (esclusa) fino alla strada comunale S. Vincenzo;

foglio catastale n. 31 (Noicattaro): prosegue in direzione sud lungo la strada comunale S. Vincenzo fino al vertice nord-est della 304 compresa, dal vertice sud-ovest della 181 (esclusa) in linea retta fino al vertice nord-est della 428 prosegue lungo i confini delle particelle 428, 226, comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 34 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 515, 428, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 574, 36, 54, 661, 84, 448, 85, 499, 386, 385, 537, 582, fino al confine sud-est della 582, attraversa la strada comunale della Masseriola fino al vertice nord della 99 foglio 35;

foglio catastale n. 35 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle particelle di seguito elencate, comprese nel vincolo 99, 124, attraversa la strada comunale Torre Corrado, 328, 159, segue verso est la strada vecchia comunale di Mola, 85, 413, attraversa la strada comunale S. Vito;

foglio catastale n. 37 (Noicattaro): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 1, 24, 2, 727, 728, 396, 3, 397, 4, 5, 6, 7, 873, 8, 29, 403, 662, 804, 98, 1096, 99, 101, 166, 167, 632, 633, fino al vertice sud-est della 633 sul confine con il comune di Rutigliano punto F;

tratto F-G:

foglio catastale n. 1 (Rutigliano): dal punto F segue i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 39, 269, 64, 82, attraversa la strada comunale Lama di Mosca, 85, 138, 139, 140, 141, 142, 149, 150, 151, 216, 218, 219, 220, 223, 347, 434;

foglio catastale n. 3 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 66, attraversa la strada comunale Torre Castiello, 67, 128, 419, 94;

foglio catastale n. 4 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 50, attraversa la strada comunale Torre delle Monache, 52, 277, 278, 356, 110, 111, 364, attraversa la strada vicinale Cacucci, 140, 323, attraversa la strada comunale di Mola, fino al vertice nord-est della 161 e da questo, in linea retta, fino al vertice nord-est della 166, prosegue lungo i confini delle seguenti particelle, tutte comprese nel vincolo, 166, 170, 388, 439, 206, 175, attraversa la strada provinciale da Rutigliano a Mola, fino al vertice nord-ovest della particella 26 foglio 11;

foglio catastale n. 11 (Rutigliano): dal vertice nord-ovest della particella 26 prosegue lungo i confini delle seguenti particelle, tutte comprese nel vincolo, 26, 33, 130, 32, attraversa la 107, 115, 129, attraversa la strada vicinale Le Poli fino al vertice nord-ovest della 258 foglio 12;

foglio catastale n. 12 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle particelle, comprese nel vincolo, 258, 16, 425, 19, attraversa la strada comunale Le Reni, 69, 508, 87, 293, 440, 441, 88, 276, 387, 131, 358, 359, 143, attraversa la strada vicinale Caparizzi, 362, 363, 157, 160, 184, 268, 195, 196, attraversa la strada comunale Pozzo Falco, fino al vertice nord-ovest della particella 1, foglio 16;

foglio catastale n. 16 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 1, 2, 4, 338, 6, attraversa la strada comunale di Polignano, 55, 60, 258, 282, 62, 63, 66, 88, 156, 161, 250, 162, 394, 177, 147, 336, 213, 297, 392, 216, 217, 295, 219, 281, prosegue lungo il confine nord della 231, foglio 17, fino al vertice nord-est della stessa;

foglio catastale n. 17 (Rutigliano): prosegue lungo le seguenti particelle comprese nel vincolo 321, 241, 242, 239, 244, 243, 48, 118, 119, 209, 210, 211, 176, 120, 177, attraversa la ferrovia Bari-Locorotondo, fino al vertice nord-est della 1 segue il confine fino al vertice sud-ovest della stessa;

foglio catastale n. 22 (Rutigliano): dal tale vertice prosegue in linea retta fino al vertice nord-est della particella 12, foglio 30, attraversando la strada statale n. 634 delle Grotte Orientali, la particella 42 e la strada comunale di Conversano;

foglio catastale n. 30 (Rutigliano): dal vertice nord-est della particella 12 prosegue lungo i confini delle seguenti particelle tutte comprese nel vincolo 12, riprende lungo le particelle 66, 120, 98 del foglio 22, attraversa la strada vicinale Pappalepore e continua lungo i confini delle particelle 184, 185, 43, 193, 194, 126, 256, 621, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 127, 268, 267, 269, 471, 65, 432, 433, 434, 200, 343, 117, 340, 341, 585, 606, 348, 364, 349, 350, 351, 483, 513, 352, 580, 579, 353, 354, 476, fino al vertice nord-est della 315 foglio 36;

foglio catastale n. 36 (Rutigliano): prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo 315, 248, 243, 244, 245, 111, 246, 209, 210, 211, 212, 213, 116, 206, 154, attraversa la 465, 464, 467, 455, attraversa la strada comunale di Putignano, 366, 368, 370, 299, 470, 51, 200, 305, 52, 107, 59, attraversa la 78 fino al vertice nord-est della 196, foglio 43;

foglio catastale n. 43 (Rutigliano): 196, 20, dal vertice sud-ovest della 147 (esclusa) fino al vertice nord-est della particella 43 prosegue verso sud lungo i confini est delle particelle 43, 131, 132, 133, 134, fino al vertice sud-est della 134 (in comune con la 46 esclusa) fino al vertice nord-est della 165 prosegue lungo i confini est delle 165, 197, 198, tutte comprese nel vincolo, fino al vertice sud-est della particella 165 punto G.

LATO SUD:

tratto G-A:

foglio catastale n. 43 (Rutigliano): dal punto G prosegue in direzione ovest lungo la strada comunale da Acquaviva a Mola fino al punto A.

f) TRATTO DI LAMA S. GIOVANNI E LAMA ADIACENTE
(Comune di Mola di Bari)

LATO NORD:

tratto A-B: segue la costa dal vertice nord-est della 214 proiettato sulla costa secondo la direzione del confine delle particelle 214, 204 comprese nel vincolo (punto A) al punto B proiettato sulla costa secondo l'allineamento del confine ovest della particella 17 (punto B) compresa nel vincolo.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 20: partendo dal punto B così determinato scende verso sud sui confini ovest delle seguenti particelle (comprese nel vincolo) 17, 18, 19, attraversa la strada provinciale Bari-Polignano, 49, 50, 72, attraversa la vicinale S. Giovanni, e prosegue verso ovest, comprendendo le particelle 71, 70, 69, dal vertice sud-ovest della 69 in linea retta, attraversa la 90 fino al vertice nord-ovest della 298, prosegue lungo il confine ovest di detta particella (compresa nel vincolo) e dal vertice sud-est della 354 (esclusa) in linea retta, attraversa la ferrovia Bologna-Otranto fino al vertice nord-ovest della 165, comprendendo le particelle 165, attraversa la strada vicinale Fondo Piccolo, 181, 359, 360, 324, fino al vertice sud-ovest della 324 (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D:

foglio catastale n. 20: dal punto C lungo le particelle 324, 200, 201, 204, 342, 207, 208, 207 e 171 (comprese nel vincolo) fino al vertice con la ferrovia Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 21: prosegue verso est fino al vertice nord-ovest della 168 (compresa nel vincolo) segue i confini della 168, 197, 67, 81, 84, 157, 94, 123, 97, 99, 177 (punto D vertice sud-est della 177) compresa nel vincolo.

LATO EST:

tratto D-A: dal punto D prosegue lungo la strada vicinale Montecalvario fino al vertice nord-est della 25, prosegue lungo detta particella, 21, 164 (comprese nel vincolo) attraversa la provinciale Bari-Polignano, 132, 214 (comprese nel vincolo) fino alla costa (punto A).

g) TRATTO DI LAMA DELLA CAMELA E LAMA ADIACENTE

(Comune di Mola di Bari)

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 23: segue la costa, dal vertice nord-est della particella 42, compresa nel vincolo secondo l'allineamento del confine est proiettato sulla costa (punto A), fino al punto B determinato dal prolungamento della retta congiungente il vertice nord-ovest della 13 compresa nel vincolo e il vertice nord-ovest della 211, compresa nel vincolo proiettata sulla costa (punto B).

LATO EST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 23: partendo dal punto B verso il vertice nord-ovest della 211, compresa nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 13, compresa nel vincolo e attraversando la strada provinciale Bari-Polignano e proseguendo lungo i confini ovest delle 13, 251, 31, 29, 47, 232, 77 comprese nel vincolo fino al vertice sud-ovest della 77, compresa nel vincolo da questo fino al vertice nord-ovest della 103 compresa nel vincolo lungo il confine adiacente la 198 (esclusa) e proseguendo verso sud, 103, 124, 147, 146, comprese nel vincolo, si attraversa la ferrovia 167, 183, 184, 327 comprese nel vincolo fino al punto C vertice sud-ovest della 327 compresa nel vincolo.

LATO SUD:

tratto C.D:

foglio catastale n. 23: dal punto C proseguendo verso est lungo la strada vicinale Fondo Piccolo seguendo i confini sud delle 327, 186, comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 24: prosegue lungo il lato sud delle particelle 10, 185, 13 comprese nel vincolo fino al punto D vertice sud-est della 13, compresa nel vincolo.

LATO EST:

tratto D-A:

foglio catastale n. 24: dal punto D prosegue lungo il lato est della 13, compresa nel vincolo fino al vertice nord-est della stessa da questo al vertice sud-est della 180 compresa nel vincolo attraverso la ferrovia Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 23: costeggia il lato sud della 218 (esclusa) fino al vertice sud-est della particella 217, compresa nel vincolo, prosegue lungo il lato est della 217, compresa nel vincolo e dal vertice nord-est di detta particella fino al vertice sud-ovest della 127 (esclusa) da questo vertice prosegue verso nord seguendo i confini ovest delle 149, 82, 357, 55, 322, 254 comprese nel vincolo fino al vertice nord-ovest della 254, compresa nel vincolo attraversa la strada provinciale Bari-Polignano fino al confine sud-est della 329 compresa nel vincolo prosegue sul confine est delle particelle 329, 38, 42 comprese nel vincolo fino **al punto A.**

h) TRATTO DI LAMA CALARENA

(Comune interessato: Mola di Bari)

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 25 (Mola di Bari): dal punto A di proiezione sulla costa del confine est della particella 649, compresa nel vincolo, allegato *A* prosegue lungo la costa fino al punto B determinato sulla costa dal prolungamento del lato ovest della 139, compresa nel vincolo del foglio 23.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 23: dal punto B lungo il lato ovest della particella 139, compresa nel vincolo fino al vertice sud-ovest di detta particella attraversa la strada provinciale Bari-Polignano fino al vertice nord-ovest della 150, compresa nel vincolo prosegue sul lato ovest di detta particella, 118, 178, 41, 195, comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 25: prosegue verso ovest lungo il lato nord delle 86, 46 e quindi lungo il lato ovest della particella 86, 52, 88, 58, 96, comprese nel vincolo attraversa la ferrovia Bologna-Otranto, 66, compresa nel vincolo;

foglio catastale n. 24: prosegue lungo i confini ovest delle particelle 7, 36, 37, 38, compresa nel vincolo fino al vertice sud-ovest della 38 da questo al vertice sud-ovest della 146, comprese nel vincolo punto C.

LATO SUD:

tratto C-D:

foglio catastale n. 24: dal punto C verso est lungo la strada vicinale di Mezzo di Basso;

foglio catastale n. 25: prosegue lungo detta strada fino al punto D ubicato nel foglio 27 e determinato dall'incrocio della strada vicinale di Mezzo di Basso con la retta portata prolungando l'allineamento dei lati est delle particelle 408 e 415, comprese nel vincolo dell'allegato *B* del foglio 25.

LATO OVEST:

tratto D-A:

fogli catastali numeri 27 e 25: dal punto D seguendo la retta descritta sopra attraversando la ferrovia Bologna-Otranto e allineata con i confini est delle particelle 415-408, comprese nel vincolo della allegato *B* del foglio 25 fino al vertice nord-est della particella 408, compresa nel vincolo attraversando la strada statale 16 fino al vertice sud-ovest della 655 proseguendo sul lato ovest di detta particella 654, 677, 653, 652, 651, 650, 649; comprese nel vincolo fino al punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5742)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone nei comuni di Altamura e Cassano Murge.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che le aree circostanti la foresta demaniale Mercadante ricadente nei comuni di Altamura e Cassano Murge (Bari) rivestono notevole interesse perché costituiscono una delle zone boscose più interessanti, sotto il profilo ambientale e paesistico, della provincia di Bari.

Tali aree sono così delimitate:

Zona 1 - COMUNE DI ALTAMURA

Tratto A-B:

foglio catastale n. 58: parte dal punto A corrispondente all'incrocio tra la strada intercomunale Altamura-Cassano e prosegue lungo il confine comunale fino al vertice nord-ovest della particella 312; segue lungo i confini nord delle seguenti particelle comprese nel vincolo 454, 298, 293, 285, 284, fino al vertice nord-ovest della particella 284, punto B.

Tratto B-C:

fogio catastale n. 58: parte dal punto B e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 284, 4, 416, 329, 330, 354, fino al vertice sud della particella 355, punto C.

Tratto C-A:

foglio catastale n. 55: parte dal punto C e prosegue lungo il confine della particella 355 fino ad innestarsi nella strada comunale Tratturello-Altamura-Cassano che si percorre fino a ricongiungersi nel punto A.

Zona 2 - COMUNE DI CASSANO MURGE

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 38: parte dal punto A corrispondente al vertice nord della particella 2 e prosegue lungo la strada vicinale dei Riformati;

foglio catastale n. 37 (Cassano): prosegue lungo la strada vicinale dei Riformati fino ad innestarsi nella strada vicinale Lagogemolo Mercadante;

foglio catastale n. 32: proseguendo lungo la strada vicinale Lagogemolo-Mercadante fino al punto B corrispondente al vertice nord-ovest della particella 16.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 32: parte dal punto B già descritto e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 16, 53, 54, 51, 52, 66;

foglio catastale n. 34: prosegue lungo i confini della Foresta Mercadante comprendendo interamente l'allegato *D;*

foglio catastale n. 35: 146, 164;

foglio catastale n. 34: 3; segue i confini della Foresta Mercandante comprendendo interamente l'allegato *E;*

foglio catastale n. 44: 9, 8, 7, 6, 11, 72, 73, 10, 73, 16,17;

foglio catastale n. 45: allegato *A*; 16, 15, 16, 18;

foglio catastale n. 53: 1;

foglio catastale n. 44: 90, 96, 89, 98, 88, 54, 91, 51;

foglio catastale n. 53: 13, 14, 22, 83, 89, 86;

foglio catastale n. 54: si prosegue lungo la strada vicinale Persio fino al vertice nord della particella 237, si prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle: 237, 36, 238, 272, 244, 39, 42, fino al vertice sud della particella 42 (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D:

foglio catastale n. 54: parte dal punto C e prosegue lungo la strada vecchia comunale di Altamura fino al bivio con la strada vicinale Persio;

foglio catastale n. 53: lungo i confini est: 39, 92, 35, 59, 43, 63, 60, 72, 73, 58, 57, fino al bivio strada vicinale Giustino;

foglio catastale n. 45: 45, 68, 54, 51, 48, 40, 32, 40, 31;

foglio catastale n. 46: 4, 6, 57, fino al vertice nord-est della particella 57 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 46: parte dal punto D e fraziona la particella 76 fino a incontrare il vertice sud della particella 46 (punto E); prosegue lungo i confini est delle particelle che risultano comprese nel vincolo; 46;

tratto E-F:

foglio catastale n. 36: 19, 32;

foglio catastale n. 46: 50, fino al vertice sud della particella 50 (punto F);

tratto F-G:

foglio catastale n. 46: parte dal punto F e fraziona le particelle 45 e 22 fino a incontrare il vertice estremo sud della particella 10 (punto G); prosegue lungo i confini sud delle particelle che risultano comprese nel vincolo 10, 11, 12, 13, 56, 17, si attraversa la strada vicinale S. Canio;

tratto G-A:

foglio catastale n. 47: 67, 68, 45, 177, 183, 11, 12, 13, 202, 14, 6, fino ad incontrare la strada vicinale Lamia-Labbrone;

foglio catastale n. 39: prosegue lungo la strada vicinale Lamia-Labbrone fino al bivio con la strada vicinale Zippo da dove continua lungo la strada che costeggia i confini est delle particelle 123, 66, 75, 102, 65, fino ai confini delle particelle del foglio di mappa n. 38;

foglio catastale n. 38: 103, 102, 944, 178, 1251, 53, 4, 2, fino a ricongiungersi al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che nel territorio del comune di Cassano, lungo il suo contorno, negli ultimi anni si sono moltiplicate iniziative edilizie, con finalità turistiche, che per le loro dimensioni minacciano di alterare l'habitat naturale determinato dalla presenza del bosco, circondandolo lentamente con un intensivo sfruttamento delle zone adiacenti spesso interessate dalla presenza di piccoli boschi di latifoglie; operazione non sufficientemente controllata dalle previsioni dello strumento urbanistico vigente.

Si rende quindi indispensabile procedere ad un blocco temporaneo di tale accelerata trasformazione che, ancorché non incidente direttamente sul bosco, modifica il suo rapporto paesaggistico e naturalistico col territorio minacciando, in condizione limite, lo stesso ecosistema in cui la foresta si è sviluppata;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle aree circostanti la foresta demaniale Mercadante che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle aree circostanti la foresta demaniale Mercadante, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le aree circostanti la foresta demaniale Mercadante ricadente nei comuni di Altamura e Cassano Murge (Bari) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4), e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tali zone sono così delimitate:

Zona 1 — COMUNE DI ALTAMURA

Tratto A-B: foglio catastale n. 58: parte dal punto A corrispondente all'incrocio tra la strada intercomunale Altamura-Cassano e prosegue lungo il confine comunale fino al vertice nord-ovest della particella 312; segue lungo i confini nord delle seguenti particelle comprese nel vincolo 454, 298, 293, 285, 284, fino al vertice nord-ovest delle particelle 284, punto B.

Tratto B-C:

foglio catastale n. 58: parte dal punto B e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle 284, 4, 416, 329, 330, 354, fino al vertice sud delle particelle 355, punto C.

Tratto C-A:

foglio catastale n. 55: parte dal punto C e prosegue lungo il confine della particella 355 fino ad innestarsi nella strada comunale Tratturello Altamura Cassano che si percorre fino a ricongiungersi nel punto A.

Zona 2 — COMUNE DI CASSANO MURGE

LATO NORD:

Tratto A-B:

foglio catastale n. 38: parte dal punto A corrispondente al vertice nord della particella 2 e prosegue lungo la strada vicinale dei Riformati;

foglio catastale n. 37 (Cassano): prosegue lungo la strada vicinale dei Riformati fino ad innestarsi nella strada vicinale Lagogemolo Mercadante;

foglio catastale n. 32: proseguendo lungo la strada vicinale Lagogemolo Mercadante fino al punto B corrispondente al vertice nord-ovest della particella 16.

LATO OVEST:

Tratto B-C:

foglio catastale n. 32: parte dal punto B già descritto e prosegue lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo 16, 53, 54, 51, 52, 66;

foglio catastale n. 34: prosegue lungo i confini della Foresta Mercadante comprendendo interamente l'allegato D;

foglio catastale n. 35: 146, 164;

foglio catastale n. 34: 3, segue confini della Foresta Mercadante comprendendo interamente l'allegato *E;*

foglio catastale n. 44: 9, 8, 7, 6, 11, 72, 73, 10, 73, 16, 17;

foglio catastale n. 45: allegato *A*; 16, 15, 16, 18;

foglio catastale n. 53: 1;

foglio catastale n. 44: 90, 96, 89, 98, 88, 54, 91, 51;

foglio catastale n. 53: 13, 14, 22, 83, 89, 86;

foglio catastale n. 54: si prosegue lungo la strada vicinale Persio fino al vertice nord della particella 237, si prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle: 237, 36, 238, 272, 244, 39, 42, fino al vertice sud della particella 42 (punto C).

LATO SUD:

Tratto C-D:

foglio catastale n. 54: parte dal punto C e prosegue lungo la strada vecchia comunale di Altamura fino al bivio con la strada vicinale Persio;

foglio catastale n: 53: lungo i confini est: 39, 92, 35, 59, 43, 63, 60, 72, 73, 58, 57, fino al bivio strada vicinale Giustino;

foglio catastale n. 45: 45, 68, 54, 51, 48, 40, 32, 40, 31;

foglio catastale n. 46: 4, 6, 57, fino al vertice nord-est della particella 57 (punto D);

Tratto D-E:

foglio catastale n. 46: parte dal punto D e fraziona la particella 76 fino a incontrare il vertice sud della particella 46 (punto E); prosegue lungo i confini est delle particelle che risultano comprese nel vincolo 46;

Tratto E-F:

foglio catastale n. 36: 19, 32;

foglio catastale n. 46: 50, fino al vertice sud della particella 50 (punto F);

Tratto F-G:

foglio catastale n. 46: parte dal punto F e fraziona le particelle 45 e 22 fino a incontrare il vertice estremo sud della particella 10 (punto G); prosegue lungo i confini sud delle particelle che risultano comprese nel vincolo 10, 11, 12, 13, 56, 17, si attraversa la strada vicinale S. Canio;

Tratto G-A.

foglio catastale n. 47: 67, 68, 45, 177, 183, 11, 12, 13, 202, 14, 6, fino ad incontrare la strada vicinale Lamia Labbrone;

foglio catastale n. 39: prosegue lungo la strada vicinale Lamia Labbrone fino al bivio con la strada vicinale Zippo da dove continua lungo la strada che costeggia i confini est delle particelle 123, 66, 75, 102, 65, fino ai confini delle particelle del foglio di mappa n. 38;

foglio catastale n. 38: 103, 102, 944, 178, 1251, 53, 4, 2, fino a ricongiungersi al punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 ,modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5743)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera e delle Lame sita nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con la deliberazione della giunta regionale della Puglia del 23 dicembre 1982, n. 13203, pub-

blicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 23 marzo 1983, una zona in comune di Polignano a Mare è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché la zona, a partire dal confine con il comune di Mola fino al confine con il comune di Monopoli è caratterizzata da un susseguirsi di cale e grotte naturali con la cala San Giovanni con avanzi di insediamenti rupestri e la Cala S. Vito con la omonima Torre e l'antica abbazia, e dal complesso dell'antico centro abitato arroccato sulle alte scogliere a strapiombo sul mare con belvedere, insenature e scenari incomparabili quali la rinomata « Grotta Palazzese » ed il contrafforte roccioso di « Lama Monachile ».

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte della costa nel punto di confine con il territorio comunale di Mola di Bari, prosegue lungo detto confine sino ad incrociare, al km 828 la s.s. n. 16 Adriatica, prosegue lungo detta s.s. n. 16 verso Brindisi fino al km 833 all'innesto con la tangenziale prospiciente la contrada Masseria La Compra;

tratto B-C: parte dal punto B, prosegue lungo la circonvallazione sino all'innesto con via Conversano in contrada La Fratta, segue detta via fino all'innesto con la s.s. n. 16;

tratto C-D: parte dal precedente punto C, segue la s.s. n. 16 sino all'innesto con via Roma, prosegue lungo detta via fino ad incontrare via Girasole, segue la stessa fino a congiungersi con via Parco del Lauro e lungo detta via si innesta con la s.s. n. 16 al km 837;

tratto D-E: parte dal precedente punto D, prosegue lungo la s.s. fino al confine con il territorio comunale di Monopoli, segue detto confine fino al mare, in località Torre Incina;

tratto E-A: parte dal precedente punto E, segue tutta la costa compresa la fascia demaniale fino ad incontrare il punto A;

Considerato che una più ampia zona costituita dalla fascia costiera e dalle lame interessanti i comuni di Polignano a Mare e Monopoli (Bari) riveste notevole interesse perchè la fascia costiera si presenta con costa frastagliata in molti punti scoscesa sul mare, costituita da un ambiente geomorfologico di particolare interesse e con un habitat paesistico-naturale, ancora sufficientemente integro segnato anche da frequenti lame, alcune delle quali si inoltrano profondamente verso l'interno.

La zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

a) TRATTO DI COSTA COZZE-POLIGNANO (Comune di Polignano)

LATO NORD:

tratto A-B: parte dal punto A d'intersezione del prolungamento della strada provinciale Polignano-San Michele con la linea di battigia e prosegue lungo questa sino al punto B d'intersezione della linea di battigia al vertice estremo nord-ovest della particella 7 del foglio 1 di Polignano a confine con il comune di Mola.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 1 (Polignano): parte dal punto B e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 7, 55, 54, 53, 52, 63, 64, 26 sino all'incrocio del suo vertice ovest con la strada provinciale Bari-Polignano (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D:

fogli catastali numeri 1, 2, 5, 10, 13, 16 (Polignano): parte dal punto C e prosegue verso sud lungo la strada provinciale Bari-Polignano fino all'incrocio con la strada provinciale Polignano-S. Michele (punto D).

LATO EST:

tratto D-A:

foglio catastale n. 16 (Polignano): parte dal punto D, prosegue lungo la strada provinciale Polignano-S. Michele e continua nel suo prolungamento ideale sino all'incrocio con la linea di battigia (punto A).

b) TRATTO DI COSTA POLIGNANO-MONOPOLI (Comuni di Polignano e Monopoli)

LATO NORD:

tratto A-B: parte dal punto A determinato dalla intersezione del prolungamento del lato sud-est della particella 2737 con la costa e prosegue lungo la costa sino al punto B d'intersezione della linea di battigia con il vertice estremo ovest della particella 3 del foglio 24 di Polignano.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 24 (Polignano): parte dal punto B e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 6, 228, 4, 22, 252, 268, 269, 270, 271, 273, 274, attraversa la strada vicinale Parco dell'Auro e si ricongiunge con il vertice nord delle particelle 37 e 37 sino all'incrocio del suo vertice sud-ovest con la strada provinciale Polignano-Fasano, punto C.

LATO SUD:

tratto C-D:

fogli catastali numeri 24 e 32 (Polignano): parte dal punto C e prosegue lungo la strada provinciale Polignano-Fasano sino all'incrocio col vertice nord della particella 47 del foglio 32 di Polignano (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 32 (Polignano): parte dal punto D e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 47, 46, 192, sino al suo vertice ovest (punto E);

tratto E-F:

foglio catastale n. 32 (Polignano): parte dal punto E e prosegue lungo i confini sud-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 192, 45, 61, 125, 87, 89 sino al suo vertice sud (punto F);

tratto F-G:

foglio catastale n. 32 (Polignano): parte dal punto F e prosegue lungo i confini sud est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 89, 88, 114, 82 attraversa la strada vicinale Pozzovivo e si congiunge col vertice sud delle particelle 72, 72, 52 sino all'incrocio del suo vertice est con la strada provinciale Polignano-Fasano (punto G);

tratto G-H:

foglio catastale n. 33 (Polignano): parte dal punto G e prosegue lungo la strada provinciale Polignano-Fasano sino all'incrocio di questa col vertice nord della particella 23 (punto H);

tratto H-I:

foglio catastale n. 33 (Polignano): parte dal punto H e prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 23, 20, 19 sino al suo vertice ovest e si congiunge al vertice nord della particella 41, frazionando la particella 35 prosegue lungo il confine nord-ovest della particella 41 sino al suo vertice ovest, attraversa la strada vicinale Pozzovivo e si congiunge col vertice nord della particella 47, prosegue lungo i confini ovest delle particelle 47, 50 attraversa la ferrovia Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 39 (Polignano): particelle 11, 19, 35, 71, 72, 74 sino al suo vertice estremo ovest (punto I);

tratto I-L:

foglio catastale n. 39 (Polignano): parte dal punto I e prosegue lungo i confini sud-ovest della particella compresa nel vincolo: 74;

foglio catastale n. 8 (Monopoli): particelle 57, 148, 162, 58 sino al suo vertice sud (punto L);

tratto L-M:

foglio catastale n. 8 (Monopoli): parte dal punto L e prosegue lungo i confini sud est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 58, 161, 143, 138;

foglio catastale n. 4 (Monopoli): particelle comprese nel vincolo: 92, 9; attraversa la strada comunale Baione e si congiunge al vertice sud delle particelle 87, 87, 104, 87; attraversa la strada comunale S. Antonio;

foglio catastale n. 2 (Monopoli): segue dal vertice estremo sud della particella 97 e prosegue lungo i confini est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 97, 61; attraversa la ferrovia Bologna-Otranto e si congiunge al vertice sud della particella 12 dal vertice est della particella 12 al vertice sud-est della particella 10, frazionando le particelle 72, 10, 55, 65, 60, 66, 4, fino all'incrocio del suo vertice est con la strada provinciale Polignano-Fasano (punto M);

tratto M-N:

fogli catastali numeri 3, 4, 5, 11 (Monopoli): parte dal punto M e prosegue lungo la strada provinciale Polignano-Fasano sino all'incrocio della strada comunale Marina di Polignano del Mondo prosegue su questa strada comunale che nell'allegato *A* del foglio 11 è via Fiume fino al vertice sud-est della particella 4930 (punto N);

tratto N-A: dal punto N proseguendo lungo i confini E delle seguenti particelle comprese nel vincolo, 4930, 3325, 2737, fino al punto A.

c) TRATTO DI COSTA MONOPOLI SUD

(Comune di Monopoli)

LATO NORD:

tratto A-B: dal punto A di contatto della strada comunale Procaccia con la costa (a confine tra il foglio 11 allegato S ed il foglio 11, allegato *A*) seguendo la costa al punto B a confine con la provincia di Brindisi.

LATO EST - LATO SUD:

foglio catastale n. 113: dal punto B seguendo il confine provinciale fino ad intersecare la strada provinciale per Egnazia prosegue lungo detta strada provinciale fino al vertice nord della particella 13 del foglio 95;

foglio catastale n. 95: da tale vertice prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella 68 frazionando le particelle 22 e 68, da tale vertice prosegue in linea retta fino al vertice sud della particella 109 (inclusa nel vincolo) prosegue lungo i confini sud delle particelle 109, 89, 116, 67, 8 (comprese nel vincolo) fino al vertice ovest della particella 8;

foglio catastale n. 93: da detto punto in linea retta fino al vertice sud-est della particella 20 prosegue lungo i confini delle particelle 20, 156, 99, 47 (comprese nel vincolo) fino al vertice sud-ovest della particella 47 (punto C);

tratto C-D:

foglio catastale n. 94: dal punto C prosegue verso sud seguendo la strada comunale Sovereto fino al vertice sud-est della particella 38 prosegue lungo i confini delle particelle 38, 14, 15, 23 (comprese nel vincolo) sino al vertice sud della particella 23, da questo punto in linea retta fino al vertice sud della particella 41 (parzialmente inclusa) coincidente con il vertice ovest della particella 39 (esclusa dal vincolo), punto D;

tratto D-E:

foglio catastale n. 94: dal punto D in linea retta attraverso la particella 33 al punto E ubicato a 200 m misurati in direzione sud lungo la strada comunale Pezza Mantile a partire dal vertice sud della particella 26 (inclusa nel vincolo);

tratto E-F:

foglio catastale n. 94: dal punto E prosegue verso nord lungo la strada comunale Pezza Mantile fino al vertice sud della particella 40 del foglio 92;

foglio catastale n. 92: da tale vertice prosegue lungo i confini delle particelle 40, 48, 31, 53, 54, 46, 61 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord della particella 61;

foglio catastale n. 77: prosegue verso nord-est lungo la strada comunale Capitolo fino al vertice sud-ovest della particella 32 (compresa nel vincolo), punto F;

tratto F-G:

dal punto F in linea retta fino al vertice ovest della particella 19 (compresa nel vincolo) prosegue lungo i confini della particella stessa fino al vertice

sud della particella 10 da questo prosegue sul lato ovest della particella 10 (compresa nel vincolo) fino al vertice sud della particella 35 del foglio 62;

foglio catastale n. 62: da tale vertice prosegue lungo il confine delle particelle 35, 34 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord-ovest della particella 34, da questa in linea retta al vertice sud-ovest della particella 4;

foglio catastale n. 61: da tale vertice prosegue verso nord lungo i confini della particella 18 (esclusa dal vincolo) e quindi 46, 74, 55, 51, 52, 43, 41, 64, 53 (comprese nel vincolo) fino al vertice sud-ovest della particella 53, da questo punto in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 8 a contatto con la strada comunale Sovereto, prosegue verso ovest lungo questa strada;

foglio catastale numeri 47 e 48: prosegue lungo la strada comunale Sovereto;

foglio catastale n. 36: prosegue lungo la strada comunale Sovereto fino al vertice sud-ovest della particella 94, punto 6;

tratto G-H:

foglio catastale n. 36: dal punto 6 lungo i confini delle particelle 94 e 41 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord della particella 41, punto H;

tratto H-A:

foglio catastale n. 36: dal punto H prosegue verso nord-ovest lungo la strada comunale del Procaccia;

foglio catastale numeri 29 e 19: prosegue lungo la strada comunale del Procaccia fino al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che tale territorio, rappresentante una delle zone costiere meglio conosciute sotto il profilo paesaggistico della provincia di Bari, è minacciato da spinte sempre maggiori per un utilizzo intensivo, con finalità turistiche, favorito dagli strumenti urbanistici vigenti; si ritiene pertanto opportuno il blocco temporaneo di ogni iniziativa edilizia allo scopo di offrire i tempi tecnici necessari per la realizzazione di un piano paesistico interessante l'intera fascia costiera e le lame più importanti che confluiscono in essa, al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesistico-geo-morfologici-naturalistici più interessanti, pur non escludendo, la possibilità di un uso turistico in zone preventivamente determinate e rigorosamente limitate;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera e delle lame nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della fascia costiera e delle Lame, ricadente nei comuni di Polignano a Mare e Monopoli (Bari), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a) TRATTO DI COSTA COZZE-POLIGNANO
(Comune di Polignano)

LATO NORD:

tratto A-B: parte dal punto A d'intersezione del prolungamento della strada provinciale Polignano-San Michele con la linea di battigia e prosegue lungo questa sino al punto B d'intersezione della linea di battigia al vertice estremo nord-ovest della particella 7 del foglio 1 di Polignano a confine con il comune di Mola.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 1 (Polignano): parte dal punto B e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 7, 55, 54, 53, 52, 63, 64, 26, sino all'incrocio del suo vertice ovest con la strada provinciale Bari-Polignano (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D:

fogli catastali numeri 1, 2, 5, 10, 13, 16 (Polignano): parte dal punto C e prosegue verso sud lungo la strada provinciale Bari-Polignano fino all'incrocio con la strada provinciale Polignano-S. Michele (punto D).

LATO EST:

tratto D-A:

foglio catastale n. 16 (Polignano): parte dal punto D, prosegue lungo la strada provinciale Polignano-S. Michele e continua nel suo prolungamento ideale sino all'incrocio con la linea di battigia (punto A).

b) TRATTO DI COSTA POLIGNANO-MONOPOLI

(Comuni di Polignano e Monopoli)

LATO NORD:

tratto A-B: parte dal punto A determinato dalla intersezione del prolungamento del lato sud-est della particella 2737 con la costa e prosegue lungo la costa sino al punto B d'intersezione della linea di battigia con il vertice estremo ovest della particella 3 del foglio 24 di Polignano.

LATO OVEST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 24 (Polignano): parte dal punto B e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 6, 228, 4, 22, 252, 268, 269, 270, 271, 273, 274; attraversa la strada vicinale Parco dell'Auro e si ricongiunge con il vertice nord delle particelle 37 e 37 sino all'incrocio del suo vertice sud-ovest con la strada provinciale Polignano-Fasano, punto C.

LATO SUD:

tratto C-D:

fogli catastali numeri 24 e 32 (Polignano): parte dal punto C e prosegue lungo la strada provinciale Polignano-Fasano sino all'incrocio col vertice nord della particella 47 del foglio 32 di Polignano (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 32 (Polignano): parte dal punto D e prosegue lungo i confini ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 47, 46, 192, sino al suo vertice ovest (punto E);

tratto E-F:

foglio catastale n. 32 (Polignano): parte dal punto E e prosegue lungo i confini sud-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 192, 45, 61, 125, 87, 89, sino al suo vertice sud (punto F);

tratto F-G:

foglio catastale n. 32 (Polignano): parte dal punto F e prosegue lungo i confini sud est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 89, 88, 114, 82, attraversa la strada vicinale Pozzovivo e si congiunge col vertice sud delle particelle 72, 72, 52, sino all'incrocio del suo vertice est con la strada provinciale Polignano-Fasano (punto G);

tratto G-H:

foglio catastale n. 33 (Polignano): parte dal punto G e prosegue lungo la strada provinciale Polignano-Fasano sino all'incrocio di questa col vertice nord della particella 23 (punto H);

tratto H-I:

foglio catastale n. 33 (Polignano): parte dal punto H e prosegue lungo i confini nord-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 23, 20, 19, sino al suo vertice ovest e si congiunge al vertice nord della particella 41, frazionando la particella 35 prosegue lungo il confine nord-ovest della particella 41 sino al suo vertice ovest, attraversa la strada vicinale Pozzovivo e si congiunge col vertice nord della particella 47, prosegue lungo i confini ovest delle particelle 47, 50 attraversa la ferrovia Bologna-Otranto;

foglio catastale n. 39 (Polignano): particelle 11, 19, 35, 71, 72, 74 sino al suo vertice estremo ovest (punto I);

tratto I-L:

foglio catastale n. 39 (Polignano): parte dal punto I e prosegue lungo i confini sud-ovest delle seguenti particelle comprese nel vincolo 74;

foglio catastale n. 8 (Monopoli): particelle 57, 148, 162, 58 sino al suo vertice sud (punto L);

tratto L-M:

foglio catastale n. 8 (Monopoli): parte dal punto L e prosegue lungo i confini sud est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 58, 161, 143, 138;

foglio catastale n. 4 (Monopoli): particelle comprese nel vincolo: 92, 9; attraversa la strada comunale Baione e si congiunge al vertice sud delle particelle 87, 87, 104, 87; attraversa la strada comunale S. Antonio;

foglio catastale n. 2 (Monopoli): segue dal vertice estremo sud della particella 97 e prosegue lungo i confini est delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 97, 61; attraversa la ferrovia Bologna-Otranto e si congiunge al vertice sud della particella 12 dal vertice est della particella 12 al vertice sud-est della particella 10, frazionando le particelle 72, 10, 55, 65, 60, 66, 4, fino all'incrocio del suo vertice est con la strada provinciale Polignano-Fasano (punto M);

tratto M-N:

fogli catastali numeri 3, 4, 5, 11 (Monopoli): parte dal punto M e prosegue lungo la strada provinciale Polignano-Fasano sino all'incrocio della strada comunale Marina di Polignano del Mondo prosegue su questa strada comunale che nell'allegato *A* del foglio 11 è via Fiume fino al vertice sud-est della particella 4930 (punto N);

tratto N-A: dal punto N proseguendo lungo i confini E delle seguenti particelle comprese nel vincolo 4930, 3325, 2737, fino al punto A.

c) TRATTO DI COSTA MONOPOLI SUD

(Comune di Monopoli)

LATO NORD:

tratto A-B: dal punto A di contatto della strada comunale Procaccia con la costa (a confine tra il foglio 11 allegato S ed il foglio 11, allegato *A*) seguendo la costa al punto B a confine con la provincia di Brindisi.

LATO EST - LATO SUD:

foglio catastale n. 113: dal punto B seguendo il confine provinciale fino ad intersecare la strada provinciale per Egnazia prosegue lungo detta strada provinciale fino al vertice nord della particella 13 del foglio 95;

foglio catastale n. 95: da tale vertice prosegue in linea retta fino al vertice sud-ovest della particella

68 frazionando le particelle 22 e 68, da tale vertice prosegue in linea retta fino al vertice sud della particella 109 (inclusa nel vincolo) prosegue lungo i confini sud delle particelle 109, 89, 116, 67, 8 (comprese nel vincolo) fino al vertice ovest della particella 8;

foglio catastale n. 93: da detto punto in linea retta fino al vertice sud-est della particella 20 prosegue lungo i confini delle particelle 20, 156, 99, 47 (comprese nel vincolo) fino al vertice sud-ovest della particella 47 (punto C);

tratto C-D:

foglio catastale n. 94: dal punto C prosegue verso sud seguendo la strada comunale Sovereto fino al vertice sud-est della particella 38 prosegue lungo i confini delle particelle 38, 14, 15, 23 (comprese nel vincolo) sino al vertice sud della particella 23, da questo punto in linea retta fino al vertice sud della particella 41 (parzialmente inclusa) coincidente con il vertice ovest della particella 39 (esclusa dal vincolo), punto D;

tratto D-E:

foglio catastale n. 94: dal punto D in linea retta attraverso la particella 33 al punto E ubicato a 200 m misurati in direzione sud lungo la strada comunale Pezza Mantile a partire dal vertice sud della particella 26 (inclusa nel vincolo);

tratto E-F:

foglio catastale n. 94: dal punto E prosegue verso nord lungo la strada comunale Pezza Mantile fino al vertice sud della particella 40 del foglio 92;

foglio catastale n. 92: da tale vertice prosegue lungo i confini delle particelle 40, 48, 31, 53, 54, 46, 61 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord della particella 61;

foglio catastale n. 77: prosegue verso nord-est lungo la strada comunale Capitolo fino al vertice sud-ovest della particella 32 (compresa nel vincolo), punto F;

tratto F-G:

dal punto F in linea retta fino al vertice ovest della particella 19 (compresa nel vincolo) prosegue lungo i confini della particella stessa fino al vertice sud della particella 10 da questo prosegue sul lato ovest della particella 10 (compresa nel vincolo) fino al vertice sud della particella 35 del foglio 62;

foglio catastale n. 62: da tale vertice prosegue lungo il confine delle particelle 35, 34 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord-ovest della particella 34, da questa in linea retta al vertice sud-ovest della particella 4;

foglio catastale n. 61: da tale vertice prosegue verso nord lungo i confini della particella 18 (esclusa dal vincolo) e quindi 46, 74, 55, 51, 52, 43, 41, 64, 53 (comprese nel vincolo) fino al vertice sud-ovest della particella 53, da questo punto in linea retta fino al vertice nord-ovest della particella 8 a contatto con la strada comunale Sovereto, prosegue verso ovest lungo questa strada;

foglio catastale numeri 47 e 48: prosegue lungo la strada comunale Sovereto;

foglio catastale n. 36: prosegue lungo la strada comunale Sovereto fino al vertice sud-ovest della particella 94, punto 6;

tratto G-H:

foglio catastale n. 36: dal punto 6 lungo i confini delle particelle 94 e 41 (comprese nel vincolo) fino al vertice nord della particella 41, punto H;

tratto H-A:

foglio catastale n. 36: dal punto H prosegue verso nord-ovest lungo la strada comunale del Procaccia;

foglio catastale numeri 29 e 19: prosegue lungo la strada comunale del Procaccia fino al punto A;

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5744)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante una zona sita nel comune di Castellana Grotte.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con delibera della giunta regionale del 14 novembre 1983 della regione Puglia, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1984 n. 38, una zona sita nel comune di Castellana Grotte (Bari) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché le indubbie correlazioni che intercorrono tra sottosuolo e soprasuolo e la necessità che la tutela del sito denominato Grotte

di Castellana venga esercitata con riferimento non solo al sottosuolo ma anche al soprasuolo; tale zona è delimitata come da planimetria che costituisce parte integrante della sopra citata delibera;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la disordinata edificazione realizzata nella zona negli ultimi anni richiede un intervento risanatore per un recupero dei valori ambientali della località. Il temporaneo blocco edilizio, offrendo il tempo tecnico necessario per la preparazione di uno studio finalizzato in tal senso, appare come efficace mezzo per porre un freno alle spinte di caotico sviluppo edilizio e per impostare correttamente il problema del recupero paesistico-ambientale della località in relazione anche alla salvaguardia dell'eco-sistema connesso con la presenza e l'uso turistico delle famose Grotte;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio ricadente nel comune di Castellana Grotte (Bari) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dalla sopracitata delibera della Giunta Regionale, mediante la integrazione della delibera medesima quanto a definizione del suo effetto prescrittivo e limitativo;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione dei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio ricadente nel comune di Castellana Grotte (Bari) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i piani ambientali e Architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La sopracitata delibera della giunta regionale per la Puglia del 14 novembre 1983 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1984, n. 38 è integrata nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Castellana Grotte (Bari) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5745)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Barsento sita nei territori dei comuni di Noci, Alberobello e Putignano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle aree boschive in località Barsento, comprendente territori dei comuni di Noci, Alberobello, Putignano (Bari), riveste particolare interesse perché è costituita da un habitat naturale tipico dell'entroterra barese (caratterizzato da dolci pendii, culture tradizionali, piccoli boschi) che conserva integri i suoi eccezionali caratteri sia sotto il profilo morfologico che paesistico ambientale.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

LATO NORD-OVEST:

tratto A-B: parte del vertice nord-est delle particelle 70, 72, del comune di Putignano (punto A) e prosegue lungo il suo confine nord fino all'intersezione di questi con la strada vicinale Sovero (punto B).

LATO SUD-OVEST:

tratto B-C: parte dal punto B e prosegue lungo la strada vicinale Sovero in direzione sud sino all'intersezione della stessa con la strada vicinale Barsento (foglio catastale n. 76 comune di Putignano); prosegue, attraversando la strada vicinale del Barsento, lungo la strada vicinale che costeggia il confine ovest della particella 8, foglio catastale 21 del comune di Noci sino alla strada vicinale Scangiatoio del comune di Alberobello foglio catastale 31. Continua lungo la stessa sino al vertice estremo sud della particella 21 foglio catastale 31 di Alberobello (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D: parte dal punto C e prosegue lungo i confini sud delle particelle sotto elencate che sono comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 31 (Alberobello): 21, 40, 39, 15, 19, 14, 8, 30, 29, 13;

foglio catastale n. 30 (Alberobello): 56, 109, 95, 130, 131, 129, sino al vertice est della particella 129 (punto D).

LATO NORD-EST:

tratto D-A: parte dal punto D e prosegue in direzione nord lungo la strada comunale Barsento seguendo i confini est delle seguenti particelle:

foglio catastale n. 30 (Alberobello): 129, 46, 106, 141, 37, 12, 11, 10, 6, 2, 1;

foglio catastale n. 21 (Noci): 66, 80, 86, 78, 64, 7, 5, 84, 85, 77; prosegue nel territorio comunale di Putignano lungo la strada denominata « Vicinale dello Orbo » sino a ricongiungersi al punto di partenza A (vedi fogli catastali 76 e 72 di Putignano);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Ambentali, Architettonici, Artistici e Storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che anche se, al momento, nulla è compromesso, sono da temere possibili interventi edilizi, i cui effetti sarebbero gravemente pericolosi per la salvaguardia dei valori della località.

Si rende quindi necessario il blocco di qualsiasi eventuale iniziativa in attesa di un piano paesistico che garantisca in maniera rigorosa la tutela dell'integrità ambientale della zona, nel rispetto delle sue vocazioni agricole e silvo-pastorali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della zona comprendente i territori dei comuni di Noci, Alberobello, Putignano (Bari) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 5, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle aree boschive in località Barsento, comprendente i territori dei comuni di Noci, Alberobello, Putignano (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD-OVEST:

tratto A-B: parte del vertice nord-est delle particelle 70, 72, del comune di Putignano (punto A) e prosegue lungo il suo confine nord fino all'intersezione di questi con la strada vicinale Sovero (punto B).

LATO SUD-OVEST:

tratto B-C: parte dal punto B e prosegue lungo la strada vicinale Sovero in direzione sud sino all'intersezione della stessa con la strada vicinale Barsento (foglio catastale n. 76 comune di Putignano); prosegue, attraversando la strada vicinale del Barsento, lungo la strada vicinale che costeggia il confine ovest della particella 8, foglio catastale 21 del comune di Noci sino alla strada vicinale Scangiatoio del comune di Alberobello foglio catastale 31. Continua lungo la stessa sino al vertice estremo sud della particella 21 foglio catastale 31 di Alberobello (punto C).

LATO SUD:

tratto C-D: parte dal punto C e prosegue lungo i confini sud delle particelle sotto elencate che sono comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 31 (Alberobello): 21, 40, 39, 15, 19, 14, 8, 30, 29, 13;

foglio catastale n. 30 (Alberobello): 56, 109, 95, 130, 131, 129, sino al vertice est della particella 129 (punto D).

LATO NORD-EST:

tratto D-A: parte dal punto D e prosegue in direzione nord lungo la strada comunale Barsento seguendo i confini est delle seguenti particelle:

foglio catastale n. 30 (Alerobello): 129, 46, 106, 141, 37, 12, 11, 10, 6, 2, 1;

foglio catastale n. 21 (Noci): 66, 80, 86, 78, 64, 7, 5, 84, 85, 77; prosegue nel territorio comunale di Putignano lungo la strada denominata « Vicinale dello Orbo » sino a ricongiungersi al punto di partenza A (vedi fogli catastali 76 e 72 di Putignano).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere publiche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Putignano, Noci, Alberobello (Bari) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5746)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Canale di Pirro sito nei comuni di Fasano, Monopoli e Alberobello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 512 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del Canale di Pirro ricadente nei comuni di Fasano (Brindisi), Monopoli (Bari), Alberobello (Bari) riveste notevole interesse perché costituita da un vallone di origine carsica il quale, partendo dal cuore della « Murgia dei Trulli » nei pressi di Alberobello (Bari) si affaccia sul gradino esterno dell'altopiano murgiano senza raggiungere il litorale adriatico.

Sebbene relativamente vicino alla costa e alle grosse borgate agricole del sud Barese, per mancanza di facili vie di comunicazione è rimasto sinora defilato dagli insediamenti e dai percorsi turistici, per la qual ragione conserva un suggestivo paesaggio agreste dove le coltivazioni estensive del fondovalle si alternano alle boscaglie che ricoprono i fianchi rocciosi; rare e fortemente distanziate sono le costruzioni unicamente di tipo agricolo e tutt'ora caratterizzate dai tipici coni dei trulli.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 49 (Fasano): parte dal punto A corrispondente al vertice sud-est della particella 121 e prosegue lungo la strada vicinale Castelluccio Canale e lungo la sua diramazione a nord fino a raggiungere la strada vicinale Torre Moscia;

foglio catastale n. 37 e 48 (Fasano): segue la strada fino all'incrocio con il limite del confine provinciale che si percorre in direzione sud fino a raggiungere il vertice nord-est della particella 81 del foglio 186 del comune di Monopoli.

Si prosegue lungo i confini nord delle seguenti particelle che risultano comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 186 (Monopoli): 81, 88, 71, 99, 68, 98, 67, 44, 43, 67, 120, 78, 126, 131, 77, 132, 120;

foglio catastale n. 185 (Monopoli): 95, 97, 96, 99, 66, 52, 64, 63, fino al vertice nord-est della particella 1 del foglio catastale 187 (punto B);

tratto B-C:

foglio catastale n. 184 (Monopoli): parte dal punto B e si congiunge con il punto C corrispondente al vertice est della particella 20 del foglio catastale 183 frazionando le particelle 21, 20, 34, 19, 11;

tratto C-D:

foglio catastale n. 183 (Monopoli): parte dal punto C e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 20, 19, 18, 20, 15, 14, 13;

foglio catastale n. 182 (Monopoli): 28, 27, 10;

foglio catastale n. 183 (Monopoli): 32;

foglio catastale n. 182 (Monopoli): 9, 13, 6, 5, 2, 1; fino all'incrocio tra il vertice ovest della particella 3 e la strada Monopoli-Alberobello (punto D).

LATO OVEST:

tratto D-E:

foglio catastale n. 182 (Monopoli): parte dal punto D e prosegue in direzione sud lungo la strada Monopoli-Alberobello;

foglio catastale n. 4 (Alberobello): si segue la strada comunale di Castellana fino al vertice sud-ovest della particella 5 (punto E).

LATO SUD:

tratto E-F:

foglio catastale n. 4 (Alberobello): parte dal punto E e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 5, 19, 22, 21;

foglio catastale n. 13 (Alberobello): 193; si attraversa la strada vicinale Calmerio; 188;

foglio catastale n. 5 (Alberobello): 109, 141, 58, 58, 59, 125, 61; si attraversa la strada vicinale Giannone; 116, 117, 188, 202, 203, 193, 210, 211, 130, 217, 194, 240, 200, 166, 167, 67, 66, 65, 94, 26;

foglio catastale n. 6 (Alberobello): 26, 25, 27, 21, 40, 38, 32; si percorre la strada vicinale Pistola fino al confine provinciale. Si segue il confine provinciale fino all'incrocio con la strada vicinale Chiusura Piccola (punto F).

LATO EST:

tratto F-A:

foglio catastale n. 51 (Fasano): parte dal punto F e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle: 36, 35, 33, 125, 123, 72, 26, 155, 29, fino all'incrocio con la strada vicinale Cucculicchio Ventura; si segue la strada fino all'incrocio con la strada comunale Canale di Pirro;

foglio catastale n. 52: si prosegue lungo la strada comunale Canale di Pirro e si prosegue lungo la strada vicinale Castelluccio Canale fino al punto A;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che onde evitare che la fisionomia, inconfondibile pugliese, di questa plàga solitaria, venga irrimediabilmente compromessa da un male inteso sfruttamento del territorio, se ne propone la massima tutela in attesa del suo inserimento in una tematica proposta di gestione territoriale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Canale di Pirro ricadente nei comuni di Fasano (Brindisi), Monopoli (Bari) e Alberobello (Bari) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Canale di Pirro ricadente nei comuni di Fasano (Brindisi), Monopoli (Bari) e Alberobello (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 49 (Fasano): parte dal punto A corrispondente al vertice sud-est della particella 121 e prosegue lungo la strada vicinale Castelluccio-Canale e lungo la sua diramazione a nord fino a raggiungere la strada vicinale Torre Moscia;

fogli catastali numeri 37 e 48 (Fasano): segue la strada fino all'incrocio con il limite del confine provinciale che si percorre in direzione sud fino a raggiungere il vertice nord-est della particella 81 del foglio catastale 186 del comune di Monopoli.

Si prosegue lungo i confini nord delle seguenti particelle che risultano comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 186 (Monopoli): 81, 88, 71, 99, 68, 98, 67, 44, 43, 67, 120, 78, 126, 131, 77, 132, 120;

foglio catastale n. 185 (Monopoli): 95, 97, 96, 99, 66, 52, 64, 63; fino al vertice nord-est della particella 1 del foglio catastale n. 187 (punto B);

tratto B-C:

foglio catastale n. 184 (Monopoli): parte dal punto B e si congiunge con il punto C corrispondente al vertice est della particella 20 del foglio catastale n. 183 frazionando le particelle 21, 20, 34, 19, 11;

tratto C-D:

foglio catastale n. 183 (Monopoli): parte dal punto C e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 20, 19, 18, 20, 15, 14, 13;

foglio catastale n. 182 (Monopoli): 28, 27, 10;

foglio catastale n. 183 (Monopoli): 32;

foglio catastale n. 182 (Monopoli): 9, 13, 6, 5, 2, 1; fino all'incrocio tra il vertice ovest della particella 3 e la strada Monopoli-Alberobello (punto D).

LATO OVEST:

tratto D-E:

foglio catastale n. 182 (Monopoli): parte dal punto D e prosegue in direzione sud lungo la strada Monopoli-Alberobello;

foglio catastale n. 4 (Alberobello): si segue la strada comunale di Castellana fino al vertice sud-ovest della particella 5 (punto E).

LATO SUD:

tratto E-F:

foglio catastale n. 4 (Alberobello): parte dal punto E e prosegue lungo i confini delle seguenti particelle: 5, 19, 22, 21;

foglio catastale n. 13 (Alberobello): 193; si attraversa la strada vicinale Calmerio; 188;

foglio catastale n. 5 (Alberobello): 109, 141, 58, 58, 59, 125, 61; si attraversa la strada vicinale Giannone; 116, 117, 188, 202, 203, 193, 210, 211, 130, 217, 194, 240, 200, 166, 167, 67, 66, 65, 94, 26;

foglio catastale n. 6 (Alberobello): 26, 25, 27, 21, 40, 38, 32; si percorre la strada vicinale Pistola fino al confine provinciale. Si segue il confine provinciale fino all'incrocio con la strada vicinale Chiusura Piccola (punto F).

LATO EST:

tratto F-A:

foglio catastale n. 51 (Fasano): parte dal punto F e prosegue lungo i confini sud delle seguenti particelle: 36, 35, 33, 125, 123, 72, 26, 155, 29; fino all'incrocio con la strada vicinale Cuculicchio Ventura; si segue la strada fino all'incrocio con la strada comunale Canale di Pirro;

foglio catastale n. 52 (Fasano): **si prosegue** lungo la strada comunale Canale di Pirro e si prosegue lungo la strada vicinale Castelluccio Canale fino al punto A.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, allo albo dei comuni di Fasano (Brindisi), Monopoli (Bari) e Alberobello (Bari) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5747)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Loggia di Pilato sita nel comune di Monopoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 29 giugno 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata « Loggia di Pilato » ricadente nel comune di Monopoli (Bari) riveste particolare interesse perché il versante adriatico dell'altopiano delle Murge, nel tratto a cavallo fra le provincie di Bari e di Brindisi, precipita con un unico gradino sulla fascia litoranea ad una distanza che si aggira su 6-8 km dal mare; pertanto il ciglio orientale forma in questo tratto un vero e proprio balcone naturale posto a circa 400 m di altitudine. I fianchi a notevole pendenza, sono coperti da estese e più o meno folte boscaglie di lecci, che con il color cupo, formano contrasto cromatico con i banchi affioranti di roccia calcarea e risultano sinora pressocché sgomberi da qualsiasi tipo di insediamento.

Pertanto, percorrendo la statale ovvero la linea ferroviaria Bari-Brindisi, che corrono parallele alla costa, si nota l'alto profilo orografico inconsueto in una regione prevalentemente pianeggiante come la Puglia, nonché l'aspetto sostanzialmente naturale della fiancata che si eleva sulla fascia litoranea, per converso, fitta di coltivi e di insediamenti rurali. Affacciandosi invece dall'alto del gradone roccioso, la vista spazia su un lungo tratto di litorale e sull'Adriatico, abbracciando le cittadine della costa barese e i densi oliveti del litorale brindisino.

Tradizionale belvedere della zona è la così detta « Loggia di Pilato » oggi facilmente raggiungibile da alcune carrozzabili.

Tale zona è individuata dai seguenti fogli catastali e dalle relative particelle catastali:

LATO OVEST:

tratto A-B: parte del vertice nord della particella 82 del foglio catastale n. 72 con incrocio « Strada comunale delle Gravine » (punto A) e prosegue lungo la stessa in direzione sud attraversando rispettivamente i fogli catastali numeri 72, 104, 103, 104 e proseguendo nel foglio catastale n. 120 con la « Strada comunale Selva » sino ad incrociare la « Strada comunale Traversa More di Fame » che si segue fino all'incrocio con la « Strada vecchia comunale More di Fame » congiungendosi con il vertice estremo nord-ovest della particella 24 del foglio catastale n. 130,
si prosegue sui confini delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 130: 24, 30, 31; dal vertice sud della particella 31 raggiunge il vertice nord-ovest della particella n. 56 frazionando la particella 55, prosegue lungo il confine delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 56, 213, 58, 74, 165, 90, 107, 198, 108;

foglio catastale n. 144: 22, 105; si attraversa la « Strada comunale More di Fame Aratico », 4, 38, 96, 145, 36;

foglio catastale n. 145: 4, 37, 57, 62; si attraversa la strada vicinale « More di Fame Francesto » 72, 110; si attraversa la « strada comunale Francesto Gravina della Pergola » 85, 105, 115, 106, 148, 92, 120, sino all'intersezione di quest'ultima con la strada comunale Francesto Aratico;

foglio catastale n. 146: si prosegue lungo la stessa in direzione sud attraversando il foglio catastale n. 146 sino alla intersezione col vertice estremo sud della particella 21 del foglio 155,
proseguendo sui confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 155: 21, 18, 15, 11, 13, 50, 8, 53, 25, 51;

foglio catastale n. 156: 42, 71, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 22, 35, 36, 58, 38, sino all'intersezione con la strada comunale Gravina-Carbonara (punto B).

LATO SUD:

tratto B-C:

foglio catastale n. 149: parte dal punto B seguendo, in direzione nord-est, il confine provinciale Brindisi sino a raggiungere il vertice estremo nord-est della particella 33, foglio catastale n. 149 (punto C).

LATO EST:

tratto C-A:

foglio catastale n. 148: parte dal punto C seguendo la particella 33 del foglio 148 sino all'incrocio con la strada comunale S. Oronzo, quindi prosegue

lungo la stessa in direzione nord sino ad intersecare il vertice della particella 16 foglio catastale n. 148; prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 148: 16, si attraversa la strada vicinale del Monte S. Oronzo;

foglio catastale n. 147: 61, 5, 62, 3;

foglio catastale n. 133: 34; si attraversa la strada vicinale Torchiano;

foglio catastale n. 132: 53, 85, 103, 76, 11, 9, 1; si attraversa la strada comunale Francesco Vagone;

foglio catastale n. 122: 66, 100, 98, 97, 47, 38, 33, 25, 23, 125, 18, 13, 11; si attraversa la strada Francisto;

fogli catastali numeri 121 e 119: 17, 14, 13, 11, si segue la strada comunale Monte Monsignore in direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale Groffolante; si prosegue lungo la strada comunale Porcina Manutta sino alla intersezione con la particella 46 foglio catastale n. 104,
continuando lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 104: 46, 41, 45, 29, 28;

foglio catastale n. 86: 63, 62, 80, 51, 38, 37, con attraversamento della strada vicinale Monte Fera;

foglio catastale n. 72: 34, 33, 78, 77, 76, 32, 28, 18, con attraversamento della strada comunale Mater-Domini Selva, 82 sino a ricongiungersi al punto A di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona suddetta è già stata interessata da una diffusa edificazione, sinora circoscritta soprattutto alla contrada Impalata ma che può comportare una profonda alterazione dei valori ambientali.

E' necessario quindi tutelare la zona sopra individuata, per altro poco appetibile dal punto di vista agricolo, da un alternativo ma incontrollato sviluppo turistico, attraverso la redazione di appositi strumenti di pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della località « Loggia di Pilato » nel comune di Monopoli (Bari) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La località « Loggia di Pilato » ricadente nel comune di Monopoli (Bari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO OVEST:

tratto A-B: parte del vertice nord della particella 82 del foglio n. 72 con incrocio « Strada comunale delle Gravine » (punto A) e prosegue lungo la stessa in direzione sud attraversando rispettivamente i fogli catastali numeri 72, 104, 103, 104 e proseguendo nel foglio catastale n. 120 con la « Strada comunale Selva » sino ad incrociare la « Strada comunale Traversa More di Fame » che si segue fino all'incrocio con la « Strada vecchia comunale More di Fame » congiungendosi con il vertice estremo nord-ovest della particella 24 del foglio catastale n. 130, si prosegue sui confini delle seguenti particelle che sono comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 130: 24, 30, 31, dal vertice sud della particella n. 31 raggiunge il vertice nord-ovest della particella n. 56 frazionando la particella 55, prosegue lungo il confine delle seguenti particelle comprese nel vincolo: 56, 213, 58, 74, 165, 90, 107, 198, 108;

foglio catastale n. 144: 22, 105, si attraversa la « Strada comunale More di Fame Aratico », 4, 38, 96, 145, 36;

foglio catastale n. 145: 4, 37, 57, 62, si attraversa la « Strada vicinale More di Fame Francesto », 72, 110, si attraversa la « Strada comunale Francesto Gravina della Pergola » 85, 105, 115, 106, 148, 92, 120; sino alla intersezione di quest'ultima con la strada comunale Francesto Aratico;

foglio catastale n. 146: si prosegue lungo la stessa in direzione sud attraversando il foglio catastale n. 146 sino alla intersezione col vertice estremo sud della particella 21 del foglio catastale 155, proseguendo sui confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 155: 21, 18, 15, 11, 13, 50, 8, 53, 25, 51;

foglio catastale n. 156: 42, 71, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 22, 35, 36, 58, 38, sino all'intersezione con la strada comunale Gravina Carbonara (punto B).

LATO SUD:

tratto B-C:

foglio catastale n. 148: parte dal punto C seguendo la particella 33 del foglio 148 sino all'incrocio con la strada comunale S. Oronzo, quindi prosegue lungo la stessa in direzione nord sino ad intersecare il vertice della particella 16 foglio catastale 148;
prosegue lungo i confini delle seguenti particelle comprese nel vincolo:

foglio catastale n. 148: 16, si attraversa la strada vicinale del Monte S. Oronzo;

foglio catastale n. 147: 61, 5, 62, 3;

foglio catastale n. 133: 34, si attraversa la strada vicinale Torchiano;

foglio catastale n. 132: 53, 85, 103, 76, 11, 9, 1; si attraversa la strada comunale Francesco Vagone;

foglio catastale n. 122: 66, 100, 98, 97, 47, 38, 33, 25, 23, 125, 18, 13, 11; si attraversa la strada Francisto;

fogli catastali numeri 121 e 119: 17, 14, 13, 11; si segue la strada comunale Monte Monsignore in direzione nord fino all'incrocio con la strada comunale Groffolante; si prosegue lungo la strada comunale Porcina Manutta sino alla intersezione con la particella 46 foglio catastale 104 continuando lungo i confini delle particelle comprese nel vincolo;

foglio catastale n. 104: 46, 41, 45, 29, 28;

foglio catastale n. 86: 63, 62, 80, 51, 38, 37; con attraversamento della strada vicinale Mazzalorsa prosegue con le particelle 36, 54, 7; con attraversamento della strada vicinale Monte Fera;

foglio catastale n. 72: 34, 33, 78, 77, 76, 32, 28, 18; con attraversamento della strada comunale Mater-Domini Selva, 82 sino a ricongiungersi al punto A di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1.1.2/3763 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Monopoli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5748)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Lame di Fasano sita nel comune di Fasano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona delle « Lame di Fasano », ricadente nel comune di Fasano (Brindisi) riveste notevole interesse perché costituisce una delle aree più caratteristiche della fascia pedemontana adriatica. Sotto il profilo naturale essa è, infatti, intersecata da fenditure nella roccia calcarea, localmente dette « Lame », nei cui anfratti si annidano residui biotopi della flora così detta « mediterranea ». In perfetto accordo e quasi in simbiosi con l'elemento naturale, le antiche popolazioni pre-greche dell'Apulia hanno trovato asilo nei medesimi anfratti che si aprono in ampie caverne; in queste hanno altresì albergato le comunità monastiche basiliane del medioevo e infine, in epoca moderna, frantoi per macinare le olive e stalle di pastori. A contatto diretto con queste ultime, a testimoniare una continuità di abitudini rurali, a partire dal '500 a tutto il XVIII secolo sono sorte grandi masserie fortificate. Le corti, chiuse dalle mura imbiancate a calce, la presenza sovente di torri di avvistamento e di portali muniti di caditoie, elementi funzionali giustificati dall'incombente pericolo di incursioni barbaresche, forniscono a queste rustiche costruzioni anche una veste architettonica inconfondibile, nonché una potente nota di contrasto cromatico con il verde cupo degli estesi oliveti.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

LATO NORD-OVEST: limite di provincia;

tratto A-B: strada vicinale Capitolo-Torre Spaccata;

tratto B-C: strada vicinale Fasano-Pettolecchia;

tratto C-D: ferrovia Bari-Brindisi;

tratto D-E: strada vicinale Pezze di Greco-Torre Spaccata;

tratto E-F: strada statale di raccordo tra strada statale n. 379 e Pezze di Greco;

tratto F-G: strada statale n. 379;

tratto G-H: provinciale Fasano-Stazione di Fasano;

tratto H-I: ferrovia Bari-Brindisi;

Considerato che la zona non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che occorre garantire le migliori condizioni di tutela per il territorio sopraindicato;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle « Lame di Fasano » che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle « Lame di Fasano », possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle « Lame di Fasano » ricadente nel comune di Fasano (Brindisi) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD-OVEST: limite di provincia;

tratto A-B: strada vicinale Capitolo-Torre Spaccata;

tratto B-C: strada vicinale Fasano-Pettolecchia;

tratto C-D: ferrovia Bari-Brindisi;

tratto D-E: strada vicinale Pezze di Greco-Torre Spaccata;

tratto E-F: strada statale di raccordo tra strada statale n. 379 e Pezze di Greco;

tratto F-G: strada statale n. 379;

tratto G-H: provinciale Fasano-Stazione di Fasano;

tratto H-I: ferrovia Bari-Brindisi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Fasano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5749)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera Torre Canne-Pilone sita nei comuni di Fasano e Ostuni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 23 gennaio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 24 gennaio 1976) la località costiera sita nel territorio del comune di Fasano (Brindisi) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché è costituita, per il primo tratto, dalla zona archeologica di Egnathia quindi dalla località tradizionalmente denominata « Porto di Ignathia », proseguendo poi con una fascia costiera a scogliera bassa, ricca di caratteristiche di grande attrattiva fino alla località Savelletri, dalla quale inizia un bellissimo tratto, le cui cale donano indiscussi valori da sempre apprezzati; si passa quindi alla zona di Torre Canne formata da una suggestiva fascia tutta a sabbia dorata che arriva fino al confine con Ostuni e nella quale è compresa la « zona termale », unica nel lungo tratto da Margherita di Savoia (Foggia) a Santa Cesarea Terme (Lecce), il tutto con una spalliera di verde formata da alberi secolari di ulivo che completano felicemente l'ambiente.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

inizia sul litorale dal limite con il territorio comunale di Monopoli e segue detto confine sino all'intersezione con la strada Carbonelli-Burgo-Cerasino-Mass. Margagnano-Mass. Le Lamie-Mass. Vignale di Lardo, sino alla congiunzione con la strada provinciale Torre Spaccata-Torre Canne. Da qui lungo detta strada sino alla intersezione con la strada statale n. 379 e lungo questa sino al bivio con la strada lungomare dell'abi-

tato di Torre Canne. Da questo punto lungo la linea di confine con la zona interessata dal piano regolatore di Fasano per la zona di Torre Canne sino all'intersezione con il canale che costeggia le Terme di Torre Canne; segue detto canale sino all'intersezione con la strada statale n. 379 indi percorre a sud-est quest'ultima sino a raggiungere l'incrocio con la strada vicinale che adduce alle masserie Ciuccione e l'Americana. Segue detta strada sino all'intersezione con la fascia di proprietà dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato lungo detto confine a sud-est sino all'intersezione con il confine con il territorio di Ostuni. Segue detto confine a nord-est fino al mare e segue a nord-ovest la linea di costa sino al confine con il territorio comunale di Monopoli, esclusa la zona dell'abitato e del porto di Savelletri per la parte interessata dal piano regolatore del comune di Fasano. Dal vincolo è, inoltre, escluso il tratto del litorale demaniale marittimo, in località Torre Canne, compreso tra i punti A e B, di cui all'allegata planimetria, (v. *Gazzetta Ufficiale* n. 313/76 sopra citata).

Con il decreto ministeriale 4 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1975) la zona costiera a valle della strada statale n. 379 di Egnathia e Torre Canne, sita nel territorio del comune di Ostuni è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939 n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, per le sue zone litorali, come quelle di Lamaforca, Santa Lucia, Pilone, Rosa Marina, che rappresentano esempi di amene spiagge con basse scogliere ed interessanti arenili, caratterizzate dall'esistenza di numerose macchie della tipica flora mediterranea, quadri naturali di notevole bellezza.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da sud, segue il confine comunale fra Carovigno ed Ostuni, all'altezza del mare, sino ad incontrare la strada statale n. 379, all'altezza della chilometrica 38+684, segue la strada statale n. 379 verso Monopoli sino all'imbocco con la comunale Boezio, segue detta comunale sino all'incrocio con la comunale Lamacavallo-Caposenna, segue la congiungente rettilinea e quasi parallela alla strada statale n. 379 sino ad incontrare l'incrocio della Carrera con la comunale Rienzo Santacroce, segue la Carrera sino ad incontrare l'incrocio della strada che da Ostuni va alla masseria Pilone all'altezza del « Trappeto del Diavolo » da detto punto segue una congiungente rettilinea ideale sino ad incontrare il confine comunale con Fasano alla distanza di un chilometro dal corrispondente lido del mare, segue la linea della battiglia sino ad incontrarsi a sud con il punto di inizio della zona sul confine del comune di Carovigno;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che per una parte del territorio sopra citato è necessaria una tutela più restrittiva rispetto a quella già esercitata ai sensi della legge n. 1497 perché costituisce un residuo tratto di costa libero, destinato ad una prevedibile edificazione a causa dell'apertura di nuove strade e il potenziamento già in atto di quelle esistenti;

Ritenuta l'opportunità, per il territorio così delimitato:

LATO NORD-OVEST: strada provinciale Cisternino-Torre Canne;

LATO NORD-EST: la battiglia dell'Adriatico;

LATO SUD-EST: strada provinciale Ostuni-Pilone;

LATO SUD-OVEST: metri 150 a monte della strada statale n. 379,

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costiero Torre Canne-Pilone nei comuni di Fasano e Ostuni (Brindisi) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio costiero Torre Canne-Pilone nei comuni di Fasano e Ostuni (Brindisi), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e, conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sottoindicati decreti ministeriali:

23 gennaio 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 24 gennaio 1976);

4 marzo 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1975),

sono integrati nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, limitatamente alla zona così perimetrata:

LATO NORD-OVEST: strada provinciale Cisternino-Torre Canne;

LATO NORD-EST: la battiglia dell'Adriatico;

LATO SUD-EST: strada provinciale Ostuni-Pilone;

LATO SUD-OVEST: metri 150 a monte della strada statale n. 379,

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Fasano e Ostuni e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5750)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la valle d'Itria sita nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 17 ottobre 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 26 ottobre 1961) la zona dei trulli nella Valle d'Itria sita nell'ambito del comune di Martina Franca (Taranto) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché oltre a formare con i suoi boschi e vigneti e con le sue caratteristiche costruzioni un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

da via Bellini, dal n. 1 al n. 51; vico 2° Salvator Rosa dal n. 10 al n. 17; via Pergolesi dal n. 1 al n. 47; via Carmine dal n. 1 al n. 65; via Vicinale Cupa; limite delle particelle numeri 54, 63, 295 e 65 del foglio n. 90; limite nord del macello comunale; limite nord est delle particelle numeri 238/a e 238/b del foglio n. 90: limite nord-est delle particelle numeri 129, 131, 287, 134, 335, 138, 337, 140 e 210 del foglio n. 91; via Cisternino dal n. 3 al n. 11; via Cristo la Grotta dal n. 1 al n. 17, via Paolotti dal n. 17 al n. 21; vico Paolotti dal n. 6 al n. 16; via Locorotondo dal n. 28 al n. 32; via Barnaba dal n. 1 al n. 10; piazza XX Settembre dal n. 1 al n. 3; arco Porta S. Stefano; piazza Roma dal n. 28 al n. 39.

Con il decreto ministeriale 23 ottobre 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 novembre 1969) la zona della Valle d'Itria e del centro abitato del comune di Locorotondo (Bari) è riconosciuta di notevole interesse pubblico perché, quasi perennemente verdeggiante, interrotta da minuscoli boschi di lecci, ondulata da dossi e da convalli, punteggiata da innumerevoli casette a trullo, dominata dall'antico centro abitato, con le sue caratteristiche abitazioni dal tetto cuspidato e dalle bianche facciate, costituisce un quadro naturale e di suggestiva bellezza, ricco di numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali è possibile godere la visuale sia della valle che del paese, e, inoltre, forma un complesso di cose immobili avente valore estetico-tradizionale in cui l'opera dell'uomo si fonde mirabilmente con gli elementi della natura.

Tale zona è così delimitata:

PLANIMETRIA « A », FOGLIO N. 41:

tratto A-B, confine sud. Con il foglio n. 46 e strada vicinale dalla Cerrosa, particelle 333, 476, 320, 324, 327 e 328 fino alla confluenza con la strada vicinale Serra;

tratto B-C, confine sud. Con il foglio n. 46 e strada vicinale Serra, particelle 208, 314, 304, 439, 310, 368, 313, 516 e 268;

tratto C-D, confine est. Con il foglio n. 48 e particelle 268, 237 e 403 fino all'incontro con la strada vicinale dell'Interprete;

tratto D-E, confine est. Con il foglio n. 48 e con le particelle 157, 386, 162, 459, 477, 458 e 390, via Milazzo, e particelle 463, 462, 461 e 460 fino alla confluenza di via Calena;

tratto E-F, confine nord. Dalla via Calena, dall'incrocio con la strada Alberobello-Locorotondo all'incrocio con via Milazzo e confini di foglio;

tratto F-G, confine nord. Dalla strada Alberobello-Locorotondo, dall'incrocio con la vicinale della Cerrosa all'incrocio con via Calena;

tratto G-H, confine ovest. Dalla vicinale della Cerrosa e dalle particelle 430, 247, 272 e 318.

PLANIMETRIA « B », FOGLIO N. 48:

tratto A-B,. confine sud. Limite del territorio di Locorotondo con quello di Martina Franca dall'incontro con il foglio n. 47 al foglio n. 49 (particelle 237, 238, 239, 240, 241, 245, 248, 263, e 251), incrocio con la strada vicinale Pozzo Tinto, particelle 252, 363, 364, 265, 365, 366, 327, 258, 260 e 262;

tratto B-C, confine est. Confine foglio numeri 49 e 42 e intero tratto della provinciale Locorotondo-Martina Franca dalla particella 262 alla 39 e dalla particella 267 alla particella 3 sino all'incrocio con il foglio n. 41;

tratto C-D, confine nord-ovest. Dalla provinciale Locorotondo-Martina (limite foglio n. 41) fino all'incrocio con la vicinale Serra;

tratto D-E, confine ovest. Dalla strada vicinale Serra (limite foglio numeri 41, 46 e 47) alla strada vicinale Rocchetta e al confine del territorio di Locorotondo con Martina Franca.

PLANIMETRIA « C », FOGLIO N. 49:

tratto A-B, confine sud. Dalla particella 297 posta sul confine con la provinciale di Lecce. Dalla provinciale Locorotondo-Martina fino alla vicinale omonima

tratto B-C, confine est. Limite con il foglio numeri 50 e 51, dalla strada vicinale Locorotondo-Martina alla vicinale Ronziello all'incrocio con la vicinale Difesa e alla provinciale per Cisternino;

tratto C-D, confine nord. Limite foglio n. 43. Tratto della provinciale per Cisternino fino alla provinciale per Martina Franca (compreso il nucleo antico dell'abitato di Locorotondo);

tratto D-E, confine ovest. Limite foglio n. 48 dal confine con la provinciale di Lecce fino a tutta la particella 29 verso nord.

PLANIMETRIA « D », FOGLIO N. 50:

tratto A-B, confine sud. Tratto della vicinale Madonna dell'Arco dall'incrocio con la vicinale per Martina Franca all'incrocio con la vicinale Ronziello;

tratto B-C, confine est. Tratto della vicinale Ronziello dall'incrocio con la vicinale Madonna dell'Arco alla particella 25 e da questa sino all'incrocio con la strada vicinale della Difesa;

tratto C-D, confine nord. Tratto della vicinale della difesa dalla particella 34 alla particella 1 e dai confini a nord delle particelle 2, 4, 10, 6 e 7;

tratto D-E, confine ovest. Dai tratti delle strade vicinali Ronziello e Locorotondo-Martina Franca sino all'incrocio con la vicinale della Madonna dell'Arco comprese le particelle 66, 67, 68, 69, 70 poste oltre la vicinale Locorotondo-Martina a confine di territorio.

Con il decreto ministeriale 23 gennaio 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1970) la zona della Valle d'Itria sita nel territorio del comune di Cisternino (Brindisi) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché caratterizzata da una bellezza paesistica — tipizzata dalle abitazioni della vallata costituita da « Trulli » irregolarmente disseminati ma con fantasiose armonie, in una conca di verde contornata da colline variamente coltivate da olivi giganti, orti, mandorli e frutteti — offre una suggestiva visione nella quale l'occhio abbraccia particolari bellezze accompagnate alla presenza, nel centro del comune, di punti di vista accessibili al pubblico che ne permettono il godimento, venendo a formare il tutto un vasto complesso di cose immobili, in cui armonicamente si fondono l'espressione della natura e quella dell'opera dell'uomo, nonché un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale, coincidente senza soluzione di continuità con la zona della « Valle d'Itria » su cui Cisternino e i comuni adiacenti si affacciano.

Tale zona è così delimitata:

dall'intersezione del confine del comune di Cisternino con la proprietà delle ferrovie sud-est in località casa Calella, seguendo a sud il confine comunale di Cisternino con il comune di Ostuni sino ad incontrarsi con il tracciato ferroviario in contrada Monte Reale, segue detto tracciato sino all'incrocio del km 13 della provinciale Cisternino-Ceglie, continua a tale altezza, lungo detta provinciale verso il centro abitato innestandosi con via Dante Alighieri sino all'intersezione con via Cappuccini, segue a sud detta via sino all'incontro con la Chiesa Nuova, attraversa poi via Principe Amedeo, corso Umberto e via Roma sino all'intersezione con la via Mulini Vecchi, segue detta via sino all'intersezione con via S. Quirico, segue detta via e via 24 Maggio sino all'incrocio con via Roma; segue via Roma sino alla intersezione con la strada provinciale Cisternino-Locorotondo, prosegue lungo da strada Pozzo La Lama sino alle particelle 1, 4 e 6, seguendo i confini ad ovest di dette particelle sino ad incontrare la provinciale di Locorotondo. Segue tale strada sino all'incrocio con il km 2 della medesima, segue la strada via Vecchia per Locorotondo fino all'incrocio con il tratturo Barbagiulo e segue quest'ultimo fino all'incrocio con le ferrovia sud-est, prosegue lungo la ferrovia, ad ovest, sino alla intersezione con il confine comunale con Ostuni (Casa Calella, punto di partenza);

Considerato che una più ampia zona comprendente la Valle d'Itria ricadente nei comuni di Martina Franca (Taranto), Locorotondo (Bari), Cisternino e Ostuni (Brindisi) riveste notevole interesse perché la valle d'Itria è un ampia canalone carsico, il cui fondovalle si trova ad un'altitudine fra i 350 e i 400 metri sul livello del mare, ubicato nella sezione sud-orientale dell'altopiano delle Murge nel punto in cui convergono le provincie di Taranto (cui spetta la maggior parte), di Bari e di Brindisi. Esempio pressoché unico nell'ambiente rurale pugliese, esso è caratterizzato dalla presenza, più o meno stabile, di una popolazione sparsa nelle campagne, sui fondi molto frazionati e coltivati in prevalenza a vigneto. Ciò ha comportato la trasformazione delle costruzioni rustiche a secco, sparse un po' ovunque nel territorio pugliese, in vere e proprie abitazioni, che hanno assunto così la forma del « trullo » classico, ormai universalmente conosciuta, propria ma non peculiare di questa zona.

Tale zona è così delimitata:

LATO OVEST:

tratto A-B: dal km della provinciale Martina Franca-Mottola (Mass. Madonna di Stella) lungo la linea di confine tra i fogli catastali di Martina Franca 106 e 107, 86 e 85, 87 e 85 sino alla strada comunale Martina-Noci (km 5 Mass. Guarini);

tratto B-C: lungo il confine tra i fogli di mappa catastale Martina 56 e 57, 41 e 39, 42 e 40 e i limiti occidentali dei fogli 41, 46 e 47 di Locorotondo sino all'incrocio con la vecchia vicinale da Alberobello a Locorotondo.

LATO NORD:

tratto C-D: strada vicinale Alberobello-Locorotondo; via Catena fino all'incrocio con la strada statale n. 172;

tratto D-E: dalla strada statale n. 172 segna i confini del foglio n. 49 del comune di Locorotondo alla provinciale per Cisternino includendo il centro storico di Locorotondo;

tratto E-F: strada provinciale Locorotondo-Cisternino sino all'incrocio con la provinciale per Martina Franca;

tratto F-G: prosegue contornando l'abitato di Cisternino attraverso via S. Quirico, piazza Marconi, via Principe Amedeo, via Cappuccini sino all'intersezione con la provinciale per Ceglie.

LATO N-E:

tratto G-H: segue la strada provinciale per Ceglie Messapico sino al km 13;

tratto H-K: segue il tracciato ferroviario **sino a** incontrare il territorio comunale di Ostuni in contrada Monte Reale.

LATO SUD:

tratto K-L: segue il confine con il territorio comunale di Ostuni sino alla Masseria Carella;

tratto L-M: comprende una parte del territorio comunale di Ostuni a nord della vicinale Zizzi-S. Carlo;

tratto M-N: prosegue per la vicinale Zizzi-S. Carlo in territorio di Martina Franca sino all'incrocio con la provinciale Martina-Ostuni;

tratto N-O: segue la provinciale Martina-Ostuni sino al centro abitato di Martina Franca;

tratto O-A: dal centro abitato di Martina (all'altezza del cavalcavia sulla linea ferroviaria Martina-Francavilla Fontana) segue lungo la strada provinciale Martina Franca-Mottola sino al km 3 (Masseria Madonna di Stella);

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che nell'area sostanzialmente omogenea della Valle d'Itria e delle sue diramazioni, che si estende su un territorio ben più vasto di quello individuato con la perimetrazione di cui sopra, in epoca recente si è venuta creando nella zona centrale una espansione edilizia dovuta sia alla vicinanza dei tre centri abitati di Martina, Locorotondo e Cisternino che in essa convergono, sia alla crescente richiesta di indirizzo residenziale-turistico e infine per le aumentate esigenze della popolazione locale, edificazione che rischia di alterare il rapporto volumetrico creatosi nel tempo fra spazio libero e abitazioni rurali, nonché la natura dei singoli elementi che lo compongono.

In tale prospettiva e dopo indagini conoscitive anche a livello statistico presso le amministrazioni comunali onde conoscere l'entità dei permessi edilizi rilasciati e del fenomeno dell'abusivismo, si è addivenuti a perimetrare la zona sopra individuata come quella ormai giunta a un livello di saturazione e a richiederne di conseguenza il divieto ad una ulteriore edificazione.

Si ritiene pertanto che tale provvedimento si renda urgente e indispensabile allo scopo di scongiurare una vera e propria « conurbanizzazione » in atto, la quale sotto il profilo dell'incidenza volumetrica, dell'aspetto cromatico e in generale delle caratteristiche paesaggistiche, verrebbe a incidere del tutto negativamente su uno degli ambienti più singolari del pur tanto variato patrimonio paesaggistico italiano;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente la Valle d'Itria nei comuni Martina Franca (Taranto), Locorotondo (Bari), Cisternino e Ostuni (Brindisi) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle **sue** vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente la Valle d'Itria ricadente nei comuni di Martina Franca (Taranto), Locorotondo (Bari), Cisternino e Ostuni (Brindisi) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO OVEST:

tratto A-B: dal km 3 della provinciale Martina Franca-Mottola (Mass. Modonna di Stella) lungo la linea di confine tra i fogli catastali di Martina Franca 106 e 107, 86 e 85, 87 e 85 sino lla strada comunale Martina-Noci (km 5 Mass. Guarini);

tratto B-C: lungo il confine tra i fogli di mappa catastale di Martina 56 e 57, 41 e 39, 42 e 40 e i limiti occidentali dei fogli 41, 46 e 47 di Locorotondo sino all'incrocio con la vecchia vicinale da Alberobello a Locorotondo.

LATO NORD:

tratto C-D: strada vicinale Alberobello-Locorotondo; via Catena fino all'incrocio con la strada statale n. 172;

tratto D-E: dalla strada statale n. 172 segna i confini del foglio n. 49 del comune di Locorotondo alla provinciale per Cisternino includendo il centro storico di Locorotondo;

tratto E-F: strada provinciale Locorotondo-Cisternino sino all'incrocio con la provinciale per Martina Franca;

tratto F-G: prosegue contornando l'abitato di Cisternino attraverso via S. Quirico, piazza Marconi, via Principe Amedeo, via Cappuccini sino all'intersezione con la provinciale per Ceglie.

LATO NORD-EST:

tratto G-H: segue la strada provinciale per Ceglie Messapico sino al km 13;

tratto H-K: segue il tracciato ferroviario **sino a** incontrare il territorio comunale di Ostuni in contrada Monte Reale.

LATO SUD:

tratto K-L: segue il confine con il territorio comunale di Ostuni sino alla Masseria Carella;

tratto L-M: comprende una parte del territorio comunale di Ostuni a nord della vicinale Zizzi-S. Carlo;

tratto M-N: prosegue per la vicinale Zizzi-S. Carlo in territorio di Martina Franca sino all'incrocio con la provinciale Martina-Ostuni;

tratto N-O: segue la provinciale Martina-Ostuni sino al centro abitato di Martina Franca;

tratto O-A: dal centro abitato di Martina (all'altezza del cavalcavia sulla linea ferrovia Martina-Francavilla Fontana) segue lungo la strada provinciale Martina Franca-Mottola sino al km 3 (Masseria Madonna di Stella).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5751)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole intersse pubblico della zona costiera di Villanova nel comune di Ostuni.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1985, la zona costiera a valle della strada statale n. 379 di Egnathia e Torre Canne, sita nel territorio del comune di Ostuni è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per le sue zone litorali, come quelle di Lamaforca, S. Lucia, Pilone, Rosa Marina, che rappresentano esempi di amene spiagge con basse scogliere ed interessanti arenili, caratterizzate dall'esistenza di numerose macchie della tipica flora mediterranea, quadri naturali di notevole bellezza.

Tale zona è così delimitata:

da sud, segue il confine comunale fra Carovigno ed Ostuni, all'altezza del mare, sino ad incontrare la strada statale n. 379, all'altezza della chilometrica 38+684, segue la strada statale n. 379 verso Monopoli sino all'imbocco con la comunale Boezio, segue detta comunale sino all'incrocio con la comunale Lamacavallo-Caposenna, segue la congiungente rettilinea e quasi parallela alla strada statale n. 379 sino ad incontrare l'incrocio della Carrera con la comunale Rienzo Santacroce, segue la Carrera sino ad incontrare l'incrocio della strada che da Ostuni va alla masseria Pilone all'altezza del « Trappeto del Diavolo » da detto punto segue una congiungente rettilinea ideale sino ad incontrare il confine comunale con Fasano alla distanza di 1 km dal corrispondente lido del mare, segue la linea della battigia sino ad incontrarsi a sud con il punto di inizio della zona sul confine del comune di Carovigno;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che ritiene opportuno dotare di una maggiore tutela la zona costiera di Villanova, ricadente nell'ambito del territorio suddetto, perché costituisce un angolo di visuale panoramico che verrebbe compromesso anche da una sia pur controllata edificazione;

Ritenuta l'opportunità, per la zona così delimitata:

CONFINE NORD: battigia dell'Adriatico;

CONFINE EST: strada comunale Villanova;

CONFINE SUD: strada comunale Carrera;

CONFINE OVEST: strada vicinale Palombara, indi include le particelle catastali del foglio 15, 10, 45 e 53 sino alla strada statale n. 379 dal km 31 alla particella catastale 17; include poi le particelle 17, 131, 12, 11 e 50 sino a ricongiungersi con il demanio marittimo,

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona costiera di Villanova nel comune di Ostuni (Brindisi), cho comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 6 ottobre 1985, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, limitatamente alla zona così perimetrata:

CONFINE NORD: battigia dell'Adriatico;

CONFINE EST: strada comunale Villanova;

CONFINE SUD: strada comunale Carrera;

CONFINE OVEST: strada vicinale Palombara, indi include le particelle catastali del foglio 15, 10, 45 e 53 sino alla strada statale n. 379 dal km 31 alla particella catastale 17; include poi le particelle 17, 131, 12, 11 e 50 sino a ricongiungersi con il demanio marittimo,

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dello art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ostuni (Brindisi) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona dei colli di Ostuni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 8 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1966, la zona, nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), sita a cavallo della nuova strada di collegamento tra la strada statale n. 16 e la via per Cisternino, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituisce un insieme di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la vista di un panorama di una bellezza quanto mai suggestiva ed incomparabile per le caratteristiche di essa e per i colori che l'abitato e la configurazione topografica dello stesso presentano unitamente alla massa di verde cupo offerta dalla vallata.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dalla strada statale n. 16 « Adriatica » da via Bovio fino alla confluenza con la provinciale per Cisternino e dal limite ovest delle particelle 158, 120, 117, 115, 111, 97 sino alla congiungente della strada statale n. 16 con la strada provinciale panoramica dei colli;

Considerato che una più vasta zona dei colli di Ostuni riveste un altissimo valore paesistico e panoramico per i motivi suddetti e per le suggestive visuali che si possono godere dal basso e dal litorale, verso l'abitato di Ostuni e verso la chiostra di colline calcaree che si innalzano alle sue spalle; tale area risulta più estesa interessando dei coni visivi di più ampio respiro.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

poligonale compresa tra la strada comunale estramurale dei Bastioni, via Giuseppe Pisanelli, via Provinciale dei Colli, strada provinciale Risieddi, include poi le particelle del foglio 87: 191, 184, 250, 117, 116, 114, 113, 107, 105, 102, 101, 98, 72, 56, 52, 50 sino alla s.s. n. 16 che segue sino alla particella 22 del foglio 88 e continua con le particelle 26, 29, 21, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 181 sino alla strada comunale Taverne che segue sino alla provinciale S. Lorenzo Mazzapiecori; la suddetta provinciale segue sino alle particelle del foglio 89: 3, 5, 6; continua con la strada vicinale Calavetta e con la comunale Sansone Monticelli sino alla provinciale Ostuni-Stazione di Ostuni-Villanova. Quindi prosegue verso sud lungo la suddetta provinciale e, continuando con la provinciale S. Angelo e la comunale Paolotti si ricongiunge con l'estramurale dei Bastioni;

Considerato che la zona non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che ritiene necessario preservare il profilo paesaggistico dell'abitato di Ostuni, caratterizzato dall'insediamento circolare del centro storico sull'alto di un colle, dall'espandersi di un'edificazione, che, sia pure controllata, tende a snaturarne l'aspetto caratteristico più saliente dello stesso abitato;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dei Colli di Ostuni che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dei Colli di Ostuni, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Colli di Ostuni, sita nel comune di Ostuni (Brindisi), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

poligonale compresa tra la strada comunale estramurale dei Bastioni, via Giuseppe Pisanelli, via Provinciale dei Colli, strada provinciale Risieddi, include poi le particelle del foglio 87: 191, 184, 250, 117, 116, 114, 113, 107, 105, 102, 101, 98, 72, 56, 52, 50 sino alla s.s. n. 16 che segue sino alla particella 22 del foglio 88 e continua con le particelle 26, 29, 21, 3, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 181 sino alla strada comunale Taverne che segue sino alla provinciale S. Lorenzo Mazzapiecori; la suddetta provinciale segue sino alle particelle del foglio 89: 3, 5, 6; continua con la strada vicinale Calavetta e con la comunale Sansone Monticelli sino alla provinciale Ostuni-Stazione di Ostuni-Villanova. Quindi prosegue verso sud lungo la suddetta provinciale e, continuando con la provinciale S. Angelo e la comunale Paolotti si ricongiunge con l'estramurale dei Bastioni.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ostuni e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5753)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Colle di Ceglie sita nel comune di Ceglie Messapico.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata Colle di Ceglie ricadente nel comune di Ceglie Messapico (Brindisi) è di notevole interesse perché il colle su cui sorge l'abitato si erge nella parte meridionale dell'altopiano calcareo delle Murge, in questa zona variamente ondulato su un'altitudine media di 300 metri sul mare.

La zona costituisce una fascia di rispetto alla strada che da Ostuni conduce a Ceglie, principale e più consueta via d'accesso alla cittadina, in modo da preservare la visuale panoramica da lontano, attraverso i vari dossi calcarei ornati di quercie secolari, i quali costituiscono altrettanti punti di avvistamento man mano che la strada si approssima alla cittadina.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

tratto panoramico della provinciale Ostuni-Ceglie: 200 m a destra e a sinistra dell'asse della strada provinciale nel tratto compreso fra il confine con il territorio comunale di Ostuni e la linea ferroviaria delle linee « Sud-Est »;

tratto a monte del precedente: poligonale compresa fra via Ludedo, via Bottega Nisco, via Porta di Giuso, via Pendinello, strada S. Anna Montarrone, strada provinciale per Martina Franca e la tangenziale Ostuni-Martina;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che per la parte del monte, a ridosso del centro abitato, si deve impedire che un'edilizia volumetricamente incidente ne alteri il profilo e la sagoma conica, sull'alto della collina;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato Colle di Ceglie ricadente nel comune di Ceglie Messapico che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio riguardante la zona denominata Colle di Ceglie ricadente nel comune di Ceglie Messapico ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

tratto panoramico della provinciale Ostuni-Ceglie: 200 metri a destra e a sinistra dell'asse della strada provinciale nel tratto compreso fra il confine con il territorio comunale di Ostuni e la linea ferroviaria delle linee « Sud-Est »;

tratto a monte del precedente: poligonale compresa fra via Ludedo, via Bottega Nisco, via Porta di Giuso, via Pendinello, strada S. Anna Montarrone, strada provinciale per Martina Franca e la tangenziale Ostuni-Martina

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5754)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Torre Guaceto sita nei comuni di Carovigno e Brindisi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 3 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70, del 17 marzo 1969, una zona ricadente nel comune di Carovigno è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, compresa fra il litorale di Ostuni e quello di Brindisi, si estende per circa 13 km in una ampia distesa pianeggiante che favorisce una vasta visuale fino all'orizzonte, confortata dalle alternate pinete formanti, con il loro verde, una gradevole fusione di colori fra l'azzurro del mare e le lunghe distese di dune.

Tale zona è così delimitata:

sul litorale, dal limite con il territorio comunale di Ostuni segue detto confine sino all'intersezione con la strada statale n. 379, lungo questa sino all'intersezione con il confine con il territorio comunale di Brindisi

segue detto confine a nord sino al litorale e risale lungo questo sino al confine con Ostuni. Oltre a tanto è inclusa la fascia a monte della strada statale n. 379 per una profondità in tale direzione di 200 metri lineari ortogonalmente all'asse stradale;

Considerato che una più ampia zona denominata Torre Guaceto ricadente nei comuni di Carovigno e Brindisi riveste notevole interesse perché, già di particolare valore paesaggistico, è altresì un'area di interesse ecologico a livello internazionale per la presenza di biotopi che consentono la nidificazione e lo stanziamento di specie faunistiche ormai rare in Italia e nell'Europa mediterranea.

Per tali ragioni è stata dichiarata « zona umida » il 2 febbraio 1971 secondo la convenzione di Ramsar.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

LATO NORD-OVEST: dalla s.s. n. 379 all'altezza del km 48 alla punta Bufaloria sull'Adriatico;

LATO NORD-EST: la battigia dell'Adriatico inclusi gli scogli di Torre Guaceto e di Apani;

LATO SUD-EST: strada per Apani dallo svincolo della s.s. n. 379 al mare;

LATO SUD-OVEST: m 150 a monte della s.s. n. 379;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona sopracitata si è conservata perché sin ora eccentrica rispetto alle direttrici di traffico (l'antica via Appia-Egnazia, oggidì s.s. n. 16, corre notevolmente a monte), nonché sostanzialmente estranea al fenomeno di bonifica e recupero dell'agricoltura che ha in gran parte interessato le aree costiere della penisola a partire dal secolo scorso.

Nell'ultimo decennio tale situazione si è invece sostanzialmente modificata; la male intesa soddisfazione al turismo di massa ha notoriamente dato il via ad una incontrollata edificazione delle zone costiere che tuttavia, per l'impervietà della contrada cui sopra si è fatto cenno, ha sin quì preservato la zona di Torre Guaceto arrestandosi più a nord lungo il litorale adriatico di Ostuni. Ma la realizzazione della nuova arteria a traffico veloce Bari-Brindisi (s.s. n. 379) che lambisce la zona « umida » correndo a circa 700 metri dalla linea di battigia, per altro recentemente attrezzata da complanari che facilitano gli svincoli, ha praticamente abbattuto l'ultimo ostacolo che si sovrapponeva ad una edificazione più o meno abusiva e comunque incompatibile con i peculiari elementi floristico-ambientali della località in parola;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona di Torre Guaceto, ricadente nei comuni di Carovigno e Brindisi, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Torre Guaceto, ricadente nei comuni di Carovigno e Brindisi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD-OVEST: dalla s.s. n. 379 all'altezza del km 48 alla punta Bufaloria sull'Adriatico;

LATO NORD-EST: la battigia dell'Adriatico inclusi gli scogli di Torre Guaceto e di Apani;

LATO SUD-EST: strada per Apani dallo svincolo della s.s. n. 379 al mare;

LATO SUD-OVEST: m 150 a monte della s.s. n. 379.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie a lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5755)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto **1985.**

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera Apani-Punta Penna sita nel comune di Brindisi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costiera Apani-Punta Penna, ricadente nel comune di Brindisi riveste particolare interesse perché riguarda un tratto di costa sostanzialmente libero da edificazione, notevolmente interessante per la presenza di piccole baie frangiate da scogli e isolotti, intercalate da bassi promontori sui quali sorgono a volte delle antiche torri di avvistamento, facenti parte della cintura difensiva costiera messa in opera nel tardo '500.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD: battigia dell'Adriatico.

LATO OVEST: strada provinciale Apani-Posticeddu.

LATO SUD:

tratto A-B: 150 m a monte strada provinciale Apani-Punta Penna;

tratto B-C: foglio catastale n. 6; particelle 28, 66, 67, 68, 69, 79, 80, 70, 72, 29, 115, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 130, 17 sino alla s.s. n. 379;

tratto CD: s.s. n. 379;

tratto D-E: particelle 116, 19, 12, 36, 95, 273, 272 e 271;

tratto E-F: 150 m a monte strada provinciale Apani-Punta Penna;

tratto F-G: limite militare;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona costiera Apani-Punta Penna rappresenta ancora all'attualità un tratto di costa sostanzialmente libero da edificazione, e che occorre pertanto garantire le migliori condizioni di tutela per il territorio sopraindicato;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona costiera Apani-Punta Penna nel comune di Brindisi che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costiera Apani-Punta Penna nel comune di Brindisi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD: battigia dell'Adriatico.

LATO OVEST: strada provinciale Apani-Posticeddu.

LATO SUD:

tratto A-B: 150 m a monte strada provinciale Apani-Punta Penna;

tratto B-C: foglio catastale n. 6; particelle 28, 66; 67, 68, 69, 79, 80, 70, 72, 29, 115, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 130, 17 sino alla s.s. n. 379;

tratto C-D: s.s. n. 379;

tratto D-E: particelle 116, 19, 12, 36, 95, 273, 272, e 271;

tratto E-F: 150 m a monte strada provinciale Apani-Punta Penna;

tratto F-G: limite militare.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti del-

l'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Brindisi e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5756)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera di Cerano, ricadente nei comuni di S. Pietro Vernotico e Brindisi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona costiera di Cerano ricadente nei comuni di Brindisi e S. Pietro Vernotico (Brindisi) ha notevole interesse perché costituisce un tratto costiero del tutto libero da edificazione di cospicuo interesse ambientale per il biotopo costituito dalla macchia mediterranea lungo la costa e lungo il « Canale Siedi ».

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitato:

LATO NORD: strada vicinale Cerano.

LATO EST: battigia mare Adriatico.

LATO OVEST:

tratto A-B: provinciale Cerano-Casalabate;

tratto B-C: confine comunale Brindisi-S. Pietro Vernotico;

tratto C-D: strada vicinale Mangella;

tratto: DE: include particelle 10-, 8, 15, del foglio catastale n. 10 sino alla comunale Torchiarolo-Cerano;

tratto E-F: strada vicinale Camponetto sino alla litoranea Cerano-Casalabate;

traatto F-G: litoranea Cerano-Casalabate.

LATO SUD:

tratto G-H: provinciale S. Pietro Vernotico-Torre S. Gennaro;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona è ubicata tra i recenti e urbanisticamente poco validi insediamenti balneari di San Gennaro e Casalabate a sud-est e la costruenda centrale termoelettrica di Cerano a nord, e, pertanto, occorre tutelare nel modo più restrittivo i valori ambientali sopra accennati, i quali costituiscono una delle residue oasi naturali della costa salentina;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della « zona costiera di Cerano » ricadente nei comuni di Brindisi e S. Pietro Vernotico (Brindisi) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona costiera di Cerano ricadente nei comuni di Brindisi e S. Pietro Vernotico (Brindisi) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD: strada vicinale Cerano.

LATO EST: battigia mare Adriatico.

LATO OVEST:

tratto A-B: provinciale Cerano-Casalabate;

tratto B-C: confine comunale Brindisi-S. Pietro Vernotico;

tratto C-D: strada vicinale Mangella;

tratto D-E: include particelle 10, 8, 15 del foglio catastale n. 10 sino alla comunale Torchiarolo-Cerano;

tratto E-F: strada vicinale Camponetto sino alla litoranea Cerano-Casalabate;

tratto F-G: litoranea Cerano-Casalabate.

LATO SUD:

tratto G-H: provinciale S. Pietro Vernotico-Torre S. Gennaro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge *29 giugno 1939, n. 1497* e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Brindisi, S. Pietro Vernotico (Brindisi) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di S. Susanna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona Le Torri ricadente nel comune di Torre S. Susanna (Brindisi) è di notevole interesse perché presenta una natura carsica caratterizzata dal fenomeno naturalistico delle « Risorgive », acque cioè che riemergono dal suolo attraverso fenditure calcaree dopo un lungo percorso sotterraneo. Dette acque vengono a raccogliersi in un alveo di notevole ampiezza, nei cui pressi è situata una antica piccola chiesa di origini medioevali.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

tratto A-B: strada comunale « Grandizia »;

tratto B-C: dal km 22 della strada provinciale Mesagne-Torre S. Susanna al bivio del « limite dei Greci »;

tratto C-D: strada provinciale « Limite dei Greci »;

tratto D-E: strada vicinale « Coccali »;

tratto E-F: strada vicinale Masseria Monti 1°;

tratto F-A: strada vicinale Masseria Monti 2°;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che per il territorio sopradescritto è opportuna la massima tutela per l'ampiezza inconsueta dell'alveo, il quale tra l'altro non ha mancato di attirare antichi insediamenti umani. Di questi, in attesa di una perfezione archeologica che li possa identificare con sicurezza, rimane in località « Le Torri » l'antica chiesetta detta di « Crepacuore », emblematico e suggestivo esempio di architettura medievale, sorta presso il così chiamato « Limite dei Greci », linea di demarcazione tra la penisola salentina in mano ai Bizantini e l'espansione longobarda proveniente dalla Puglia settentrionale, oggidì sostanzialmente ricalcato da una strada provinciale, si ritiene pertanto necessario garantire le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Le Torri » ricadente nel comune di S. Susanna (Brindisi) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sopradetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della zona Le Torri ricadente nel comune di S. Susanna (Brindisi) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

tratto A-B: strada comunale « Grandizia »;

tratto B-C: dal km 22 della strada provinciale Mesagne-Torre S. Susanna al bivio del « Limite dei Greci »;

tratto C-D: strada provinciale « Limite dei Greci »

tratto D-E: strada vicinale « Coccali »;
tratto E-F: strada vicinale Masseria Monti 1°;
tratto F-A: strada vicinale Masseria Monti 2°.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5758)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona denominata Tre colli di Oria sita nel comune di Oria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona denominata « Tre Colli di Oria », ricadente nel comune di Oria (Brindisi), è di notevole interesse perché si innalza su tre alture isolate al margine settentrionale della Penisola salentina con un'altitudine massima di una ottantina di metri sulla circostante ed ampia pianura. La struttura conica del colle principale, dominato dalle moli imponenti del Castello e della Cattedrale, verso mezzogiorno, si affaccia mediante la gradinata di case all'abitato, dal quale emergono le numerose chiese e i conventi che caratterizzano l'antico Centro salentino.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è individuata dal settore di cerchio compreso tra la strada provinciale Cellino S. Marco e le direttrici per San Marzano a ovest e Torre S. Susanna a est:

CONFINE SETTENTRIONALE: 30 metri a valle delle seguenti strade urbane procedendo da ovest a est: via E. Toti, via Fratelli Gobetti, via Oria, via Cesare Abba, via Andronico, via Annibale e viale Grande Europa nel tratto fra la provinciale per S. Cosimo e la provinciale per Torre Santa Susanna;

CONFINE MERIDIONALE; il tratto circolare della provinciale Cellino S. Marco fra gli svincoli per San Marzano e Torre S. Susanna;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che è opportuno conservare uno spazio inedificato fra l'abitatoe la tangenziale a sud, che costituisce per lungo tratto un ottimo posto di osservazione della prospettiva della città, per altro con scorci gradatamente cangianti man mano che se ne percorre il tracciato, e che si devono garantire le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Tre colli di Oria » ricadente nel comune di Oria che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio riguardante la zona denominata « Tre Colli di Oria », ricadente nel comune di Oria, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è individuato dal settore di cerchio compreso tra la strada provinciale Cellino S. Marco e le direttrici per San Marzano a ovest e Torre S. Susanna a est:

CONFINE SETTENTRIONALE: 30 m a valle delle seguenti strade urbane procedendo da ovest a est: via E. Toti, via Fratelli Gobetti, via Oria, via Cesare Abba,

via Andronico, via Annibale e viale Grande Europa nel tratto fra la provinciale per S. Cosimo e la provinciale per Torre Santa Susanna;

CONFINE MERIDIONALE: il tratto circolare della provinciale Cellino S. Marco fra gli svincoli per San Marzano e Torre S. Susanna.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5759)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Oria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona ricadente nel comune di Oria (Brindisi) è di notevole interesse perché contorna il Castello di Oria, imponente maniero a due torri. Esso si innalza su un colle che si erge isolato sulla pianura circostante con un'altitudine di una ottantina di metri. Pertanto costituisce un singolare elemento emergente su un paesaggio a grandi linee orizzontali, nonché un punto costante di riferimento, legato anche alla tradizione popolare, nell'ambito del Salento settentrionale dove convergono le attuali tre province dell'antica « Terra d'Otranto » e cioè quelle di Lecce, Taranto e Brindisi.

Tale zona godibile da numerosi tratti di pubbliche strade è così delimitata:

cono visivo compreso tra la provinciale per Francavilla Fontana e la vicinale per Grottaglie e Ostuni; il tratto A-B comprende il lato settentrionale delle particelle del foglio catastale 24: 160, 7, 13, 14, 200, 27, e 23; il tratto C-D il lato meridionale delle particelle del foglio 24: 216, 125, 87, 91, 93, 94, 95, 257 e 101;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona individuata come sopra tende a conservare il suggestivo scorcio panoramico lungo la strada da Francavilla Fontana, via d'accesso abitualmente più frequentata alla cittadina di Oria, e che si rende necessario garantirne le migliori condizioni di tutela;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio che contorna il castello di Oria ricadente nel comune di Oria (Brindisi) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio riguardante la zona che contorna il castello di Oria (Brindisi) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (articolo 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

cono visivo compreso tra la provinciale per Francavilla Fontana e la vicinale per Grottaglie e Ostuni; il tratto A-B comprende il lato settentrionale delle particelle del foglio catastale 24: 160, 7, 13, 14, 200, 27 e 23; il tratto C-D il lato meridionale delle particelle del foglio 24: 216, 125, 87, 91, 93, 94, 95, 257 e 101.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affisso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5760)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della fascia costiera salentina ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno e Otranto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 31 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970, la zona costiera con parte del territorio comunale di Vernole (Lecce) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata di macchie verdi ed essenze locali nonché da un bosco che si sviluppa lungo parte del litorale, con piante di pino Aleppo, pino domestico, e qualche esemplare di cipresso ed eucaliptus costituisce, un quadro panoramico di grande rilievo e nello stesso tempo insieme ai resti di antichi monumenti un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

a nord: con il territorio comunale di Lecce;

a sud: con il territorio comunale di Melendugno;

a est: con il mare Adriatico;

a ovest: con il rimanente territorio comunale di Vernole.

POLIGONALI:

tratto A-B: parte dal mare Adriatico sul confine del territorio comunale di Vernole segue detto confine sino ad incontrare la strada Lecce-Vernole al km 9,500 circa;

tratto B-C: parte dal punto B al km 9,500 della strada Lecce-Vernole, prosegue verso ovest-sud lungo detta strada sino al km 15,500 circa;

tratto C-D: parte dal predetto punto C al km 15,500 circa, lambisce il centro abitato che vi rimane escluso secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765 incontra la strada Vernole-Melendugno, prosegue su detta strada, sino all'intersezione di quest'ultima con il confine del territorio comunale di Vernole;

tratto D-E: parte del punto D, posto all'intersezione della strada Vernole-Melendugno con il confine del territorio comunale di Vernole, segue detto confine sino a giungere al mare Adriatico;

tratto E-A: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Vernole. Da detta zona così come sopra descritta devono essere eccettuati gli abitati delle frazioni di Vanze, Strudà Acquarica secondo la perimetrazione effettuata dal Consiglio Comunale *ex-lege* 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che con il decreto ministeriale 1° dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971, la zona della fascia costiera e parte del territorio comunale di Melendugno (Lecce), è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, maestosi oliveti, pregiate essenze locali, acque sia di falde freatica che carsica che alcune volte affiorano in vere sorgenti, attraversata dalla litoranea salentina che fiancheggia, in questo tratto dell'Adriatica, parallelamente la costa per circa 10 km, costituisce un quadro panoramico di eccezionale importanza, nonché, per la presenza di antichi resti monumentali, un insieme di cose immobili avente valore estetico tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

a nord: con il territorio di Vanze ed Acquarica;

a est: con il mare Adriatico e parte del territorio comunale di Otranto;

a sud: con il territorio comunale di Otranto;

a ovest: con il territorio comunale di Carpignano Salentino.

POLIGONALI:

tratto A-B: parte dal mare località Torre Specchia Ruggeri, segue il confine del territorio comunale passando successivamente per le contrade « Masseria Nuova », « Campone », e « Coviello », passa per la « Masseria Coviello » fino ad incontrare al caposaldo 42, la strada che da Vernole conduce a Melendugno;

tratto B-C: parte del caposaldo 42 della strada Vernole-Melendugno, segue detta strada verso Melendugno oltre il Casino S. Antonio e il caposaldo 37 e verso est in località S. Giovanni e Casino Vignetrane e bivio strada vicinale per la Cappella S. Niceta, verso sud taglia la strada Melendugno-Masseria Brunese all'altezza del caposaldo 30, prosegue verso masseria Mascure e verso ovest sino a congiungersi con la strada Melendugno-Borgagne circa all'altezza del caposaldo 38;

tratto C-D: parte della strada Melendugno-Borgagne all'altezza circa del caposaldo 38, segue detta strada verso casino Ponziani e masseria Serra fino all'altezza del caposaldo 30, lascia detta strada per proseguire verso est sino al casino Fazzi e a sud segue la vicinale per masseria li Santi e raggiunge il confine del territorio comunale di Melendugno con quello di Carpignano Salentino incontrando la strada Borgagne-Carpignano Salentino all'altezza del caposaldo 36;

tratto D-E: parte dalla strada Borgagne-Carpignano Salentino, segue il confine tra i territori dei due comuni di Melendugno e Carpignano e, lungo tali confini, prosegue verso est fino alla masseria Schimbardi ove incontra il confine del territorio del comune di Otranto, risale lungo tale confine per masseria Ruggiano, masseria Cefazza, masseria Specchiulla, masseria Giammarino fino a S. Andrea sul Mare a confine con il territorio comunale di Otranto;

tratto E-A: parte da località S. Andrea sul Mare a confine col territorio comunale di Otranto, segue la costa, passa per fanale S. Andrea, masseria Barone di Muro, foce canale Brunese, Torre dell'Orso, Madonna di Roccavecchia, torre di Roccavecchia località Roccavecchia, torre S. Foca, S. Basilio, masseria Nuova, e sempre seguendo la costa sino a torre Specchia Ruggeri ad incontrare il confine del territorio di Vanze;

Considerato che con il decreto ministeriale 16 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'8 ottobre 1975, la zona costiera di parte del territorio comunale di Lecce, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per le sue caratteristiche climatiche paesistiche e geomorfologiche che hanno consentito una intensa opera di umanizzazione si che è possibile ammirare il felice connubio del lavoro umano con le bellezze della natura che i vasti litorali, le estese fasce verdi interrotte da bianche masserie del '600 e '700 da antiche chiese, da torri e guardiole con fortilizi costituiscono una mirabile fusione ed una spontanea ed armoniosa conciliazione del lavoro umano con le bellezze profuse della natura e che interesse precipuo riveste, inoltre, in località « Specchio del Basso » una specchia, tipico monumento preistorico, che va ormai scomparendo nel comune di Lecce.

Tale zona è così delimitata:

tratto A-B: parte del mare Adriatico, all'incrocio dei confini dei territori di Torchiarolo e Lecce, segue detto confine fino a quota 17 a nord della masseria Badessa;

tratto B-C: da quota 17 a nord della masseria Badessa per masseria Badessa, masseria Badessa nuova, masseria Alcarini, masseria Giampaolo, masseria Li Ronzi;

tratto C-D: parte da masseria Li Ronzi, in asse con la strada dell'ente irrigazione, a sud di masseria Barone vecchia per masseria Paladini, per masseria Ospedale;

tratto D-E: da masseria Ospedale a sud per masseria Palombaro, fino alla quota 52 a est, di masseria Strusci, masseria Strusci tratto della provinciale masseria Giampaolo-Lecce fino al giardino Pizzone, giardino Pizzone, masseria Paladini, masseria Paladini, masseria Alari, Capitolicchio, Borgo S. Ligorio;

tratto E-F: da Borgo S. Ligorio alla provinciale Lecce-S. Cataldo;

tratto F-G: da incrocio S. Ligorio provinciale S. Cataldo-Lecce a Lecce;

tratto G-H: Lecce per provinciale per Merine fino al confine del comune di Lizzanello (frazione Merine) Lizzanello;

tratto H-I: tratto del confine del comune di Lizzanello seguendo il confine tra i due comuni fino al mare Adriatico;

tratto I-L: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Lecce ivi compreso S. Cataldo, Torre Venere, Torre Chianca, Torre Rinalda, Casalabate, Torre Specchiolla fino al confine di Torchiarolo;

Considerato che con il decreto ministeriale 20 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975, una zona sita nel comune di Otranto (Lecce) esclusa l'area demaniale marittima di pertinenza del porto di Otranto (Lecce), è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché oltre gli innumerevoli ritrovamenti preistorici, la stessa è ricca di una flora tipica erbacea ed arborea, tra cui primeggiano la quercia coccifera e vallonea (pressoché estinta in tutto il rimanente bacino mediterraneo ad eccezione dell'opposta sponda epirota), sì da costituire un quadro naturale di eccezionale bellezza nonché una vera e propria oasi di verde per le bellissime pinete costiere che si snodano tra i laghi e il mare, il tutto cosparso di punti di vista e belvedere dai quali si gode la vista di stupendi panorami.

Tale zona è così delimitata:

a nord: con il territorio comunale di Melendugno;

a sud: con il territorio comunale di S. Cesarea Terme - Uggiano e Giurdignano;

a ovest: con il territorio comunale di Cannole - Bagnolo del Salento - Palmariggi e Giurdignano;

a est: con il mare Adriatico.

POLIGONALI:

tratto A-B: dal mare Adriatico confine con il comune di Melendugno località S. Andrea segue verso sud il confine comunale di Otranto, passa per località masseria Frassanito prosegue lungo detto confine ad ovest verso masseria Cafazzo, procede verso sud tra la masseria Ruggiano e masseria Pozzello e lungo lo stesso confine giunge a quota 28 alla masseria Schimbordi;

tratto B-C: da masseria Schimbordi segue il confine del territorio comunale di Carpignano Salentino fino all'incrocio del territorio comunale di Cannole passando per masseria Maramonte Vecchio attraversa il canale del rio Grande vicino alla masseria Maramonte nuovo e sempre lungo il confine del territorio comunale passa lungo le contrade Cantalupo e Feudo -grande giunge a località masseria Palanzano all'incrocio con la linea ferroviaria per Otranto;

tratto C-D: parte dal punto C a confine con il territorio di Palmariggi tra le contrade Santuario e Palanzano, segue verso est il confine comunale a monte della ferrovia sud-est sino a tagliare a quota 29, la strada statale n. 16 alla progressiva km 998 + 200 per

proseguire verso sud in località S. Barbara Macchia Piccinna e termina a quota 10 in località Monte Carlo Magno;

tratto D-E: parte da quota 10 in località Monte Carlo Magno prosegue verso sud lungo il confine del territorio comunale di Otranto con il confine di Uggiano, passa per la contrada monte Lauro vecchio, taglia al km 51 la strada statale n. 173 delle Terme salentine, prosegue lungo il predetto confine sempre verso sud fino a Torre Mozza, contrada Macchia Lo Bianco-Madonna della Serra-Grottole-masseria Pezze e porto Badisco sul mare Adriatico;

tratto E-A: parte da porto Badisco segue tutta la costa verso nord passando per S. Emiliano, Capo d'Otranto-Punta Faci Malcantone, fatta esclusione dell'area demaniale marittima del porto di Otranto, masseria Cerre-Vigne Vecchie Torre S. Stefano, masserie dei Turchi, Alimini, masseria Lamaro-Specchiolla e S. Andrea a confine con il territorio comunale di Melendugno;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che nel tratto nord della costa della Penisola salentina, ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno e Otranto, l'esistenza del vincolo non ha assicurato una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità, — per zona così delimitata:

COMUNE DI LECCE

LATO NORD - LATO OVEST:

Confine verso il comune di Torchiarolo fino al vertice della particella 432 del foglio catastale n. 1; segue costeggiando i lati delle seguenti particelle incluse nel vincolo: 432, 477, 476, 457, 627, 458, attraversamento strada da denominare, 493, 459, 416, 491, 260, attraversamento strada da denominare, 222, 223, 269, 509, 508, 224, attraversamento strada da denominare, 153, 154, 267, 155 del foglio catastale n. 1; dal vertice della particella 155 del foglio catastale n. 1 raggiunge il vertice della particella 237 di cui percorre il lato ovest fino ad incontrare la strada vicinale Torchiarolo-Faciuto; percorre detta strada in direzione ovest fino all'incrocio con la strada statale n. 611; scende lungo la strada statale n. 611 fino all'incrocio con il vertice della particella 38 del foglio catastale n. 3; scende in direzione sud-est costeggiando le seguenti particelle: 38, 131; risale dal vertice sud della particella 131 lungo la strada Torchiarolo-Torre Specchiolla fino all'incrocio con il vertice della particella 50; dal vertice di detta particella inclusa nel vincolo scende verso sud-est lungo le seguenti particelle: 837, 764, 722, 724; segue il foglio catastale n. 4, particelle 58, 41, 1581, 1773, 1827, 1828, 1771, 1229, attraversamento strada da denominare, 979, 802, attraversamento strada da denominare, 634, 615, 754, 598, 596, attraversamento strada da denominare, 598, 1024, 597, attraversamento strada da denominare, 561, 562, 563, 591; dal vertice della particella 591 raggiunge il vertice nord della particella 1179 e prosegue lungo i lati nord-ovest delle seguenti particelle del foglio catastale n. 4: 1179, attraversamento strada da denominare, 43, 1682, 39; dal vertice ovest della particella 39 scende in direzione sud-est lungo la strada da denominare parallela alla linea di battigia avente gli estremi le particelle 39, 1010; prosegue lungo la strada litoranea Casalabate-S. Cataldo fino al vertice della particella 170, dal vertice di detta particella percorre in direzione sud-est strada da denominare individuata al foglio catastale n. 12 con particelle 9, 20, fino a raggiungere l'incrocio della strada vicinale Alcaini che percorre in direzione sud-ovest fino a raggiungere la litoranea Casalabate-S. Cataldo e continua fino all'incrocio con la particella 13 del foglio catastale n. 22; dal vertice di detta particella segue una linea continua distante m 150 dal limite del costruito frazionando le seguenti particelle del foglio catastale n. 12: 75, 268, 14, 677, 189, 789, 170, 16, 657, 17, 128, 149, 19, 20, 21, 460, 415, 580, 576, 25, 26, 331 332 333, 334, 315, 27, 318, 528, 81, 354, 358, 31, 32, 596, 34, 548, 179, 159, 164, 342, 303, 780, 379, 145, 155, 36, 335, 252, 178, 38, 433, 474; prosegue lungo una linea ideale posta a m 150 dal bacino Idume frazionando le particelle 786, 787, 694, 588, 581, 464, 606, 605, 744, 741, 215, 216, 239, 240, 29, 533, 554, 521, 23 del foglio catastale n. 12, poi scende verso sud-ovest lungo le particelle 25, 122, raggiungendo poi l'incrocio con la strada Casalabate-S. Cataldo che percorre in direzione nord fino all'incrocio con la strada Torre Rinalda e prosegue in direzione sud-ovest costeggiando le particelle del foglio catastale n. 21: 3, 81, 104, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 160; prosegue poi per la stessa strada fino ad incontrare in prossimità della masseria La Loggia la strada provinciale Casalabate-S. Cataldo che percorre fino all'incrocio con il canale che si getta in prossimità del bacino Idume che segue tutto il margine est del foglio catastale n. 44; segue detto canale verso il mare fino alla metà del lato della particella 88 del foglio catastale n. 45 e prosegue lungo una linea posta a m 150 dal limite del costruito frazionando le seguenti particelle del foglio catastale n. 45: 88, 660, 659, 657, 645, 637, 13, 89, 684, 682, 680, 681, 437, 267, 92, 52, 509, 436, 93, 77, 82; prosegue nel foglio catastale n. 46 frazionando le seguenti particelle: 112, 1285, 1284, 136, 268, 1046, 1049, 270, 138, 135, 140, 141, 142, 143, 151, 837, 836, 484, 240, 284, 275, 814, 815, 145, 245, 1300, 1411, 220, 336, 228, 924, 599, 201, 202, 706, 707, 708, 709, 195, 196, 569, 623, 624, 570, 571, 523, 524, 525, 197, 527, 547, 546, 545, 544, 190, 191, 617, 618, 198, 790, 1357, 572, 573, 574, 212, 670, 668, 671, 672, 684, 898, 899, 891, 854, 853, 855, 865, 920, 922, 820, 1188, 1175, 1176, 1343, 1265, 1259, 1268, 250, 7; foglio catastale n. 55: particella 15 fino all'incrocio della strada provinciale Casalabate-S. Cataldo che prosegue in direzione sud-est fino all'incrocio del vertice della particella 68 del foglio catastale n. 83; segue il confine sud-est delle particelle 68, 73, 77 del foglio catastale n. 83: 83, 79, 105, 106, 112, 121 del foglio catastale n. 84, lungo la particella 38 fino all'incrocio con il canale che costeggia le particelle 12, 14, 27, fino allo incrocio con il vertice della particella 52 di cui segue il lato nord-ovest, proseguendo lungo i lati ovest delle seguenti particelle: 84, 53, 54, attraversa la strada vi-

cinale delle bonifiche e quindi scende lungo il canale che costeggia le seguenti particelle del foglio catastale n. 132 particelle 11, 86, 21, 22, 19, 81, 88, fino all'incrocio con la strada provinciale Casalabate-S. Cataldo che segue in direzione sud fino a raggiungere il vertice sud-est della particella 16 del foglio catastale n. 146, risale lungo il canale che costeggia le particelle 16, 17, 7 del foglio catastale n. 156; segue foglio catastale n. 147 lungo lato sud seguenti particelle: 65, 73, 74, 71, 8, 54, 53, 72, 9; segue foglio catastale n. 149 dopo attraversamento canale; segue lato sud particelle 47 del foglio catastale n. 149, attraversamento canale, prosegue lungo il lato sud-ovest particella 120, scende lungo le particelle 113, 111; dal vertice della particella 111 raggiunge il vertice della particella 72 frazionando la particella 87; prosegue quindi lungo il canale che costeggia le particelle 72, 99, 89, 74, 81, 82, 87, 14, attraversando la strada statale n. 543 del Lido di Lecce raggiungendo il Lungomare che percorre in direzione sud immettendosi sulla strada statale n. 611 costeggiando in direzione nord-ovest la zona boschiva.

LATO EST:

confine linea di battigia Mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comunale di Vernole.

COMUNE DI VERNOLE

LATO NORD:

confine comunale di Lecce.

LATO EST:

confine linea di battigia Mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Melendugno.

LATO OVEST:

segue la strada statale n. 611 fino all'incrocio con il canale allacciante Campolitano prosegue lungo la sponda ovest del canale sopracitato fino a raggiungere la strada comunale Ficarella, percorre raggiungendo la strada per masseria Termolito; segue interamente detto percorso mettendosi sulla strada comunale Acquarica Torre Specchia Ruggeri verso il mare costeggiando il confine con il comune di Melendugno.

COMUNE DI MELENDUGNO

LATO NORD:

confine comune di Vernole.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico, la perimetrazione include tutti gli scogli e isolotti.

LATO SUD:

confine comune di Taranto.

LATO OVEST:

dalla strada comunale Acquarica Torre Specchia Ruggeri, scende lungo il lato della particella 77 del foglio catastale n. 3 proseguendo lungo il confine delle seguenti particelle del foglio castatale n. 3: 83, 195, 398, sino all'incrocio con la strada statale n. 611; il percorso stradale sino al vertice della particella 467 continua lungo il perimetro delle seguenti particelle del foglio catastale n. 3: 467, 315, 688, 803, 973, 972, 974, 955, 506, 505, 472, 404, 405, 706, 713, 52, 28, 1250, 1257, 1253, 831, 1059, 967, 830, 134, 881, 1032, 702, 949, 230, 496, 229, 265, 212, 211, 210, 209, 246, 248, 207, 206, 205, 30, incrocia quindi la strada comunale Caligregna I e ne segue il percorso raggiungendo al foglio catastale n. 8 il vertice della particella 1, segue a lungo il lato ovest delle particelle 1 e 2 del foglio catastale n. 8 fino all'incrocio con la strada comunale S. Niceta di cui ne percorre un tratto fino al vertice della particella 28 del medesimo foglio e prosegue lungo il confine delle seguenti particelle: 31, 56, 57, 56, 62; prosegue immettendosi sulla strada vicinale Caligregna I seguendone il percorso in direzione sud, sino al vertice della particella 21, continua lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 10: 21, 22, 74, 23, 24, 25, 91, 26, 73, 27, 28, 29, 16, fino all'incrocio con la strada statale n. 611 (abitato di S. Foca) che percorre fino al vertice della particella 38 del foglio catastale n. 21, continuando lungo le particelle: 280, 38, 305, 38, 302, 301, 38, 312, 38; percorre la strada comunale Demanio di Roca e S. Foca, attraversa la strada vicinale Sapone e prosegue al foglio catastale n. 24 lungo il confine delle particelle 24, 776, 356, fino all'incrocio con la litorale, di cui ne segue il percorso fino al vertice della particella 11, segue il confine della medesima e dal vertice nord-ovest della particella 10 vi raggiunge il vertice nord della particella 79 del foglio catastale n. 39 frazionando la particella 10 e la 761, attraversa poi la strada vicinale Roca Vecchia seguendo il limite delle particelle 79, 54, 87, 29 (foglio catastale n. 39), dal vertice della particella 29 raggiunge il vertice della particella 5 del foglio catastale n. 42 frazionando le particelle 82, 33, del foglio catastale n. 39; segue al foglio catastale n. 42 lungo il perimetro delle particelle 5, 3, 4 e raggiunge la strada statale n. 611 che percorre raggiungendo il confine del comune di Otranto.

COMUNE DI OTRANTO
(Zona a nord dell'abitato)

LATO NORD:

confine comune di Melendugno.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico, incluse tutte le isole e gli scogli.

LATO SUD:

confine centro urbano di Otranto.

LATO OVEST:

segue la strada statale n. 611 fino al vertice della particella 209 del foglio catastale n. 1, da detto vertice raggiunge il vertice nord-ovest della particella 34 (esclusa dal vincolo) frazionando la particella 209 del foglio catastale n. 1; segue lungo il confino del territorio comunale fino al vertice della particella 46 del foglio catastale n. 2, prosegue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 2: 46, 2, 37, 39, 252, 40, 44, 255, 43, 174, 176, 179, 180; all'incrocio con la strada Bonifica Alimini si immette lungo la strada comunale per Borgagne fino al vertice della particella 34 del foglio catastale n. 13; segue confine particelle: 29, 28, 27, 26, 30, 41, 44, 45 e proseguendo

sul foglio catastale n. 16 lungo le seguenti particelle: 2, 143, 124, 295, 216, 294, 207 fino all'incrocio con la strada vicinale Abatenicola di cui segue un breve tratto per poi procedere lungo le seguenti particelle del foglio catastale n. 16: 199, 198, 196, 195, 178, 180, 181, 299, 300, 301, segue lungo la strada provinciale Martano-Otranto, raggiunge masseria Fagà e continua lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 30: 543, 542, 716, 567, 564, 555, raggiungendo la strada vicinale Mammacasella la percorre e prosegue lungo la vicinale Fabrizio in direzione nord verso la strada statale n. 611 segue lungo le particelle: 202, 203, del foglio catastale n. 35 sino alla strada comunale S. Stefano lungo la quale scende, all'incrocio con la comunale Negro Morone, procede lungo il canale Trafili, — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera salentina, ricadente nei comuni di Lecce, Vernole, Melendugno e Otranto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezze naturali interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sottoindicati decreti ministeriali:

31 agosto 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970);

1° dicembre 1970 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 1° marzo 1971);

16 settembre 1975 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 267 dell'8 ottobre 1975);

20 settembre 1975 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975),

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, — limitatamente alle zone sotto descritte (con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti):

COMUNE DI LECCE

LATO NORD - LATO OVEST:

confine verso il comune di Torchiarolo fino al vertice della particella 432 del foglio catastale n. 1; segue costeggiando i lati delle seguenti particelle incluse nel vincolo: 432, 477, 476, 457, 627, 458, attraversamento strada da denominare, 493, 459, 416, 491, 260, attraversamento strada da denominare, 222, 223, 269, 509, 508, 224, attraversamento strada da denominare, 153, 154, 267, 155 del foglio catastale n. 1; dal vertice della particella 155 del foglio catastale n. 1 raggiunge il vertice della particella 237 di cui percorre il lato ovest fino ad incontrare la strada vicinale Torchiarolo-Faciuto; percorre detta strada in direzione ovest fino all'incrocio con la strada statale n. 611; scende lungo la strada statale 611 fino all'incrocio con il vertice della particella 38 del foglio catastale n. 3; scende in direzione sud-est costeggiando le seguenti particelle: 38, 131; risale dal vertice sud della particella 131 lungo la strada Torchiarolo-Torre Specchiolla fino all'incrocio con il vertice della particella 50; dal vertice di detta particella inclusa nel vincolo scende verso sud-est lungo le seguenti particelle: 837, 764, 722, 724; segue il foglio catastale n. 4 particelle 58, 41, 1581, 1773, 1827, 1828, 1771, 1229, attraversamento strada da denominare, 979, 802, attraversamento strada da denominare, 634, 615, 754, 598, 596, attraversamento strada da denominare, 598, 1024, 597, attraversamento strada da denominare, 561, 562, 563, 591; dal vertice della particella 591 raggiunge il vertice nord della particella 1179 e prosegue lungo i lati nord-ovest delle seguenti particelle del foglio catastale n. 4: 1179, attraversamento strada da denominare, 43, 1682, 39; dal vertice ovest della particella 39 scende in direzione sud-est lungo strada da denominare parallela alla linea di battigia avente agli estremi le particelle 39, 1010; prosegue lungo la strada litoranea Casalabate-S. Cataldo fino al vertice della particella 170, dal vertice di detta particella percorre in direzione sud-est strada da denominare individuata al foglio catastale n. 12 con particelle 9, 20, fino a raggiungere l'incrocio della strada vicinale Alcaini che percorre in direzione sud-ovest fino a raggiungere la litoranea Casalabate-S. Cataldo e continua fino all'incrocio con la particella 13 del foglio catastale n. 22; dal vertice di detta particella segue una linea continua distante m 150 dal limite del costruito frazionando le seguenti particelle del foglio catastale n. 12: 75, 268, 14, 677, 189, 789, 170, 16, 657, 17, 128, 149, 19, 20, 21, 460, 415, 580, 576, 25, 26, 331, 332, 333, 334, 315, 27, 318, 528, 81, 354, 358, 31, 32, 596, 34, 548, 179, 159, 164, 342, 303, 780, 379, 145, 155, 36, 335, 252, 178, 38, 433, 474; prosegue lungo una linea ideale posta a m 150 dal bacino Idume frazionando le particelle 786, 787, 694, 588, 581, 464, 606, 605, 744, 741, 215, 216, 239, 240, 29, 533, 554, 521, 23 del foglio catastale n. 12 poi scende verso sud-ovest lungo le particelle 25, 122, raggiungendo poi l'incrocio con la strada Casalabate-S. Cataldo che percorre in direzione nord fino all'incrocio con la strada Torre Rinalda e prosegue in direzione sud-ovest costeggiando le particelle del foglio catastale n. 21: 3, 81, 104, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 158, 60; prosegue poi per la stessa strada fino ad incontrare in prossimità della Masseria La Loggia la strada provinciale Casalabate-S. Cataldo che percorre fino all'incrocio con il canale

che si getta in prossimità del bacino Idume che segue tutto il margine est del foglio catastale n. 44; segue detto canale verso il mare fino alla metà del lato della particella 88 del foglio catastale n. 45 e prosegue lungo una linea posta a m 150 dal limite del costruito frazionando le seguenti particelle del foglio catastale n. 45: 88, 660, 659, 657, 645, 637, 13, 89, 684, 682, 680, 681, 437, 267, 92, 52, 509, 436, 93, 77, 82; prosegue nel foglio catastale n. 46 frazionando le seguenti particelle: 112, 1285, 1284, 136, 268, 1046, 1049, 270, 138, 135, 140, 141, 142, 143, 151, 837, 836, 484, 240, 284, 275, 814, 815, 145, 245, 1300, 1411, 220, 336, 228, 924, 599, 201, 202, 706, 707, 708, 709, 195, 196, 569, 623, 624, 570, 571, 523, 524, 525, 197, 527, 547, 546, 545, 544, 190, 191, 617, 618, 198, 790, 1357, 572, 573, 574, 212, 670, 668, 671, 672, 684, 898, 899, 891, 854, 853, 855, 865, 920, 922, 820, 1188, 1175, 1176, 1343, 1265, 1259, 1268, 250, 7; foglio catastale n. 55, particella 15, fino all'incrocio della strada provinciale Casalabate-S. Cataldo che prosegue in direzione sud-est fino all'incrocio del vertice della particella 68 del foglio catastale n. 83; segue il confine sud-est delle particelle 68, 73, 77 del foglio catastale n. 83, 83, 79, 105, 106, 112, 121 del foglio catastale n. 84, lungo la particella 38 fino all'incrocio con il canale che costeggia le particelle 12, 14, 27, fino all'incrocio con il vertice della particella 52 di cui segue il lato nord-ovest, proseguendo lungo i lati ovest delle seguenti particelle: 84, 53, 54, attraversa la strada vicinale delle bonifiche e quindi scende lungo il canale che costeggia le seguenti particelle del foglio catastale n. 132, particelle 11, 86, 21, 22, 19, 81, 88, fino all'incrocio con la strada provinciale Casalabate-S. Cataldo che segue in direzione sud fino a raggiungere il vertice sud-est della particella 16 del foglio catastale n. 146, risale lungo il canale che costeggia le particelle 16, 17, 7, del foglio catastale n. 156; segue foglio catastale n. 147 lungo lato sud seguenti particelle: 65, 73, 74, 71, 8, 54, 53, 52, 9; segue foglio catastale n. 149 dopo attraversamento canale; segue lato sud particelle 47 del foglio catastale n. 149, attraversamento canale, prosegue lungo il lato sud-ovest particella 120, scende lungo le particelle 113, 111; dal vertice della particella 111 raggiunge il vertice della particella 72 frazionando la particella 87; prosegue quindi lungo il canale che costeggia le particelle 72, 99, 89, 98, 74, 81, 82, 87, 14, attraversando la strada statale n. 543 del Lido di Lecce raggiungendo il Lungomare che percorre in direzione sud immettendosi sulla strada statale n. 611 costeggiando in direzione nord-ovest la zona boschiva.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comunale di Vernole.

COMUNE DI VERNOLE

LATO NORD:

confine comune di Lecce.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Melendugno.

LATO OVEST:

segue la strada statale n. 611 fino all'incrocio con il canale allacciante Campolitano prosegue lungo la sponda ovest del canale sopracitato fino a raggiungere la strada comunale Ficarella, percorre raggiungendo la strada per Masseria Termolito; segue interamente detto percorso mettendosi sulla strada comunale Acquarica Torre Specchia Ruggeri verso il mare costeggiando il confine con il comune di Melendugno.

COMUNE DI MELENDUGNO

LATO NORD:

confine comune di Vernole.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico, la perimetrazione include tutti gli scogli e isolotti.

LATO SUD:

confine comune di Taranto.

LATO OVEST:

dalla strada comunale Acquarica Torre Specchia Ruggeri, scende lungo il lato della particella 77 del foglio catastale n. 3 proseguendo lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 3: 83, 195, 398, sino all'incrocio con la strada statale n. 611; il percorso stradale sino al vertice della particella 467 continua lungo il perimetro delle seguenti particelle del foglio catastale n. 3: 467, 315, 688, 803, 973, 972, 974, 955, 506, 505, 472, 404, 405, 706, 713, 52, 28, 1250, 1257, 1253, 831, 1059, 967, 830, 134, 881, 1032, 702, 949, 230, 496, 229, 265, 212, 211, 210, 209, 246, 248, 207, 206, 205, 30, incrocia quindi la strada comunale Caligregna I e ne segue il percorso raggiungendo al foglio catastale n. 8 il vertice della particella 1, segue lungo il lato ovest delle particelle 1 e 2 foglio catastale n. 8 fino all'incrocio con la strada comunale S. Niceta di cui ne percorre un tratto fino al vertice della particella 28 del medesimo foglio e prosegue lungo il confine delle seguenti particelle: 31, 56, 57, 56, 62; prosegue immettendosi sulla strada vicinale Caligregna I seguendone il percorso in direzione sud, sino al vertice della particella 21, continua lungo il confine delle seguenti particelle foglio catastale n. 10: 21, 22, 74, 23, 24, 25, 91, 26, 73, 27, 28, 29, 16, fino all'incrocio con la strada statale n. 611 (abitato di S. Foca) che percorre fino al vertice della particella 38 del foglio catastale n. 21, continuando lungo le particelle: 280, 38, 305, 38, 302, 301, 38, 312, 38; percorre la strada comunale Demanio di Roca e S. Foca, attraversa la strada vicinale Sapone e prosegue al foglio catastale n. 24 lungo il confine delle particelle 24, 776, 356, fino all'incrocio con la litorale, di cui ne segue il percorso fino al vertice della particella 11, segue il confine della medesima e dal vertice nord-ovest della particella 10 vi raggiunge il vertice nord della particella 79 del foglio catastale n. 39 frazionando la particella 10 e la 761, attraversa poi la strada vicinale Roca Vecchia seguendo il limite delle particelle 79, 54, 87, 29 (foglio catastale n. 39), dal vertice della particella 29 raggiunge il vertice della particella 5 del foglio catastale n. 42 frazionando le particelle 82, 33 del foglio catastale n. 39; segue al foglio catastale n. 42 lungo il perimetro delle particelle 5, 3, 4 e raggiunge la strada statale n. 611 che percorre raggiungendo il confine del comune di Otranto.

COMUNE DI OTRANTO

(Zona a nord dell'abitato)

LATO NORD:

confine comune di Melendugno.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico, incluse tutte le isole e gli scogli.

LATO SUD:

confine centro urbano di Otranto.

LATO OVEST:

segue la strada statale n. 611 fino al vertice della particella 209 del foglio catastale n. 1, da detto vertice raggiunge il vertice nord-ovest della particella 34 (esclusa dal vincolo) frazionando la particella 209 del foglio catastale n. 1; segue lungo il confine del territorio comunale fino al vertice della particella 46 del foglio catastale n. 2, prosegue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 2: 46, 2, 37, 39, 252, 40, 44, 255, 43, 174, 176, 179, 180; all'incrocio con la strada Bonifica Alimini si immette lungo la strada comunale per Borgagne fino al vertice della particella 34 del foglio catastale n. 13; segue confine particelle: 29, 28, 27, 26, 30, 41, 44, 45 e proseguendo sul foglio catastale n. 16 lungo le seguenti particelle: 2, 143, 124, 295, 216, 294, 207, fino all'incrocio con la strada vicinale Abatenicola di cui segue un breve tratto per poi procedere lungo le seguenti particelle del foglio catastale n. 16: 199, 198, 196, 195, 178, 180, 181, 299, 300, 301, segue lungo la strada provinciale Martano-Otranto, raggiunge Masseria Fagà e continua lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 30: 543, 542, 716, 567, 564, 555, raggiungendo la strada vicinale Mammacasella la percorre e prosegue lungo la vicinale Fabrizio in direzione nord verso la strada statale n. 611 segue lungo le particelle: 202, 203, del foglio catastale n. 35 sino alla strada comunale S. Stefano lungo la quale scende, all'incrocio con la comunale Negro Morone, procede lungo il canale Trafili, —

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprle 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì, 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5761)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione di dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell'abitato di Otranto (mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo - Mare Jonio) ricadente nei comuni di Otranto, S. Cesarea Terme, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Gagliano del Capo, Castrignano del Capo, Patù, Morciano di Leuca, Salve, Ugento, Alliste, Racale, Taviano, Gallipoli, Sannicola, Galatone, Nardò e Porto Cesareo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con i sottoindicati decreti ministeriali relativi a comuni in provincia di Lecce:

20 settembre 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975 (Otranto);

4 luglio 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1970 (S. Cesarea Terme);

26 giugno 1965, in *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 12 gennaio 1966 (Castro - Diso);

7 luglio 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1970 (Diso);

31 agosto 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1971 (Andrano);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1970 (Tricase);

17 ottobre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1970 (Tiggiano);

14 novembre 1974, in *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974 (Corsano);

25 settembre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 16 marzo 1971 (Alessano);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 25 maggio 1970 (Gagliano del Capo);

30 dicembre 1977, in *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1978 e 14 aprile 1967, in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1967 (Castrignano del Capo);

1° settembre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1971 (Patù);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 19 maggio 1970 (Morciano di Leuca);

17 ottobre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 15 dicembre 1970 (Salve);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970 (Ugento);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970 (Alliste);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970 (Racale);

31 agosto 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 11 dicembre 1970 (Taviano);

delibera della giunta regionale n. 5318 del 24 maggio 1982, in *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1982 (Gallipoli);

9 giugno 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970 (Sannicola);

25 febbraio 1974, in *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974 (Galatone);

20 febbraio 1968, in *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1978 (Nardò - Riviera Neretina);

15 ottobre 1952, in *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1952 (Nardò - S. Caterina);

29 ottobre 1965, in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 dicembre 1965 (Nardò - S. Maria al Bagno);

4 settembre 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976 (Nardò - Zona costiera);

19 dicembre 1969, in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1970 (Nardò - da S. Caterina a Torre dell'Alto);

20 febbraio 1968, in *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1968 e 4 settembre 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976 (Porto Cesareo - v. Nardò);

alcune zone site in tali comuni sono riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'esistenza del vincolo non ha assicurato, per il tratto di costa adriatica e ionica dal limite sud dell'abitato di Otranto (Mare Adriatico) al confine con la provincia di Taranto (Porto Cesareo - Mare Jonio), una sufficiente protezione dei valori ambientali in quanto la mancata redazione di idonei strumenti di pianificazione paesistica ha portato alla realizzazione di interventi urbanistici ed edilizi che per la loro casualità e diffusione rischiano di compromettere definitivamente la stessa morfologia dei luoghi, con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio, così delimitato:

COMUNE DI OTRANTO
(Zona a sud dell'abitato)

LATO NORD

confine centro urbano di Otranto.

LATO EST

confine linea di battigia Mare Adriatico, sono incluse nel vincolo tutte le isole e gli scogli.

LATO SUD

confine comune di S. Cesarea Terme.

LATO OVEST

a nord dell'abitato con andamento est-ovest da punta Sannicola percorre il limite della zona militare prospettante il porto, esclusa dal vincolo, segue la strada comunale Madonna del Passo e prosegue lungo strada litoranea Otranto-Leuca, continua lungo la proiezione del viadotto Minerva sino alla strada statale n. 173 che percorre verso Otranto, dall'incrocio con la comunale S. Giuseppe segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio catastale n. 41: 155, 156, attraversamento vicinale Fanghi, 519, 153, 58, si immette sulla strada comunale Catona e la percorre fino alla via S. Antonio, segue detta via e continua in direzione nord-ovest lungo la via Faccolli e strada comunale S. Giovanni risalendo poi lungo la strada provinciale da Martano raggiungendo la strada statale n. 16 che percorre in direzione ovest fino al limite del territorio comunale; scende lungo la strada comunale Gazzini, passa nel Comune di Uggiano la Chiesa e segue il confine delle particelle: 4 e 342 del foglio catastale n. 3 (comune di Uggiano la Chiesa), dal vertice della particella 342 raggiunge il vertice della particella 155 frazionando la particella 12 del foglio 2 (comune di Uggiano la Chiesa), segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 3 (comune di Uggiano la Chiesa), particella 155, attraversamento strada vicinale Malavicina, 293, 311, 312, 314, 93, 264, 263, 276, 260, 346, 332, 259; torna nel territorio del comune di Otranto immettendosi lungo la strada vicinale Montelauro Vecchia segue la strada vicinale Monte Maiocchi e quindi la vicinale Uggiano Antigne verso Uggiano la Chiesa, costeggia il confine del territorio comunale di Otranto lungo la strada vecchia per Carpignano, passa nel territorio comunale di Uggiano e raggiunge la strada Uggiano Porto Badisco che percorre in direzione sud fino al km 9,500 circa.

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

LATO NORD:

confine con il comune di Otranto.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico.

LATO SUD:

confine con il comune di Castro.

LATO OVEST:

confine delimitato dalle seguenti particelle del foglio 6: 12, 20; dal vertice sud-ovest della particella 20 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 23 frazionando la particella 10; prosegue poi lungo le particelle 23, 20, 24, 23; segue al foglio 7 lungo le particelle: 5, 18, 37, immettendosi sulla strada litoranea Otranto-Leuca in direzione sud; all'incrocio con la strada comunale di Terra Rossa sale verso l'interno raggiungendo il vertice nord della particella 41 del foglio 12 frazionando le particelle 85, 19, 18 del foglio 12 e proseguendo lungo le seguenti particelle del medesimo foglio: 40, 120, 39, 80, 100, 53, 126, 54, 55, 56, 64, 69; scende lungo la strada comunale di Malepasso, all'incrocio con il vertice nord-ovest della particella 5 del foglio 22 prosegue lungo le seguenti particelle: 5, 7, 15, 16, 24, 28, 27, 80, 78, 30, 32, 88, 37, 38, sempre del foglio 22; risale lungo la strada comunale Mastefana fino a raggiungere il vertice della particella 24 del foglio 31 all. *B* proseguendo lungo il limite delle seguenti particelle 25, 36, 205, 264, 35; segue il foglio 31 all. *A* percorre i lati nord e ovest della particella 171 scendendo ancora lungo il lato ovest della particella 28 risalendo verso est lungo la strada delimitata agli estremi dalle particelle 175, 245; incontra il vertice della particella 30 e prosegue lungo il lato di detta particella e della particella 223; foglio 31 all. *B*, segue lungo le particelle 135, 216, 136, 34, 141, immettendosi quindi lungo la strada litoranea Leuca-Otranto in direzione sud; percorre la litoranea

fino al vertice della particella 247 del foglio 33; risale lungo le particelle 247, 249; segue lungo il lato nord della particella 248 e dal vertice della particella 248 raggiunge il vertice più interno della particella 67 frazionandola; segue lungo la particella 67 e proseguendo lungo le seguenti particelle del foglio 34: 149, 1, 148, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 135, 186, 133, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 137, 136, 47, 49, 51, 53, 57, 120, 61, 63, 65, 146, 67, 155, 154, 71, 75.

COMUNE DI CASTRO

LATO NORD:

confine con il comune di Santa Cesarea.

LATO EST:

confine con la linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine con il mare Adriatico.

LATO OVEST:

dal vertice della particella 43 del foglio 2 scende lungo il confine di detta particella e piega verso ovest lungo la strada vicinale Monte l'Aquaro Romanelli proseguendo lungo il lato della particella 7; dal vertice sud di detta particella raggiunge il vertice nord della particella 15 e prosegue lungo le seguenti particelle 15, 16, 17, 54, 26, 27, 65, 35, 64; dal vertice sud-ovest della particella 64 raggiunge il vertice della particella 15 del foglio 4 frazionando la particella 34 del foglio 2; prosegue al foglio 4 lungo le seguenti particelle 15, 17, 126, 141, attraversamento vicinale Morosini, 189, 190, 191, 192, 39, 675, 52, 54, 107, 462, 461, 460; dal vertice nord della particella 397 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 31 frazionando le particelle 397, 338, 342, 339, 337, 439, 438, 128, 385, 384; prosegue lungo le particelle 31, 493, 257, 258, 577, 364, 365, 487, 486, 485; segue al foglio 11 lungo le particelle 1012, 890, 995, 889, 1124, 1116, 891, 892, 893, 894, 12, 1070, 28; sale lungo la strada vicinale Grotta Zinzulusa immettendosi sulla strada comunale di Castro e proseguendo poi verso sud lungo la vicinale dei Cife, risale sulla provinciale Diso-Vigna Castrisi-Castro costeggiando il Canale del Porto e scendendo lungo la strada che costeggia il canale sopracitato fiancheggiando in prossimità di Castro Marina la particella 1117 del foglio 11; segue lungo le particelle 573, 233, immettendosi sulla strada vicinale Frasciuto; segue al foglio 10 lungo le particelle 297, 296, 298, 295, 294, 293, 77, 79, 591, 304; segue al foglio 16 lungo le particelle 65, 66, 67, 75, 68, 69, 753, 756, 751, 750, 59, 354, 353, 132, attraversamento strada; segue particelle 128, 125, 123, 219, 218, 217, 216, 215, 478, 479.

COMUNE DI DISO

LATO NORD:

confine comune di Castro.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Andrano.

LATO OVEST:

segue il percorso della strada vicinale Marina dell'Aia, si immette poi lungo la strada vicinale dell'Acquaviva e raggiunge il vertice della particella 54 del foglio 19, prosegue lungo il confine delle particelle 82, 83, incrocia la strada vicinale Tristello e la segue fino all'incrocio con strada vicinale arenosa; segue lungo confine delle seguenti particelle del foglio 19: 772, 106, 108, 109, 110, 114; raggiunge strada vicinale Torre Capo Lupo e la percorre fino alla particella 121, segue lungo confine seguenti particelle del foglio 19: 658, 407, 628, 123, 124, 125, 126, 127, 652, 128, 180, 131, 137, 806, 807, 142, 144, 145, 150, 578, 151, attraversa la strada vicinale Murtole e continua lungo le seguenti particelle del foglio 22: 90, 92, 326, 97, 100, 519, 101, 163, raggiungendo la strada vicinale Marina di Andrano sul confine del territorio comunale di Andrano.

COMUNE DI ANDRANO

LATO NORD:

confine comune di Diso.

LATO EST:

confine linea di battigia Mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Tricase.

LATO OVEST:

dalla strada comunale Marina segue il limite delle seguenti particelle del foglio 18: 25, 1011, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 66, 70, 73, 75, 111, 492, 113, 115, 116, 493, 117, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 621, 622, 221; incrocia la strada Comunale Campo Marino seguendone un tratto sino al vertice della particella 326/B seguendo poi le seguenti particelle: 327, 328, 865, 331, 554, 340, 345, 816, 817, 349, 346, 347, 350, 354, 765, 358, 629, 630, 360; dal vertice sud della particella 360 percorre un tratto della strada Saccuddi sino al vertice nord della particella 42 del foglio 19, proseguendo per le successive: 298, 107, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 121, 357, 120, 136, 144, raggiungendo il confine del comune di Tricase.

COMUNE DI TRICASE

LATO NORD:

confine comune di Andrano lungo il confine del foglio 19 del comune di Tricase.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Tiggiano.

LATO OVEST:

segue per un primo tratto il confine tra il foglio 19 e il foglio 10 del comune di Tricase costeggiando le seguenti particelle del foglio 19: 2, 318, 326, 327, 328, 336, 337, 338, 4, 264, 249, 231, 473, 250, 251, 252, 253, 258, 255, 6, 11, 12, 13; lungo il confine con il foglio 18 seguono le seguenti particelle: 14, 15, 20, 21, 374, 30, 373, 377, 378, 37, 39, 52, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 87; prosegue al confine del foglio 25 del comune di Tricase attraversando la strada comunale Serra Romagni; foglio 25, segue il confine, verso sud, delle seguenti particelle: 1, 18, 21, 24, 30, 32, 33, 65, 391, 390, 389, 72, 78, 79, 308, 240, 117; seguendo sui due lati verso est, la particella 117, attraversa la strada vicinale Magnoni e scende lungo il confine delle seguenti particelle: 119, 143, 144, 192, 193, 194; dal vertice della

particella 194 attraversa la strada vicinale Serra di Stachi e prosegue lungo il confine delle seguenti particelle: 241, 214; foglio 34, particelle: 497, 449, 476; dal vertice sud della particella 474 raggiunge, attraversando la strada non denominata, il vertice della particella 69, proseguendo verso ovest lungo i confini delle seguenti particelle: 69, 648, 73, 295, 294, 271, per poi immettersi lungo la strada provinciale Presicce-Specchia-Tricase Porto; foglio 46, prosegue sulla strada provinciale Presice-Specchia-Tricase Porto fino al vertice della particella 460 seguendo il confine della particella 258, immettendosi sulla strada vicinale Scuri fino al vertice della particella 17 proseguendo verso sud-ovest con le seguenti particelle: 19, 20, 21, 23, 241, 237, 236, 57, 64, 65, 111, 227, 228, 229, 255, 230, fino al vertice della particella 369 frazionando la particella 231 e proseguendo al confine delle seguenti particelle: 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 716, 336; dal vertice sud-ovest della particella 336 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 174 frazionando le particelle: 147, 253, 148, 278, 279, 281, 149; segue con il confine delle particelle: 174, 173, 172; dal vertice sud della particella 172 attraversa la strada vicinale Laurelli II; foglio 47, dalla vicinale si immette verso sud sulla strada statale 173 litoranea Otranto-Leuca incrociando la strada comunale Calini e raggiunge il vertice est della particella 185 frazionando le seguenti particelle: 286, 285, 194, 191, 189, 187, proseguendo il confine delle sottoelencate: 185, 184, 183; attraversando la strada vicinale Provenzano segue lungo il confine della particella 179 fino al vertice della particella 144 frazionando le particelle: 146, 145, 144, attraversa la stràda vicinale Cavalli-Palane-Provenzano, seguendo poi il confine delle particelle 164, 163, 260, 162, 136, 161.

COMUNE DI TIGGIANO

LATO NORD:

confine con il comune di Tricase.

LATO OVEST:

segue il perimetro delle seguenti particelle del foglio 9: 1, 5, 10, 344, 343, 13, dal vertice sud-ovest della particella 13 fino al vertice della particella 505 frazionando la particella 22; segue lungo il confine delle particelle 505, 506; dal vertice sud della 506 attraversa la strada comunale Bulano fino al vertice della particella 398 frazionando la particella 103; prosegue lungo il confine delle seguenti particelle: 398, 397, 158, 161, 162, 164, 165, 172, 188, 189, 190, 191, 210, 387, 367, 369; dal vertice sud della particella 369 al vertice nord della particella 269 frazionando le particelle 237, 509, 510; segue il confine della partecilla 269 e percorre la strada vicinale Bulano Tanerre.

LATO SUD:

confine con il comune di Corsano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico - linea di battigia.

COMUNE DI CORSANO

LATO NORD:

confine con il comune di Tiggiano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico - linea di battigia.

LATO SUD:

confine con il comune di Alessano.

LATO OVEST:

delimitato dalle seguenti particelle del foglio 4: 414, 26, 75; segue il lato sud-ovest della particella 75 fino alla strada vicinale Tanerre che percorre in direzione sud-est fino al vertice della particella 468; segue lungo le particelle 106, 107, 113; dal vertice sud della particella 113 prosegue in direzione sud lungo la strada vicinale Monterone fino al vertice nord della particella 235; segue il lato di detta particella, proseguendo lungo la particella 609 fino ad incontrare la strada vicinale Sepi che percorre verso est scendendo verso sud dal vertice della particella 367 e fino all'incrocio della strada vicinale Preula che percorre verso sud; proseguendo lungo la strada vicinale Bortoli fino al vertice della particella 410 del foglio 6 che costeggia fino al vertice nord-est della particella 171; raggiungendo il vertice sud-ovest della particella 172 frazionando le particelle 171, 172; scende poi lungo la strada comunale Pozze Santa Maura, all'incrocio con il vertice nord della particella 390, foglio 9, seguono i confini nord e ovest della particella 390 proseguendo lungo le particelle 644, 488, 625, 624, 70, 56, 381, immettendosi lungo la strada comunale Cozzamendola Monte verso nord-ovest incrociando la strada comunale Pesco Marre Catrile lungo la quale discende incontrando la strada comunale Marre Grande che percorre fino al vertice della particella 161 del foglio 9 proseguendo lungo il confine delle seguenti particelle 604, 605, 606, 416, 756, 755, 215, 255, 256, 257, 291, 314, 316, 337, 363, 709, 374, 526; si immette poi lungo la strada comunale Nuova di Novaglie fino al comune di Alessano.

COMUNE DI ALESSANO

LATO NORD:

confine con il comune di Corsano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico - linea di battigia.

LATO SUD:

confine con il comune di Gagliano del Capo.

LATO OVEST:

dal vertice della particella 30 del foglio 31 scende lungo la strada Nuova di Novaglie immettendosi sulla strada comunale Novaglie-Corsano fino al vertice della particella 216 proseguendo lungo il confine delle particelle 216, 140, 160, 161.

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

LATO NORD:

confine con il comune di Alessano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico - linea di battigia.

LATO SUD:

confine con il mare Adriatico - linea di battigia.

LATO OVEST:

lungo le seguenti particelle del foglio 4: 47, 349, 48, 51, 473, 454, 304, 399, 402, 401, 43, 400, 704, 108, 33, 109, 110, 151, 152; attraversamento strada vicinale Cam-

pore, segue lungo particelle 160, 524, 161, 242, 326, 251; attraversa strada vicinale Pasule Perazze e prosegue lungo il lato est delle particelle 252, 253; scende verso est lungo strada vicinale Pasule Perazze incontrando il vertice della particella 29 del foglio 7; piega verso sud costeggiando le seguenti particelle 29, 31, 33, 35, 36, 116, 115, 114; attraversamento vicinale Spinose; particelle 107, 568, 569, 108, 214, 217, 218, 309, 313; dal vertice sud della particella 313 risale verso nord-ovest lungo le particelle 428, 427, 301, 300, 299, 202, 192, 191, 194, 193, 191, 746; attraversamento vicinale Spinose; particella 176, dal vertice nord-est della particella 176 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 81 frazionando le particelle 173, 91, 81; segue lungo vicinale Campore in direzione nord-ovest; al vertice nord della particella 390 piega verso ovest costeggiando le particelle 590, 64; ridiscende lungo le particelle 66, 68, 162, 576, 912, 901, 268; attraversamento vicinale Spinose; particelle 271, 272, 274; dal vertice sud-ovest della particella 274 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 390 e 874 immettendosi sulla strada vicinale Ciolo a raggiungere il vertice ovest della particella 53 del foglio 11, segue lungo le particelle 53, 470, 49, 50, 371, 51, 99, 98, 817, 159; attraversamento strada vicinale Serre; particelle 183, 184, 509, 185; scende lungo strada vicinale Trepito raggiungendo il vertice nord della particella 214 che costeggia lungo il lato nord-ovest proseguendo lungo le particelle 212, 461, 206; attraversamento strada vicinale Muscelle, particella 237; dal vertice nord-ovest della particella 237 piega verso sud percorrendo la vicinale Marasei e poi le particelle 275, 277, 278, 306, 307, 342, 343, 346, 348, 361; si immette sulla vicinale Vincenza e la percorre verso ovest incrociando la strada vicinale Scioranti che segue fino al lato della particella 9 del foglio 14 che costeggia raggiungendo la strada vicinale Cucuruzzi che percorre verso sud; in prossimità della Masseria Cucuruzzi (particella 19, foglio 15) piega verso ovest lungo strada vicinale Cucuruzzi, al vertice della particella 1 scende a sud lungo la strada vicinale Monte Morelli poi verso ovest lungo la vicinale S. Demetrio che percorre fino all'incrocio con la strada vicinale Foresta Forte seguendo quindi le seguenti particelle del foglio 16: 61, 62, 64, 65, 239; dal vertice nord della particella 239 raggiunge il vertice sud della particella 94 frazionandola ed immettendosi poi sulla vicinale Paduli proseguendo poi verso sud lungo il confine del Comune di Castrignano del Capo.

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

LATO NORD:

segue lungo la strada vicinale Paduli fino all'incrocio con la strada vicinale Serri II che percorre in direzione ovest, raggiunge poi la strada vicinale Serri III percorrendo il limite nord delle seguenti particelle del foglio 23: 45, 57, 56, 136, 50, 125, 167, 168, 179, percorre poi la strada vicinnale Serri III raggiungendo la strada provinciale Lecce-Maglie-Santuario e Faro di S. Maria di Leuca; scende lungo detta provinciale e si immette sulla strada che conduce a Leuca; percorre tale strada fino all'incrocio con il vertice est della particella 571 del foglio 21; da detto vertice raggiunge il vertice nord-est della particella 34 frazionando le seguenti particelle del foglio 21: 43, 572, 42, 571; prosegue verso ovest lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 21: 34, 33, 32, 31, 760, 30, 185, 24, 23, 22, 21, 19, 18; attraversamento strada comunale S. Giuseppe; 17, 16, 15, 13, 327; attraversamento strada vicinale Cavalli; 11, 10, 285, 1, 2, 3, 4, 5, 183; scende lungo la strada provinciale Castrignano del Capo-Marina di Leuca; giunto all'incrocio con la strada vicinale Porcinara percorre quest'ultima in direzione sud immettendosi lungo la vicinale Marchiello e risalendo lungo le seguenti particelle del foglio 20: 200, 291, 47, 46, 266, 264, 263, 44; sale lungo la strada vicinale Capitali riscendendo poi lungo la comunale Marcatara immettendosi lungo la strada vicinale Cammatari, segue lungo le seguenti particelle del foglio 19: 25, 24, 182, 179, 11, 10; sale lungo la strada vicinale Pietre e prosegue lungo le particelle 1, 176 del foglio 19; segue al foglio 15 attraversando la strada comunale Cornacchiolo e proseguendo lungo le seguenti particelle del foglio 15: 185, 182, 178, 544, 177, 178, attraversamento strada comunale Mortara, 447, 129, 130, 231; attraversamento vicinale Scappole, 51, 50, 47, 49; dal vertice nord-est della particella 49 raggiunge il vertice est della particella 46 frazionando la particella 44, segue particelle 56, 327, 296; dal vertice nord della particella 296 raggiunge il vertice sud della particella 294 frazionando la particella 44; segue particelle 294, 295, 294; sale lungo la strada vicinale Cupasce fino ad incontrare la particella 192 del foglio 14; segue confini delle seguenti particelle del foglio 14: 192, 189, 186, 185, 183 ,182, 395, 178, 177, 41, 155, 388, 387, 280, 135, dalla particella 135 sale verso nord-ovest lungo la strada vicinale Curti di Volito immettendosi sulla comunale Volito e percorrendola verso ovest fino all'incrocio del confine del Comune di Patù.

LATO EST:

confine comune di Gagliano del Capo.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Patù.

COMUNE DI PATU'

LATO NORD:

segue la strada litoranea Gallipoli-Leuca fino ad incontrare la strada comunale Verginelle, sale lungo detta strada e si immette lungo la strada vicinale Scorpore I proseguendo verso ovest sul confine delle seguenti particelle del foglio 9: 123, 93, 91; attraversamento vicinale Salatelli, 75, 395, 76; segue sulla vicinale Termite verso ovest fino ad incontrare la particella 288 del foglio 8; segue confine delle seguenti particelle del foglio 8: 288, 136, 140, 165, 135; sale lungo la vicinale Macchie Romano, proseguendo verso ovest lungo i confini delle seguenti particelle del foglio 8: 10, 19; attraversamento vicinale Macchie Carlucce, 69, 70, 71, 72, 280, 73, 185; lungo la strada comunale Pozze Fasulo Monaci Genise raggiunge il confine del comune di Morciano di Leuca.

LATO EST:

confine comune di Castrignano del Capo.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Morciano di Leuca.

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

LATO NORD:

foglio 17 lungo le seguenti particelle: 143, 144, 68, 181, 112, 103, 102, 101, 100, 47, 67, 162, 163; dal vertice nord della particella 163 fino al vertice est della particella 163 del foglio 16 la strada comunale Nepole; segue lungo il confine delle seguenti parti celle del foglio 16: 163, 205, 115, 114, 113, 112, 109, 108, 432, 101, 97, 385, 96, 45, 209; dal vertice est della particella 209 prosegue fino al vertice nord-est della particella 38 frazionando le particelle: 46, 38; continua seguendo le particelle 433, 37, immettendosi lungo la strada comunale Torre Vado fino all'incrocio della vicinale Biscozzi percorrendola fino all'incrocio con la vicinale Scalelle; prosegue immettendosi infine nella vicinale Suppenne Scalelle in direzione sud costeggiando per un tratto il confine con il comune di Salve.

LATO EST:

confine comune di Patù.

LATO SUD:

confine mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Salve.

COMUNE DI SALVE

LATO NORD:

confina con i lati delle seguenti particelle del foglio 28: 147, 215, 213, 212, 211; dal vertice nord della particella 211 raggiunge il vertice nord della particella 539 frazionando la particella 88; prosegue attraverso la strada comunale di Mare fino al vertice est della particella 192; segue lungo le seguenti particelle 192, 125, 124, 485, 239, 122, 395, 401, 400, 399, 487, 183, 530, 469, 366, 120, 501, 360; dal vertice nord della particella 360 raggiunge il vertice est della particella 54 frazionando la particella 56; prosegue lungo le seguenti particelle: 54, 596, 260, 259, 51; dal vertice nord della particella 51 si immette sulla strada comunale Pescoluse o Posto di Salve fino ad incontrare la provinciale Gallipoli-Leuca su cui prosegue fino al confine del comune di Ugento.

LATO EST:

confine comune di Morciano di Leuca.

LATO SUD:

confine mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Ugento.

COMUNE DI UGENTO

LATO NORD:

segue il confine delle seguenti particelle del foglio 106: 412, 806, 1030, 43, 252, 250, 66, 280, 248, 184, 186, 403, 404, 952, 401, 776, 901, 398, 167, 173, 98, 100, 99, 1010, 103, 104, 105, 107, 113, 1384, 126, 95, 588, segue foglio 103 particelle: 90, 17, 86, 15, 48, 32, 12, 5, 2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, prosegue in direzione nord-est lungo le particelle: 1, 137, 136, del foglio 102 fino al vertice sud della particella 228 del foglio 99, da detto vertice raggiunge il vertice est della particella 113 frazionando la particella 228; segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 99: 113, 991, 390; dal vertice nord della particella 390 raggiunge il vertice est della particella 174 frazionando la particella 387 segue lungo le particelle: 174 e 111 foglio 99; segue al foglio 102 lungo il confine delle seguenti particelle: 105, 104, 79, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 56, 57, 47, 1, 6, 7, 23, 96, 95, 91, 88, 32, 122, 27, 34; attraversata la litoranea Gallipoli-Leuca scende verso il mare lungo il confine delle particelle 33, 13, 203 del foglio 102 immettendosi nel canale individuato al foglio 102 con particelle 76 e 74 costeggiando le seguenti particelle del foglio 102: 22, 76, 74, 75; segue sempre lungo il canale al foglio 98 costeggiando le segenti articelle: 194, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 174, 173, 172, 169, 7, 238, 237, 234, 233, 230, 227; prosegue ancora lungo il percorso del canale al foglio 97 sul confine delle seguenti particelle: 85, 45, 47, 89, 388, 80, 387, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 106, 104, 79, 77, 78, 49, 48, 6, 39, 38, 37, 36, attraversa la strada provinciale S. Giovanni-Ugento, sempre lungo il canale verso il mare fino al vertice est della particella 265 del foglio 72 allegato *B*; prosegue verso nord-est lungo la strada che costeggia le seguenti particelle del foglio 72 allegato *B*: 539, 411, 69, 131, 250, 568; si immette lungo la via C. Colombo e raggiunge il confine con il comune di Alliste.

LATO EST:

confine comune di Salve.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio La perimetrazione include tutti gli scogli e isole.

LATO OVEST:

confine comune di Alliste.

COMUNE DI ALLISTE

LATO NORD:

confine comune di Racale.

LATO EST:

strada litoranea Gallipoli-Leuca.

LATO SUD:

confine comune di Ugento.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio.

COMUNE DI RACALE

LATO NORD:

confine comune di Taviano.

LATO EST:

strada litoranea Gallipoli-Leuca.

LATO SUD:

confine comune di Alliste.

LATO OVEST:

linea di battigia mare Jonio.

COMUNE DI TAVIANO

LATO NORD:

confine di Gallipoli.

LATO EST:

strada litoranea Gallipoli-Leuca.

LATO SUD:

confine comune di Racale.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio.

COMUNI DI GALLIPOLI E SANNICOLA

LATO NORD:

confine comune di Galatone.

LATO OVEST:

confine mare Jonio.

LATO SUD:

confine mare Jonio e comune di Taviano.

LATO EST:

segue la litoranea Gallipoli-Leuca fino al vertice sud della particella 26 del foglio 45, costeggia i lati delle seguenti particelle del foglio 45: 99, 15, 14, 18, 123, 113, segue foglio 41 lungo particelle 22, 26, 11; dal vertice nord-est della particella 11 del foglio 41 raggiunge il vertice sud della particella 3, frazionando le seguenti particelle: 32, 22, 7, 9, segue poi il confine delle seguenti particelle: 3, 2, 1, 26; continua lungo il lato sud-est della particella 30 del foglio 37, dal vertice est di detta particella raggiunge il vertice nord della particella 30 del foglio 32 frazionando le seguenti particelle: 29 del foglio 37, 180, 192, 152, 30, del foglio 32; prosegue lungo la strada vicinale Masseria Vocali fino al vertice est della particella 24 del foglio 32; prosegue con le sottoelencate particelle: 24, 81, 230, 98, 22, 179, 100; sale verso nord lungo il canale individuato con la particella 38 proseguendo lungo il confine della particella 111 del foglio 25; a nord della particella 111 si immette lungo il canale individuato con la particella 16 delimitato dalle particelle 19, 20, 19; dal vertice nord-est della particella 19 scende fino al vertice nord-est della particella 223 proseguendo sul confine delle seguenti particelle: 222, 224, 353, 25, 24; attraversamento canale, 107, 76, 206, 23; segue foglio 21, particelle 41, 50; dal vertice est della particella 50 del foglio 21, raggiunge il vertice nord-ovest della particella 33 frazionando le seguenti particelle 32, 33; segue foglio 20 dal vertice sud-est della particella 18 del foglio 20 prosegue secondo una lista ideale che unsice detto vertice con la particella 17 frazionando la particella 18 ed immettendosi allo incrocio lungo la litoranea Gallipoli-Leuca fino alla via delle Cale raggiungendo il piazzale antistante la chiesa del Canneto immettendosi poi lungo la via per Gallipoli (centro) e proseguendo le strade che circoscrivono il centro storico escluso dal vincolo: piazza Matteo Renato Imbriani, riviera di Scirocco, riviera di Ponente, riviera di Tramontana; ripercorrendo la via per Gallipoli e proseguendo attraversando la ferrovia Gallipoli-Zollino si immette lungo la via delle Fontanelle fino all'incrocio della particella 47 del foglio 9 e continua poi lungo le seguenti particelle 47, 28, 30, 28, 11; prosegue lungo la strada provinciale Gallipoli-Lecce fino al vertice sud-est della particella 89 del foglio 6 raggiungendo la strada vicinale Patitari all'incrocio con strada verso particella 3 frazionando le seguenti particelle del foglio 6: 89, 104, 105, 106, 5, 120, 4; attraversa la strada vicinale Patitari e sale lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 4: 64, 68, 96, 104; dal vertice sud-est della particella 16 del foglio 4 raggiunge il vertice sud-est della particella 6 frazionando le particelle: 16, 51, 7; segue il confine est della particella 6 immettendosi sulla litoranea Gallipoli-S. Caterina entrando nel territorio del comune di Sannicola; prosegue lungo detta strada fino allo incrocio con la strada vicinale Altolido-San Mauro Doganiere con direzione sud-est, incrocia la strada provinciale Gallipoli-Lecce, e la percorre in direzione nord fino all'incrocio con la strada provinciale Nardò-Manduria che percorre fino al km 54,100; dal vertice della particella 3 del foglio 1 del comune di Sannicola continua verso ovest lungo la vicinale Masseria Annibale, dal vertice della particella 47 del foglio 1 raggiunge il vertice nord-est della particella 86 percorrendone poi il lato fino al confine con il comune di Galatone.

COMUNE DI GALATONE

LATO NORD:

confine comune di Nardò.

LATO EST:

il limite della zona inclusa nel vincolo è determinato sul foglio 36 dal confine delle particelle 71, 98, 106, 97, dal vertice della particella 97 raggiunge il vertice sud della particella 39 del foglio 29, frazionando la particella 5 del foglio 36; prosegue costeggiando le seguenti particelle del foglio 29: 60, 62, 15.

LATO SUD:

confine comune di Gallipoli e comune di Sannicola.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio.

COMUNE DI NARDO'

LATO NORD:

confine comune di Porto Cesareo.

LATO EST:

scende lungo il confine del comune tra Nardò e Galatone fino a raggiungere il vertice della particella 1179 del foglio 129; segue poi il confine delle seguenti particelle del foglio 129: 1179, 945, 1254, 946, 174, 173, 95, 154, 2198, 2199, 578 1/3 e 1/2, 438, 83, 17, scende verso est lungo la strada vicinale Cosetta-Fiume immettendosi sulla strada litoranea Gallipoli-S. Caterina che percorre verso nord, continua lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 126, incluse nel vincolo: 520, 454, 453, 485, 487, 488, 489, 491, 318, 957, 758, 759, 486, 1157, 445, 398; raggiunge la strada comunale Nardò-S. Maria e ne percorre un tratto in direzione sud-est, fino al vertice della particella 22 del foglio 127, segue lungo confine lati delle seguenti particelle del

foglio 127: 22, 135, 3, 431, 430, 429, 428, 362, 234, 239, 302, 232, 199; incrocia la strada vicinale Li Santi, percorrendo un tratto in direzione nord-ovest incrociando la strada comunale S. Maria-Nardò e proseguendo fino al successivo incrocio con la medesima strada; dalla confluenza delle due strade su indicate, prosegue in direzione ovest lungo la strada comunale S. Caterina-Nardò; segue poi la strada vicinale della Cucchiara verso nord, fino all'incrocio con la strada vicinale Torre Leuzzi, che percorre verso ovest fino all'incrocio con la particella 79 del foglio 94; segue poi il lato est delle seguenti particelle del foglio 94: 79, 80, 78, 77, 45, 1; prosegue lungo la strada vicinale Cafari Brusca, con andamento nord; si immette sulla strada vicinale Masseria Sciogli, con andamento nord fino all'incrocio con la strada vicinale S. Isidoro che percorre fino al vertice della particella 38 del foglio 68, di cui costeggia il lato est, fino a raggiungere il vertice della particella 93 del foglio 58; segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 58: 93, 90, 130, 141, 120, 123, 136; dal vertice nord-est della particella 136, raggiunge il vertice sud-est della particella 40, frazionando la particella 105; segue poi i confini delle seguenti particelle del foglio 58: 40, 38, 37, 36, 34, 33, 32; incrocia la strada vicinale Sannicola e la percorre con andamento ovest fino al vertice della particella 522 del foglio 45, segue poi il lato est delle seguenti particelle del medesimo foglio: 522, 8, 9, 503, raggiungendo la strada litoranea che percorre fino a raggiungere la strada vicinale S. Isidoro; sale lungo la strada vicinale S. Isidoro fino all'incrocio con il vertice della particella 148 del foglio 46, continua seguendo il lato sud delle seguenti particelle del foglio 46: 148, 149, 150, 151, 152, 154, 30; dal vertice della particella 30, inclusa nel vincolo, piega verso nord costeggiando il lato della stessa particella, per poi raggiungere il vertice nord-ovest della particella 7 frazionando la particella 27 ed immettendosi lungo la litoranea che segue fino al confine del comune di Porto Cesareo.

LATO SUD:

confine comune di Galatone.

LATO OVEST:

confine di battigia mare Jonio; la perimetrazione include tutti gli scogli e isolotti.

COMUNE DI PORTO CESAREO

LATO NORD:

sale dal confine con il comune di Nardò lungo la litoranea S. Caterina-Porto Cesareo-Torre Colimena in prossimità dell'abitato di Porto Cesareo si immette sul lungomare scendendo lungo la via Cardarelli fino all'incrocio con via F. Giuliani, percorre la via Giuliani fino all'incrocio con via A. Murri che percorre verso mare fino all'incrocio con via Armodi; segue detta via fino all'incrocio con via Colombo scendendo per via Colombo fino alla via M. Tarantino che percorre immettendosi poi sulla via Garibaldi verso mare, raggiunge la via Monti torna verso il mare e costeggia la borgata Cesarea seguendo il confine del fronte del costruito; proseguendo lungo le vie S. Pellico, piazza N. Sauro, via L. Ariosto, via L. Muratori includendo nel vincolo le seguenti particelle del foglio 26: 293, 52, 294, 292, 415, 414, 413, 412, 397, 53, 54, 56, 57, 55, 7, 6, 396, 5, 398; all'incrocio con la via V. Monti percorre detta via in direzione ovest fino al vertice della particella 25 del foglio 22, costeggia il lato sud di detta particella e della particella 220 rimettendosi sulla strada litoranea S. Caterina-Porto Cesareo-Torre Colimena percorrendo il limite est delle particelle 220, 684; prosegue lungo la litoranea fino all'incrocio con la particella 318 del foglio 12, sale lungo il confine est di detta particella seguendo le seguenti particelle incluse nel vincolo: 318, 312, 90, 83, 82, 6; segue al foglio 11 lungo il confine delle seguenti particelle: 30, 29, 206, 25, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 10; attraversamento strada Masseria Serra degli Angeli, 201, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 19; continua in direzione est lungo la strada che costeggia dette particelle proseguendo lungo il confine della. particella 35 ed immettendosi sulla strada che conduce a Masseria Filicchie riscendendo dall'incrocio di detta strada con la strada che conduce a Punta Prosciutto seguendo poi dall'incrocio con la litoranea il confine del territorio comunale.

LATO EST:

confine comune di Nardò.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio, sono incluse nel vincolo tutte le isole e gli scogli.

LATO OVEST:

confine provincia di Taranto - comune di Manduria.

Nelle zone suddette sono comunque escluse dalle perimetrazioni le zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone omogenee A e B, —

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle coste adriatica e ionica dal limite sud dell'abitato di Otranto al confine con la provincia di Taranto, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sottocitati decreti ministeriali ,relativi ai seguenti comuni:

20 settembre 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 17 ottobre 1975 (Otranto);

4 luglio 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 26 ottobre 1970 (S. Cesarea Terme);

26 giugno 1965, in *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966 (Castro - Diso);

7 luglio 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1970 (Diso);

31 agosto 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 28 giugno 1971 (Andrano);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1970 (Tricase);

17 ottobre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 10 dicembre 1970 (Tiggiano);

14 novembre 1974, in *Gazzetta Ufficiale* n. 340 del 31 dicembre 1974 (Corsano);

25 settembre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 16 marzo 1971 (Alessano);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 25 maggio 1970 (Gagliano del Capo);

30 dicembre 1977, in *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 28 febbraio 1978 e 14 aprile 1967, in *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1967 (Castrignano del Capo);

1° settembre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1971 (Patù);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 19 maggio 1970 (Morciano di Leuca);

17 ottobre 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 15 dicembre 1970 (Salve);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970 (Ugento);

26 marzo 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970 (Alliste);

26 marzo 1970 in *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 27 maggio 1970 (Racale);

31 agosto 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 313 dell'11 dicembre 1970 (Taviano);

delibera della giunta regionale n. 5318 del 24 maggio 1982, in *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1982 (Gallipoli);

9 giugno 1970, in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 17 luglio 1970 (Sannicola);

25 febbraio 1974, in *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974 (Galatone);

20 febbraio 1968, in *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1978 (Nardò - Riviera Neretina);

15 ottobre 1952, in *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 13 novembre 1952 (Nardò - S. Caterina);

29 ottobre 1965, in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 2 dicembre 1965 (Nardò - S. Maria al Bagno);

4 settembre 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976 (Nardò - zona costiera);

19 dicembre 1969, in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1970 (Nardò - da S. Caterina a Torre dell'Alto);

20 febbraio 1968, in *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 12 marzo 1968 e 4 settembre 1975, in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 6 maggio 1976 (Porto Cesareo - v. Nardò), — limitatamente alle zone così perimetrate:

COMUNE DI OTRANTO

(Zona a sud dell'abitato

LATO NORD:

confine centro urbano di Otranto.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico, sono incluse nel vincolo tutte le isole e gli scogli.

LATO SUD:

confine comune di S. Cesarea Terme.

LATO OVEST:

a nord dell'abitato con andamento est-ovest da punta Sannicola percorre il limite della zona militare prospettante il porto, esclusa dal vincolo, segue la strada comunale Madonna del Passo e prosegue lungo strada litoranea Otranto-Leuca, continua lungo la proiezione della via dotto Minerva sino alla strada statale n. 173 che percorre verso Otranto, dall'incrocio con la comunale S. Giuseppe segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 41: 155, 156; attraversamento vicinale Fanghi, 519, 153, 58; si immette sulla strada comunale Catona e la percorre fino alla via S. Antonio, segue detta via e continua in direzione nord-ovest lungo la via Faccolli e strada comunale S. Giovanni risalendo poi lungo la strada provinciale da Martano raggiungendo la strada statale n. 16 che percorre in direzione ovest fino al limite del territorio comunale; scende lungo la strada comunale Gazzini, passa nel comune di Uggiano la Chiesa e segue il confine delle particelle 4 e 342 del foglio 3 (comune di Uggiano la Chiesa), dal vertice della particella 342 raggiunge il vertice della particella 155 frazionando la particella 12 del foglio 2 (comune di Uggiano la Chiesa); segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 3 (comune di Uggiano la Chiesa), particella 155; attraversamento strada vicinale Malavicina, 293, 311, 312, 314, 93, 264, 263, 276, 260, 346, 332, 259; torna nel territorio del comune di Otranto immettendosi lungo la strada vicinale Montelauro Vecchia segue la strada vicinale Monte Maiocchi e quindi la vicinale Uggiano Antigne verso Uggiano la Chiesa, costeggia il confine del territorio comunale di Otranto lungo la strada vecchia per Carpignano, passa nel territorio comunale di Uggiano e raggiunge la strada Uggiano Porto Badisco che percorre in direzione sud fino al km 9,500 circa.

COMUNE DI SANTA CESAREA TERME

LATO NORD:

confine con il comune di Otranto.

LATO EST:

confine con il mare Adratico.

LATO SUD:

confine con il comune di Castro.

LATO OVEST:

confine delimitato dalle seguenti particelle del foglio 6: 12, 20; dal vertice sud-ovest della particella 20 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 23 frazionando la particella 10; prosegue poi lungo le particelle 23, 20, 24, 23; segue al foglio 7 lungo le particelle: 5, 18, 37, immettendosi sulla strada litoranea Otranto-Leuca in direzione sud; all'incrocio con la strada comunale di Terra Rossa sale verso l'interno raggiungendo il vertice nord della particella 41 del foglio 12 frazionando le particelle 85, 19, 18 del foglio 12 e proseguendo lungo le seguenti particelle del medesimo foglio: 40, 120, 39, 80, 100, 53, 126, 54, 55, 56, 64, 69; scende lungo la strada comunale di Malepasso, all'incrocio con il vertice nord-ovest della particella 5 del foglio 22; prosegue lungo le seguenti particelle: 5, 7, 15, 16, 24, 28, 27, 80, 78, 30, 32, 88, 37, 38 sempre del foglio 22; risale lungo la strada comunale Mastefana fino a raggiungere il vertice della particella 24 del foglio 31, allegato *B*, proseguendo lungo il limite delle seguenti particelle 25, 36, 205, 264, 35; segue il foglio 31, allegato *A*, percorre i lati nord e ovest della particella 171 scendendo ancora lungo il lato ovest della particella 28 risalendo verso est lungo la strada delimitata agli estremi dalle particelle 175, 245; incontra il vertice della particella 30 e prosegue lungo il lato di detta particella e della particella 223; foglio 31, allegato *B*, segue lungo le particelle 135, 216, 136, 34, 141 immettendosi quindi lungo la strada litoranea Leuca-Otranto in direzione sud; percorre la litoranea fino al vertice della particella 247 del foglio 33; risale lungo le particelle 247, 249; segue lungo il lato nord della particella 248 e dal vertice della particella 248 raggiunge il vertice più interno della particella 67 frazionandola; segue lungo la particella 67 e proseguendo lungo le seguenti particelle del foglio 34: 149, 1-148, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 135, 186, 133, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 137, 136, 47, 49, 51, 53, 57, 120, 61, 63, 65, 146, 67, 155, 154, 71, 75.

COMUNE DI CASTRO

LATO NORD:

confine con il comune di Santa Cesarea.

LATO EST:

confine con la linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine con il mare Adriatico.

LATO OVEST:

dal vertice della particella 43 del foglio 2 scende lungo il confine di detta particella e piega verso ovest lungo la strada vicinale Monte l'Aquaro Romanelli proseguendo lungo il lato della particella 7: dal vertice sud di detta particella raggiunge il vertice nord della particella 15 e prosegue lungo le seguenti particelle: 15, 16, 17, 54, 26, 27, 65, 35, 64; dal vertice sud-ovest della particella 64 raggiunge il vertice della particella 15 del foglio 4 frazionando la particella 34 del foglio 2; prosegue al foglio 4 lungo le seguenti particelle: 15, 17, 126, 141; attraversamento vicinale Morosini, 189, 190, 191, 192, 39, 675, 52, 54, 107, 462, 461, 460; dal vertice nord della particella 397 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 31 frazionando le particelle 397, 338, 342, 339, 337, 439, 438, 128, 385, 384; prosegue lungo le particelle 31, 493, 257, 258, 577, 364, 365, 487, 486, 485; segue al foglio 11 lungo le particelle 1012, 890, 995, 889, 1124, 1116, 891, 892, 893, 894, 12, 1070, 28; sale lungo la strada vicinale Grotta Zinzulusa immettendosi sulla strada comunale di Castro e proseguendo poi verso sud lungo la vicinale dei Cife, risale sulla provinciale Diso-Vignacastrisi-Castro costeggiando il Canale del Porto e scendendo lungo la strada che costeggia il canale sopracitato fiancheggiando in prossimità di Castro Marina la particella 1117 del foglio 11; segue lungo le particelle 573, 233, immettendosi sulla strada vicinale Frasciuto; segue al foglio 10 lungo le particelle 297, 296, 298, 295, 294, 293, 77, 79, 591, 304; segue al foglio 16 lungo le particelle 65, 66, 67, 75, 68, 69, 753, 756, 751, 750, 59, 354, 353, 132; attraversamento strada; segue particelle 128, 125, 123, 219, 218, 217, 216, 215, 478, 479.

COMUNE DI DISO

LATO NORD:

confine comune di Castro.

LATO EST:

confine linea di battaglia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Andrano.

LATO OVEST:

segue il percorso della strada vicinale Marina dell'Aia, si immette poi lungo la strada vicinale dell'Acquaviva e raggiunge il vertice della particella 54 del foglio 19, prosegue lungo il confine delle particelle 82, 83, incrocia la strada vicinale Tristello e la segue fino allo incrocio con strada vicinale arenosa; segue lungo confine delle seguenti particelle del foglio 19: 772, 106, 108, 109, 110, 114; raggiunge strada vicinale Torre Capo Lupo e la percorre fino alla particella 121, segue lungo confine seguenti particelle del foglio 19: 658, 407, 628, 123, 124, 125, 126, 127, 652, 128, 180, 131, 137, 806, 807, 142, 144, 145, 150, 578, 151; attraversa la strada vicinale Murtole e continua lungo le seguenti particelle del foglio 22: 90, 92, 326, 97, 100, 519, 101, 163, raggiungendo la strada vicinale Marina di Andrano sul confine del territorio comunale di Andrano.

COMUNE DI ANDRANO

LATO NORD:

confine comune di Diso.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Tricase.

LATO OVEST:

dalla strada comunale Marina segue il limite delle seguenti particelle del foglio 18: 25, 1011, 49, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 66, 70, 73, 75, 111, 492, 113, 115, 116, 493, 117, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 621, 622,

221; incrocia la strada comunale Campo Marino seguendone un tratto sino al vertice della particella 326/B seguendo poi le seguenti particelle: 327, 328, 865, 331, 554, 340, 345, 816, 817, 349, 346, 347, 350, 354, 765, 358, 629, 630, 360; dal vertice sud della particella 360 percorre un tratto della strada Saccuddi sino al vertice nord della particella 42 del foglio 19, proseguendo per le successive: 298, 107, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 121, 357, 120, 136, 144, raggiungendo il confine del comune di Tricase.

COMUNE DI TRICASE

LATO NORD:

confine comune di Andrano lungo il confine del foglio 19 del comune di Tricase.

LATO EST:

confine linea di battigia mare Adriatico.

LATO SUD:

confine comune di Tiggiano.

LATO OVEST:

segue per un primo tratto il confine tra il foglio 19 e il foglio 10 del comune di Tricase costeggiando le seguenti particelle del foglio 19: 2, 318, 326, 327, 328, 336, 337, 338, 4, 264, 249, 231, 473, 250, 251, 252, 253, 258, 255, 6, 11, 12, 13; lungo il confine con il foglio 18 seguono le seguenti particelle: 14, 15, 20, 21, 374, 30, 373, 377, 378, 37, 39, 52, 58, 60, 62, 66, 68, 69, 87; prosegue al confine del foglio 25 comune di Tricase attraversando la strada comunale Serra Romagni; foglio 25, segue il confine, verso sud, delle seguenti particelle: 1, 18, 21, 24, 30, 32, 33, 65, 391, 390, 389, 72, 78, 79, 308, 240, 117; seguendo sui due lati verso est, la particella 117, attraversa la strada vicinale Magnoni e scende lungo il confine delle seguenti particelle: 119, 143, 144, 192, 193, 194; dal vertice della particella 194 attraversa la strada vicinale Serra di Stachi e prosegue lungo il confine delle seguenti particelle: 241, 214; foglio 34 particelle: 497, 449, 476; dal vertice sud della particella 474 raggiunge, attraversando la strada non denominata, il vertice della particella 69, proseguendo verso ovest lungo i confini delle seguenti particelle: 69, 648, 73, 295, 294, 271, per poi immettersi lungo la strada provinciale Presicce-Specchia-Tricase Porto; foglio 46, prosegue sulla strada provinciale Presicce-Specchia-Tricase Porto fino al vertice della particellea 460 seguendo il confine della particella 258, immettendosi sulla strada vicinale Scuri fino al vertice della particella 17 proseguendo verso sud-ovest con le seguenti particelle: 19, 20, 21, 23, 241, 237, 236, 57, 64, 65, 111, 227, 228, 229, 255, 230, fino al vertice della particella 369 frazionando la particella 231 e proseguendo al confine delle seguenti particelle: 369, 368, 367, 366, 365, 364, 363, 716, 336; dal vertice sud-ovest della particella 336 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 174 frazionando le particelle 147, 253, 148, 278, 279, 281, 149; segue con il confine delle particelle 174, 173, 172; dal vertice sud della particella 172 attraversa la strada vicinale Laurelli II; foglio 47, dalla vicinale si immette verso sud sulla strada statale n. 173 litoranea Otranto-Leuca incrociando la strada comunale Calini e raggiunge il vertice est della particella 185 frazionando le seguenti particelle: 286, 285, 194, 191, 189, 187, proseguendo il confine delle sottoelencate: 185, 184, 183; attraversando la strada vicinale Provenzano segue lungo il confine della particella 179 fino al vertice della particella 144 frazionando le particelle 146, 145, 144; attraversa la strada vicinale Cavalli-Palane-Provenzano, seguendo poi il confine delle particelle 164, 163, 260, 162, 136, 161.

COMUNE DI TIGGIANO

LATO NORD:

confine con il comune di Tricase.

LATO OVEST:

segue il perimetro delle seguenti particelle del foglio 9: 1, 5, 10, 344, 343, 13, dal vertice sud-ovest della particella 13 fino al vertice della particella 505 frazionando la particella 22; segue lungo il confine delle particelle 505, 506; dal vertice sud della 506 attraversa la strada comunale Bulano fino al vertice della particella 398 frazionando la particella 103; prosegue lungo il confine delle seguenti particelle: 398, 397, 158, 161, 162, 164, 165, 172, 188, 189, 190, 191, 210, 387, 367, 369; dal vertice sud della particella 369 al vertice nord della particella 269 frazionando le particelle 237, 509, 510; segue il confine della particella 269 e percorre la strada vicinale Bulano Tanerre.

LATO SUD:

confine con il comune di Corsano.

LATO EST:

confine con il Mare Adriatico - linea di battigia.

COMUNE DI CORSANO

LATO NORD:

confine con il comune di Tiggiano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico-linea di battigia.

LATO SUD:

confine con il comune di Alessano.

LATO OVEST:

delimitato dalle seguenti particelle del foglio 4: 414, 26, 75; segue il lato sud-ovest della particella 75 fino alla strada vicinale Tanerre che percorre in direzione sud-est fino al vertice della particella 468; segue lungo le particelle 106, 107, 113; dal vertice sud della particella 113 prosegue in direzione sud lungo la strada vicinale Monterone fino al vertice nord della particella 235; segue il lato di detta particella, proseguendo lungo la particella 609 fino ad incontrare la strada vicinale Sepi che percorre verso est scendendo verso sud dal vertice della particella 367 e fino all'incrocio della strada vicinale Preula che percorre verso sud; proseguendo lungo la strada vicinale Bortoli fino al vertice della particella 410 del foglio 6 che costeggia fino al vertice nord-est della particella 171; raggiungendo il vertice sud-ovest della particella 172 frazionando le particelle 171, 172; scende poi lungo la strada comunale Pozze Santa Maura, all'incrocio con il vertice nord della particella 390, foglio 9; seguono i confini nord e ovest della particella 390 proseguendo lungo le particelle 644, 488, 625, 624, 70, 56, 381, immettendosi lungo la strada comunale Cozzamendola Monte verso nord-

ovest incrociando la strada comunale Pesco Marre Catrile lungo la quale discende incontrando la strada comunale Marre Grande che percorre fino al vertice della particella 161 del foglio 9 proseguendo lungo il confine delle seguenti particelle: 604, 605, 606, 416, 756, 755, 215, 255, 256, 257, 291, 314, 316, 337, 363, 709, 374, 526; si immette poi lungo la strada comunale Nuova di Novaglie fino al comune di Alessano.

COMUNE DI ALESSANO

LATO NORD:

confine con il comune di Corsano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico-linea di battigia.

LATO SUD:

confine con il comune di Gagliano del Capo.

LATO OVEST:

dal vertice della particella 30 del foglio 31 scende lungo la strada Nuova di Novaglie immettendosi sulla strada comunale Novaglie-Corsano fino al vertice della particella 216 proseguendo lungo il confine delle particelle 216, 140, 160, 161.

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

LATO NORD:

confine con il comune di Alessano.

LATO EST:

confine con il mare Adriatico-linea di battigia.

LATO SUD:

confine con il mare Adriatico-linea di battigia.

LATO OVEST:

lungo le seguenti particelle del foglio 4: 47, 349, 48, 51, 473, 454, 304, 399, 402, 401, 43, 400, 704, 108, 33, 109, 110, 151, 152; attraversamento strada vicinale Campore, segue lungo particelle 160, 524, 161, 242, 326, 251; attraversa strada vicinale Pasule Perazze e prosegue lungo il lato est delle particelle 252, 253; scende verso est lungo strada vicinale Pasule Perazze incontrando il vertice della particella 29 del foglio 7; piega verso sud costeggiando le seguenti particelle: 29, 31, 33, 35, 36, 116, 115, 114; attraversamento vicinale Spinose; particelle 107, 568, 569, 108, 214, 217, 218, 309, 313; dal vertice sud della particella 313 risale verso nord-ovest lungo le particelle 428, 427, 301, 300, 299, 202, 192, 191, 194, 193, 191, 746; attraversamento vicinale Spinose; particella 176, dal vertice nord-est della particella 176 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 81 frazionando le particelle 173, 91, 81; segue lungo vicinale Campore in direzione nord-ovest; al vertice nord della particella 390 piega verso ovest costeggiando le particelle 590, 64; ridiscende lungo le particelle 66, 68, 162, 576, 912, 901, 268; attraversamento vicinale Spinose; particelle 271, 272, 274; dal vertice sud-ovest della particella 274 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 390 e 874 immettendosi sulla strada vicinale Ciolo a raggiungere il vertice ovest della particella 53 del foglio 11, segue lungo le particelle 53, 470, 49, 50, 371, 51, 99, 98, 817, 159; attraversamento strada vicinale Serre; particelle 183, 184, 509, 185; scende lungo strada vicinale Trepito raggiungendo il vertice nord della particella 214 che costeggia lungo il lato nord-ovest proseguendo lungo le particelle 212, 461, 206; attraversamento strada vicinale Muscelle, particella 237; dal vertice nord-ovest della particella 237 piega verso sud percorrendo la vicinale Marasei e poi le particelle 275, 277, 278, 306, 307, 342, 343, 346, 348, 361; si immette sulla vicinale Vincenza e la percorre verso ovest incrociando la strada vicinale Scioranti che segue fino al lato della particella 9 del foglio 14 che costeggia raggiungendo la strada vicinale Cucuruzzi che percorre verso sud; in prossimità della Masseria Cucuruzzi (particella 19, foglio 15) piega verso ovest lungo strada vicinale Cucuruzzi, al vertice della particella 1 scende a sud lungo la strada vicinale Monte Morelli poi verso ovest lungo la vicinale S. Demetrio che percorre fino all'incrocio con la strada vicinale Foresta Forte seguendo quindi le seguenti particelle del foglio 16: 61, 62, 64, 65, 239; dal vertice nord della particella 239 raggiunge il vertice sud della particella 94 frazionandola ed immettendosi poi sulla vicinale Paduli proseguendo poi verso sud lungo il confine del comune di Castrignano del Capo.

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

LATO NORD:

segue lungo la strada vicinale Paduli fino all'incrocio con la strada vicinale Serri II che percorre in direzione ovest, raggiunge poi la strada vicinale Serri III percorrendo il limite nord delle seguenti particelle del foglio 23: 45, 57, 56, 136, 50, 125, 167, 168, 179; percorre poi la strada vicinale Serri III raggiungendo la strada provinciale Lecce-Maglie-Santuario e Faro di S. Maria di Leuca; scende lungo detta provinciale e si immette sulla strada che conduce a Leuca; percorre tale strada fino all'incrocio con il vertice est della particella 571 del foglio 21; da detto vertice raggiunge il vertice nord-est della particella 34 frazionando le seguenti particelle del foglio 21: 43, 572, 42, 571; prosegue verso ovest lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 21: 34, 33, 32, 31, 760, 30, 185, 24, 23, 22, 21, 19, 18; attraversamento strada comunale S. Giuseppe, 17, 16, 15, 13, 327; attraversamento strada vicinale Cavalli, 11, 10, 285, 1, 2, 3, 4, 5, 183; scende lungo la strada provinciale Castrignano del Capo-Marina di Leuca; giunto all'incrocio con la strada vicinale Porcinara percorre questa ultima in direzione sud immettendosi lungo la vicinale Marchiello e risalendo lungo le seguenti particelle del foglio 20: 200, 291, 47, 46, 266, 264, 263, 44; sale lungo la strada vicinale Capitali riscendendo poi lungo la comunale Marcatara immettendosi lungo la strada vicinale Cammatari, segue lungo le seguenti particelle del foglio 19: 25, 24, 182, 179, 11, 10; sale lungo la strada vicinale Pietre e prosegue lungo le particelle: 1, 176 del foglio 19; segue al foglio 15 attraversando la strada comunale Cornacchiolo e proseguendo lungo le seguenti particelle del foglio 15: 185, 182, 178, 544, 177, 178; attraversamento strada comunale Mortara, 447, 129, 130, 231, attraversamento vicinale Scappole, 51, 50, 47, 49; dal vertice nord-est della particella 49 raggiunge il vertice est della particella 46 frazionando la particella 44, segue particelle 56, 327, 296; dal vertice nord della par-

ticella 296 raggiunge il vertice sud della particella 294 frazionando la particella 44; segue particelle 294, 295, 294; sale lungo la strada vicinale Cupasce fino ad incontrare la particella 192 del foglio 14; segue confini delle seguenti particelle del foglio 14: 192, 189, 186, 185, 183, 182, 395, 178, 177, 41, 155, 388, 387, 280, 135; dalla particella 135 sale verso nord-ovest lungo la strada vicinale Curti di Volito immettendosi sulla comunale Volito e percorrendola verso ovest fino all'incrocio del confine del comune di Patù.

LATO EST:

confine comune di Gagliano del Capo.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Patù.

COMUNE DI PATU'

LATO NORD:

segue la strada litoranea Gallipoli-Leuca fino ad incontrare la strada comunale Verginelle, sale lungo detta strada e si immette lungo la strada vicinale Scorpore I proseguendo verso ovest sul confine delle seguenti particelle del foglio 9: 123, 93, 91, attraversamento vicinale Salatelli, 75, 395, 76; segue sulla vicinale Termite verso ovest fino ad incontrare la particella 288 del foglio 8; segue confine delle seguenti particelle del foglio 8: 288, 136, 140, 165, 135, sale lungo la vicinale Macchie Romano, proseguendo verso ovest lungo i confini delle seguenti particelle del foglio 8: 10, 19; attraversamento vicinale Macchie Carlucce, 69, 70, 71, 72, 280 73, 185; lungo la strada comunale Pozze Fasulo Monaci Genise raggiunge il confine del comune di Morciano di Leuca.

LATO EST:

confine comune di Castrignano del Capo.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Morciano di Leuca.

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA

LATO NORD:

foglio 17 lungo le seguenti particelle: 143, 144, 68, 181, 112, 103, 102, 101, 100, 47, 67, 162, 163; dal vertice nord della particella 163 fino al vertice est della particella 163 del foglio 16 la strada comunale Nepole; segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 16: 163, 205, 115, 114, 113, 112, 109, 108, 432, 101, 97, 385, 96, 45, 209; dal vertice est della particella 209 prosegue fino al vertice nord-est della particella 38 frazionndo le particelle: 46, 38; continua seguendo le particelle 433, 37 immettendosi lungo la strada comunale Torre Vado fino all'incrocio della vicinale Biscozzi percorrendola fino all'incrocio con la vicinale Scalelle; prosegue immettendosi infine nella vicinale Suppenne Scalelle in direzione sud costeggiando per un tratto il confine con il comune di Salve.

LATO EST:

confine comune di Patù.

LATO SUD:

confine mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Salve.

COMUNE DI SALVE

LATO NORD:

confina con i lati delle seguenti particelle del foglio 28: 147, 215, 213, 212, 211; dal vertice nord della particella 211 raggiunge il vertice nord della particella 539 frazionando la particella 88; prosegue attraversando la strada comunale di Mare fino al vertice est della particella 192; segue lungo le seguenti particelle: 192, 125, 124, 485, 239, 122, 395, 401, 400, 399, 487, 183, 530, 469, 366, 120, 501, 360; dal vertice nord della particella 360 raggiunge il vertice est della particella 54 frazionando la particella 56; prosegue lungo le seguenti particelle: 54, 596, 260, 259, 51; dal vertice nord della particella 51 si immette sulla strada comunale Pescoluse o Posto di Salve fino ad incontrare la provinciale Gallipoli-Leuca su cui prosegue fino al confine del comune di Ugento.

LATO EST:

confine comune di Morciano di Leuca.

LATO SUD:

confine mare Jonio.

LATO OVEST:

confine comune di Ugento.

COMUNE DI UGENTO

LATO NORD:

segue il confine delle seguenti particelle del foglio 106: 412, 806, 1030, 43, 252, 250, 66, 280, 248, 184, 186, 403, 404, 952, 401, 776, 901, 398, 167, 173, 98, 100, 99, 1010, 103, 104, 105, 107, 113, 1384, 126, 95, 588; segue foglio 103, particelle: 90, 17, 86, 15, 48, 32, 12, 5, 2, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69; prosegue in direzione nord-est lungo le particelle: 1, 137, 136 del foglio 102 fino al vertice sud della particella 228 del foglio 99; da detto vertice raggiunge il vertice est della particella 113 frazionando la particella 228; segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 99; 113, 991, 390; dal vertice nord della particella 390 raggiunge il vertice est della particella 174 frazionando la particella 387 segue lungo le particelle: 174 e 111, foglio 99; segue al foglio 102 lungo il confine delle seguenti particelle: 105, 104, 79, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 56, 57, 47, 1, 6, 7, 23, 96, 95, 91, 88, 32, 122, 27, 34; attraversata la litoranea Gallipoli-Leuca scende verso il mare lungo il confine delle particelle 33, 13, 203 del foglio 102 immettendosi nel canale individuato al foglio 102 con particelle 76 e 74, costeggiando le seguenti particelle del foglio 102: 22, 76, 74, 75; segue sempre lungo il canale al foglio 98 costeggiando le seguenti particelle: 194, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 174,

173, 172, 169, 7, 238, 237, 234, 233, 230, 227; prosegue ancora lungo il percorso del canale al foglio 97 sul confine delle seguenti particelle: 85, 45, 47, 89, 388, 80, 387, 371, 372, 373, 376, 377, 378, 106, 104, 79, 77, 78, 49, 48, 6, 39, 38, 37, 36; attraversa la strada provinciale S. Giovanni-Ugento, sempre lungo il canale verso il mare fino al vertice est della particella 265 del foglio 72, allegato *B;* prosegue verso nord-est lungo la strada che costeggia le seguenti particelle del foglio 72 allegato *B*: 539, 411, 69, 131, 250, 568; si immette lungo la via C. Colombo e raggiunge il confine con il comune di Alliste.

LATO EST:

confine comune di Salve.

LATO SUD:

Confine linea di battaglia mare Jonio. La perimetrazione include tutti gli scogli e isole.

LATO OVEST:

confine comune di Alliste.

COMUNE DI ALLISTE

LATO NORD:

confine comunale di Racale.

LATO EST:

strada litoranea Gallipoli-Leuca.

LATO SUD:

confine comune di Ugento.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio.

COMUNE DI RACALE

LATO NORD:

confine comune di Taviano.

LATO EST:

strada litoranea Gallipoli-Leuca.

LATO SUD:

confine comune di Alliste.

LATO OVEST:

linea di battigia mare Jonio.

COMUNE DI TAVIANO

LATO NORD:

confine di Gallipoli.

LATO EST:

strada litoranea Gallipoli-Leuca.

LATO SUD:

confine comune di Racale.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio.

COMUNI DI GALLIPOLI E SANNICOLA

LATO NORD:

confine comune di Galatone.

LATO OVEST:

confine mare Jonio.

LATO SUD:

confine mare Jonio e comune di Taviano.

LATO EST:

segue la litoranea Gallipoli-Leuca fino al vertice sud della particella 26 del foglio 45, costeggia i lati delle seguenti particelle del foglio 45: 99, 15, 14, 18, 123, 113, segue foglio 41 lungo particelle 22, 26, 11; dal vertice nord-est della particella 11 del foglio 41 raggiunge il vertice sud della particella 3, frazionando le seguenti particelle: 32, 22, 7, 9; segue poi il confine delle seguenti particelle: 3, 2, 1, 26; continua lungo il lato sud-est della particella 30 del foglio 37, dal vertice est di detta particella raggiunge il vertice nord della particella 30 del foglio 32 frazionando le seguenti particelle: 29 del foglio 37, 180, 192, 152, 30, del foglio 32; prosegue lungo la strada vicinale Masseria Vocali fino al vertice est della particella 24 del foglio 32; prosegue con le sottoelencate particelle: 24, 81, 230, 98, 22, 179, 100; sale verso nord lungo il canale individuato con la particella 38 proseguendo lungo il confine della particella 111 del foglio 25; a nord della particella 111 si immette lungo il canale individuato con la particella 16 delimitato dalle particelle 19, 20, 19; dal vertice nord-est della particella 19 scende fino al vertice nord-est della particella 223 proseguendo sul confine delle seguenti particelle: 222, 224, 353, 25, 24; attraversamento canale, 107, 76, 206, 23; segue foglio 21 particelle 41, 50; dal vertice est della particella 50 del foglio 21, raggiunge il vertice nord-ovest della particella 33 frazionando le seguenti particelle: 32, 33; segue foglio 20 dal vertice sud-est della particella 18 del foglio 20; prosegue secondo una linea ideale che unisce detto vertice con la particella 17 frazionando la particella 18 ed immettendosi all'incrocio lungo la litoranea Gallipoli-Leuca fino alla via delle Cale raggiungendo il piazzale antistante la chiesa del Canneto immettendosi poi lungo la via per Gallipoli (centro) e proseguendo le strade che circoscrivono il centro storico escluso dal vincolo: piazza Matteo Renato Imbriani, riviera di Scirocco, riviera di Ponente, riviera di Tramontana; ripercorrendo la via per Gallipoli e proseguendo attraverso la ferrovia Gallipoli-Zollino si immette lungo la via delle Fontanelle fino all'incrocio della particella 47 del foglio 9 e continua poi lungo le seguenti particelle: 47, 28, 30, 28, 11; prosegue lungo la strada provinciale Gallipoli-Lecce fino al vertice sud-est della particella 89 del foglio 6 raggiungendo la strada vicinale Patitari all'incrocio con strada verso particella 3 frazionando le seguenti particelle del foglio 6: 89, 104, 105, 106, 5, 120, 4; attraversa la strada vicinale Patitari e sale lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 4: 64, 68, 96, 104; dal vertice sud-est della particella 16 del foglio 4 raggiunge il vertice sud-est della particella 6 frazionando le particelle 16, 51, 7; segue il confine est della particella 6 immettendosi sulla litoranea Gallipoli-S. Caterina entrando nel territorio del comune di Sannicola; prosegue lungo detta strada fino all'incrocio con la strada vici-

nale Altolido-San Mauro Doganiere con direzione sud-est, incrocia la strada provinciale Gallipoli-Lecce e la percorre in direzione nord fino all'incrocio con la strada provinciale Nardò-Manduria che percorre fino al km 54,100; dal vertice della particella 3 del foglio 1 del comune di Sannicola continua verso ovest lungo la vicinale Masseria Annibale; dal vertice della particella 47 del foglio 1; raggiunge il vertice nord-est della particella 86 percorrendone poi il lato fino al confine con il Comune di Galatone.

COMUNE DI GALATONE

LATO NORD:

confine comune di Nardò.

LATO EST:

il limite della zona inclusa nel vincolo è determinato sul foglio 36 dal confine della particella 71, 98, 106, 97, dal vertice della particella 97 raggiunge il vertice sud della particella 39 del foglio 29, frazionando la particella 5 del foglio 36; prosegue costeggiando le seguenti particelle del foglio 29: 60, 62, 15.

LATO SUD:

confine comune di Gallipoli e comune di Sannicola.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio.

COMUNE DI NARDO'

LATO NORD:

confine comune di Porto Cesareo.

LATO EST:

scende lungo il confine del comune tra Nardò e Galatone fino a raggiungere il vertice della particella 1179 del foglio 129, segue poi il confine delle seguenti particelle del foglio 129: 1179, 945, 1254, 946, 174, 173, 95, 154, 2198, 2199, 578, 1/3 e 1/2, 438, 83, 17, scende verso est lungo la strada vicinale Cosetta-Fiume immettendosi sulla strada litoranea Gallipoli-S. Caterina che percorre verso nord, continua lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 126, incluse nel vincolo: 520, 454, 453, 485, 487, 488, 489, 491, 318,, 957, 758, 759, 486, 1157, 445, 398, raggiunge la strada comunale Nardò-S. Maria e ne percorre un tratto in direzione sud-est, fino al vertice della particella 22 del foglio 127, segue lungo confine lati delle seguenti particelle del foglio 127: 22, 135, 3, 431, 430, 429, 428, 362, 234, 239, 302, 232, 199; incrocia la strada vicinale Li Santi, percorrendone un tratto in direzione nord-ovest incrociando la strada comunale S. Maria-Nardò e proseguendo fino al successivo incrocio con la medesima strada; dalla confluenza delle due strade suindicate, prosegue in direzione ovest lungo la strada comunale S. Caterina-Nardò; segue poi la strada vicinale della Cucchiara verso nord, fino all'incrocio con la strada vicinale Torre Leuzzi, che percorre verso ovest fino all'incrocio con la particella 79 del foglio 94; segue poi il lato est delle seguenti particelle del foglio 94: 79, 80, 78, 77, 45, 1; prosegue lungo la strada vicinale Cafari Brusca, con andamento nord; si immette sulla strada vicinale Masseria Sciogli, con andamento nord fino all'incrocio con la strada vicinale S. Isidoro che percorre fino al vertice della particella 38 del foglio 68, di cui costeggia il lato est, fino a raggiungere il vertice della particella 93 del foglio 58; segue lungo il confine delle seguenti particelle del foglio 58: 93, 90, 130, 141, 120, 123, 136; dal vertice nord-est della particella 136, raggiunge il vertice sud-est della particella 40, frazionando la particella 105; segue poi i confini delle seguenti particelle del foglio 58: 40, 38, 37, 36, 34, 33, 32; incrocia la strada vicinale Sannicola e la percorre con andamento ovest fino al vertice della particella 522 del foglio 45, segue poi il lato est delle seguenti particelle del medesimo foglio: 522, 8, 9, 503, raggiungendo la strada litoranea che percorre fino a raggiungere la strada vicinale S. Isidoro; sale lungo la strada vicinale S. Isidoro fino all'incrocio con il vertice della particella 148 del foglio 46, continua seguendo il lato sud delle seguenti particelle del foglio 46: 148, 149, 150, 151, 152, 154, 30; dal vertice della particella 30, inclusa nel vincolo, piega verso nord costeggiando il lato della stessa particella per poi raggiungere il vertice nord-ovest della particella 7 frazionando la particella 27 ed immettendosi lungo la litoranea che segue fino al confine del comune di Porto Cesareo.

LATO SUD:

confine comune di Galatone.

LATO OVEST:

confine linea di battigia mare Jonio; la perimetrazione include tutti gli scogli e isolotti.

COMUNE DI PORTO CESAREO

LATO NORD:

sale dal confine con il comune di Nardò lungo la litoranea S. Caterina-Porto Cesareo-Torre Colimena in prossimità dell'abitato di Porto Cesareo si immette sul Lungomare scendendo lungo la via Cardarelli fino all'incrocio con via F. Giuliani, percorre la via Giuliani fino all'incrocio con via A. Murri che percorre verso mare fino all'incrocio con via Armondi; segue detta via fino all'incrocio con via Colombo scendendo per via Colombo fino alla via M. Tarantino che percorre immettendosi poi sulla via Garibaldi verso mare, raggiunge la via Monti torna verso il mare e costeggia la borgata Cesarea seguendo il confine del fronte del costruito; proseguendo lungo le vie S. Pellico, piazza N. Sauro, via L. Ariosto, via L. Muratori, includendo nel vincolo le seguenti particelle del foglio 26: 293, 52, 294, 292, 415, 414, 413, 412, 397, 53, 54, 56, 57, 55, 7, 6, 396, 5, 398, all'incrocio con la via V. Monti percorre detta via in direzione ovest fino al vertice della particella 25 del foglio 22, costeggia il lato sud di detta particella e della particella 220 rimettendosi sulla strada litoranea S. Caterina-Porto Cesareo-Torre Colimena percorrendo il limite est delle particelle 220, 684; prosegue lungo la litoranea fino all'incrocio con la particella 318 del foglio 12, sale lungo il confine est di detta particella seguendo le seguenti particelle incluse nel vincolo: 318, 312, 90, 83, 82, 6, segue al foglio 11 lungo il confine delle seguenti particelle: 30, 29, 206, 25, 189, 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 10; attraversamento strada Masseria Serra degli Angeli, 201, 200, 199, 18, 197, 196, 195, 194, 19; continua in direzione est lungo la strada che costeggia dette particelle proseguendo lungo il confine della particella 35 ed immet-

tendosi sulla strada che conduce a Masseria Filicchie riscendendo dall'incrocio di detta strada con la strada che conduce a Punta Prosciutto seguendo poi dall'incrocio con la litoranea il confine del territorio comunale.

LATO EST:

confine comune di Nardò.

LATO SUD:

confine linea di battigia mare Jonio, sono incluse nel vincolo tutte le isole e gli scogli.

LATO OVEST:

confine provincia di Taranto-comune di Manduria, — sono integrati nella parte del dispositivo con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5762)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Acaia sita nel comune di Vernole.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con decreto ministeriale del 31 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970, la zona costiera e parte del territorio comunale di Vernole (Lecce) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perché per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi di essenze locali, nonché da un bosco che si sviluppa lungo parte del litorale, con piante di pino Aleppo, pino domestico e qualche esemplare di cipresso ed eucaliptus, costituisce un quadro panoramico di grande rilievo e, nello stesso tempo, insieme ai resti di antichi monumenti, un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale.

Tale zona è così delimitata:

a nord: con il territorio comunale di Lecce;

a sud: con il territorio comunale di Melendugno;

a est: con il mare Adriatico;

ad ovest: con il rimanente territorio comunale di Vernole.

POLIGONALI:

tratto A-B: parte del mare Adriatico sul confine del territorio comunale di Vernole segue detto confine sino ad incontrare la strada Lecce-Vernole al km 9,500 circa;

tratto B-C: parte dal punto B al km 9,500 della strada Lecce-Vernole, prosegue verso ovest-sud lungo detta strada sino al km 15,500 circa;

tratto C-D: parte dal predetto punto C al km 15,500 circa, lambisce il centro abitato, che vi rimane escluso. Secondo la perimetrazione operata dall'amministrazione comunale in virtù della legge 6 agosto 1967, n. 765, incontra la strada Vernole-Melendugno, prosegue per detta strada, sino all'intersezione di questa ultima con il confine del territorio comunale di Vernole;

tratto D-E: parte dal punto D, posto all'intersezione della strada Vernole-Melendugno con il confine del territorio comunale di Vernole, segue detto confine sino a giungere al mare Adriatico;

tratto E-A: l'intera zona costiera di pertinenza del comune di Vernole. Da detta zona così come sopra descritta devono essere eccettuati gli abitati delle frazioni di Vanze, Strudà Acquarica secondo la perimetrazione effettuata dal consiglio comunale ex legge 6 agosto 1967, n. 765;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che il piccolo centro di Acaia è sorto su disegno e per volontà dell'architetto cinquecentesco Giangiacomo dell'Acaia sull'esempio di ben più rinomati e più grandi insediamenti rinascimentali del genere.

Nell'ambito della zona già tutelata dalla legge 1947/1939 si propone quindi un'area di rispetto assoluto, ricadente anche su terreni non ancora interessati dalla caotica espansione edilizia del piccolo centro, in modo da poter preservare, almeno parzialmente, la originaria cornice della cinta muraria e del cinquecentesco castello, i quali costituiscono nell'insieme progettuale ed attuativo, un esempio pressocché unico nel paesaggio pugliese;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio sito nel comune di Vernole (Lecce), frazione Acaia, delimitato nel modo seguente:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 9: parte dal punto A corrispondente con il vertice nord della particella 12 del foglio catastale n. 8, continua lungo il lato nord-ovest di detta particella proseguendo lungo le seguenti particelle: 27, 28, 29, fino al vertice est della particella 29 sull'incrocio con la strada comunale Acaia-S. Cataldo (punto B).

LATO EST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 9: parte dal punto B e scende lungo la strada comunale Acaia-S. Cataldo, all'incrocio con la strada comunale dei Cacari costeggia le particelle 49-48; attraversa la strada e scende lungo i lati delle seguenti particelle: 64, 67, 81, raggiungendo il punto C corrispondente al vertice est della particella 81 sull'incrocio con la strada vicinale S. Pietro.

LATO SUD:

foglio catastale n. 22: dal punto C percorre verso ovest la strada vicinale S. Pietro fino all'incrocio con il vertice nord della particella 4; segue lungo il lato ovest di detta particella 3 e raggiungendo la strada comunale Acaia-Vanze scendendo lungo il lato sud-est della particella 4. Foglio catastale n. 21: risale detta strada, all'incrocio con il vertice della particella 138 percorre i lati a sud di detta particella proseguendo lungo le particelle 141, 139, 94, 145, 144, 143, 142, 4, fino all'incrocio con la strada comunale Merini-Acaia che percorre raggiungendo l'incrocio con la strada comunale Strudà-Acaia (punto D).

LATO OVEST:

tratto D-A:

foglio catastale n. 8: dal punto D (incrocio con le strade comunali Merini-Acaia e Strudà-Acaia) raggiunge il vertice nord della particella 16 frazionandola percorre il lato ovest della particella 20 e dal vertice est di detta particella raggiunge il vertice nord della particella 12 (A) frazionando le particelle 17, 13, 12, — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Acaia nel comune di Vernole che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 330 del 31 dicembre 1970 è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, — relativamente alla zona così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 9: parte dal punto A corrispondente con il vertice nord della particella 12 del foglio catastale n. 8, continua lungo il lato nord-ovest di detta particella proseguendo lungo le seguenti particelle: 27, 28, 29, fino al vertice est della particella 29 sull'incrocio con la strada comunale Acaia-S. Cataldo (punto B).

LATO EST:

tratto B-C:

foglio catastale n. 9: parte dal punto B e scende lungo la strada comunale Acaia-S. Cataldo, all'incrocio con la strada comunale dei Cacari, costeggia le particelle 49-48; attraversa la strada e scende lungo i lati delle seguenti particelle: 64, 67, 81, raggiungendo il punto C corrispondente al vertice est della particella 81 sull'incrocio con la strada vicinale S. Pietro.

LATO SUD:

foglio catastale n. 22: dal punto C percorre verso ovest la strada vicinale S. Pietro fino all'incrocio con il vertice nord della particella 4; segue lungo il lato ovest di detta particella 3 e raggiungendo la strada comunale Acaia-Vanze scendendo lungo il lato sud-est della particella 4. Foglio catastale n. 21: risale lungo detta strada, all'incrocio con il vertice della particella 138 percorre i lati a sud di detta particella proseguendo lungo le particelle 141, 139, 94, 145, 144, 143, 142, 4, fino all'incrocio con la strada comunale Merini-Acaia che percorre raggiungendo l'incrocio con la strada comunale Strudà-Acaia (punto D).

LATO OVEST:

tratto D-A:

foglio catastale n. 8: dal punto D (incrocio con le strade comunali Merini-Acaia e Strudà-Acaia) raggiunge il vertice nord della particella 16 frazionandola percorre il lato ovest della particella 20 e dal vertice est di detta particella raggiunge il vertice nord della particella 12 (A) frazionando le particelle 17, 13, 12, — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Vernole (Lecce) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5763)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collina della Madonna della Campana sita nel comune di Casarano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Collina della Madonna della Campana, ricadente nel comune di Casarano (Lecce) è di notevole interesse perché si eleva a m 158 s.l.m., raggiunge il confine con il territorio comunale di Ruffano e si collega verso l'abitato di Casarano con un morbido declivio, coperto da zone pinetate e interessato da costruzioni di epoca recente. Sul versante opposto, la collina si presenta più scoscesa e rocciosa con pochi ulivi e tratti di recinzione in pietrame a secco. Sulla sommità dell'altura si erge la chiesa della Madonna della Campana d'antica fondazione ricostruita nel 1639.

Nel tratto in minore pendenza si snoda il percorso della via Crucis. L'insieme riveste un notevole pregio ambientale in quanto unico elemento emergente nel piano paesaggio dell'interno della Penisola salentina.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 21: parte dal punto A corrispondente all'incrocio della vicinale Madonna della Campana con vicinale Panesa; segue lungo la vicinale Madonna della Campana e raggiunge il vertice nord della particella 70 coincidente con il punto B;

tratto B-C:

foglio catastale n. 21: dal punto B raggiunge il vertice nord della particella 72 attraversando la strada Madonna della Campana e frazionando le particelle 109, 63.

LATO EST:

tratto C-D:

foglio catastale n. 21: dal punto C scende lungo il confine delle seguenti particelle: 72, 75, 222, 223, 83, 185;

foglio catastale n. 28: particelle 25, 186, 185, 161, 36, 37, 74, 38, 39, 40, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 80, 41, 79, 42, 164, 175 fino al vertice nord-est della particella 199 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 28: dal punto D segue lungo i confini delle seguenti particelle: 199, 200, 61; raggiunge il vertice nord-est della particella 106 (punto E);

tratto E-F:

foglio catastale n. 28: dal punto E segue i confini delle seguenti particelle: 106, 61, 65, 110; raggiunge il vertice est della particella 111 (punto F);

tratto F-G:

foglio catastale n. 28: dal punto F raggiunge il vertice est della particella 242 seguendo il confine delle seguenti particelle: 122, 240, 241, 242.

LATO SUD:

tratto G-H:

foglio catastale n. 28: dal punto G raggiunge il vertice sud della particella 30 (punto H) seguendo il lato delle particelle 242, 30;

tratto H-I:

foglio catastale n. 28: dal punto H raggiunge il vertice sud della particella 7 (punto I) seguendo il confine delle seguenti particelle: 30, 7.

LATO OVEST:

tratto I-L:

foglio catastale n. 28: dal punto I raggiunge il vertice sud della particella 136 (punto L) seguendo il confine delle seguenti particelle: 7, 122, 111, 110, 109, 108, 239, 112, 136;

tratto L-M:

foglio catastale n. 28: dal punto L segue lungo il confine delle particelle 136 e 34 del foglio 29;

foglio catastale n. 29: dal vertice est della particella 98 raggiunge il vertice ovest della particella 31 (punto M) frazionando le seguenti particelle: 98, 95, 94, 31;

tratto M-N:

foglio catastale n. 29: dal punto M segue lungo il confine delle seguenti particelle: 130, 77; dal vertice ovest della particella 77 raggiunge il vertice sud della particella 14 (punto N) frazionando le seguenti particelle: 20, 157, 24, 156, 117, 152, 153;

tratto N-O:

foglio catastale n. 29: dal vertice N raggiunge il vertice sud della particella 109 (punto O) seguendo il confine delle seguenti particelle: 13, 109;

tratto O-P:

foglio catastale n. 29: dal punto O sale lungo il confine delle seguenti particelle: 109, 110, 3;

foglio catastale n. 21: segue particelle 101, 442, 441, 440, 439, 438, 437 e raggiunge il vertice ovest della particella 137 (punto P) seguendone il lato;

tratto P-Q:

foglio catastale n. 21: dal punto P raggiunge l'incrocio con strada vicinale Panesa (punto Q) percorrendo la vicinale Tammaro;

tratto Q-A:

foglio catastale n. 21: dal punto Q raggiunge il punto A seguendo la strada vicinale Panesa;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che una vicenda ormai decennale vede la collina della Madonna della Campana al centro di vivaci polemiche legate alla realizzazione della circonvallazione di Casarano che apporterebbe pesanti modifiche ai residui valori ambientali e paesistici del luogo;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della collina della Madonna della Campana ricadente nel comune di Casarano (Lecce) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Collina della Madonna della Campana ricadente nel comune di Casarano (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 21: parte dal punto A corrispondente all'incrocio della vicinale Madonna della Campana con vicinale Panesa; segue lungo la vicinale Madonna della Campana e raggiunge il vertice nord della particella 70 coincidente con il punto B;

tratto B-C:

foglio catastale n. 21: dal punto B raggiunge il vertice nord della particella 72 attraversando la strada Madonna della Campana e frazionando le particelle 109, 63.

LATO EST:

tratto C-D:

foglio catastale n. 21: dal punto C scende lungo il confine delle seguenti particelle: 72, 75, 222, 223, 83, 185;

foglio catastale n. 28: particelle 25, 186, 185, 161, 36, 37, 74, 38, 39, 40, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 80, 41, 79, 42, 164, 175, fino al vertice nord-est della particella 199 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 28: dal punto D segue lungo i confini delle seguenti particelle: 199, 200, 61; raggiunge il vertice nord-est della particella 106 (punto E);

tratto E-F:

foglio catastale n. 28: dal punto E segue i confini delle seguenti particelle: 106, 61, 65, 110; raggiunge il vertice est della particella 111 (punto F);

tratto F-G:

foglio catastale n. 28: dal punto F raggiunge il vertice est della particella 242 seguendo il confine delle seguenti particelle: 122, 240, 241, 242.

LATO SUD:

tratto G-H:

foglio catastale n. 28: dal punto G raggiunge il vertice sud della particella 30 (punto H) seguendo il lato delle particelle 242, 30;

tratto H-I:

foglio catastale n. 28: dal punto H raggiunge il vertice sud della particella 7 (punto I) seguendo il confine delle seguenti particelle: 30, 7.

LATO OVEST:

tratto I-L:

foglio catastale n. 28: dal punto I raggiunge il vertice sud della particella 136 (punto L) seguendo il confine delle seguenti particelle: 7, 122, 111, 110, 109, 108, 239, 112, 136;

tratto L-M:

foglio catastale n. 28: dal punto L segue lungo il confine delle particelle 136 e 34 del foglio catastale n. 29;

foglio catastale n. 29: dal vertice est della particella 98 raggiunge il vertice ovest della particella 31 (punto M) frazionando le seguenti particelle: 98, 95, 94, 31;

tratto M-N:

foglio catastale n. 29: dal punto M segue lungo il confine delle seguenti particelle: 130, 77; dal vertice ovest della particella 77 raggiunge il vertice sud della particella 14 (punto N) frazionando le seguenti particelle: 20, 157, 24, 156, 117, 152, 153;

tratto N-O:

foglio catastale n. 29: dal vertice N raggiunge il vertice sud della particella 109 (punto O) seguendo il confine delle seguenti particelle: 13, 109;

tratto O-P:

foglio catastale n. 29: dal punto O sale lungo il confine delle seguenti particelle: 109, 110, 3;

foglio catastale n. 21: segue particelle 101, 442, 441, 440, 439, 438, 437 e raggiunge il vertice ovest della particella 137 (punto P) seguendone il lato;

tratto P-Q:

foglio catastale n. 21: dal punto P raggiunge l'incrocio con strada vicinale Panesa (punto Q) percorrendo la vicinale Tammaro;

tratto Q-A:

foglio catastale n. 21: dal punto Q raggiunge il punto A seguendo la strada vicinale Panesa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Casarano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5764)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Serra Mucorone sita nei comuni di Supersano e Ruffano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Serra Mucorone o della Madonna di Coelimanna, sita nei comuni di Supersano (Lecce) e Ruffano (Lecce) ha notevole interesse perché la Serra di Ruffano si eleva nel cuore della penisola Salentina ergendosi di una sessantina di metri sulla uniforme pianura leccese, sfiorando un'altitudine massima di 200 m sul livello del mare; il magro suolo calcareo, fortemente pietroso, si ammanta di rada macchia mediterranea che conferisce una nota cromatica scura all'aperta campagna Salentina.

Con il nome di « Serra », appellativo di probabile origine spagnola, vengono comunemente denominati in Puglia i rilievi che si innalzano sul tavolato calcareo della regione.

La zona presenta anche rilevante interesse storico e artistico per la presenza di emergenze monumentali di notevole pregio (chiesa della Madonna della Serra, chiesa e cripta della Madonna di Coelimanna).

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 17 (Supersano): parte dal punto A coincidente con il vertice ovest della particella 197; segue lungo il confine delle seguenti particelle: 197, 5, 25, 6, 26, 10; raggiunge il vertice nord della particella 11 (punto B);

tratto B-C:

foglio catastale n. 17 (Supersano): dal punto B raggiunge il vertice est della particella 43 (punto C) percorrendo la strada comunale Gallipoli-Supersano;

tratto C-D:

foglio catastale n. 17 (Supersano): dal punto C segue il confine delle seguenti particelle: 43, 39, 41; dal vertice sud-est della particella 41 raggiunge il vertice sud della particella 38 frazionandola;

foglio catastale n. 18 (Supersano): segue lungo il confine delle seguenti particelle: 165, 161, 157, 159, 158; si immette lungo la vicinale Paduli che percorre fino all'incrocio con la strada comunale Coelimanna che percorre raggiungendo il vertice della particella 8 del foglio catastale n. 26;

foglio catastale n. 26 (Supersano): segue il confine delle seguenti particelle: 8, 9, 13, 26, 29; attraversamento fosso; 56, 57, 59, 55, 65, 75; raggiunge il vertice sud-est della particella 42 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 26 (Supersano): dal punto D raggiunge il vertice est della particella 24 (punto E) seguendo il limite del confine con il comune di Ruffano incrociando al punto E la strada comunale Pedicara;

tratto E-F:

foglio catastale n. 17: dal punto E raggiunge il vertice sud-est della particella 347 (punto F) del foglio catastale n. 17 del comune di Ruffano percorrendo la strada vicinale Pedicara immettendosi lungo la strada comunale Termitelli fino al vertice della particella 193;

proseguendo lungo le seguenti particelle 193, 194; attraversamento strada comunale Cimitero; 350, 349, 348, 347.

LATO SUD:

tratto F-G:

foglio catastale n. 17 (Ruffano): dal punto F raggiunge il vertice sud-ovest della particella 98 (punto G) seguendo il confine delle seguenti particelle: 347, 82, 98.

LATO OVEST:

tratto G-A:

foglio catastale n. 17 (Ruffano): dal punto G sale lungo le seguenti particelle: 98, 76, 74; dal vertice nord della particella 73 esclusa dal vincolo raggiunge il vertice sud-ovest della particella 66 frazionando la particella 71; seguono particelle 66, 58; dal vertice nord-ovest della particella 61 esclusa dal vincolo raggiunge il vertice sud-ovest della particella 281 frazionando le particelle 56, 55, 54; segue particelle 281, 284, 29; dal vertice nord-ovest della particella 29 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 18 frazionando le seguenti particelle: 26, 19, 18; dal vertice nord-ovest della particella 18 raggiunge il vertice ovest della particella 10 frazionando la particella 13; segue lungo il confine delle seguenti particelle: 10, 9, 4, 3, 2;

foglio catastale n. 4 (Ruffano): attraversamento strada vicinale Madonna della Serra; segue le particelle 180, 179, 178, 62, 128, 60, 54, 140, 97, 23, 21, 17, 15, 14, 13, 12, 122;

foglio catastale n. 26 (Supersano): segue il confine della particella 53 fino al vertice della particella 8 del foglio catastale n. 25 del comune di Supersano;

foglio catastale n. 25 (Supersano): piega verso ovest seguendo il confine delle seguenti particelle: 108, attraversamento particelle 105, 107, 103, 63, 59;

foglio catastale n. 17 (Supersano): attraversamento strada comunale Casarano-Supersano, segue lungo il confine delle seguenti particelle: 271, 106, 53, 281, 100, 33, 129; dal vertice ovest della particella 129 raggiunge il vertice sud della particella 176 frazionando la particella 33; prosegue lungo il confine delle particelle 176, 317, 175; dal vertice nord-ovest della particella 175 raggiunge il vertice sud della particella 242 frazionando le particelle 33 e 22; segue lato particelle 242, 232; dal vertice nord-ovest della particella 232 raggiunge il vertice sud-ovest della particella 306 frazionando la particella 22; segue particelle 306, 305; dal vertice ovest della particella 305 raggiunge il vertice sud della particella 32 frazionando le seguenti particelle: 22, 304, 22, 137, 303, 22, 302, 239, 228; percorre il lato ovest della particella 32 e dal vertice nord-ovest della stessa raggiunge il vertice della particella 197 (punto A) frazionando la particella 219;

Considerato che la zona descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che il provvedimento proposto tende a sollecitare la redazione di un apposito strumento di pianificazione paesistica che consenta un controllo organico dei valori ambientali della Serra che interessa il territorio comunale di due comuni (Ruffano e Supersano);

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona della Serra Mucorone o della Madonna di Coelimanna, nei comuni di Supersano (Lecce) e Ruffano (Lecce) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Serra Mucorone o della Madonna di Coelimanna nei comuni di Supersano (Lecce) e Ruffano (Lecce) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

LATO NORD:

tratto A-B:

foglio catastale n. 17 (Supersano): parte dal punto A coincidente con il vertice ovest della particella 197; segue lungo il confine delle seguenti particelle: 197, 5, 25, 6, 26, 10; raggiunge il vertice nord della particella 11 (punto B);

tratto B-C:

foglio catastale n. 17 (Supersano): dal punto B raggiunge il vertice est della particella 43 (punto C) percorrendo la strada comunale Gallipoli-Supersano;

tratto C-D:

foglio catastale n. 17 (Supersano): dal punto C segue lungo il confine delle seguenti particelle: 43, 39, 41; dal vertice sud-est della particella 41 raggiunge il vertice sud della particella 38 frazionandola;

foglio catastale n. 18 (Supersano): segue lungo il confine delle seguenti particelle: 165, 161, 157, 159, 158; si immette lungo la vicinale Paduli che percorre

fino all'incrocio con la strada comunale Coelimanna che percorre raggiungendo il vertice della particella 8 del foglio catastale n. 26;

foglio catastale n. 26 (Supersano): segue il confine delle seguenti particelle: 8, 9, 13, 26, 29; attraversamento fosso; 56, 57, 59, 55, 65, 75; raggiunge il vertice sud-est della particella 42 (punto D);

tratto D-E:

foglio catastale n. 26 (Supersano): dal punto D raggiunge il vertice est della particella 24 (punto E) seguendo il limite del confine con il comune di Ruffano incrociando al punto E la strada comunale Pedicara;

tratto E-F:

foglio catastale n. 17: dal punto E raggiunge il vertice sud-est della particella 347 (punto F) del foglio catastale n. 17 del comune di Ruffano percorrendo la strada vicinale Pedicara immettendosi lungo la strada comunale Termitelli fino al vertice della particella 193; proseguendo lungo le seguenti particelle: 193, 194; attraversamento strada comunale Cimitero; 350, 349, 348, 347.

LATO SUD:

tratto F-G:

foglio catastale n. 17 (Ruffano): dal punto F raggiunge il vertice sud-ovest della particella 98 (punto G) seguendo il confine delle seguenti particelle: 347, 82, 98.

LATO OVEST:

tratto G-A:

foglio catastale n. 17 (Ruffano): dal punto G sale lungo le seguenti particelle: 98, 76, 74; dal vertice nord della particella 73 esclusa dal vincolo raggiunge il vertice sud-ovest della particella 66 frazionando la particella 71; seguono particelle 66, 58; dal vertice nord-ovest della particella 61 esclusa dal vincolo raggiunge il vertice sud-ovest della particella 281 frazionando le particelle 56, 55, 54; segue particelle 281, 284, 29; dal vertice nord-ovest della particella 29 raggiunge il vertice nord-ovest della particella 18 frazionando le seguenti particelle: 26, 19, 18; dal vertice nord-ovest della particella 18 raggiunge il vertice ovest della particella 10 frazionando la particella 13; segue lungo il confine delle seguenti particelle: 10, 9, 4, 3, 2;

foglio catastale n. 4 (Ruffano): attraversamento strada vicinale Madonna della Serra; segue le particelle 180, 179, 178, 62, 128, 60, 54, 140, 97, 23, 21, 17, 15, 14, 13, 12, 122;

foglio catastale n. 26 (Supersano): segue il confine della particella 53 fino al vertice della particella 8 del foglio catastale n. 25 del comune di Supersano;

foglio catastale n. 25 (Supersano): piega verso ovest seguendo il confine delle seguenti particelle: 108, attraversamento particelle 105, 107, 103, 63, 59;

foglio catastale n. 17 (Supersano): attraversamento strada comunale Casarano-Supersano, segue lungo il confine delle seguenti particelle: 271, 106, 53, 281, 100, 33, 129; dal vertice ovest della particella 129 raggiunge il vertice sud della particella 176 frazionando la particella 33; prosegue lungo il confine delle particelle 176, 317, 175; dal vertice nord-ovest della particella 175 raggiunge il vertice sud della particella 242 frazionando le particelle 33 e 22; segue lato particelle 242, 232; dal vertice nord-ovest della particella 232 raggiunge il vertice sud-ovest della particella 306 frazionando la particella 22; segue particelle 306, 305; dal vertice ovest della particella 305 raggiunge il vertice sud della particella 32 frazionando le seguenti particelle: 22, 304, 22, 137, 303, 22, 302, 239, 228; percorre il lato ovest della particella 32 e dal vertice nord-ovest della stessa raggiunge il vertice della particella 197 (punto A) frazionando la particella 219.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5765)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della costa occidentale Jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Falagnano, Massafra e Taranto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la costa occidentale jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto (provincia di Taranto) riveste particolare interesse perché è caratterizzata da una fascia ininterrotta d'arenile chiusa verso l'entroterra da una fitta pineta.

La zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: 2° colatore Marinella proseguendo con Tratturello Palagiano, dal confine tra i comuni di Pisticci e Ginosa al confine con il comune di Castellaneta;

tratto B-C: collettore Mezzana orientale, dal confine tra i comuni di Ginosa e Castellaneta sino al fiume Lato;

tratto C-D: fiume Lato dal collettore Mezzana orientale al confine nord del foglio catastale n. 51 di Palagiano;

tratto D-E: limite nord del foglio catastale n. 51 di Palagiano, dal fiume Lato all'incrocio con vicinale Chiatona;

tratto E-F: vicinale Chiatona, dal limite nord del foglio catastale n. 51 di Palagiano alla s.s. n. 106;

tratto F-G: vicinale Chiatona, dalla s.s. n. 106 sino alla Masseria Madonna di Lenne;

tratto G-H: strada di collegamento Masseria Madonna di Lenne-Masseria Madonna della Stella, coincidente con il limite nord del foglio catastale n. 38 del comune di Palagiano;

tratto H-I: strada vicinale Carmigniano, dalla Masseria Madonna della Stella sino all'incrocio con il torrente Maestro;

tratto I-L: torrente Maestro, dall'incrocio con strada vicinale Carmigniano fino all'innesto con vicinale Chiatona-Massafra;

tratto L-M: strada vicinale Chiatona-Massafra, dall'incrocio con il torrente Maestro alla strada statale n. 106;

tratto M-N: strada statale n. 106, da vicinale Chiatona-Massafra ad incrocio con il canale Maestro;

tratto N-O: canale Maestro, dalla strada statale n. 106 al km. 477 all'incrocio con s.s. n. 106 al km. 483;

tratto O-P: strada statale n. 106, dal km. 483 allo incrocio con il fiume Tara.

EST:

tratto P-Q: fiume Tara, dall'incrocio con la s.s. n. 106 al mare Jonio.

SUD:

tratto Q-R: mare Jonio.

OVEST:

tratto R-A: limite di confine tra il comune di Ginosa ed il comune di Pisticci, dal mare sino al secondo colatore Marinella.

Dall'area sopra perimetrata è da escludere il foglio 125 di Castellaneta;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona sopracitata è stata oggetto, specie in tempi recenti, di una aggressione edilizia che ha interrotto in più parti la continuità della pineta, portanto anche all'abbattimento di alberi secolari, con interventi caotici che per la loro casualità ed indifferenza al supporto naturale, rischiano di comprometterne definitivamente l'equilibrio ecologico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della costa occidentale jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della costa occidentale jonica ricadente nei comuni sopracitati, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La costa occidentale jonica ricadente nei comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra e Taranto (provincia di Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa:

Tale zona è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: 2° colatore Marinella proseguendo con Tratturello Palagiano, dal confine tra i comuni di Pisticci e Ginosa al confine con il comune di Castellaneta;

tratto B-C: collettore Mezzana orientale, dal confine tra i comuni di Ginosa e Castellaneta sino al fiume Lato;

tratto C-D: fiume Lato dal collettore Mezzana orientale al confine nord del foglio catastale n. 51 di Palagiano;

tratto D-E: limite nord del foglio catastale n. 51 di Palagiano, dal fiume Lato all'incrocio con vicinale Chiatona;

tratto E-F: vicinale Chiatona, dal limite nord del foglio catastale n. 51 di Palagiano alla s.s. n. 106;

tratto F-G: vicinale Chiatona, dalla s.s. n. 106 sino alla Masseria Madonna di Lenne;

tratto G-H: strada di collegamento Masseria Madonna di Lenne-Masseria Madonna della Stella, coincidente con il limite nord del foglio catastale n. 38 del comune di Palagiano;

tratto H-I: strada vicinale Carmigniano, dalla Masseria Madonna della Stella sino all'incrocio con il torrente Maestro;

tratto I-L: torrente Maestro, dall'incrocio con strada vicinale Carmigniano fino all'innesto con vicinale Chiatona-Massafra;

tratto L-M: strada vicinale Chiatona-Massafra, dall'incrocio con il torrente Maestro alla strada statale n. 106;

tratto M-N: strada statale n. 106, da vicinale Chiatona-Massafra ad incrocio con il canale Maestro;

tratto N-O: canale Maestro, dalla strada statale n. 106 al km. 477 all'incrocio con s.s. n. 106 al km. 483;

tratto O-P: strada statale n. 106, dal km. 483 allo incrocio con il fiume Tara.

EST:

tratto P-Q: fiume Tara, dall'incrocio con la s.s. n. 106 al mare Jonio.

SUD:

tratto Q-R: mare Jonio.

OVEST:

tratto R-A: limite di confine tra il comune di Ginosa ed il comune di Pisticci, dal mare sino al secondo colatore Marinella.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti e con l'esclusione del foglio catastale n. 125 di Castellaneta — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5766)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto riveste particolare interesse perché l'eccezionalità del luogo, dominato dal mare stretto tra due lingue di terra a definire il paesaggio quasi lacustre, è data dalla presenza di estese pinete degradanti verso il mare e dalla foce del fiume Galeso, fiancheggiato da una foresta di eucalipti.

Tutt'intorno, in leggero declivio, affacciano verso il mare terreni agricoli disposti intorno ad antiche masserie, alcune delle quali site in zone di notevole interesse archeologico.

Tale zona, godibile da numerose strade pubbliche, è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: dal ramo ferroviario, all'altezza di via delle Fornaci, di servizio al molo del cantiere navale Stanisci, deviando su via Due Mari e proseguendo su via Mar Piccolo, lungo la s.s. n. 172 sino all'incrocio con tratto della ferrovia Nasisi-Italsider.

NORD:

tratto B-C: tratto ferroviario dall'incrocio con la s.s. n. 172 sino alla fermata Nasisi;

tratto C-D: dalla fermata Nasisi all'incrocio con la superstrada Taranto-Porto-Grottaglie;

tratto D-E: superstrada Porto-Grottaglie sino alla strada provinciale S. Andrea innesto con la Circum Mar Piccolo;

tratto E-F: strada provinciale S. Andrea innesto Circum Mar Piccolo, dalla superstrada Porto-Grottaglie sino alla strada vicinale Marrese;

tratto F-G: strada vicinale Marrese-Monteiasi.

EST:

tratto G-H: strada provinciale n. 21, innesto con la Taranto-Martina F. Monteiasi, dall'incrocio con la strada Marrese al confine comunale tra Taranto e Monteiasi;

tratto H-I: confine comunale tra Taranto ed i comuni di Monteiasi e S. Giorgio, dalla strada provinciale n. 21 al canale d'Aiedda;

tratto I-L: canale d'Aiedda, dal confine con il comune di S. Giorgio all'altezza della palude Cicoria all'incrocio con la s.p. Circum Mar Piccolo;

tratto L-M: strada provinciale Circum Mar Piccolo, dal canale d'Aiedda sino alla strada provinciale Taranto S. Giorgio al km 668.

SUD:

tratto M-N: s.s. n. 7, dall'incrocio con la Circum Mar Piccolo sino al ponte Punta Penna Pizzone;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la stretta relazione tra il Mar Piccolo e la città, impone un'attenta valutazione circa l'uso di questa particolarissima porzione di territorio, nell'obiettivo di favorire la conservazione e la valorizzazione del sito evitando quegli

interventi urbanistici ed edilizi che, per la loro casualità, rischino di compromettere la morfologia dei luoghi con pesanti ripercussioni sull'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva *disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi* dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera del Mar Piccolo nel comune di Taranto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: dal ramo ferroviario, all'altezza di via delle Fornaci, di servizio al molo del cantiere navale Stanisci, deviando su via Due Mari e proseguendo su via Mar Piccolo, lungo la s.s. n. 172 sino all'incrocio con tratto della ferrovia Nasisi-Italsider.

NORD:

tratto B-C: tratto ferroviario dall'incrocio con la s.s. n. 172 sino alla fermata Nasisi;

tratto C-D: dalla fermata Nasisi all'incrocio con la superstrada Taranto-Porto-Grottaglie;

tratto D-E: superstrada Porto-Grottaglie sino alla strada provinciale S. Andrea innesto con la Circum Mar Piccolo;

tratto E-F: strada provinciale S. Andrea innesto Circum Mar Piccolo, dalla superstrada Porto-Grottaglie sino alla strada vicinale Marrese;

tratto F-G: strada vicinale Marrese-Monteiasi.

EST:

tratto G-H: strada provinciale n. 21, innesto con la Taranto-Martina F. Monteiasi, dall'incrocio con la strada Marrese al confine comunale tra Taranto e Monteiasi;

tratto H-I: confine comunale tra Taranto ed i comuni di Monteiasi e S. Giorgio, dalla strada provinciale n. 21 al canale d'Aiedda;

tratto I-L: canale d'Aiedda, dal confine con il comune di S. Giorgio all'altezza della palude Cicoria all'incrocio con la s.p. Circum Mar Piccolo;

tratto L-M: strada provinciale Circum Mar Piccolo, dal canale d'Aiedda sino alla strada provinciale Taranto S. Giorgio al km 668.

SUD:

tratto M-N: s.s. n. 7, dall'incrocio con la Circum Mar Piccolo sino al ponte Punta Penna Pizzone.

In tale territorio — con esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Taranto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5767)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera Jonica ricadente nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la fascia costiera jonica ricadente nel comune di Taranto riveste notevole interesse paesistico perché la zona, che dall'estremità sud dell'abitato cittadino si estende verso il Capo S. Vito, chiude ad est il bacino del Mar Grande con un andamento prima piuttosto lineare, con strette fasce sabbiose, poi,

gia all'altezza del Capo S. Vito, più frastagliato e roccioso, con un carattere che in modo sempre più accentuato distinguerà la fascia costiera jonico-salentina.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

EST:

tratto A-B: viale Jonio dal complesso Subfor al bivio provinciale n. 50;

tratto B-C: provinciale n. 5, dall'incrocio con la provinciale n. 50 sino al bivio con la provinciale n. 3;

tratto C-D: provinciale n. 3, dal bivio con la provinciale n. 5 fino all'innesto con via Vizzarro.

SUD:

tratto D-E: via Vizzarro, dalla provinciale n. 3 sino all'incrocio con viale Jonio all'altezza delle scuole C.E.M.M.;

tratto E-F: confine est delle scuole C.E.M.M., da via Vizzarro fino a via Lido Bruno proseguendo per stabilimento balneare Sun Bay compreso;

tratto F-G: litorale, dallo stabilimento balneare Sun Bay al Capo S. Vito.

OVEST:

tratto G-H: tratto di costa da Capo S. Vito al complesso Subfor.

NORD:

tratto H-A: strada di accesso al mare immediatamente posta a nord del complesso Subfor del mare Jonio;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la intensa attività edilizia che ha caratterizzato in anni recenti questa parte di Taranto, fa emergere in maniera sporadica tratti di quella pineta che un tempo doveva estendersi lungo tutto il litorale; tuttavia una adeguata ricucitura degli spazi ancora incontaminati potrebbe mitigare gli effetti di compromissione dello equilibrio ecologico ambientale in atto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera jonica ricadente nel comune di Taranto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera jonica ricadente nel comune di Taranto, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera jonica ricadente nel comune di Taranto ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

EST:

tratto A-B: viale Jonio dal complesso Subfor al bivio provinciale n. 50;

tratto B-C: provinciale n. 5, dall'incrocio con la provinciale n. 50 sino al bivio con la provinciale n. 3;

tratto C-D: provinciale n. 3, dal bivio con la provinciale n. 5 fino all'innesto con via Vizzarro.

SUD

tratto D-E: via Vizzarro, dalla provinciale n. 3 sino all'incrocio con viale Jonio all'altezza delle scuole C.E.M.M.;

tratto E-F: confine est delle scuole C.E.M.M., da via Vizzarro fino a via Lido Bruno proseguendo per stabilimento balneare Sun Bay compreso;

tratto F-G: litorale, dallo stabilimento balneare Sun Bay al Capo S. Vito.

OVEST:

tratto G-H: tratto di costa da Capo S. Vito al complesso Subfor.

NORD:

tratto H-A: strada di accesso al mare immediatamente posta a nord del complesso Subfor del mare Jonio.

In tale territorio — con esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Taranto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune di Taranto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5768)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera orientale Jonica-Salentina sita nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la fascia costiera orientale Jonica-Salentina ricadente nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio e Manduria (provincia di Taranto), ha notevole interesse perché è caratterizzata da un litorale roccioso e frastagliato lungo tutta l'estensione, da Capo San Vito fin quasi all'altezza di Torre Colimena, ricco di ampie conche con spiagge sabbiose.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: dallo stabilimento balneare Sun Bay per via Lido Bruno sino all'innesto con la Poderale a nord del Casino Scrimieri e Casello Baumont.

NORD:

tratto B-C: poderale a nord del Casino Scrimieri e Casello Baumont proseguendo sino al Casino Battagli, all'incrocio con la provinciale n. 3;

tratto C-D: tratto provinciale n. 3, dal Casino Battaglia all'incrocio con via Lama;

tratto D-E: via Lama proseguendo per la provinciale n. 3 - Litoranea Salentina Orientale, sino al bivio per Leporano all'altezza della Ingegna Grottole;

tratto E-F: tratto della strada di collegamento tra la strada provinciale n. 3 al km 10 e Leporano, deviando per la poderale per Ingegna Grottole e proseguendo fino alla comunale Barracca, a nord del Casino Talamo.

tratto F-G: tratto della strada comunale Barracca, dall'incrocio della poderale per Ingegna Grottole all'incrocio con la poderale per Ingegna Lipari;

tratto G-H: poderale a nord di Ingegna Lipari tra comunale Barracca e comunale Luogo Vivo;

tratto H-I: comunale Luogovivo, dall'incrocio con poderale per Ingegna Lipari sino alla biforcazione per Pulsano;

tratto I-L: comunale Luogovivo da biforcazione per Pulsano a palazzo Tomai;

tratto L-M: poderale da palazzo Tomai a comunale Rotondella, sino alla cappella Monticelli;

tratto M-N: da cappella Monticelli a strada comunale del Bosco Caggiano;

tratto N-O: comunale del bosco Caggiano sino al bivio con comunale Torretta;

tratto O-P: comunale Torretta dall'incrocio con la comunale Bosco Caggiano sino al confine tra i comuni di Pulsano e Taranto - sez. *C*, frazione di Morrone;

tratto P-Q: confine tra il comune di Pulsano e Taranto - sez. *C* frazione Morrone, fino alla particella 8 del foglio catastale n. 9 di Taranto - sez. *C;*

tratto Q-R: linea ideale dal confine del comune di Taranto - sez. *C*, ai comuni di Pulsano e Lizzano e proseguendo nel comune di Lizzano fino al canale Ostone che corre parallelamente alla strada statale litoranea Jonica-Salentina Orientale a 300 m dal margine nord e che taglia le seguenti particelle: 8, 18, 201, 202, 161, 154, 158, 149, 110, 115, 111 e 11 del foglio catastale n. 9 di Taranto - sez. *C;* particelle 15, 11, del foglio catastale n. 10 di Taranto - sez. *C;* particelle 24, 245, 238, 21, 33 e 22 del foglio catastale degli allegati 1° di Taranto sez. *C;* particelle 217, 261, 495, 271, 36, 210, 211, 35, 214, 314, 315, 212, 213, 215, 557 e 216 del foglio catastale degli allegati 2° di Taranto - sez. *C;* particelle 18, 48, 45, del foglio catastale n. 52 di Lizzano;

tratto R-S: canale Ostone dalla particella 45 del foglio catastale n. 52 di Lizzano alla s.s. Jonica-Salentina;

tratto S-T: s.s. Jonica-Salentina Orientale dal canale Ostone al confine dei comuni di Torricella e Maruggio;

tratto T-U: dal confine dei comuni di Torricella e Maruggio fino al foglio catastale n. 32 di Maruggio, il limite verso l'entroterra è costituito da una linea ideale che corre parallelamente alla strada litorale Jonico-Salentina a m 300 dal margine nord e che taglia le seguenti particelle 518, 577, 543, 542, 272, 175, 289, 430, 431, 293, 294, 295, 12, 277, 193, 339, 34, 327, 326, 329, 181, 251, 183, 503, 504, 179, 501, 502, del foglio catastale n. 22 di Maruggio; particelle 70, 1110, 272, 74, 401, 402, 403, 79, 626, 627, 628, 81, 767, 762, 226, 181, 1131, 123, 196, 197, 713, 848, 847, 83, 702, 89, 282, 702, 822, 643, 99, 192, 430, 248, 103, 590, 593, 977, 357, 162, 431, 163, 740, 609, 508, 113, 116, 516, 749, 751, 700, 779, 423, 573, 581, 945, 409, 134, 892, 131, 494, del foglio catastale n. 30 di Maruggio; particelle 674, 830, 162, 441, 1134, 166, 168, 170, 172, 175, 672, 635, 186, 782, 1106, 525, 527, 529, 1073, 450, 449, 1239, 1145, 1144, 1218, 405, 513, 212, 856, 1257, 1262, 549, 380, 247, 248, 415, 1011, 1010, 404, 403, 265, 816, 817, 1234, 1140, 946, 947, 264, 267, 268, 631, 632, 633, 725, 270, 954, 624, 625, 1128, 1120, 575, 576, 577, 573, del foglio catastale n. 31 di Maruggio: particelle 39, 40, 41, 70, 112, 68, 69, 64, 42, 50, 43 del foglio n. 32 di Maruggio;

tratto U-V: limite est del foglio catastale n. 32 di Maruggio dalla particella 431 alla strada statale Jonico-Salentina Orientale;

tratto V-W: strada litorale Jonico-Salentina Orientale dal margine ovest del foglio catastale n. 34 di Maruggio al margine est della particella 1519 del foglio catastale n. 34 di Maruggio;

tratto W-Y: dalla strada statale Jonico-Salentina Orientale alla particella 1726 lungo il margine est della particella 1519, appartenenti al foglio catastale n. 34 di Maruggio, a 300 m dal margine nord della s.s. Jonico-Salentina Orientale;

tratto Y-Z: linea ideale posta a 300 m dal margine nord della s.s. Jonico-Salentina Orientale e che corre parallelamente a tagliare le seguenti particelle: 1726, 1316, 1522, 1793, 1265, 1614, 1740, 1595, 1596, 1597, 2009, 2011, 1706, 1976, 1974, 1742, 92, 1266, 1267, 1320, 1746, 301, 231, 472 del foglio catastale n. 34 di Maruggio; particelle 192, 45, 46, 214, 47, 193, 27, 28, 29, 40, 236, 363, 324, 30, 327, 442, 31, 32, 33, 106, 105, 197, 198, 405, 406, 428, 104, 243, 510, 244, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 535, 173, 485, 486, 484, 64, 174, 112, 308, 542, 310, 311, 63, 232, 128, 111, 228, 85, 137, 86, 202, 203, 306, 401 del foglio catastale n. 36 di Maruggio, fino al margine est del comune di Maruggio;

tratto Z-K: dal confine dei comuni di Maruggio e Manduria lungo la s.s. Jonico-Salentina fino al foglio catastale 145 di Manduria;

tratto K-J: dalla strada statale Jonico-Salentina Orientale lungo il confine delle particelle 246 e 27 col foglio catastale n. 144 di Manduria, particelle 37 con la 47,e la 50, tutte del foglio catastale n. 145 di Manduria, proseguendo con la strada statale Jonico-Salentina Orientale sino al canale di Bonifica;

tratto J-X: canale di bonifica dal limite costiero alla vicinale per Torre Lapillo;

tratto X: vicinale per Torre Lapillo dal canale di Bonifica al confine della provincia di Taranto e Lecce.

EST:

tratto B: confine provinciale tra Taranto e Lecce fino al mare.

SUD:

tratto B-A: linea di battigia del mare Jonio fino al punto di partenza;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la particolare amenità di questa costa. ha costituito specie in tempi recenti, luogo particolarmente appetito per le cosiddette seconde case e per la diffusione di episodi di « spontaneismo » edilizio, provocando un uso indiscriminato di quasi tutta la fascia costiera. Tali interventi edilizi appaiono indifferenti al supporto naturale;

Tenuto conto che lungo questo tratto di costa si incontrano siti di interesse archeologico di particolare rilevanza, gia stretti da lottizzazioni all'interno dei 300 m dalla linea di battigia, risulta necessario la redazione di un idoneo strumento di pianificazione che ne freni il processo di degrado;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera orietale jonica in provincia di Taranto che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera orientale jonica in provincia di Taranto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera orientale Jonica Salentina ricadente nei comuni di Taranto, Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria (provincia di Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: dallo stabilimento balneare Sun Bay per via Lido Bruno sino all'innesto con la Poderale a nord del Casino Scrimieri e Casello Baumont.

NORD:

tratto B-C: poderale a nord del Casino Scrimieri e Casello Baumont proseguendo sino al Casino Battaglia, all'incrocio con la provinciale n. 3;

tratto C-D: tratto provinciale n. 3, dal Casino Battaglia all'incrocio con via Lama;

tratto D-E: via Lama proseguendo per la provinciale n. 3 - Litoranea Salentina Orientale, sino al bivio per Leporano all'altezza della Ingegna Grottole;

tratto E-F: tratto della strada di collegamento tra la strada provinciale n .3 al km 10 e Leporano, deviando per la poderale per Ingegna Grottole e proseguendo fino alla comunale Barracca, a nord del Casino Talamo;

tratto F-G: tratto della strada comunale Barracca, dall'incrocio della poderale per Ingegna Grottole all'incrocio con la poderale per Ingegna Lipari;

tratto G-H: poderale a nord di Ingegna Lipari tra comunale Barracca e comunale Luogo Vivo;

tratto H-I: comunale Luogovivo, dall'incrocio con poderale per Ingegna Lipari sino alla biforcazione per Pulsano;

tratto I-L: comunale Luogovivo da biforcazione per Pulsano a palazzo Tomai;

tratto L-M: poderale da palazzo Tomai a comunale Rotondella, sino alla cappella Monticelli;

tratto M-N: da cappella Monticelli a strada comunale del bosco Caggiano;

tratto N-O: comunale del bosco Caggiano sino al bivio con comunale Torretta;

tratto O-P: comunale Torretta dall'incrocio con la comunale bosco Caggiano sino al confine tra i comuni di Pulsano e Taranto - sez. *C*, frazione di Morrone;

tratto P-Q: confine tra il comune di Pulsano e Taranto - sez. *C*, frazione Morrone, fino alla particella 8 del foglio catastale n. 9 di Taranto - sez. *C*;

tratto Q-R: linea ideale dal confine del comune di Taranto - sez. *C* ai comuni di Pulsano e Lizzano e proseguendo nel comune di Lizzano fino al canale Ostone che corre parallelamente alla strada statale litoranea Jonica-Salentina Orientale a 300 m dal margine nord e che taglia le seguenti particelle: 8, 18, 201, 202, 161, 154, 158, 149, 110, 115, 111 e 11 del foglio catastale n. 9 di Taranto - sez. *C*; particelle 15, 11, del foglio catastale n. 10 di Taranto - sez. *C*; particelle 24, 245, 283, 21, 33 e 22 del foglio catastale degli allegati 1° di Taranto - sez. *C*; particelle 217, 281, 495, 271, 36, 210, 211, 35, 214, 314, 315, 212, 213, 215, 557 e 216 del foglio catastale degli allegati 2° di Taranto - sez. *C*; particelle 18, 48, 45, del foglio catastale n. 52 di Lizzano;

tratto R-S: canale Ostone dalla particella 45 del foglio catastale 52 di Lizzano alla strada statale Jonica-Salentina;

tratto S-T: strada statale Jonica-Salentina Orientale dal Canale Ostone al confine dei comuni di Torricella e Maruggio;

tratto T-U: dal confine dei comuni di Torricella e Maruggio fino al foglio catastale 32 di Maruggio, il limite verso l'entroterra è costituito da una linea ideale che corre parallelamente alla strada litorale Jonico-Salentina a m 300 dal margine nord e che taglia le seguenti particelle 518, 577, 543, 542, 272, 175, 289, 430, 431, 293, 294, 295, 12, 277, 193, 339, 34, 327, 326, 329, 181, 251, 183, 503, 504, 179, 501, 502, del foglio catastale n. 22 di Maruggio; particelle 70, 1110, 272, 74, 401, 402, 403, 79, 626, 627, 628, 81, 767, 762, 226, 181, 1131, 123, 196, 197, 713, 848, 847, 83, 702, 89, 282, 702, 822, 643, 99, 192, 430, 248, 103, 590, 593, 977, 357, 162, 431, 163, 740, 609, 508, 113, 116, 516, 749, 751, 700, 779, 423, 573, 581, 945, 409, 134, 892, 131, 494, del foglio catastale n. 30 di Maruggio; particelle 674, 830, 162, 441, 1134, 166, 168, 170, 172, 175, 672, 635, 186, 782, 1106, 525, 527, 529, 1073, 450, 449, 1239, 1145, 1144, 1218, 405, 513, 212, 856, 1257, 1262, 549, 380, 247, 248, 415, 1011, 1010, 404, 403, 265, 816, 817, 1234, 1140, 946, 947, 264, 267, 268, 631, 632, 633, 725, 270, 954, 624, 625, 1128, 1120, 575, 576, 577, 573, del foglio catastale 31 di Maruggio; particelle 39, 40, 41, 70, 112, 68, 69, 64, 42, 50, 43 del foglio n. 32 di Maruggio;

tratto U-V: limite est del foglio catastale n. 32 di Maruggio dalla particella 431 alla strada statale Jonico-Salentina orientale;

tratto V-W: strada litorale Jonico-Salentina Orientale dal margine ovest del foglio catastale 34 di Maruggio al margine est della particella 1519 del foglio catastale n. 34 di Maruggio;

tratto W-Y: dalla strada statale Jonico-Salentina Orientale alla particella 1726 lungo il margine est della particella 1519, appartenenti al foglio catastale 34 di Maruggio, a 300 m dal margine nord della strada statale Jonico-Salentina Orientale;

tratto Y-Z: linea ideale posta a 300 m dal margine nord della strada statale Jonico-Salentina Orientale e che corre parallelamente a tagliare le seguenti particelle: 1726, 1316, 1522, 1793, 1265, 1614, 1740, 1595, 1596, 1597, 2009, 2011, 1706, 1976, 1974, 1742, 92, 1266, 1267, 1320, 1746, 301, 231, 472 del foglio catastale 34 di Maruggio; particelle 192, 45, 46, 214, 47, 193, 27, 28, 29, 40, 236, 363, 324, 30, 327, 442, 31, 32, 33, 106, 105, 197, 198, 405, 406, 428, 104, 243, 510, 244, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 535, 173, 485, 486, 484, 64, 174, 112, 308, 542, 310, 311, 63, 232, 128, 111, 228, 85, 137, 86, 202, 203, 306, 401 del foglio catastale n. 36 di Maruggio, fino al margine est del comune di Maruggio;

tratto Z-K: dal confine dei comuni di Maruggio e Manduria lungo la strada statale Jonico-Salentina fino al foglio catastale 145 di Manduria;

tratto K-J: dalla strada statale Jonico-Salentina Orientale lungo il confine delle particelle 246 e 27 col foglio catastale 144 di Manduria particelle 47 e la 50, tutte del foglio n. 145 di Manduria proseguendo con la strada statale Jonico-Salentina Orientale sino al canale di Bonifica;

tratto J-X: canale di Bonifica dal limite costiero alla Vicinale per Torre Lapillo;

tratto X: vicinale per Torre Lapillo dal canale di Bonifica al confine della provincia di Taranto e Lecce.

EST:

tratto B: confine provinciale tra Taranto e Lecce fino al mare.

SUD:

tratto B-A: linea di battigia del mare Jonio fino al punto di partenza.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dall'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del

Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5769)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio delle isole Cheradi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che le Isole Cheradi facenti parte del comune di Taranto rivestono notevole interesse perché chiudono idealmente il Mar Grande in una sorta di bacino naturale.

Il loro territorio e caratterizzato da fitta vegetazione spontanea. I confini comprendono l'intero territorio delle isole;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza ai beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che occorre garantire le migliori condizioni di tutela per la zona sopracitata.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Isole Cheradi che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle Isole Cheradi, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le Isole Cheradi facenti parte del comune di Taranto hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

I confini comprendono l'intero territorio delle isole.

In tale territorio sono vietate, sino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Taranto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5770)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare di Monte S. Angelo sita nei comuni di Taranto e Crispiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona collinare di Monte S. Angelo ricadente nei comuni di Taranto e Crispiano (provincia di Taranto) riveste notevole interesse perché costituisce un rilievo collinare, coperto da folta vegeta-

zione, dal quale è possibile dominare il panorama del Golfo di Taranto. Nella zona sono presenti testimonianze di civilità rupestri e particolarmente interessante, anche dal punto di vista geologico e archeologico, è la cosiddetta grotta Sant'Angelo.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: limite sud del foglio 73 di Crispiano dalla ferrovia Taranto-Statte-Martina Franca all'incrocio con l'elettrodotto;

tratto B-C: tratto di elettrodotto all'incrocio con il foglio catastale n. 73 di Crispiano all'incrocio con la strada vicinale Belmonte;

EST:

tratto C-D: vicinale Belmonte dall'incrocio con l'elettrodotto al confine tra il comune di Taranto e quello di Crispiano;

tratto D-E: confine tra il comune di Taranto e Crispiano proseguendo con i limiti est e sud del foglio 99 di Taranto dall'incrocio con vicinale Belmonte e limite nord della particella 24, foglio catastale n. 99;

SUD:

tratto E-F: confine nord della particella 24 con la 25, 22, con 25 e 23, 20 con 21 e 19, 18 con 19 e 17, 16 con 17, 13 con 14, confine ovest della 13 con la 8; confine nord tra la 8 con la 3 sino vicinale Macchiarulo, tutte del foglio catastale n. 99 di Taranto.

OVEST:

tratto F-G: vicinale Macchiarulo dal limite nord della particella 3 all'incrocio con la ferrovia;

tratto G-A: tratto ferroviario;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che nella zona sono presenti testimonianze di civiltà rupestri. Questo sito minaccia di essere aggredito da interventi edilizi che a tutt'oggi hanno già segnato il margine sud;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio collinare di Monte Sant'Angelo nei comuni di Taranto e Crispiano, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio collinare di Monte Sant'Angelo nei comuni di Taranto e Crispiano, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona collinare di Monte Sant'Angelo ricadente nei comuni di Taranto e Crispiano (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: limite sud del foglio catastale n. 73 di Crispiano dalla ferrovia Taranto-Statte-Martina Franca all'incrocio con l'elettrodotto;

tratto B-C: tratto di elettrodotto all'incrocio con il foglio catastale n. 73 di Crispiano all'incrocio con la strada vicinale Belmonte.

EST:

tratto C-D: vicinale Belmonte dall'incrocio con lo elettrodotto al confine tra il comune di Taranto e quello di Crispiano;

tratto D-E: confine tra il comune di Taranto e Crispiano proseguendo con i limiti est e sud del foglio catastale n. 99 di Taranto dall'incrocio con vicinale Belmonte e limite nord della particella 24, foglio catastale n. 99.

SUD:

tratto E-F: confine nord della particella 24 con la 25, 22, con 25 e 23, 20 con 21 e 19, 18 con 19 e 17, 16 con 17, 13 con 14, confine ovest della 13 con la 8; confine nord tra la 8 con la 3 sino vicinale Macchiarulo, tutte del foglio catastale n. 99 di Taranto.

OVEST:

tratto F-G: vicinale Macchiarulo dal limite nord della particella 3 all'incrocio con la ferrovia;

tratto G-A: tratto ferroviario.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4,

della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Taranto e Crispiano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5771)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico sita nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano e Roccaforzata.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona collinare Faggiano-San Giorgio Jonico ricadente nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano, Roccaforzata in provincia di Taranto riveste notevole interesse, perché l'area individua un rilievo collinare che si eleva fra i tre comuni della provincia di Taranto, San Giorgio Jonico, Roccaforzata, Faggiano ed è caratterizzata dalla presenza di una folta pineta, godibile da numerose strade pubbliche.

Tale zona è così delimitata:

EST:

tratto A-B: s.s. n. 7, dall'incrocio con la provinciale n. 44 lungo il confine del foglio catastale 11 con il foglio catastale 10 e 13 di San Giorgio Jonico sino alla provinciale n. 45 S. Giorgio Jonico-Roccaforzata;

tratto B-C: strada provinciale n. 45, dall'incrocio del foglio catastale 11 con i fogli 10 e 13 di S. Giorgio, all'incrocio con la comunale la Lacca detta del Pozzo, proseguendo lungo il perimetro del foglio 9 di Roccaforzata sino al confine con il foglio della frazione di S. Demetrio di Taranto - sez. B;

tratto C-D: limite di confine tra il comune di Faggiano e la sez. *B* di Taranto frazione di S. Demetrio, dal foglio 9 di Roccaforzata all'incrocio con la provinciale n. 39 da Faggiano a Roccaforzata.

SUD:

tratto D-E: provinciale n. 39 da Faggiano a Roccaforzata proseguendo con il limite nord del foglio 8 di Faggiano dall'incrocio con il comune di Taranto - sezione *B* -, alla provinciale n. 2 da Taranto a Faggiano.

OVEST:

tratto E-F: provinciale n. 2 da Taranto a Faggiano dal foglio 8 di Faggiano all'incrocio con la provinciale n. 44 da Pulsano a S. Giorgio;

tratto F-A: provinciale n. 44, dalla provinciale n. 2 alla s.s. n. 7.

Si intendono escluse dalla zona così delimitata le zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorioi sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la zona sopracitata è in più punti erosa dalla coltivazione sul fianco ovest del colle, di cave di calcare, che rischiano di stravolgere in maniera irreversibile la morfologia del luogo e le caratteristiche ecologico-ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio collinare Faggiano-San Giorgio Jonico ricadente nei comuni di San Giorgio Jonico, Faggiano, Roccaforzata che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio collinare Faggiano-San Giorgio Jonico ricadente nei comuni sopracitati, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona collinare Faggiano-S. Giorgio Jonico ricadente nei comuni di S. Giorgio Jonico, Faggiano, Roccaforzata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

EST:

tratto A-B: s.s. n. 7, dall'incrocio con la provinciale n. 44 lungo il confine del foglio 11 con il foglio 10 e 13 di S. Giorgio Jonico sino alla provinciale n. 45 S. Giorgio Jonico-Roccaforzata;

tratto B-C: strada provinciale n. 45, dall'incrocio del foglio 11 con i fogli 10 e 13, di S. Giorgio, all'incrocio con la comunale la Lacca detta del Pozzo, proseguendo

lungo il perimetro del foglio 9 di Roccaforzata sino al confine con il foglio della frazione di S. Demetrio di Taranto - sez. B;

tratto C-D: limite di confine tra il comune di Faggiano e la sez. B di Taranto frazione di S. Demetrio, dal foglio 9 di Roccaforzata all'incrocio con la provinciale n. 39 da Faggiano a Roccaforzata.

SUD:

tratto D-E: provinciale n. 39 da Faggiano a Roccaforzata proseguendo con il limite nord del foglio 8 di Faggiano dall'incrocio con il comune di Taranto - sez. B, alla provinciale n. 2 da Taranto a Faggiano.

OVEST:

tratto E-F: provinciale n. 2 da Taranto a Faggiano dal foglio 8 all'incrocio con la provinciale n. 44 da Pulsano a S. Giorgio;

tratto F-A: provinciale n. 44, dalla provinciale n. 2 alla s.s. n. 7.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche, restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5772)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di Ginosa sita nei comuni di Ginosa e Laterza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della gravina di Ginosa ricadente nei comuni di Ginosa e di Laterza (Taranto) è di notevole interesse perché è caratterizzata dalla presenza della Gravina di Ginosa, la cui particolare conformazione morfologica ha condizionato il disegno dell'abitato attuale e, fino al secolo scorso, costituito di fatto il sito dell'abitato stesso. La non eccessiva asperità per un lungo tratto della Gravina ha favorito sin dalle epoche più remote l'insediarsi di comunità umane sicché cospicue sono le tracce di civiltà rupestri.

Sui pianori il territorio è contrassegnato da numerose masserie, per cui alla macchia mediterranea si alternano vaste aree coltivate per lo più ad uliveto e a vigna.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: strada provinciale Ginosa Difesa Zicari-s.s. n. 7, dall'incrocio con la strada comunale degli Orti I all'incrocio con il Regio Tratturello Bernalda-Ginosa-Laterza coincidente con il confine comunale tra i comuni di Ginosa e di Laterza.

NORD:

tratto B-C: Regio Tratturello Bernalda-Ginosa-Laterza, dall'incrocio con la strada provinciale Ginosa Difesa Zicari-s.s. n. 7, alla linea di confine dell'area del comune di Laterza già sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 20 novembre 1973, in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 ottobre 1973.

EST:

tratto C-D: tratto del perimetro dell'area del comune di Laterza già sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 20 novembre 1973, in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 ottobre 1973, da Regio Tratturello Bernalda-Ginosa-Laterza alla s.s. n. 580;

tratto D-E: s.s. n. 580 da Ginosa a Laterza, dal confine dell'area del comune di Laterza, già sottoposta a tutela ai sensi del decreto ministeriale sopracitato, sino all'incrocio con il confine tra i comuni di Ginosa e di Laterza;

tratto E-F: confine comunale tra Ginosa e Laterza, dalla s.s. n. 580 all'incrocio definito dai fogli catastali numeri 42 e 34 di Ginosa all'altezza del Casino Tricase;

tratto F-G: limite ovest del foglio catastale n. 42 di Laterza coincidente in parte con la strada comunale Pellegrini alla comunale Gaudello.

SUD:

tratto G-H: comunale Gaudello dall'incrocio con la comunale Pellegrini all'incrocio con la comunale Cavese;

tratto H-I: strada comunale di Cavese dall'incrocio con la comunale di Gaudello all'incrocio con la provinciale Ginosa-Ginosa Marina.

OVEST:

tratto I-A: strada provinciale Ginosa-Ginosa Marina, dall'incrocio con la comunale di Cavese all'incrocio con via Porzillo proseguendo con la stessa via Porzillo per via della Pace, via S. Francesco, via Salento, via Belle Donne, via Pistacchi, via Magna Grecia, via Viola, via Belledonne, vico Teatro, via Galdini, via Malvarosa, via

Garibaldi, via Matrice, via Bacco, via della Gravina, via Fornace, via degli Orti-I, sino all'incrocio con la provinciale Ginosa Difesa Zicari, s.s. n. 7;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'apertura di cave lungo gli spalti della Gravina può compromettere il particolare assetto geomorfologico del sito sì da ritenere opportuna l'adozione di quei provvedimenti di pianificazione paesistica atti ad arrestare i processi di degrado ecologico-ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Gravina di Ginosa che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Gravina di Ginosa, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Gravina di Ginosa ricadente nei comuni di Ginosa e di Laterza (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: strada provinciale Ginosa Difesa Zicari-s.s. n. 7, dall'incrocio con la strada comunale degli Orti I all'incrocio con il Regio Tratturello Bernalda-Ginosa-Laterza coincidente con il confine comunale tra i comuni di Ginosa e di Laterza.

NORD:

tratto B-C: Regio Tratturello Bernalda-Ginosa-Laterza, dall'incrocio con la strada provinciale Ginosa Difesa Zicari-s.s. n. 7, alla linea di confine dell'area del comune di Laterza già sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 20 novembre 1973, in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 ottobre 1973.

EST:

tratto C-D: tratto del perimetro dell'area del comune di Laterza già sottoposta a tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 20 novembre 1973, in *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 ottobre 1973, da Regio Tratturello Bernalda-Ginosa-Laterza alla s.s. n. 580;

tratto D-E: s.s. n. 580 da Ginosa a Laterza, dal confine dell'area del comune di Laterza, già sottoposta a tutela ai sensi del decreto ministeriale sopracitato, sino all'incrocio con il confine tra i comuni di Ginosa e di Laterza;

tratto E-F: confine comunale tra Ginosa e Laterza, dalla s.s. n. 580 all'incrocio definito dai fogli catastali numeri 42 e 34 di Ginosa all'altezza del Casino Tricase;

tratto F-G: limite ovest del foglio catastale n. 42 di Ginosa con il foglio catastale 34 del confine comunale di Laterza coincidente in parte con la strada comunale Pellegrini alla comunale Gaudello.

SUD:

tratto G-H: comunale Gaudello dall'incrocio con la comunale Pellegrini all'incrocio con la comunale Cavese;

tratto H-I: strada comunale di Cavese dall'incrocio con la comunale di Gaudello all'incrocio con la provinciale Ginosa-Ginosa Marina.

OVEST:

tratto I-A: strada provinciale Ginosa-Ginosa Marina, dall'incrocio con la comunale di Cavese all'incrocio con via Porzillo proseguendo con la stessa via Porzillo per via della Pace, via S. Francesco, via Salento, via Belle Donne, via Pistacchi, via Magna Grecia, via Viola, via Belledonne, vico Teatro, via Galdini, via Malvarosa, via Garibaldi, via Matrice, via Bacco, via della Gravina, via Fornace, via degli Orti-I, sino all'incrocio con la provinciale Ginosa Difesa Zicari, s.s. n. 7.

In tale territorio - con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti - sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5773)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di Laterza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 20 settembre 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 ottobre 1973) la zona sita nel comune di Laterza (Taranto), comprendente il nucleo dell'antico centro abitato, la gravina del fiume Lato, la zona dei Cappuccini e parte del centro urbano ivi incluso il ponte belvedere sul fiume Lato o gravina, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché il complesso « Gravina di Laterza », letto del fiume Lato, offre numerosi aspetti di notevole bellezza naturale, oltre ad interesse sia dal punto di vista geologico, sia dal punto di vista faunistico: ivi si incontra infatti, la sopravvivenza di una fauna avicola e terrestre ormai rara nel bacino del Mediterraneo in questa zona, oltre ai succennati caratteri di bellezza naturale e di spiccato interesse geologico: c'è da aggiungere e considerare la mirabile opera di fusione tra i suddetti aspetti e l'azione creatrice dell'antica popolazione rivelantesi nel centro storico (resti delle mura del paese XIV secolo: Palazzo Marchesale XIV-XVII secolo; artistica fontana cinquecentesca; Duomo XV secolo; chiesa del Purgatorio XVIII secolo; altre chiesette e chiese rupestri; aspetti di architettura spontanea anche con tradizioni arabe, con balaustre e balconi particolarmente elaborati, grotte-cantine, giardini pensili ecc;).

Il complesso delle antiche case e di resti di mura arrocato sui ripidi bordi della gravina, mette in risalto l'andamento irregolare del grandioso fenomeno geologico sia orizzontalmente che verticalmente con una serie di terrazzamenti; conferisce al tutto un notevole valore estestico ed evidenzia infine la tradizione storico e costruttiva degli antichi abitanti.

Numerosi punti di osservazione dell'intero paesaggio e da diverse direzioni si offrono naturalmente e spontaneamente al turista ed al cittadino. Vari « belvederi » esistono nell'ambito del paese antico, altri in campagna lungo i bordi della gravina, il lungo ponte moderno, inoltre, sulla medesima gravina facilmente accessibile dal pubblico con i normali mezzi di comunicazione, offre una completa e suggestiva visione d'insieme;

Tale zona e delimitata nel modo seguente:

tratto A-B: dall'incrocio di via Asilo con piazza V. Emanuele all'incrocio con la via che conduce al ponte sulla gravina, attraverso via Galilei;

tratto B-C: dall'incrocio di via Galilei con la strada che porta al ponte sulla gravina e, attraverso questo fino a circa 170 m, misurati lungo il prolungamento dell'asse del ponte;

tratto C-D: parte dal punto C, con un angolo di 90° rispetto al predetto prolungamento dell'asse del ponte costeggia la gravina ed incontra il punto D a circa metri 620 dal punto C. Il tratto è rettilineo;

tratto D-E-F: dal punto D all'incrocio con la strada dei Cappuccini, prosegue lungo la predetta strada, comprende il preventorio vigilato e la pineta, fino all'incrocio con la strada per Ginosa;

tratto F-G: dal punto F, per via Cristoforo Colombo, fino al largo Fontana;

tratto G-A: dal largo Fontana, attraverso via Asilo, si chiude nel punto A;

Considerato che una più ampia zona comprendente la gravina di Laterza (Taranto) riveste notevole interesse perchè l'area è solcata dalla gravina di Laterza, sito interessante, come del resto quasi tutte le gravine della provincia di Taranto, sotto due aspetti: quello prettamente geomorfologico e quello storico-culturale.

Da una parte una morfologia fortemente accidentata ed una folta vegetazione costituita dalla classica macchia mediterranea, dall'altra i numerosi episodi della civiltà rupestre, con insediamenti trogloditici.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: dal km 601 della s.s. n. 7 - Appia per Castellaneta-Taranto all'incrocio con la strada comunale bosco Tarantino, lungo la strada comunale vecchia per Castellaneta.

EST:

tratto B-C: strada comunale di bosco Tarantino dall'incrocio con la strada vecchia comunale di Castellaneta all'incrocio con la s.p. n. 156 - Cangiulli;

tratto C-D: s.p. n. 156 - Cangiulli dalla strada comunale bosco Tarantino al confine sud del comune di Laterza.

SUD:

tratto D-E: linea di confine sud del comune di Laterza dall'incrocio con la s.p. n. 156 - Cangiulli alla strada comunale Pompei-Guardiola.

OVEST:

tratto E-F: strada comunale Pompei-Guardiola dal confine sud del comune di Laterza alla Masseria San Tommaso;

tratto F-G: linea di confine della particella 10 con la particella 131 del foglio catastale 132 di Laterza, dalla strada comunale Pompei-Guardiola alla strada vicinale Carraro dietro il convento;

tratto G-H: strada vicinale Carraro dietro il convento fino alla s.s. n. 580;

tratto H-A: linea di confine ad ovest dell'abitato di Laterza dalla s.s. n. 580 alla s.s. n. 7 - Appia, km 601, coincidente con il perimetro dell'area già sottoposta alle disposizioni di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 20 settembre 1973;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge

29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che questa eccezionalità del sito rischia di essere compromessa dall'apertura indiscriminata di cave e l'uso della gravina come discarica, ed in generale da interventi che ne sconvolgono l'equilibrio ecologico e l'assetto geomorfologico.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di una zona comprendente la gravina Laterza che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio di una zona comprendente la gravina Laterza, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente la gravina di Laterza (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: dal km 601 della s.s. n. 7 - Appia per Castellaneta-Taranto fino all'incrocio con la strada comunale bosco Tarantino, lungo la strada comunale vecchia per Castellaneta.

EST:

tratto B-C: strada comunale di bosco Tarantino dall'incrocio con la strada vecchia comunale di Castellaneta, all'incrocio con la s.p. n. 156 - Cangiulli;

tratto C-D: s.p. n. 156 - Cangiulli dalla strada comunale bosco Tarantino al confine sud del comune di Laterza.

SUD:

tratto D-E: linea di confine sud del comune di Laterza dall'incrocio con la s.p. n. 156 - Cangiulli alla strada comunale Pompei-Guardiola.

OVEST:

tratto E-F: strada comunale Pompei-Guardiola dal confine sud del comune di Laterza alla Masseria San Tommaso;

tratto F-G: linea di confine della particella 10 con la particella 131 del foglio catastale 132 di Laterza, dalla strada comunale Pompei-Guardiola alla strada vicinale Carraro dietro il convento;

tratto G-H: strada vicinale Carraro dietro il convento fino alla s.s. n. 580;

tratto H-A: linea di confine ad ovest dell'abitato di Laterza dalla s.s. n. 580 alla s.s. n. 7 - Appia, km 601, coincidente con il perimetro dell'area già sottoposta alle disposizioni di tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 20 settembre 1973.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Laterza (Taranto) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5774)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la Gravina di Palagianello e di S. Biagio sita nei comuni di Palagianello e Mottola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente la gravina di Palagianello e di S. Biagio ricadente nei comuni di Pala-

gianello e Mottola (Taranto) riveste notevole interesse perchè costituisce un complesso geomorfologico e storico-culturale di rilevante eccezionalità.

Da una parte una morfologia fortemente accidentata ed una folta vegetazione costituita dalla classica macchia mediterranea, dall'altra i numerosi episodi della civiltà rupestre, con insediamenti trogloditici.

Tale zona, godibile dai numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: autostrada A-14 dall'incrocio con la strada provinciale n. 38 per Palagianello al limite sud del foglio catastale n. 77 di Mottola.

NORD:

tratto B-C: strada vicinale Scorvi Selvapiana, dall'incrocio con l'autostrada A-14, proseguendo lungo la strada vicinale Marinara fino alla strada provinciale n. 38 da Palagianello a Mottola.

EST:

tratto C-D: strada provinciale n. 38 da Palagianello a Mottola dalla strada vicinale Marinara all'incrocio con la comunale Cimitero;

tratto D-E: limite nord della particella 847 del foglio catastale n. 5 di Palagianello, proseguendo lungo la vicinale III Parco ed il confine tra le particelle 183 e 184 deviando a sud sulla via dell'Antico Santuario, continuando con via del Burrone, via V. Sansonetti, via Fanelli, corso V. Emanuele, via del Commercio, via Matteotti, via Marconi; via dell'Aia, via Cairoli fino alla vicinale IV Parco del Casole, all'incrocio con il limite est della particella 4 del foglio catastale n. 8 di Palagianello;

tratto E-A: limite est delle particelle 4 e 567, confine ovest della particella 39 con le particelle 360 e 36, limite sud della particella 39 con la particella 40, limite est della particella 40 con le particelle 128 e 42, limite sud della particella 42 — tutte nel foglio catastale n. 5 di Palagianello — sino alla provinciale n. 38 per Palagianello, proseguendo per l'autostrada A-14;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la eccezionalità del sito rischia di essere compromessa dall'apertura indiscriminata di cave e l'uso della gravina come discarica, ed in generale da interventi che ne sconvolgono l'equilibrio ecologico e l'assetto geomorfologico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente la gravina di Palagianello e di S. Biagio che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente la gravina di Palagianello e di S. Biagio ricadente nei comuni di Palagianello e Mottola (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: autostrada A-14 dall'incrocio con la strada provinciale n. 38 per Palagianello al limite sud del foglio catastale n. 77 di Mottola.

NORD:

tratto B-C: strada vicinale Scorvi Selvapiana, dall'incrocio con l'autostrada A-14, proseguendo lungo la strada vicinale Marinara fino alla strada provinciale n. 38 da Palagianello a Mottola.

EST:

tratto C-D: strada provinciale n. 38 da Palagianello a Mottola dalla strada vicinale Marinara all'incrocio con la comunale Cimitero;

tratto D-E: limite nord della particella 847 del foglio catastale n. 5 di Palagianello proseguendo lungo la vicinale III Parco ed il confine tra le particelle 183 e 184 deviando a sud sulla via Dell'Antico Santuario, continuando con via del Burrone, via Sansonetti, via Fanelli, corso V. Emanuele, via del Commercio, via Matteotti, via Marconi, via dell'Aia, via Cairoli sino alla vicinale VI Parco del Casole, all'incrocio con il limite est della particella 4 del foglio catastale n. 8 di Palagianello;

tratto E-A: limite est delle particelle 4 e 567, confine ovest della particella 39 con le particelle 360 e 36, limite sud della particella 39 con la particella 40, limite est della particella 40 con le particelle 128 e 42, limite sud della particella 42 — tutte nel foglio catastale n. 5 di Palagianello — sino alla provinciale n. 38 per Palagianello, proseguendo per l'autostrada A-14.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonchè

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Palagianello e Mottola e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5775)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e Mottola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940. n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona di Gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e di Mottola (Taranto) è di notevole interesse perché è solcata dalla Gravina di Castellaneta, sito interessante, come tutte le altre gravine della provincia di Taranto, sotto due aspetti: quello prettamente geomorfologico e quello storico-culturale.

Da una parte una morfologia fortemente accidentata ed una forte vegetazione per lo più costituita dalla classica macchia mediterranea, dall'altra i numerosi episodi della civiltà rupestre, con insediamenti trogloditici.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: vicinale vecchia di Gioia del Colle, dal cimitero di Castellaneta all'incrocio con la strada provinciale Castellaneta-S. Basilio;

tratto B-C: strada provinciale Castellaneta-S. Basilio, dall'incrocio con la vicinale vecchia di Gioia del Colle fino all'innesto con la strada vicinale delle Murge;

tratto C-D: vicinale delle Murge, dall'innesto con la vicinale vecchia di Gioia del Colle sino al limite nord del foglio catastale n. 22 di Castellaneta.

NORD:

tratto D-E: linea di confine delle particelle numeri 2 e 3 del foglio catastale n. 22 di Castellaneta con il foglio catastale n. 14, linea di confine tra le particella n. 3 con la particella n. 1 del foglio catastale di Castellaneta.

EST:

tratto E-F: strada vicinale Grottalupara, dall'estremo sud della particella n. 1 del foglio catastale n. 22 di Castellaneta all'incrocio con la provinciale Castellaneta-S. Basilio;

tratto F-G: provinciale Castellaneta-S. Basilio, dall'incrocio con la vicinale Grottalupara alla poderale coincidente con la particella n. 32 del foglio catastale n. 22 di Castellaneta, proseguendo sino alla vicinale Canale Franco lungo il confine della particella n. 156 con le particelle numeri 157 e 7 del foglio catastale n. 60 Mottola;

tratto G-H: vicinale Canale Franco, dal confine della particella n. 156 con le particelle numeri 157 e 7 del foglio catastale n. 60 di Mottola, proseguendo con le vicinali Selvapiana VI, Selvapiana IV, Selvapiana VII, proseguendo con la linea di confine tra le particelle numeri 193 e 281 del foglio catastale n. 76 di Mottola, seguendo ad est il confine tra il foglio catastale n. 76 e il foglio catastale n. 90 di Mottola sino alla linea di confine tra le particelle numeri 117 e 122 del foglio catastale n. 90 di Mottola;

tratto H-I: linea di confine tra la particella n. 117 con la particella n. 122; particelle numeri 118, 43, 119, con la particella n. 58; particelle numeri 119, 44, 45, 120, 121, con la particella n. 66 del foglio catastale n. 90 di Mottola;

tratto I-L: strada poderale, coincidente con la particella n. 62 del foglio catastale n. 105 di Mottola, partendo dal foglio catastale n. 90 e deviando a sud della particella n. 63 sino alla Masseria Estingeto, proseguendo con la poderale coincidente con la particella n. 96 ad ovest della particella n. 191 sino all'estremo nord della particella n. 118;

tratto L-M: confine della particella n. 118 del foglio catastale n. 105 di Mottola con le particelle numeri 116 e 117 proseguendo lungo la linea di confine est del foglio catastale n. 1 con i fogli catastali numeri 2 e 3 di Palagianello sino alla particella n. 48 del foglio catastale n. 1 e lungo il confine ovest delle particelle numeri 30 e 31 sino alla ferrovia Bari-Taranto;

tratto M-N: linea di confine ad ovest delle particelle numeri 58, 42, 57, del foglio catastale n. 7 di Palagianello, dalla ferrovia Bari-Taranto alla s.s. n. 7;

tratto N-O: s.s. n. 7, dall'estremo sud della particella n. 57 del foglio catastale n. 7 di Palagianello all'incrocio con la poderale di collegamento al Regio Tratturello Tarantino ad est del Casino Ciccotti;

tratto O-P: poderale di collegamento dalla s.s. n. 7 al Regio Tratturello Tarantino ad est del Casino Ciccotti proseguendo sino alla strada vicinale delle Difesella;

tratto P-Q: strada vicinale delle Difesella dall'incrocio con il Regio Tratturello Tarantino sino all'incrocio con il Regio Tratturello Bradano-Palagiano;

tratto Q-R: Regio Tratturello Bradano-Palagiano dall'incrocio con la strada vicinale della Difesella sino al confine comunale tra Palagianello e Castellaneta;

SUD:

tratto R-S: Regio Tratturello Palagiano-Bradano dal confine dei comuni di Palagianello e Castellaneta proseguendo lungo i confini dei fogli catastali 109 e 110 di Castellaneta e la vicinale Lama Gravaglione allo incrocio dei fogli catastali 101 e 109 di Castellaneta.

OVEST:

tratto S-T: congiungente l'incrocio dei fogli catastali numeri 109, 101 e 110 di Castellaneta in corrispondenza della vicinale Lama Gravaglione all'incrocio delle particelle numeri 2, 8, 51,del foglio catastale n. 110 di Castellaneta;

tratto T-U: poderale di collegamento tra la Masseria Chiulli e la Masseria Manna deviando lungo la direttrice Masseria Cavallara-vicinale Rene S. Bartolomeo sulla poderale coincidente con la particella n. 59 del foglio catastale n. 102 di Castellaneta;

tratto U-V: Regio Tratturello Ferre dalla Masseria Manna all'incrocio con la vicinale Matria Vescovo;

tratto V-W: vicinale Matria Vescovo dal Regio Tratturello Ferre all'incrocio con la s.s. n. 7 ad ovest della Masseria Specchia;

tratto W-Y: s.s. n. 7 dall'incrocio con il Regio Tratturello Ferre al confine sud delle particelle n. 301 e n. 113 del foglio catastale n. 59 di Castellaneta con il foglio catastale n. 60;

tratto Y-A: dalla s.s. n. 7 lungo il confine sud delle particelle n. 301 e n. 113 del foglio catastale n. 59 di Castellaneta con il foglio catastale n. 60, proseguendo lungo il margine ovest della particella n. 70 del foglio catastale n. 59, particella 163 del foglio catastale n. 41 sino alla vicinale S. Elia Santi Medici, continuando lungo la stessa sino al margine sud della particella A a congiungersi con la strada comunale Cimitero;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'eccezionalità del sito rischia di essere compromessa dalla apertura indiscriminata di cave e dall'uso della gravina come discarica, ed in generale da interventi che ne sconvolgono l'equilibrio ecologico e l'assetto geomorfologico;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona di Gravina di Castellaneta che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona di Gravina di Castellaneta possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Gravina di Castellaneta ricadente nei comuni di Castellaneta e di Mottola (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: vicinale vecchia di Gioia del Colle, dal cimitero di Castellaneta all'incrocio con la strada provinciale Castellaneta-S. Basilio;

tratto B-C: strada provinciale Castellaneta-S. Basilio, dall'incrocio con la vicinale vecchia di Gioia del Colle fino all'innesto con la strada vicinale delle Murge;

tratto C-D: vicinale delle Murge, dall'innesto con la vicinale vecchia di Gioia del Colle sino al limite nord del foglio catastale n. 22 di Castellaneta.

NORD:

tratto D-E: linea di confine delle particelle numeri 2 e 3 del foglio catastale n. 22 di Castellaneta con il foglio catastale n. 14, linea di confine tra le particella n. 3 con la particella n. 1 del foglio catastale di Castellaneta.

EST:

tratto E-F: strada vicinale Grottalupara, dall'estremo sud della particella n. 1 del foglio catastale n. 22 di Castellaneta all'incrocio con la provinciale Castellaneta-S. Basilio;

tratto F-G: provinciale Castellaneta-S. Basilio, dall'incrocio con la vicinale Grottalupara alla poderale coincidente con la particella n. 32 del foglio catastale n. 22 di Castellaneta, proseguendo sino alla vicinale Canale Franco lungo il confine della particella n. 156 con le particelle numeri 157 e 7 del foglio catastale n. 60 Mottola;

tratto G-H: vicinale Canale Franco, dal confine delle particella n. 156 con le particelle numeri 157 e 7 del foglio catastale n. 60 di Mottola, proseguendo con le vicinali Selvapiana VI, Selvapiana IV, Selvapiana VII, proseguendo con la linea di confine tra le particella numeri 193 e 281 del foglio catastale n. 76 di Mottola, seguendo ad est il confine tra il foglio catastale n. 76

e il foglio catastale n. 90 di Mottola sino alla linea di confine tra le particelle numero 117 e 122 del foglio catastale n. 90 di Mottola;

tratto H-I: linea di confine tra la particella n. 117 con la particella n. 122; particelle numeri 118, 43, 119, con la particella n. 58; particelle numeri 119, 44, 45, 120, 121, con la particella n. 66 del foglio catastale n. 90 di Mottola;

tratto I-L: strada poderale, coincidente con la particella n. 62 del foglio catastale n. 105 di Mottola, partendo dal foglio catastale n. 90 e deviando a sud della particella n. 63 sino alla Masseria Estingeto, proseguendo con la poderale coincidente con la particella n. 96 ad ovest della particella n. 191 sino all'estremo nord della particella n. 118;

tratto L-M: confine della particella n. 118 del foglio catastale n. 105 di Mottola con le particelle numeri 116 e 117 proseguendo lungo la linea di confine est del foglio catastale n. 1 con i fogli catastali numeri 2 e 3 di Palagianello sino alla particella n. 48 del foglio catastale n. 1 e lungo il confine ovest delle particelle numeri 30 e 31 sino alla ferrovia Bari-Taranto;

tratto M-N: linea di confine ad ovest delle particelle numeri 58, 42, 57, del foglio catastale n. 7 di Palagianello, dalla ferrovia Bari-Taranto alla s.s. n. 7;

tratto N-O: s.s. n. 7, dall'estremo sud della particella n. 57 del foglio catastale n. 7 di Palagianello all'incrocio con la poderale di collegamento al Regio Tratturello Tarantino ad est del Casino Ciccotti;

tratto O-P: poderale di collegamento dalla s.s. n. 7 al Regio Tratturello Tarantino ad est del Casino Ciccotti proseguendo sino alla strada vicinale delle Difesella;

tratto P-Q: strada vicinale della Difesella dall'incrocio con il Regio Tratturello Tarantino sino all'incrocio con il Regio Tratturello Bradano-Palagiano;

tratto Q-R: Regio Tratturello Bradano-Palagiano dall'incrocio con la strada vicinale della Difesella sino al confine comunale tra Palagianello e Castellaneta;

SUD:

tratto R-S: Regio Tratturello Palagiano-Bradano dal confine dei comuni di Palagianello e Castellaneta proseguendo lungo i confini dei fogli catastali 109 e 110 di Castellaneta e la vicinale Lama Gravaglione allo incrocio dei fogli catastali 101 e 109 di Castellaneta.

OVEST:

tratto S-T: congiungente l'incrocio dei fogli catastali numeri 109, 101 e 110 di Castellaneta in corrispondenza della vicinale Lama Gravaglione all'incrocio delle particelle numeri 2, 8, 51,del foglio catastale n. 110 di Castellaneta;

tratto T-U: poderale di collegamento tra la Masseria Chiulli e la Masseria Manna deviando lungo la direttrice Masseria Cavallara-vicinale Rene S. Bartolomeo sulla poderale coincidente con la particella n. 59 del foglio catastale n. 102 di Castellaneta;

tratto U-V: Regio Tratturello Ferre dalla Masseria Manna all'incrocio con la vicinale Matria Vescovo;

tratto V-W: vicinale Matria Vescovo dal Regio Tratturello Ferre all'incrocio con la s.s. n. 7 ad ovest della Masseria Specchia;

tratto W-Y: s.s. n. 7 dall'incrocio con il Regio Tratturello Ferre al confine sud delle particelle n. 301 e n. 113 del foglio catastale n. 59 di Castellaneta con il foglio catastale n. 60;

tratto Y-A: dalla s.s. n. 7 lungo il confine sud delle particelle n. 301 e n. 113 del foglio catastale n. 59 di Castellaneta con il foglio catastale n. 60, proseguendo lungo il margine ovest della particella n. 70 del foglio catastale n. 59, particella 163 del foglio catastale n. 41 sino alla vicinale S. Elia Santi Medici, continuando lungo la stessa sino al margine sud della particella A a congiungersi con la strada comunale Cimitero;

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5776)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico della zona delle Gravine di Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala e S. Marco sita nei comuni di Massafra e Mottola.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che con il decreto ministeriale 2 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73, del 23 marzo 1970, una zona sita nel comune di Massafra, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché è costituita da tutto il centro storico di Massafra, direttamente collegato alle due Gravine di San Marco e di Santa Maria della Scala, ha peculiari caratteristiche ambientali non

ché una grande importanza storico-artistica, è paesistica; al limite infatti della vasta pianura che occupa il retroterra di Taranto hanno inizio i primi leggeri rilievi del sistema montuoso di raccordo dell'altopiano interno, caratterizzati lungo tutto il loro sviluppo dalla presenza delle « gravine » conseguenza di un fenomeno di erosione a carattere spesso spettacolare lungo gli alvei nei numerosi corsi d'acqua stagionali, mentre il nucleo antico, sviluppatosi lentamente nei secoli fino ad assumere un equilibrio statico, costituisce un caratteristico ambiente architettonico ed urbanistico, senza trascurare infine il paesaggio archeologico nato dal connubio originale fra la natura locale e le forme di vita e di cultura straniere come si vede dagli affreschi basiliani e dalle cripte che li ospitano disseminate nel paesaggio urbano e naturale massafrese;

Tale zona è così delimitata:

intero comprensorio della Gravina di S. Maria della Scala confinante a nord con il Santuario omonimo e la Cripta di S. Angelo posta nella Masseria Torella; ad ovest con la strada vicinale congiungente la stessa Masseria Torella e la strada statale n. 7 - Appia verso il km 634+800 attraverso le quote 92 (Casino Biscozzi) e 62 fino a circa quota 63; ad est con la strada per il Santuario e la parte del centro abitato che vi resta incluso sino alla Cripta S. Antonio Abate.

Intero comprensorio della Gravina di S. Marco confinato a nord con la vicinale che va da quota 128 a quota 132 verso « le Cave di Tufo »; ad ovest con la strada che dal centro abitato porta al « Molino Vecchio » (quota 142 in contrada S. Croce); ad est con una linea ideale che va dalla vicinale delle « Cave di Tufo »; (quota 132) passa dal Casino Fumarola (quota 124) e si congiunge alla Gravina di S. Marco comprendendovi le prime due file di fabbricati realizzate sul lato destro della stessa Gravina dalla Cripta di S. Marco alla Cripta di S. Marina.

Intero comprensorio del Nucleo antico di Massafra confinante a nord con il tratto trasverso della via per il Santuario parallelo all'edificio scolastico; a ovest con la Gravina di S. Maria della Scala; ad est con la Gravina di S. Marco.

Parte del territorio comunale di Massafra posta a sud dei comprensori di cui ai punti 1), 2) e 3), tra la strada ferrata da quota 45 lato Taranto a quota 53 circa lato Mottola, la strada statale n. 7 - Appia dal km 634+800 al km 637+200 e la zona a monte della statale dal « Casino Carmela Pagliari » al « Casino Millarti » escluso;

Con il decreto ministeriale 8 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973, la località di Casalrotto e parte del territorio comunale di Mottola è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché il territorio di Mottola è caratterizzato da ampie macchie verdi, da gradine naturali, costellato da resti di antiche cave di tufo che danno alla località di Casalrotto un caratteristico aspetto paesistico di incomparabile bellezza, cui contribuisce anche la presenza delle numerose cripte e chiese rupestri ricavate nelle cavità naturali della zona stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord: confina con una parte del territorio comunale di Mottola;

a sud: con il confine comunale di Palagiano;

a est: con il confine comunale di Massafra;

a ovest: con i confini comunali di Palagianello e Castellaneta.

Con il decreto ministeriale 2 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 14 settembre 1977, una zona ricadente nel comune di Massafra, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i singoli aspetti geomorfologici, con numerose gravine che solcano profondamente il territorio che determinano uno scenario naturale di incomparabile bellezza e di grande suggestione al quale la presenza dei boschi ed uliveti conferisce attributi di elevato valore paesistico. Ad accrescere il pregio di tale bellezza d'insieme, si aggiunge la ricorrente presenza di cavità naturali e di grotte scavate dall'uomo abitatore da millenni di quei luoghi, come attestano i reperti disseminati sul terreno, che testimoniano l'utilizzazione e la vita dell'età neolitica fino a pochi secoli orsono. Anche se l'insieme degli ambienti rupestri, alcuni dei quali con caratteristiche di vere e proprie architetture sub divo spesso decorate da pitture, costituisce un capitolo a se, tuttavia non può negarsi che sia profondamente legato al territorio in questione con il quale realizza un unicum in cui è difficile scindere il valore dei fenomeni naturali dell'opera dell'uomo, tanto perfetta è la fusione dei due aspetti ed organicamente manifesto è l'interesse ambientale e paesistico che ne deriva;

Tale zona è così delimitata:

confina a nord con parte del territorio comunale di Massafra e, meglio, con la strada che parte da quota 233 attraversa le contrade dette masserie: Pischirofoli di Cervellara, Citignano e Verraturo, fino a quota 272 al confine del territorio comunale di Crispiano; a sud la strada statale n. 7 - Appia; a est con il confine comunale di Taranto e Crispiano, ad ovest con i confini comunali di Mottola. E' esclusa dal vincolo la relativa zona all'area di espansione e di ampliamento dell'abitato di Massafra prevista dal vigente programma di fabbricazione;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che in particolare la zona, ricadente nelle aree sopradescritte, comprendente le Gravine di Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala e S. Marco, riveste carattere di eccezionalità dovuta oltre che alla ricchezza di vegetazione, ove agli uliveti si alternano vaste aree con essenze spontanee (la bassa macchia mediterranea, ma anche pini d'Aleppo), alla presenza lungo gli spalti delle gravine di numerosissime testimonianze della civiltà rupestre.

Tale particolarissimo assetto, tuttavia, vista anche la stretta relazione fra le gravine e gli abitati di Massafra e di Mottola, rischierebbe di essere compromesso da scelte urbanistiche che non tengano nel giusto conto le pesanti ripercussioni di taluni interventi di trasformazione del territorio sull'equilibrio ecologico ed ambientale;

Ritenuta l'opportunità, — per il territorio così delimitato:

SUD:

tratto A-B: s.s. n. 7 dal km 631 allo svincolo per Palagianello.

OVEST:

tratto B-C: statale vecchia n. 100 dallo svincolo per Palagianello all'incrocio con la strada vicinale Turlì.

NORD:

tratto C-D: strada vicinale Turlì dall'incrocio la s.s. vecchia n. 100 all'incrocio con la strada vicinale Capo di Gavito;

tratto D-E: strada vicinale di Capo di Gavito dallo incrocio con la strada vicinale Turlì all'incrocio con la strada vicinale Cervellera;

tratto E-F: strada vicinale Cervellera dall'incrocio con la strada vicinale di Capo di Gavito sino alla linea di confine tra i comuni di Mottola e di Massafra;

tratto F-G: tratto della strada vicinale Cervellera, coincidente con la linea di confine tra i comuni di Mottola e Massafra, proseguendo fino all'innesto con la s.p. n. 186;

tratto G-H: s.p. n. 186, dalla strada vicinale Cervellera alla strada vicinale Colombato;

tratto H-I: linea di confine del foglio catastale n. 26 di Massafra con il foglio catastale n. 39, dalla strada vicinale Colombato al limite ovest della part. 91 del foglio catastale n. 26 del comune di Massafra;

tratto I-L: linea di confine della particella 63 del foglio catastale n. 26 di Massafra con la particella 91 e la part. 8; confine della particella 90 con la part. 8 di Massafra, linea congiungente l'estremità N del confine della particella 86 con la part. 60; confine della particella 86 con le particelle 60, 84, 85, del foglio catastale n. 26 di Massafra;

tratto L-M: strada poderale compresa nel foglio catastale n. 21 di Massafra, tra il limite nord della particella 86 del foglio catastale n. 26 di Massafra e la s.v. Stradella Sopra, al nord della particella 101 del foglio catastale n. 22 di Massafra;

tratto M-N: strada vicinale Stradella Sopra, dalla part. 101 del foglio catastale n. 22 di Massafra, all'incrocio con la diramazione dell'Acquedotto Pugliese all'altezza della Masseria Marcaturo;

tratto N-O: tratto della diramazione dell'Acquedotto Pugliese, dalla strada vicinale Stradella Sopra allo incrocio con la s.s. n. 581).

EST:

tratto O-P: s.s. n. 581, dalla strada vicinale Stradella all'incrocio con il foglio catastale n. 43 del comune di Massafra;

tratto P-Q: limite nord ed est del foglio catastale n. 43 sino all'incrocio con la strada vicinale Torretta;

tratto Q-R: vicinale Torretta, dal confine nord con il foglio catastale n. 43 del comune di Massafra alla strada comunale Canonico;

tratto R-S: strada vicinale Fra Agostino, dalla strada comunale Canonico a via Generale de Bernardis;

tratto S-T: via Generale de Bernardis, dalla vicinale Fra Agostino proseguendo ad ovest lungo la strada di collegamento al viale Marconi;

tratto T-U: viale Marconi, dall'incrocio con via Col. Scarano fino all'estremo sud del foglio degli allegati n. 2 di Massafra;

tratto U-V: confine est del foglio degli allegati n. 2 di Massafra con il foglio catastale n. 48 di Massafra, dal Viale Marconi all'innesto con la strada vicinale Colaianni;

tratto V-W: strada vicinale Colaianni, dall'incrocio con la strada vicinale Pantaleo fino all'incrocio con l'elettrodotto a nord dell'abitato di Massafra;

tratto W-Y: tratto di elettrodotto, dall'incrocio con la strada vicinale Colaianni alla strada provinciale Massafra-Martina Franca;

tratto Y-Z: strada provinciale Massafra-Martina Franca, dall'incrocio con l'elettrodotto a nord dell'abitato di Massafra, proseguendo lungo la linea di confine del foglio catastale n. 41 di Massafra con il foglio catastale n. 115 di Massafra, fino alla s.s. n. 7.

SUD:

tratto Z-A: s.s. n. 7, dall'estremo sud della particella 130 del foglio catastale n. 41 di Massafra al km 631; — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Gravine di Petruscio, Capo Gavito, Giulieno, Portico del Ladro, Colombato, Madonna della Scala e S. Marco, nei comuni di Mottola e Massafra, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sottoindicati decreti ministeriali:

2 marzo 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 23 marzo 1970);

8 giugno 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 ottobre 1973);

2 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 14 dicembre 1977);

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio, — limitatamente alla zona così delimitata:

SUD:

tratto A-B: s.s. n. 7 dal km 631 allo svincolo per Palagianello.

OVEST:

tratto B-C: statale vecchia n. 100 dallo svincolo per Palagianello all'incrocio con la strada vicinale Turlì.

NORD:

tratto C-D: strada vicinale Turlì dall'incrocio la s.s. vecchia n. 100 all'incrocio con la strada vicinale Capo di Gavito;

tratto D-E: strada vicinale di Capo di Gavitò dallo incrocio con la strada vicinale Turlì all'incrocio con la strada vicinale Cervellera;

tratto E-F: strada vicinale Cervellera dall'incrocio con la strada vicinale di Capo di Gavito sino alla linea di confine tra i comuni di Mottola e di Massafra;

tratto F-G: tratto della strada vicinale Cervellera, coincidente con la linea di confine tra i comuni di Mottola e Massafra, proseguendo fino all'innesto con la s.p. n. 186;

tratto G-H: s.p. n. 186, dalla strada vicinale Cervellera alla strada vicinale Colombato;

tratto H-I: linea di confine del foglio catastale n. 26 di Massafra con il foglio catastale n. 39, dalla strada vicinale Colombato al limite ovest della part. 91 del foglio catastale n. 26 del comune di Massafra;

tratto I-L: linea di confine della particella 63 del foglio catastale n. 26 di Massafra con la particella 91 e la part. 8; confine della particella 90 con la part. 8 di Massafra, linea congiungente l'estremità N del confine della particella 86 con la part. 60; confine della particella 86 con le particelle 60, 84, 85, del foglio catastale n. 26 di Massafra;

tratto L-M: strada poderale compresa nel foglio catastale n. 21 di Massafra, tra il limite nord della particella 86 del foglio catastale n. 26 di Massafra e la s.v. Stradella Sopra, al nord della particella 101 del foglio catastale n. 22 di Massafra;

tratto M-N: strada vicinale Stradella Sopra, dalla part. 101 del foglio catastale n. 22 di Massafra, all'incrocio con la diramazione dell'Acquedotto Pugliese all'altezza della Masseria Marcaturo;

tratto N-O: tratto della diramazione dell'Acquedotto Pugliese, dalla strada vicinale Stradella Sopra allo incrocio con la s.s. n. 581).

EST:

tratto O-P: s.s. n. 581, dalla strada vicinale Stradella all'incrocio con il foglio catastale n. 43 del comune di Massafra;

tratto P-Q: limite nord ed est del foglio catastale n. 43 sino all'incrocio con la strada vicinale Torretta;

tratto Q-R: vicinale Torretta, dal confine nord con il foglio catastale n. 43 del comune di Massafra alla strada comunale Canonico;

tratto R-S: strada vicinale Fra Agostino, dalla strada comunale Canonico a via Generale de Bernardis;

tratto S-T: via Generale de Bernardis, dalla vicinale Fra Agostino proseguendo ad ovest lungo la strada di collegamento al viale Marconi;

tratto T-U: viale Marconi, dall'incrocio con via Col. Scarano fino all'estremo sud del foglio degli allegati n. 2 di Massafra;

tratto U-V: confine est del foglio degli allegati n. 2 di Massafra con il foglio catastale n. 48 di Massafra, dal Viale Marconi all'innesto con la strada vicinale Colaianni;

tratto V-W: strada vicinale Colaianni, dall'incrocio con la strada vicinale Pantaleo fino all'incrocio con l'elettrodotto a nord dell'abitato di Massafra;

tratto W-Y: tratto di elettrodotto, dall'incrocio con la strada vicinale Colaianni alla strada provinciale Massafra-Martina Franca;

tratto Y-Z: strada provinciale Massafra-Martina Franca, dall'incrocio con l'elettrodotto a nord dell'abitato di Massafra, proseguendo lungo la linea di confine del foglio catastale n. 41 di Massafra con il foglio catastale n. 115 di Massafra, fino alla s.s. n. 7.

SUD:

tratto Z-A: s.s. n. 7, dall'estremo sud della particella 130 del foglio catastale n. 41 di Massafra al km 631; — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti, sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano lo aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Mottola e Massafra (Taranto) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5777)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona comprendente la Gravina di Mazzaracchio sita nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente la gravina di Mazzaracchio, ricadente nel comune di Taranto, riveste notevole interesse per la presenza di numerose masserie, fra le quali primeggia la Todisco, le cui strutture più antiche risalgono al XI secolo.

Una fitta pineta fa da connettivo all'estremità ovest, già in prossimità dell'abitato di Statte, fino a quasi l'estremità sud, all'altezza della Masseria S. Teresa.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: tratto di Acquedotto Pugliese ad est di Statte, tra strada vicinale Macchiarullo fino alla biforcazione verso la masseria Spagnulo.

EST:

tratto B-C: Acquedotto Pugliese, dalla biforcazione verso la masseria Spagnulo fino alla strada vicinale Giranda-Statte;

tratto C-D: vicinale Giranda-Statte, dall'acquedotto fino alla Masseria Giranda;

tratto D-E: strada vicinale La Mutata-Grottafornara, dalla Masseria Giranda fino alla Masseria del Carmine;

tratto E-F: Regio Tratturello Tarantino.

OVEST:

tratto F-G: strada di collegamento tra la strada statale n. 172-Masseria S. Teresa-Statte, partendo dall'incrocio con il Regio Tratturello Tarantino, fino allo incrocio con la ferrovia Taranto-Statte-Martina Franca;

tratto G-H: tratto ferroviario Taranto-Martina Franca, dalla vicinale Statte-Giranda alla vicinale Macchiarulo;

tratto H-A: vicinale Macchiarulo dalla ferrovia Taranto-Statte-Martina Franca all'acquedotto Pugliese ad est di Statte;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che l'apertura di cave e l'uso della gravina come discarica rischia di compromettere irrimediabilmente questo sito di eccezionale interesse, che conserva fra l'altro notevoli episodi di architettura rupestre medioevali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona comprendente la gravina di Mazzaracchio (Taranto) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona comprendente la gravina di Mazzaracchio (Taranto) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente la gravina di Mazzaracchio ricadente nel comune di Taranto ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: tratto di Acquedotto Pugliese ad est di Statte, tra strada vicinale Macchiarullo fino alla biforcazione verso la masseria Spagnulo.

EST:

tratto B-C: Acquedotto Pugliese, dalla biforcazione verso la masseria Spagnulo fino alla strada vicinale Giranda-Statte;

tratto C-D: vicinale Giranda-Statte, dall'acquedotto fino alla Masseria Giranda;

tratto D-E: strada vicinale La Mutata-Grottafornara, dalla Masseria Giranda fino alla Masseria del Carmine;

tratto E-F: Regio Tratturello Tarantino.

OVEST:

tratto F-G: strada di collegamento tra la strada statale n. 172-Masseria S. Teresa-Statte, partendo dall'incrocio con il Regio Tratturello Tarantino, fino allo incrocio con la ferrovia Taranto-Statte-Martina Franca;

tratto G-H: tratto ferroviario Taranto-Martina Franca, dalla vicinale Statte-Giranda alla vicinale Macchiarulo;

tratto H-A: vicinale Macchiarulo dalla ferrovia Taranto-Statte-Martina Franca all'acquedotto Pugliese ad est di Statte.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Taranto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5778)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le Gravine di Leucaspide, Triglio, e Lamastuola, ricadenti nei comuni di Taranto e Crispiano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona comprendente le Gravine di Leucaspide, Triglio e Lamastuola ricadente nei comuni di Taranto e Crispiano (Taranto) riveste notevole interesse per la presenza di vegetazione, insediamenti rupestri e di antiche masserie;

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: strada vicinale Accetta grande-Accetta piccola, dall'incrocio con s.s. n. 7 alla deviazione per la Masseria Leucaspide;

tratto B-C: strada di collegamento dall'incrocio con vicinale Accetta grande-Accetta piccola, alla Masseria Lamastuola;

tratto C-D: vicinale Leucaspide-Lamastuola, dalla Masseria Leucaspide alla Masseria Accetta Grande;

tratto D-E: strada vicinale Lamastuola-Leucaspide, dalla Masseria Accetta Grande alla Masseria Accetta Piccola;

tratto E-F: strada vicinale Leucaspide-Lamastuola, dalla Masseria Accetta Piccola alla Masseria Lamastuola;

tratto F-G: strada di collegamento tra la Masseria Lamastuola e la strada vicinale vecchia Massafra.

NORD:

tratto G-H: strada vicinale vecchia Massafra, dall'incrocio con la Masseria Lamastuola, fino all'incrocio con la vicinale Monte Specchio;

tratto H-I: strada vicinale Monte Specchio, dall'incrocio con la vicinale vecchia Massafra all'incrocio con la strada vicinale Cavicello;

tratto I-L: strada di collegamento dalla vicinale Monte Specchio, all'altezza dell'incrocio con la vicinale Cavicello e la comunale vecchia Massafra, deviando lungo la strada vicinale Triglio Vecchio;

tratto L-M: strada vicinale Triglio Vecchio Mesole e vicinale Pezzo delle Mesole Triglio, dall'incrocio con la strada comunale Vecchia Massafra al limite nord-ovest della particella 25 del foglio catastale n. 70 di Crispiano;

tratto M-N: confine nord della particella 25 del foglio catastale n. 70 di Crispiano, dalla vicinale Pezzo delle Mesole al limite ovest della particella 141 del foglio catastale n. 70 di Crispiano;

tratto N-O: limite ovest della particella 141 del foglio catastale n. 70 di Crispiano;

tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 71 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella 141 del foglio 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano;

tratto P-Q: limite nord del foglio catastale n. 72 di Crispiano, dalla provinciale Taranto-Crispiano alla strada vicinale vecchia da Statte a Crispiano;

tratto Q-R: strada vicinale vecchia da Statte a Crispiano, dall'incrocio con il limite nord del foglio catastale n. 72 di Crispiano al limite nord del foglio catastale n. 97 di Taranto;

tratto R-S: limite sud delle particelle 2 e 3 del foglio catastale n. 86 di Taranto, coincidente con il confine nord del foglio catastale n. 97 di Taranto, dalla strada vicinale vecchia Statte-Crispiano, alla provinciale Taranto-Crispiano;

tratto S-T: strada vicinale Monte dei Termiti, dalla strada provinciale Taranto-Crispiano all'incrocio con strada di collegamento con la vicinale Campo);

tratto T-U: strada di connessione tra la vicinale Monte dei Termiti e la vicinale Campo;

tratto U-V: strada vicinale Campo, dalla strada di connessione fra la vicinale Monte dei Termiti e la stessa vicinale Campo al foglio catastale n. 84 di Taranto;

tratto V-W: limite est della particella 38 del foglio catastale n. 96 di Taranto;

tratto W-Y: linea di confine della particella 298 del foglio catastale n. 95 di Taranto con il foglio catastale n. 84 di Taranto, limite ovest delle particelle 295, 296, 297, limite nord delle particelle 304, 303, limite est delle particelle 303 e 309 sino alla vicinale Accetta-Statte;

tratto Y-Z: strada vicinale Accetta-Statte, dalla particella 309 del foglio catastale n. 95 di Taranto all'incrocio con la linea dell'E.A.A.P. ad est della Gravina di Leucaspide;

tratto Z-J: tratto dell'E.A.A.P., dall'incrocio con la vicinale Accetta-Statte sino alla Masseria Murimaggio Nuovo).

SUD:

tratto J-K: Regio Tratturello Tarantino, proseguendo con la strada vicinale Leucaspide-Lamastuola, dalla Masseria Murimaggio Nuovo alla s.s. n. 7;

tratto K-A: strada statale n. 7, dall'incrocio con la vicinale Leucaspide-Lamastuola alla vicinale Accetta Grande-Accetta Piccola;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che la vicinanza con gli abitati di Taranto e Statte, del centro siderurgico, hanno già per certi aspetti compromesso l'integrità ambientale, tuttavia risulta necessario limitare le trasformazioni in atto, specie in relazione alla coltivazione di cave ai margini delle gravine;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona comprendente le gravine di Leucaspide, Triglio e Lamastuola (Taranto) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuato;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio comprendente le gravine di Leucaspide, Triglio e Lamastuola (Taranto), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona comprendente le gravine di Leucaspide, Triglio e Lamastuola ricadenti nei comuni di Taranto e Crispiano (Taranto) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

OVEST:

tratto A-B: strada vicinale Accetta Grande-Accetta Piccola, dall'incrocio con s.s. n. 7 alla deviazione per la Masseria Leucaspide;

tratto B-C: strada di collegamento dall'incrocio con vicinale Accetta Grande-Accetta Piccola, alla Masseria Lamastuola;

tratto C-D: vicinale Leucaspide-Lamastuola, dalla Masseria Leucaspide alla Masseria Accetta Grande;

tratto D-E: strada vicinale Lamastuola-Leucaspide, dalla Masseria Accetta Grande alla Masseria Accetta Piccola;

tratto E-F: strada vicinale Leucaspide-Lamastuola, dalla Masseria Accetta Piccola alla Masseria Lamastuola;

tratto F-G: strada di collegamento tra la Masseria Lamastuola e la strada vicinale vecchia Massafra.

NORD:

tratto G-H: strada vicinale vecchia Massafra, dall'incrocio con la Masseria Lamastuola, fino all'incrocio con la vicinale Monte Specchio;

tratto H-I: strada vicinale Monte Specchio, dall'incrocio con la vicinale vecchia Massafra all'incrocio con la strada vicinale Cavicello;

tratto I-L: strada di collegamento dalla vicinale Monte Specchio, all'altezza dell'incrocio con la vicinale Cavicello e la comunale vecchia Massafra, deviando lungo la strada vicinale Triglio Vecchio;

tratto L-M: strada vicinale Triglio Vecchio Mesole e vicinale Pezzo delle Mesole Triglio, dall'incrocio con la strada comunale Vecchia Massafra al limite nord-ovest della particella 25 del foglio catastale n. 70 di Crispiano;

tratto M-N: confine nord della particella 25 del foglio catastale n. 70 di Crispiano, dalla vicinale Pezzo delle Mesole al limite ovest della particella 141 del foglio catastale n. 70 di Crispiano;

tratto N-O: limite ovest della particella 141 del foglio catastale n. 70 di Crispiano;

tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 71 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella 141 del foglio 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano;

tratto P-Q: limite nord del foglio catastale n. 72 di Crispiano, dalla provinciale Taranto-Crispiano alla strada vicinale vecchia da Statte a Crispiano;

tratto Q-R: strada vicinale vecchia da Statte a Crispiano, dall'incrocio con il limite nord del foglio catastale n. 72 di Crispiano al limite nord del foglio catastale n. 97 di Taranto;

tratto R-S: limite sud delle particelle 2 e 3 del foglio catastale n. 86 di Taranto, coincidente con il confine nord del foglio catastale n. 97 di Taranto, dalla strada vicinale vecchia Statte-Crispiano, alla provinciale Taranto-Crispiano;

tratto S-T: strada vicinale Monte dei Termiti, dalla strada provinciale Taranto-Crispiano all'incrocio con strada di collegamento con la vicinale Campo;

tratto T-U: strada di connessione tra la vicinale Monte dei Termiti e la vicinale Campo;

tratto U-V: strada vicinale Campo, dalla strada di connessione fra la vicinale Monte dei Termiti e la stessa vicinale Campo al foglio catastale n. 84 di Taranto;

tratto V-W: limite est della particella 38 del foglio catastale n. 96 di Taranto;

tratto W-Y: linea di confine della particella 298 del foglio catastale n. 95 di Taranto con il foglio catastale n. 84 di Taranto; limite ovest delle particelle 295, 296, 297; limite nord delle particelle 304, 303, limite est delle particelle 303 e 309, sino alla vicinale Accetta-Statte;

tratto Y-Z: strada vicinale Accetta-Statte, dalla particella 309 del foglio catastale n. 95 di Taranto all'incrocio con la linea dell'E.A.A.P. ad est della Gravina di Leucaspide;

tratto Z-J: tratto dell'E.A.A.P., dall'incrocio con la vicinale Accetta-Statte sino alla Masseria Murimaggio Nuovo.

SUD:

tratto J-K: Regio Tratturello Tarantino, proseguendo con la strada vicinale Leucaspide-Lamastuola, dalla Masseria Murimaggio Nuovo alla s.s. n. 7;

tratto K-A: strada statale n. 7, dall'incrocio con la vicinale Leucaspide-Lamastuola alla vicinale Accetta Grande-Accetta Piccola.

In tale territorio — con l'esclusione delle zone A e B dei centri abitati così come definite dagli strumenti urbanistici vigenti — sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni all'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Taranto e Crispiano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5779)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Gravina Lama di Pensiero sita nel comune di Grottaglie.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della Gravina Lama di Pensiero, sita nel comune di Grottaglie (Taranto) costituisce sito di particolare interesse oltre che paesistico, storico culturale per la presenza in essa di un vastissimo insediamento rupestre che conserva uno fra i più interessanti episodi di architettura religiosa altomedioevale, scavata nella roccia lungo lo spalto occidentale.

Tale zona è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: dall'incrocio della superstrada Taranto-Grottaglie-Brindisi con il margine della particella 7 del foglio catastale 55 di Grottaglie alla vicinale di Paparazio lungo il limite est e nord della particella 37 ed il limite sud della particella 228.

EST:

tratto B-C: vicinale Paparazio, dall'estremo nord della particella 228 del foglio catastale 55 di Grottaglie proseguendo con la vicinale vecchia Galeasi Torre, sino all'estremo ovest della particella 150 del foglio catastale 66 di Grottaglie.

SUD:

tratto C-D: dall'estremo ovest della particella 150 del foglio catastale 66 di Grottaglie, alla provinciale Grottaglie-S. Marzano-Sava, lungo la linea di confine dei fogli catastali 66 e 72 di Grottaglie proseguendo con la strada vicinale Noce;

OVEST:

tratto D-E: provinciale Grottaglie-S. Marzano, dalla vicinale Noce all'incrocio con la s.s. Taranto-Grottaglie-Brindisi.

NORD:

tratto E-A: strada statale Grottaglie-Brindisi, dall'incrocio con la provinciale Grottaglie-S. Marzano, al margine ovest della particella 7 del foglio catastale 55 di Grottaglie.

Da tale zona vanno escluse le aree A e B dei centri abitati, così come definite dagli strumenti urbanistici;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 998 del 25 gennaio 1985 ha riferito che un adeguato strumento di pianificazione paesistica potrebbe scongiurare la possibilità, altrove già verificata, di un uso improprio di questi luoghi, come la coltivazione di cave, lungo gli spalti, che ne sconvolga l'equilibrio ecologico-ambientale;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della Gravina Lama di Pensiero, nel comune di Grottaglie che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della Gravina Lama di Pensiero sita nel comune di Grottaglie (Taranto), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

NORD:

tratto A-B: dall'incrocio della superstrada Taranto-Grottaglie-Brindisi con il margine della particella 7 del foglio catastale 55 di Grottaglie alla vicinale di Paparazio lungo il limite est e nord della particella 37 ed il limite sud della particella 228).

EST:

tratto B-C: vicinale Paparazio, dall'estremo nord della particella 228 del foglio catastale 55 di Grottaglie proseguendo con la vicinale vecchia Galeasi Torre, sino all'estremo ovest della particella 150 del foglio catastale 66 di Grottaglie).

SUD:

tratto C-D: dall'estremo ovest della particella 150 del foglio catastale 66 di Grottaglie, alla provinciale Grottaglie-S. Marzano-Sava, lungo la linea di confine dei fogli catastali 66 e 72 di Grottaglie proseguendo con la strada vicinale Noce;

OVEST:

tratto D-E: provinciale Grottaglie-S. Marzano, dalla vicinale Noce all'incrocio con la s.s. Taranto-Grottaglie-Brindisi).

NORD:

tratto E-A: strada statale Grottaglie-Brindisi, dallo incrocio con la provinciale Grottaglie-S. Marzano, al margine ovest della particella 7 del foglio catastale 55 di Grottaglie.

Da tale zona sono escluse le zone A e B dei centri abitati, così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Grottaglie e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(5780)

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/8) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.